



REPUBBLICA ITALIANA

# Regione Lombardia

## BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 18 AGOSTO 2008

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

### Sommario

#### A) CONSIGLIO REGIONALE

**DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 22 LUGLIO 2008 - N. VIII/674** (1.8.0)  
Convalida dell'elezione dei Consiglieri Dionigi Guindani e Fortunato Pedrazzi. . . . . 2601

#### B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 30 LUGLIO 2008 - N. 8485** (2.2.1)  
Approvazione ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, dell'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione del progetto «L'Officina dei giovani» a Milano . . . . . 2601

**DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 1 AGOSTO 2008 - N. 8556** (2.2.1)  
Approvazione ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 dell'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione del progetto di riqualificazione economica e sociale «La città nella città: un luogo di incontro tra persone» a Como. . . . . 2601

#### C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

**DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 11 LUGLIO 2008 - N. 8/7635** (5.3.4)  
Misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli - Terzo provvedimento attuativo inerente i veicoli previsti dall'articolo 22, commi 1, 2, 5 ed ai sensi dell'articolo 13, l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 - Ulteriori misure per il contenimento dell'inquinamento da combustione di biomasse legnose ai sensi dell'articolo 11, l.r. 24/06 . . . . . 2602

**DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 11 LUGLIO 2008 - N. 8/7638** (5.5.0)  
Riparto alle Province lombarde dei fondi per le Organizzazioni di Volontariato di protezione civile per l'acquisto di mezzi, attrezzature e materiali (Art. 5, comma 5, l.r. n. 16/2004) . . . . . 2605

**DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 LUGLIO 2008 - N. 8/7753** (2.1.0)  
Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e pluriennale 2008-2010 relativa alla D.G. Infrastrutture e Mobilità - Art. 7, comma 9, l.r. 17/2008 assestamento al bilancio 2008-2010 e art. 49, comma 7, l.r. 34/78 . . . . . 2606

**DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 LUGLIO 2008 - N. 8/7757** (1.8.0)  
Nomina di tre componenti del Comitato di Indirizzo della Fondazione E.S.A.E. con sede legale in Comune di Milano . . . . . 2608

**DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 LUGLIO 2008 - N. 8/7787** (4.6.1)  
Modalità per la definizione di programmi di marketing territoriali nell'ambito dell'AdP per lo Sviluppo Economico e la Competitività del sistema lombardo (art. 3, comma 5, l.r. 1/2007) . . . . . 2608

**DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 LUGLIO 2008 - N. 8/7792** (3.1.0)  
Autorizzazione e accreditamento dei Servizi Territoriali per le Dipendenze delle ASL di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Milano 2, Sondrio, Vallecamonica-Sebino, ai sensi della d.g.r. 12621/2003 . . . . . 2610

**DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 LUGLIO 2008 - N. 8/7793** (3.1.0)  
Accreditamento della Residenza Sanitaria Assistenziale per Anziani (RSA) «Ambrosiana» con sede in Milano - via Olgettina, 63 - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2008 . . . . . 2613

1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine  
2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma  
5.3.4 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Tutela dell'inquinamento  
5.5.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Protezione civile  
2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità  
4.6.1 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Commercio  
3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza

Anno XXXVIII - N. 170 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 LUGLIO 2008 - N. 8/7794</b> (3.1.0)	
Ampliamento dell'accreditamento della Residenza Sanitaria Assistenziale per Anziani (RSA) «Pia Famiglia» con sede in Rivanazzano (PV) – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2008 . . . . .	2614
<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 LUGLIO 2008 - N. 8/7795</b> (3.1.0)	
Ampliamento dell'accreditamento del Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti «Il Novello – Don Franco Comaschi» con sede a Travacò Siccomario (PV) - via Santuario del Novello, 1 – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2008 . . . . .	2614
<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 LUGLIO 2008 - N. 8/7796</b> (3.1.0)	
Accreditamento della Comunità Socio Sanitaria per persone con disabilità «3 S», sita in Lainate (MI), via Labriola, 12 – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2008 . . . . .	2615
<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 LUGLIO 2008 - N. 8/7797</b> (3.1.0)	
Rete dei servizi alla persona in ambito sociale socio-sanitario – Istituzione del Tavolo di consultazione dei soggetti del Terzo settore (art. 11, c. 1, lett. m), l.r. n. 3/2008) . . . . .	2616
<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 LUGLIO 2008 - N. 8/7798</b> (3.1.0)	
Rete dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario – Istituzione degli organismi di consultazione degli Enti Locali, dei soggetti di diritto pubblico e privato, delle organizzazioni sindacali (Art. 11, comma 1, lett. m), l.r. n. 3/2008). . . . .	2620
<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 LUGLIO 2008 - N. 8/7854</b> (3.2.0)	
Aggiornamento Linee guida per l'attivazione di collaborazioni tra Aziende Sanitarie pubbliche e soggetti privati . . . . .	2623
<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 LUGLIO 2008 - N. 8/7860</b> (3.2.0)	
Determinazioni in ordine alla valutazione della qualità avanzata delle attività sanitarie di ricovero ordinario per acuti – Assegnazione dei fondi per la qualità avanzata di cui alla d.g.r. n. 8/6682 del 27 febbraio 2008 . . . . .	2627
<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 LUGLIO 2008 - N. 8/7862</b> (3.2.0)	
Profilassi della rabbia: revoca della d.g.r. n. 37300/1988 . . . . .	2633
<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 6 AGOSTO 2008 - N. 8/7936</b> (3.2.0)	
Comune di Bonate Sopra (BG) – Revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche per l'anno 2008 . . . . .	2633
<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 6 AGOSTO 2008 - N. 8/7938</b> (3.2.0)	
Comune di Cigognola (PV) – Revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche per l'anno 2008 . . . . .	2633
<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 6 AGOSTO 2008 - N. 8/7949</b> (4.3.0)	
Individuazione delle zone viticole regionali escluse dal regime di estirpazione vigneti (Reg. CE 479/08 art. 100 e Reg. CE 555/08 art. 68 relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo) . . . . .	2633
<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 6 AGOSTO 2008 - N. 8/7961</b> (4.6.1)	
Modalità di accesso delle PMI commerciali al credito e potenziamento degli interventi di garanzia e del sistema del credito attraverso il rafforzamento e la riorganizzazione dei Confidi – anno 2008 . . . . .	2635
<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 6 AGOSTO 2008 - N. 8/7962</b> (4.1.0)	
Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro «Infrastrutture per lo sviluppo locale» sottoscritto in data 30 settembre 2004 – Riprogrammazione interventi . . . . .	2637
<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 6 AGOSTO 2008 - N. 8/7969</b> (5.2.1)	
Determinazioni in merito all'adeguamento tariffario per l'anno 2008 dei servizi di Trasporto Pubblico Regionale e locale (art. 11 r.r. n. 5/2002) . . . . .	2639
<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 6 AGOSTO 2008 - N. 8/7970</b> (5.0.0)	
Realizzazione degli interventi di bonifica ai sensi dell'art. 250 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Programmazione economico-finanziaria 2008/2009 a favore dei Comuni che intervengono d'ufficio . . . . .	2645
<b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 6 AGOSTO 2008 - N. 8/7977</b> (5.0.0)	
Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146, comma 6 del d.lgs. n. 42/2004). . . . .	2647

## D) ATTI DIRIGENZIALI

### GIUNTA REGIONALE

#### Presidenza

<b>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 7 AGOSTO 2008 - N. 8957</b> (4.3.0)	
Direzione Centrale Programmazione Integrata – Organismo Pagatore Regionale – Regime di aiuti all'estirpazione volontaria delle superfici vitate – Campagna 2008/09 – Modalità di apertura delle domande. . . . .	2651

#### D.G. Istruzione, formazione e lavoro

<b>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 30 LUGLIO 2008 - N. 8486</b> (3.3.0)	
Adozione del Quadro Regionale degli Standard Professionali della Regione Lombardia . . . . .	2654
<b>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 30 LUGLIO 2008 - N. 8506</b> (3.3.0)	
Adozione del percorso formativo per l'abilitazione all'esercizio della professione di acconciatore, ai sensi della legge 174/05 «Disciplina dell'attività di acconciatore» . . . . .	2655
<b>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 4 AGOSTO 2008 - N. 8659</b> (3.3.0)	
Integrazione del finanziamento e nuove determinazioni in merito all'«Avviso per la realizzazione di una politica volta a favorire l'inserimento e l'occupazione dei lavoratori con disabilità psichica» . . . . .	2671
<b>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 5 AGOSTO 2008 - N. 8736</b> (3.3.0)	
Integrazione del finanziamento e disposizioni attuative in merito all'«Avviso «Dote percorsi personalizzati per allievi con disabilità» . . . . .	2672

3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza

3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità

4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura

4.6.1 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Commercio

4.1.0 SVILUPPO ECONOMICO / Interventi speciali

5.2.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione / Trasporti

5.0.0 AMBIENTE E TERRITORIO

3.3.0 SERVIZI SOCIALI / Formazione professionale

<b>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 5 AGOSTO 2008 - N. 8747</b>	(3.3.0)
Approvazione del riparto delle risorse assegnate alle Province per la formazione degli apprendisti assunti in Lombardia - anno formativo 2008-2009 - Approvazione delle relative linee di indirizzo - Impegno e contestuale liquidazione alle Province di € 14.235.849,55	2673
<b>D.G. Giovani, sport, turismo e sicurezza</b>	
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 30 LUGLIO 2008 - N. 8488</b>	(3.6.0)
Corso di formazione per maestri di snowboard - Ciclo formativo 2008/2009 - Approvazione preventivo e attuazione delle fasi programmate per l'anno 2008	2678
<b>D.G. Commercio, fiere e mercati</b>	
<b>DECRETO DIRETTORE GENERALE 5 AGOSTO 2008 - N. 8738</b>	(4.6.1)
L.r. 13/2000 - Bando «Innova Retail» per il sostegno all'innovazione tecnologica delle piccole imprese commerciali (Asse 1 Accordo di Programma per lo Sviluppo Economico e la Competitività del Sistema Lombardo) - 5° elenco domande ammesse	2679
<b>D.G. Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile</b>	
<b>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 15 LUGLIO 2008 - N. 7732</b>	(5.3.5)
Aggiornamento dell'elenco degli impianti assoggettati al pagamento del tributo in misura ridotta del deposito in discarica di scarti e sovralli di cui alla d.g.r. 19 dicembre 2007 n. 8/6235	2682
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 20 SETTEMBRE 2007 - N. 10358</b>	(5.3.5)
Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta Systema Ambiente s.r.l., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.1, con sede legale in Brescia, via dei Santi 58, ed impianto in Sarezzo (BS), via Seradello 225.	2682
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 29 FEBBRAIO 2008 - N. 1968</b>	(5.3.5)
Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta M.F. Trasformatori s.r.l., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.1, con sede legale ed impianto in via Sant'Anna - Calcinato (BS)	2683
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 25 MARZO 2008 - N. 2938</b>	(5.3.5)
Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata alla ditta M.F. Trasformatori s.r.l., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.1, con sede legale ed impianto in via Sant'Anna - Calcinato (BS), con d.d.s. n. 1968 del 29 febbraio 2007	2684
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 2 LUGLIO 2008 - N. 7207</b>	(5.3.5)
Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata alla ditta Ecogroup s.r.l., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.1, con sede legale in via Colombo 25, Piacenza ed impianto in via Sabin 28, Settimo Milanese (MI)	2684
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 4 LUGLIO 2008 - N. 7264</b>	(5.3.5)
Determinazioni in merito al d.d.s. n. 12597 del 25 ottobre 2007 avente per oggetto: «Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta M.F. Trasformatori s.r.l., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, Allegato 1 punto 5.1, con sede legale ed impianto in via Sant'Anna - Calcinato (BS)», così come modificato dal d.d.s. n. 1968 del 29 febbraio 2008.	2685
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 4 LUGLIO 2008 - N. 7268</b>	(5.3.5)
Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata alla ditta Indecast s.r.l., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.3, con sede legale ed impianto in via Gerra - Castiglione delle Stiviere (MN), con d.d.s. n. 10720 del 26 settembre 2007	2685
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 7 LUGLIO 2008 - N. 7298</b>	(5.3.5)
Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata alla ditta Fer.Ol.Met. s.p.a., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.1, con sede legale ed impianto in via della Pace n. 20, San Giuliano Milanese (MI), con d.d.s. n. 12115 del 18 ottobre 2007.	2686
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 10 LUGLIO 2008 - N. 7533</b>	(5.3.5)
Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata alla ditta Risorse Ecologiche s.r.l., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, Allegato 1, punto 5.3, con sede legale in via Foro Bonaparte 68, Milano ed impianto in loc. Osteria dei Passegeri, Lainate (MI)	2686
<b>D.G. Industria, PMI e cooperazione</b>	
<b>DECRETO DIRETTORE GENERALE 6 AGOSTO 2008 - N. 8866</b>	(4.4.0)
Riconoscimento a strutture operative estere della qualifica di «LombardiaPoint Estero» per l'erogazione di servizi al sistema economico lombardo (I finestra 2008).	2687
<b>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 1 AGOSTO 2008 - N. 8569</b>	(4.4.0)
Avviso per la presentazione di proposte finalizzate alla realizzazione di programmi di sviluppo della competitività, di cui al d.d.g. n. 6914/2008 - Modifica del termine relativo all'apertura dello sportello per la presentazione delle proposte progettuali	2689
<b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 14 LUGLIO 2008 - N. 7645</b>	(4.7.0)
Contributi per l'anno 2008 a favore degli Organismi regionali delle Associazioni di rappresentanza e tutela delle cooperative (l.r. n. 21/2003)	2689
<b>D.G. Protezione civile, prevenzione e polizia locale</b>	
<b>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 1 AGOSTO 2008 - N. 8563</b>	(5.5.0)
Approvazione del bando per l'acquisto di mezzi, attrezzature e materiali per le Organizzazioni di Volontariato di protezione civile, ai sensi della l.r. 16/2004, art. 5, comma 5, di cui alla d.g.r. n. 8/7638 dell'11 luglio 2008; impegno e contestuale liquidazione alle Province della Lombardia dei fondi destinati all'iniziativa	2695

3.3.0 SERVIZI SOCIALI / Formazione professionale

3.6.0 SERVIZI SOCIALI / Sport e tempo libero

4.6.1 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Commercio

5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche

4.4.0 SVILUPPO ECONOMICO / Industria

4.7.0 SVILUPPO ECONOMICO / Lavoro

5.5.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Protezione civile

## **E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO**

**ORDINANZA MINISTERIALE 4 OTTOBRE 2007 - N. 3615**

Commissario Delegato - Emergenza Comune di Guidizzolo (MN) - Ordinanza commissariale n. 2 del 21 luglio 2008

2697

**A) CONSIGLIO REGIONALE**

(BUR2008011)

**D.c.r. 22 luglio 2008 - n. VIII/674**

(1.8.0)

**Convalida dell'elezione dei Consiglieri Dionigi Guindani e Fortunato Pedrazzi**

Presidenza del Presidente De Capitani

**IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

Viste le disposizioni della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di eleggibilità ed incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale);

Visti l'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, modificato, da ultimo, con legge 13 dicembre 1999, n. 475, nonché la legge regionale 16 gennaio 1995, n. 6 (Norme di attuazione della legge 18 gennaio 1992 n. 16 e della legge 12 gennaio 1994, n. 30, concernenti la convalida, la sospensione e la decadenza dalla carica dei consiglieri regionali);

Visto l'art. 3, comma 9, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni;

Vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia delle regioni);

Vista la legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma della Costituzione);

Visto l'art. 17 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle regioni a Statuto normale);

Visti gli articoli 10, ultimo comma, dello Statuto regionale e 7 del Regolamento interno;

Esaminata e condivisa la motivata relazione approvata dalla Giunta delle elezioni in data 9 luglio 2008 nella quale si dà conto che non sussistono, in termini di diritto e di fatto, situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità a carico dei Consiglieri Dionigi Guindani e Fortunato Pedrazzi;

Con votazione palese, per alzata di mano:

**Delibera**

– di convalidare, ad ogni conseguente effetto di legge, l'elezione dei Consiglieri Dionigi Guindani e Fortunato Pedrazzi;

– di disporre che la presente deliberazione venga depositata, ai sensi dell'art. 17, quarto comma, della legge 17 febbraio 1968 n. 108, presso la segreteria del Consiglio per l'immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il presidente: Giulio De Capitani

I consiglieri segretari:

Carlo Maccari – Battista Bonfanti

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

**B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

(BUR2008012)

**D.p.g.r. 30 luglio 2008 - n. 8485**

(2.2.1)

**Approvazione ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, dell'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione del progetto «L'Officina dei giovani» a Milano****IL PRESIDENTE**

Richiamati:

– l'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

– la l.r. 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata regionale» e il relativo regolamento di attuazione 12 agosto 2003, n. 18;

Viste:

– la d.g.r. 11 luglio 2008, n. 7601 avente per oggetto «Promozione di un Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione del progetto "Officina dei giovani" a Milano»;

– la d.g.r. 24 luglio 2008, n. 7688 di approvazione dell'ipotesi di Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione del progetto «L'Officina dei giovani» a Milano;

Rilevato che in data 24 luglio 2008 a Milano, la Regione Lombardia e il Comune di Milano hanno sottoscritto l'Accordo di Programma in oggetto;

Considerato che ai sensi della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, art. 6 comma 8, l'Accordo di Programma sottoscritto deve essere approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale o, per sua delega, dall'Assessore competente per materia;

Dato atto che l'Accordo di Programma di cui trattasi è rispondente alle finalità previste dalla sopra citata d.g.r. n. 7601 dell'11 luglio 2008;

**Decreta**

1. di approvare, ai sensi del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 art. 34, e della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 art. 6 comma 8, l'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione del progetto «L'Officina dei giovani» a Milano, sottoscritto il 24 luglio 2008 tra Regione Lombardia e Comune di Milano;

2. di disporre, ai sensi dell'art. 6, comma 10, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

(BUR2008013)

**D.p.g.r. 1 agosto 2008 - n. 8556**

(2.2.1)

**Approvazione ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 dell'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione del progetto di riqualificazione economica e sociale «La città nella città: un luogo di incontro tra persone» a Como****IL PRESIDENTE**

Visto l'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Vista la l.r. 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata regionale» e il relativo regolamento di attuazione 12 agosto 2003, n. 18;

Vista la d.g.r. n. 8/6441 del 16 gennaio 2008 avente per oggetto «Promozione di un Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione del progetto di riqualificazione economica e sociale "La città nella città: un luogo di incontro tra persone" a Como»;

Vista la d.g.r. n. 8/7168 del 24 aprile 2008 di approvazione dell'ipotesi di Accordo di Programma in oggetto;

Rilevato che in data 24 luglio 2008 a Milano i soggetti interessati Regione Lombardia, Provincia di Como, Comune di Como, Camera di Commercio di Como e Fondazione Cometa per adesione, hanno sottoscritto l'Accordo di Programma in oggetto;

Considerato che ai sensi della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003, art. 6 comma 8, l'Accordo di Programma sottoscritto deve essere approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale o, per sua delega, dall'Assessore competente per materia;

Dato atto che l'Accordo di Programma di cui trattasi è rispondente alle finalità previste dalla sopra citata d.g.r. n. 8/6441 del 16 gennaio 2008;

## Decreta

1. di approvare, ai sensi del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, art. 34, e della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003, art. 6 comma 8, l'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione del progetto di riqualificazione economica e sociale «La città nella città: un luogo di incontro tra persone» a Como, sottoscritto a Milano in data 24 luglio 2008 a Milano tra Regione Lombardia, Provincia di Como, Comune di Como, Camera di Commercio di Como e Fondazione Cometa;

2. di disporre, ai sensi dell'art. 6, comma 10, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il presidente della Regione Lombardia:  
Roberto Formigoni

**C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI**

(BUR2008014)

(5.3.4)

**D.g.r. 11 luglio 2008 - n. 8/7635**

**Misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli - Terzo provvedimento attuativo inerente i veicoli previsti dall'articolo 22, commi 1, 2, 5 ed ai sensi dell'articolo 13, l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 - Ulteriori misure per il contenimento dell'inquinamento da combustione di biomasse legnose ai sensi dell'articolo 11, l.r. 24/06**

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 recante «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente»;

Rilevato che la citata legge regionale n. 24/06:

- detta le norme per ridurre le emissioni in atmosfera e per migliorare la qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente, in attuazione della direttiva quadro 96/62/CE del Consiglio del 27 settembre 1996 (Valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente), nonché delle direttive derivate 1999/30 CE del Consiglio del 22 aprile 1999 (Valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo), 2000/69/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 novembre 2000 (Valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente) e 2002/3/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2002 (ozono nell'aria), ed in applicazione delle norme statali di recepimento (art. 1, comma 1);

- stabilisce che la Giunta regionale adotta le disposizioni amministrative a valenza tecnica necessarie a conseguire gli obiettivi di riduzione dell'inquinamento atmosferico (art. 1, comma 2);

- considera l'ambito geografico padano e lombardo bacini aeoreologici caratterizzati da vulnerabilità ambientale per la qualità dell'aria e persegue la riduzione progressiva dell'inquinamento atmosferico e delle emissioni di gas a effetto serra, tra gli altri strumenti, attraverso la programmazione di misure integrate, agenti dal breve al lungo periodo sulle varie sorgenti emissive ed in rapporto alle condizioni meteo-climatiche, al fine di contenere gli inquinanti nei valori limite e prevenire le ricadute nocive sulla salute dei cittadini e sull'ambiente (art. 1, comma 3);

Preso atto che la recente Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, intende promuovere l'integrazione nelle politiche dell'Unione di un livello più elevato di tutela dell'ambiente e di qualità dell'aria e, nella prospettiva temporale di alcuni anni, sostituire gli atti comunitari precedenti in materia, facendo comunque salvi gli obblighi degli Stati membri derivanti dall'applicazione delle direttive in corso di operatività;

Rilevato, comunque, che le soglie di valutazione degli inquinanti atmosferici introdotte con la citata Direttiva confermano in modo sostanziale i valori-limite già operanti in forza della relativa disciplina statale di recepimento, ad eccezione della introduzione di un nuovo valore obiettivo relativo al PM 2,5;

Preso atto che con d.g.r. 5547 del 10 ottobre 2007 si è provveduto all'aggiornamento del Piano regionale per la qualità dell'aria (PROA) mirato al consolidamento del quadro delle nuove conoscenze acquisite dopo l'anno 2000, alla individuazione delle misure più incisive per il miglioramento della qualità dell'aria, nelle more dell'approvazione del Documento d'indirizzi e del Programma per il risanamento della qualità dell'aria previsti dall'articolo 2, l.r. 24/06, per il raggiungimento degli obiettivi di protezione della salute, con riferimento particolare alle polveri sottili, agli ossidi di azoto e all'ozono in ordine ai quali si riscontrano a tutt'oggi superamenti dei limiti fissati dalla normativa;

Dato atto che con d.g.r. 6307 del 21 dicembre 2007 «Proposta di deliberazione consiliare: "Indirizzi per la programmazione regionale di risanamento della qualità dell'aria (articolo 2, comma 1, l.r. n. 24/2006)"», la Giunta ha approvato la proposta di Documento di indirizzi per la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente, nell'ambito della quale trovano piena coerenza le scelte di limitazione alla circolazione dei veicoli maggiormente inquinanti nel breve-medio periodo, proprio in relazione al rilevante peso del settore trasporti nella formazione e produzione di particolato atmosferico e che detta proposta è, al momento, all'esame della competente Commissione consiliare;

Preso atto che i dati rilevati da ARPA attraverso la rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria evidenziano per il particolato fine (PM10), per l'ozono e per il biossido d'azoto una situazione stazionaria di criticità, estesa all'intero bacino padano, che rende difficoltoso il raggiungimento degli standard di qualità dell'aria fissati dalla normativa vigente;

Rilevato che l'adozione di misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli è basata sulla valutazione dell'andamento della qualità dell'aria negli ultimi anni e sulle stime dei quantitativi di emissioni per tipologia di veicoli a maggior carico inquinante, ricavate dall'Inventario Regionale delle Emissioni in Aria (INEMAR);

Atteso che le Regioni del Bacino padano, da tempo impegnate nella condivisione di una serie di misure, anche di limitazione della circolazione dei veicoli più obsoleti in attuazione del Protocollo d'intesa sottoscritto dai relativi Presidenti in data 7 febbraio 2007, hanno confermato in data 6 giugno 2008 la prosecuzione della strategia comune per l'abbattimento delle polveri sottili, in vista dell'elaborazione di un Piano unitario, da concordare con il Governo, per ottenere il riconoscimento delle peculiarità naturali e socio-economiche del bacino padano anche nei confronti della Commissione europea per gli effetti della entrata in vigore della Direttiva 2008/50/CE;

Richiamati, pertanto:

– l'art. 13, commi 1 e 2, della l.r. n. 24/06, ove si dispone che la Giunta regionale, nel rispetto delle direttive comunitarie, determina le ulteriori misure di limitazione alla circolazione, all'utilizzo dei veicoli e le relative modalità di attuazione, graduandole in ragione del carico di emissioni inquinanti dei veicoli e dello stato di qualità dell'aria, specificatamente per la limitazione degli autoveicoli classificati Euro 2 diesel;

– l'art. 22, comma 1, lettera a) punto 3, lettere b) e c), ove si dispone che la Giunta regionale definisce le modalità di attuazione delle misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli e, specificatamente per le limitazioni dei motoveicoli e ciclomotori a due tempi (detti «pre-Euro 1»), degli autoveicoli detti «pre-Euro 1» a benzina e diesel, degli autoveicoli alimentati a gasolio classificati «Euro 1»;

Ritenuto opportuno, in ragione della perdurante situazione di criticità dell'aria rilevata a tutt'oggi da ARPA, proseguire nella attuazione delle limitazioni inerenti i veicoli ed autoveicoli richiamati al capoverso precedente con le modalità riportate in Allegato 1;

Valutato che il conseguente fermo del traffico è disposto in via permanente in zona A1 per il periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni annualità, con avvio dal prossimo 15 ottobre 2008 e con operatività limitata alla sede diurni dei giorni feriali, proprio a causa delle più elevate concentrazioni di PM10 nel periodo dell'anno considerato connesse all'insediarsi di peculiari condizioni meteo-climatiche avverse alla dispersione degli inquinanti;

Atteso che il fermo del traffico potrà essere esteso a porzioni ulteriori di territorio, anche diverse dalla zona A1, in subordine alla stipula di specifici accordi con le Province lombarde i cui Comuni intendano aderire alle limitazioni alla circolazione previste in Allegato 1;

Considerato, per gli effetti dell'articolo 13, comma 3, che le misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli, di cui all'Allegato 1, si applicano alla rete stradale della zona A1 aperta alla percorrenza pubblica, con la esclusione delle autostrade, delle strade di interesse regionale R1, come individuate in base alla classificazione funzionale attuata, ai sensi dell'articolo 3, l.r. 9/2001, con d.g.r. 3 dicembre 2004, n. 19709, nonché dei tratti di collegamento tra le autostrade, le strade R1, gli svincoli autostradali ed i parcheggi di interscambio ricadenti all'interno della medesima zona A1, al fine di assicurare la circolazione sulle vie di comunicazione e di scambio di livello interregionale;

Ritenuto indispensabile, in ragione del carico emissivo influente sulle concentrazioni di PM10 combinato alle condizioni meteo-climatiche avverse alla dispersione degli inquinanti, altresì fissare con decorrenza 15 ottobre 2009, e con le medesime modalità di attuazione stabilite per le tipologie di veicoli qui considerate, il fermo della circolazione degli autoveicoli Euro 2 diesel, agli effetti dell'articolo 13, comma 2, con esclusione degli autobus di categoria M3 adibiti al trasporto pubblico locale per i quali vige la disciplina speciale di cui alle dd.g.r. n. 4924 del 15 giugno 2007 e n. 6418 del 27 dicembre 2007;

Ritenuto, altresì, in forza dell'articolo 22, comma 5, di definire

la decorrenza delle medesime limitazioni e modalità di attuazione per i veicoli per trasporti specifici e per uso speciale, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere f) e g) del d.lgs. 285/1992, stabilendo il 15 ottobre 2009 per le categorie di veicoli «pre-Euro 1» e per quelle classificate Euro 1 diesel ed il 15 ottobre 2010 per le categorie di veicoli classificate Euro 2 diesel;

Preso atto che, in base al disposto dell'articolo 13, comma 4, l'Allegato 1, lettera C) ratifica le tipologie di veicoli escluse dalle limitazioni in oggetto e alla lettera D) individua le tipologie di veicoli autorizzate alla circolazione in deroga al fermo disposto, qualora in regola con le norme del controllo obbligatorio dei gas di scarico, in base alla disciplina regionale già prevista con d.g.r. 2 agosto 2007, n. 5276 e di imminente piena operatività a partire dal 1° agosto 2008;

Dato atto che con decreti del Ministro dei trasporti n. 39 del 25 gennaio 2008 e n. 42 del 1° febbraio 2008 sono state fissate le disposizioni tecniche per l'omologazione e l'installazione di sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato emesso da motori ad accensione spontanea e che tali norme consentono di determinare una soglia di efficacia per i sistemi stessi per la maggiore resa di abbattimento delle polveri, con riguardo, in particolare, agli autoveicoli di categoria N2, N3, M2 e M3 cosiddetti «pesanti», di cui alla lettera C) dell'Allegato 1;

Valutato, altresì, di proseguire, ai sensi dell'articolo 11, l.r. 24/06, le misure già intraprese per il contenimento dell'inquinamento da combustioni da biomasse legnose per il riscaldamento domestico e da combustioni in generale, con le modalità di attuazione, anche d'ambito territoriale, di cui all'Allegato 2;

Preso atto delle risultanze del Tavolo permanente con funzioni di consultazione istituzionale, istituito con d.g.r. n. 4444 del 28 marzo 2007, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, e riunitosi in data 8 luglio 2008 in sessione plenaria, sulla base dell'ordine del giorno inerente, in particolare, le modalità di attuazione delle misure prioritarie relative al traffico veicolare, di cui all'articolo 22, l.r. n. 24/06;

Rilevato che, a norma dell'articolo 13, comma 6, i controlli del rispetto delle limitazioni di cui all'Allegato 1, sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale, e che l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di accertamento di violazioni, interviene ai sensi dell'articolo 27, commi 6, 7 e 11, l.r. n. 24/06;

Rilevato, altresì, che nell'ambito dei controlli sul rendimento energetico degli impianti termici resi da Province e Comuni con popolazione superiore a 40 mila abitanti, a norma degli articoli 27, comma 1, lettera d) e 28, comma 1, lettera c), l.r. 26/2003, è effettuata la verifica del rispetto delle limitazioni di cui all'Allegato 2, come determinato dalla d.g.r. n. 6033 del 5 dicembre 2007 «Determinazioni in merito al controllo, alla manutenzione e ispezione degli impianti termici», punto 7, e che l'eventuale irrogazione, in caso di violazioni, delle sanzioni amministrative pecuniarie interviene ai sensi dell'articolo 27, comma 4, l.r. n. 24/06;

Ritenuto necessario demandare alla competente struttura della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente la revoca del fermo del traffico feriali per effetto del verificarsi di eventi imprevisi ed eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale, comunicandola ai Sindaci dei Comuni interessati;

Dato atto che le misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli (articolo 22, comma 1) sono ridefinibili a seguito dell'avvenuto rispetto per dodici mesi consecutivi dei limiti di concentrazione previsti dalla normativa vigente, sulla base del monitoraggio della qualità dell'aria effettuato da ARPA mediante la rete regionale di rilevamento (articolo 22, comma 4);

Tutto ciò premesso, all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

recepisce le premesse:

1) di approvare, in ottemperanza alle disposizioni previste dagli articoli 13 e 22 della l.r. 24/06, con decorrenza 15 ottobre 2008 le modalità di attuazione delle misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all'utilizzo riguardanti i motoveicoli e ciclomotori a due tempi (detti «pre-Euro 1»), gli autoveicoli detti «pre-Euro 1» a benzina e diesel, gli autoveicoli alimentati a gasolio classificati «Euro 1», nonché le ulteriori disposizioni, come dettagliate in Allegato 1 del presente provvedimento, costituente sua parte integrante e sostanziale;

2) di approvare, altresì, agli effetti dell'articolo 13, comma 2, con decorrenza 15 ottobre 2009 il fermo della circolazione degli autoveicoli Euro 2 diesel con le medesime modalità di attuazione di cui all'Allegato 1;

3) di approvare, altresì, agli effetti dell'articolo 22, comma 5, con decorrenza 15 ottobre 2009 il fermo della circolazione dei veicoli «pre-Euro 1» ed Euro 1 diesel per trasporti specifici e per uso speciale, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere f) e g) del d.lgs. 285/1992, con le medesime modalità di attuazione di cui all'Allegato 1;

4) di approvare, sempre agli effetti dell'articolo 22, comma 5, con decorrenza 15 ottobre 2010 il fermo della circolazione dei veicoli classificati Euro 2 diesel per trasporti specifici e per uso speciale, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere f) e g) del d.lgs. 285/1992, con le medesime modalità di attuazione di cui all'Allegato 1;

5) di demandare alla competente struttura della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente la revoca del fermo del traffico feriale per effetto del verificarsi di eventi impreveduti ed eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale;

6) di approvare, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'articolo 11 della l.r. 24/06, con decorrenza 15 ottobre 2008, le misure per il contenimento dell'inquinamento da combustioni da biomasse legnose per il riscaldamento domestico e da combustioni in generale, con le modalità di attuazione di cui all'Allegato 2 del presente provvedimento, costituente sua parte integrante e sostanziale;

7) di disporre, infine, la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

#### ALLEGATO 1

### **Nuove misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli, ai sensi della l.r. 11 dicembre 2006, n. 24, artt. 13 e 22. Terzo provvedimento attuativo inerente gli autoveicoli e i motoveicoli e ciclomotori.**

#### **A) Misure relative alla circolazione veicolare, ai sensi degli articoli 13 e 22 della l.r. 24/06**

Nella Zona A1 della Regione Lombardia, come definita dalla d.g.r. 2 agosto 2007, n. 5290 (Zonizzazione del territorio regionale in attuazione del d.lgs. 351/99 e dell'art. 2, comma 2, della l.r. 24/06), è disposto il fermo del traffico, nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, per il periodo dal 15 ottobre al 15 aprile dell'anno successivo, con le seguenti modalità:

a1) dal 15 ottobre 2008, ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, della l.r. 24/06, per i seguenti veicoli:

- autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive (veicoli detti «pre-Euro 1» a benzina);
- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, punto 6.2.1.B oppure non omologati ai sensi della direttiva 94/12/CEE e successive direttive (veicoli detti «pre-Euro 1» e «Euro 1» diesel);
- motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE, capitolo 5 e successive direttive (veicoli detti «pre-Euro 1 a due tempi»).

Per i veicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all'articolo 54, comma 1, lettere f) e g), del d.lgs. 285/1992, elencati all'articolo 203 del d.P.R. 495/92, le presenti limitazioni decorrono dal 15 ottobre 2009 per gli effetti dell'art. 22, comma 5, della l.r. 24/06.

Rimane in vigore quanto disposto per gli autobus di categoria M3 adibiti al Trasporto Pubblico Locale (TPL) con d.g.r. 15 giugno 2007, n. 4924 e con d.g.r. 27 dicembre 2007, n. 6418.

a2) dal 15 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 2, della l.r. 24/06, per i seguenti veicoli, ulteriori rispetto a quelli individuati al punto a1):

- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, ovvero 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE (veicoli detti «Euro 2» diesel) ad esclusione degli autobus di categoria M3 adibiti al Trasporto

Pubblico Locale (TPL) per i quali vige la disciplina speciale di cui alle d.g.r. 15 giugno 2007, n. 4924 e con d.g.r. 27 dicembre 2007, n. 6418.

Per i veicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all'articolo 54, comma 1, lettere f) e g), del d.lgs. 285/1992, elencati all'articolo 203 del d.P.R. 495/92, le presenti limitazioni decorrono dal 15 ottobre 2010 per gli effetti dell'art. 22, comma 5, della l.r. 24/06.

#### **B) Ambito di applicazione**

Il fermo della circolazione si applica alla zona A1 della Regione Lombardia, come definita dalla d.g.r. 2 agosto 2007, n. 5290, nonché a porzioni ulteriori del territorio lombardo, diverse dalla Zona A1, laddove la Giunta regionale abbia approvato specifici accordi con le Province lombarde i cui Comuni intendano aderire alle limitazioni alla circolazione dei veicoli stabilite dal presente allegato.

Il fermo della circolazione non si applica, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 24/06:

- b1) alle autostrade;
- b2) alle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla classificazione funzionale definita ai sensi della l.r. 9/2001, art. 3, con d.g.r. 7/19709 del 3 dicembre 2004 e successivi aggiornamenti, comprese le varianti stradali alle stesse entrate in esercizio nel frattempo;
- b3) ai tratti di collegamento tra strade cui ai precedenti punti b1), b2), gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all'interno della zona oggetto del presente ambito di applicazione.

I Comuni e le Province interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, propongono alla Regione Lombardia, entro il 15 settembre 2008, l'elenco dei tratti stradali di collegamento di cui al punto b3), comprensivo di cartografia specifica, informando l'ente proprietario.

Gli uffici competenti della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente, di concerto con quelli della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, verificano le proposte pervenute, in relazione alle finalità della presente delibera e tenuto conto dell'efficienza del sistema della mobilità.

L'elenco delle strade, di cui ai punti b1), b2) e b3), sulle quali non si applica il fermo della circolazione viene pubblicato sul sito [www.ambiente.regione.lombardia.it](http://www.ambiente.regione.lombardia.it).

#### **C) Esclusione dalle limitazioni alla circolazione**

Sono esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa. Relativamente agli autoveicoli di categoria M2, M3, N2 ed N3 ai sensi dell'art. 47, comma 2, del d.lgs. 285/92, per efficace sistema di abbattimento delle polveri sottili si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa del particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la categoria Euro 3 e riportato nella rispettiva tabella di cui all'Allegato A del decreto del Ministero dei trasporti n. 39 del 25 gennaio 2008;
- veicoli storici, purché in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici ai sensi dell'art. 60, comma 4, del Codice della Strada, d.lgs. n. 285/92;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del d.lgs. 285/92;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:



- veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
- veicoli di pronto soccorso sanitario;
- scuola bus e mezzi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) - fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con d.g.r. 15 giugno 2007, n. 4924 e con d.g.r. 27 dicembre 2007, n. 6418;
- veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
- autovetture targate CD e CC.

#### D) Deroghe dalle limitazioni alla circolazione

Sono altresì esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofruttili, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
- veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti 3 febbraio 1998 n. 332;
- veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. 285/92;
- veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.

#### E) Ulteriori misure obbligatorie per il contenimento dell'inquinamento

Su tutto il territorio regionale, per il periodo dal 15 ottobre al 15 aprile dell'anno successivo, è fatto obbligo:

- di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
- di spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.

ALLEGATO 2

**Misure e provvedimenti per il contenimento dell'inquinamento da combustione di biomasse legnose, ai sensi della l.r. 11 dicembre 2006, n. 24, art. 11.**

#### A) Misure per il contenimento dell'inquinamento da combustione di biomasse legnose

Dal 15 ottobre al 15 aprile dell'anno successivo, è disposto, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della l.r. 24/2006, il divieto di utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico

funzionanti a biomassa legnosa, come definita nella norma UNI CEN/TS 14588, nel caso siano presenti altri impianti per riscaldamento alimentati con altri combustibili ammessi, appartenenti alle seguenti categorie:

- a1) camini aperti;
- a2) camini chiusi, stufe e qualunque altro tipo di apparecchio domestico alimentato a biomassa legnosa che non garantiscono il rispetto dei seguenti requisiti:
  - rendimento energetico  $\eta \geq 63\%$ ;
  - valore di emissione di monossido di carbonio (CO)  $\leq 0,5\%$  in riferimento ad un tenore di ossigeno (O<sub>2</sub>) del 13%, riferito ai gas secchi a 0 °C e a 1,013 bar.

Il valore di rendimento energetico posseduto dall'apparecchio è di norma precisato sul libretto di istruzioni dell'apparecchio stesso, fornito dal venditore; in mancanza di questo, sarà ritenuta valida la certificazione rilasciata dal venditore o dalla casa costruttrice, suscettibile di verifica.

Per facilitare l'identificazione dei requisiti tecnici che devono essere posseduti dall'apparecchio, sul sito istituzionale di Regione Lombardia sono disponibili appositi elenchi di carattere orientativo redatti dalle associazioni di categoria e dai produttori di apparecchi ad esse associati, comprendenti i prodotti immessi sul mercato dal 1990 a tutt'oggi, nonché la specificazione del valore di rendimento energetico dei prodotti stessi.

#### B) Ambito di applicazione

Il divieto di cui alla lettera A), in considerazione delle modalità medie di dispersione degli inquinanti in atmosfera, si applica:

- alla Zona A1 del territorio regionale (d.g.r. n. 5290/07)
- a tutti i Comuni del residuo territorio lombardo la cui quota altimetrica, così come definita da ISTAT, risulti uguale o inferiore a 300 (trecento) m s.l.m. Nei Comuni i cui territori siano posti ad altitudini anche in parte superiori a 300 m s.l.m. i Sindaci dovranno individuare con proprio atto le zone situate al di sotto della suddetta quota ai fini dell'applicazione del divieto stesso; in caso di non individuazione, tutto il territorio comunale sarà oggetto del divieto.

#### C) Ulteriori misure obbligatorie per il contenimento dell'inquinamento derivante da combustioni

Su tutto il territorio regionale, per il periodo dal 15 ottobre al 15 aprile dell'anno successivo, è fatto:

- c1) divieto di combustione all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere;
- c2) divieto di climatizzazione dei seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari (circolare regionale Settore sanità e igiene n. 8, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 17 marzo 1995, 3° Supplemento Straordinario al n. 11):
  - cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage;
  - box, garage, depositi.

(BUR2008015)

(5.5.0)

**D.g.r. 11 luglio 2008 - n. 8/7638**

**Riparto alle Province lombarde dei fondi per le Organizzazioni di Volontariato di protezione civile per l'acquisto di mezzi, attrezzature e materiali (Art. 5, comma 5, l.r. n. 16/2004)**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la l.r. 16/2004, che all'art. 5, comma 1, «riconosce la funzione del volontariato di protezione civile come espressione di solidarietà sociale, *omissis*, assicurandone l'autonoma formazione e lo sviluppo» ed al comma 5 assegna la priorità alle iniziative gestite in collaborazione tra più associazioni o gruppi comunali;

Richiamata la l.r. 16/2004, che all'art. 5, comma 8, istituisce l'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile, articolato su base regionale, provinciale e comunale;

Richiamato il regolamento regionale n. 3 dell'8 giugno 2001 riguardante il volontariato regionale di protezione civile;

Richiamata la d.g.r. del 25 gennaio 2002 n. 7858 «Trasferimento alle Province della tenuta delle sezioni provinciali dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile delle organizzazioni di volontariato operanti nell'ambito del territorio provinciale per la Protezione Civile», con la quale viene trasferita dal

1° marzo 2002 la tenuta delle undici sezioni provinciali dell'Albo Regionale di Protezione Civile alle Amministrazioni Provinciali;

Ritenuto opportuno procedere nell'attività di sviluppo del volontariato di protezione civile sul territorio regionale mediante il miglioramento delle dotazioni in fatto di mezzi, attrezzature e materiali, con l'erogazione della somma complessiva di 5.000.000,00 euro, da ripartirsi tra le 11 Province della Regione Lombardia;

Preso atto che il Tavolo Istituzionale previsto dal Protocollo d'Intesa sottoscritto nel 2007 tra la Regione Lombardia e le 11 Province lombarde, in occasione della riunione del 26 marzo 2008, ha condiviso un criterio di riparto dei fondi tra le Province mutuato da quanto previsto per il riparto annuale del cosiddetto Fondo di Protezione Civile;

Ritenuto conseguentemente di formulare il seguente criterio di riparto: attribuzione a ciascuna Provincia di una quota variabile, calcolata sulla base del numero delle organizzazioni operative, in proporzione al numero delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile iscritte nella sezione provinciale;

Considerato opportuno riservare, nell'ambito dei fondi da destinarsi alla Provincia di Milano, una specifica aliquota riservata alle domande che perverranno dalle organizzazioni operative ubicate nel territorio della nuova Provincia di Monza e Brianza, allo scopo di facilitarne e promuoverne il rafforzamento in vista della prossima autonomia operativa;

Ritenuto pertanto di approvare il riparto tra le Province dei fondi destinati all'iniziativa secondo il prospetto riportato all'Allegato A, parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;

Ritenuto di stabilire che i fondi verranno successivamente erogati dalle Province alle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile regolarmente iscritte all'Albo Regionale, sulla base di uno specifico bando, emanato con decreto del competente Direttore Generale/Dirigente della Regione Lombardia, che conterrà tutte le indicazioni operative per l'accesso ai suddetti fondi, nonché i criteri per l'assegnazione dei punteggi per la definizione della graduatoria;

Dato atto che è stato definito, di concerto con le Province, il Data-Base del Volontariato di Protezione Civile, quale strumento operativo gestionale del sistema di volontariato di P.C., nel quale

risulteranno inserite tutte le Organizzazioni regolarmente iscritte all'Albo Regionale del Volontariato di P.C. con le relative dotazioni in termini di risorse sia umane che strumentali;

Ritenuto che il suddetto bando, integrandosi con il sistema informativo della Direzione Generale Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale, nell'ambito del quale è stato recentemente predisposto il Data-Base delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile, dovrà essere realizzato attraverso procedure informatizzate, descritte in sede di emanazione del bando stesso;

Ritenuto pertanto di destinare all'iniziativa in oggetto un importo complessivo pari a € 5.000.000,00 da imputarsi all'UPB 4.1.1.3.387 - 5917 dell'esercizio finanziario 2008, che presenta adeguata copertura;

Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso;

Ad unanimità dei voti, resi nei modi e termini di legge

Delibera

1. di approvare, per quanto riportato in premessa, il riparto tra le Province lombarde dei contributi per lo sviluppo delle Organizzazioni di Volontariato iscritte all'Albo Regionale, di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente atto;

2. di destinare per le finalità dell'iniziativa di cui al precedente punto l'importo di € 5.000.000,00 da imputarsi all'UPB 4.1.1.3.387 - 5917 dell'esercizio finanziario 2008, che presenta adeguata copertura;

3. di demandare al competente Direttore Generale/Dirigente della Regione Lombardia l'approvazione della procedura informatizzata di presentazione delle domande per la richiesta di contributo, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti al presente atto;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

ALLEGATO A

#### BANDO 2008

PROVINCIA	NUMERO OO.V. ISCRITTE	NUMERO OO.V. OPERATIVE	NUMERO OO.V. NON OPERATIVE	QUOTA €
BERGAMO	60	60	0	462.962,96
BRESCIA	121	120	1	925.925,93
COMO	54	54	0	416.666,67
CREMONA	24	22	2	169.753,09
LECCO	35	34	1	262.345,68
LODI	35	35	0	270.061,73
MANTOVA	30	27	3	208.333,33
MILANO	103	96	7	740.740,74
di cui per la nuova Provincia di Monza e Brianza				350.000,00
PAVIA	70	69	1	532.407,41
SONDRIO	32	32	0	246.913,58
VARESE	100	99	1	763.888,89
<b>TOTALI</b>	<b>664</b>	<b>648</b>	<b>16</b>	<b>5.000.000,00</b>

(BUR2008016)

D.g.r. 30 luglio 2008 - n. 8/7753

(2.1.0)

**Variatione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e pluriennale 2008-2010 relativa alla D.G. Infrastrutture e Mobilità - Art. 7, comma 9, l.r. 17/2008 assestamento al bilancio 2008-2010 e art. 49, comma 7, l.r. 34/78**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. Di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2008 e pluriennale 2008-2010 e al documento tecnico di accompagnamento le variazioni di competenza e di cassa per l'esercizio 2008

e di sola competenza per gli esercizi 2009-2010, come meglio indicate all'allegato A della presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 7, comma 9 della citata l.r. 18 giugno 2008 n. 17 e dall'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Pilloni

## ALLEGATO A

ENTRATE	CAPITOLI		2008 COMPETENZA			2008 CASSA			2009			2010		
			STANZIATO	VARIAZIONE	ASSESTATO	STANZIATO	VARIAZIONE	ASSESTATO	STANZIATO	VARIAZIONE	ASSESTATO	STANZIATO	VARIAZIONE	ASSESTATO
01.02.150	5468	COMPARTECIPAZIONE ALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	9.626.685.139,39	-43.860.872,77	9.582.824.266,62	26.509.395.033,78	-43.860.872,77	26.465.534.161,01	10.123.562.276,24	-43.860.872,77	10.079.701.403,47	10.595.004.812,64	-43.860.872,77	10.551.143.939,87
01.02.04	7146	QUOTA REGIONALE DELL'ACCISA ERARIALE SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	13.392.000,00	340.666.867,01	354.058.867,01	13.392.000,00	340.666.867,01	354.058.867,01	14.275.500,00	341.317.867,01	355.593.367,01	14.275.500,00	342.573.367,01	356.848.867,01
				296.805.994,24			296.805.994,24			297.456.994,24			298.712.494,24	

SPESE	CAPITOLI		2008 COMPETENZA			2008 CASSA			2009			2010		
			STANZIATO	VARIAZIONE	ASSESTATO	STANZIATO	VARIAZIONE	ASSESTATO	STANZIATO	VARIAZIONE	ASSESTATO	STANZIATO	VARIAZIONE	ASSESTATO
6.2.2.2.123	5580	FONDO A COPERTURA DI PARTE DEI COSTI DA SOSTENERE A SEGUITO DEL RINNOVO DEL CCNL AUTOFERROTRANVIARI	13.000.000,00	88.837.344,00	101.837.344,00	26.134.782,25	88.837.344,00	114.972.126,25	13.000.000,00	88.837.344,00	101.837.344,00	13.000.000,00	88.837.344,00	101.837.344,00
6.2.2.2.123	7257	ONERI PER LO SVILUPPO E ADEGUAMENTO RISORSE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	55.847.553,39	55.847.553,39	0,00	55.847.553,39	55.847.553,39	0,00	56.358.328,00	56.358.328,00	0,00	57.343.393,30	57.343.393,30
6.2.1.2.120	7256	ONERI PER LO SVILUPPO E ADEGUAMENTO RISORSE DEL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE	0,00	15.332.096,61	15.332.096,61	0,00	15.332.096,61	15.332.096,61	0,00	15.472.322,00	15.472.322,00	0,00	15.742.756,70	15.742.756,70
6.2.1.2.120	7255	ONERI PER I CONTRATTI DI SERVIZIO E DI PROGRAMMA CON FERROVIENORD S.P.A. E LENORD S.R.L. PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI FERROVIARI DI INTERESSE REGIONALE	0,00	136.789.000,24	136.789.000,24	0,00	136.789.000,24	136.789.000,24	0,00	136.789.000,24	136.789.000,24	0,00	136.789.000,24	136.789.000,24
				296.805.994,24			296.805.994,24			297.456.994,24			298.712.494,24	

## CAPITOLI VINCOLATI

ENTRATE	CAPITOLO		2008 COMPETENZA			2008 CASSA			2009			2010		
			STANZIATO	VARIAZIONE	ASSESTATO	STANZIATO	VARIAZIONE	ASSESTATO	STANZIATO	VARIAZIONE	ASSESTATO	STANZIATO	VARIAZIONE	ASSESTATO
2.1.182	5537	ASSEGNAZIONI STATALI PER I CONTRATTI DI SERVIZIO E DI PROGRAMMA CON F.N.M.E., S.P.A. PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI FERROVIARI DI INTERESSE REGIONALE	136.718.536,15	-136.718.536,15	0,00	137.306.554,77	-136.718.536,15	588.018,62	136.718.536,15	-136.718.536,15	0,00	136.718.536,15	-136.718.536,15	0,00

SPESE	CAPITOLO		2008 COMPETENZA			2008 CASSA			2009			2010		
			STANZIATO	VARIAZIONE	ASSESTATO	STANZIATO	VARIAZIONE	ASSESTATO	STANZIATO	VARIAZIONE	ASSESTATO	STANZIATO	VARIAZIONE	ASSESTATO
6.2.1.2.120	5366	TRASFERIMENTI STATALI PER I CONTRATTI DI SERVIZIO E DI PROGRAMMA CON F.N.M.E., S.P.A. PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI FERROVIARI DI INTERESSE REGIONALE	136.718.536,15	-136.718.536,15	0,00	172.026.169,09	-136.718.536,15	35.307.632,94	136.718.536,15	-136.718.536,15	0,00	136.718.536,15	-136.718.536,15	0,00

(BUR2008017)

(1.8.0)

**D.g.r. 30 luglio 2008 - n. 8/7757****Nomina di tre componenti del Comitato di Indirizzo della Fondazione E.S.A.E. con sede legale in Comune di Milano**

## LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di nominare, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto vigente, quali componenti del Comitato di Indirizzo della Fondazione E.S.A.E. di Milano le signore:

- Perazzo Caterina nata a Lerici il 31 luglio 1960 e residente a Milano via Ripamonti, 18;
- Luppi Maria nata a Milano il 28 luglio 1952 e residente a Milano via Ricciarelli, 12;
- Marzi Ilaria nata a Cremona il 10 luglio 1971 ed ivi residente in via Alfeno Varo, 5;

2. di trasmettere, a cura della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, il presente atto all'ente ed ai soggetti interessati;

3. di disporre la pubblicazione del dispositivo del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR2008018)

(4.6.1)

**D.g.r. 30 luglio 2008 - n. 8/7787****Modalità per la definizione di programmi di marketing territoriali nell'ambito dell'AdP per lo Sviluppo Economico e la Competitività del sistema lombardo (art. 3, comma 5, l.r. 1/2007)**

## LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la l.r. del 2 febbraio 2007, n. 1 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia» mediante la quale la Regione Lombardia persegue la crescita competitiva del sistema produttivo regionale e del contesto territoriale e sociale che lo accoglie e lo alimenta;

Considerato che l'art. 3, comma 5 della l.r. 1/2007 prevede che gli enti locali, le organizzazioni imprenditoriali e le aggregazioni di imprese, le CCIAA ed il loro sistema regionale, le università e il sistema della ricerca, le fondazioni bancarie, nonché le parti sociali, con priorità alle iniziative collaborative, possano proporre alla Giunta regionale programmi di sviluppo della competitività anche finalizzati alla riduzione delle disuguaglianze e degli svantaggi che gravano sui territori lombardi confinanti con Province, Regioni e Stati che vantano sistemi di agevolazione alle imprese più favorevoli di quelli regionali;

Dato atto che i programmi sopra citati devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) rilevanza dei risultati attesi e capacità di conseguirli;
- b) equilibrio del rapporto tra impegni e risultati;
- c) addizionalità di risorse, anche private, attivabili;
- d) governabilità dei processi di sviluppo e di attuazione dei programmi;

Visti:

- il Programma Regionale di Sviluppo per l'VIII legislatura che ha introdotto il marketing territoriale tra le politiche regionali al fine di incrementare la capacità di attrazione del territorio nei confronti di flussi turistici, di capitali e di imprese e di promuovere le opportunità offerte dal sistema della ricerca e della produzione lombardo;

- il DPEFR 2008-2010 ed in particolare l'asse di intervento 3.5.1 «Marketing territoriale» che prevede l'attuazione di strategie di marketing territoriale nell'ambito dell'Accordo di Programma condiviso con il sistema camerale;

Visto l'Accordo di Programma per lo Sviluppo Economico e la Competitività del sistema lombardo (di seguito abbreviato in Adp Competitività), sottoscritto il 16 giugno 2006 tra Regione Lombardia e il Sistema Camerale Lombardo, che individua quale strumento programmatico di riferimento per gli obiettivi previsti il Programma d'Azione annuale definito dal Collegio di Indirizzo e Sorveglianza;

Vista la d.g.r. 8/4387 del 21 marzo 2007 di presa d'atto dei primi risultati per l'anno 2006 e della proposta di linee d'azione per il 2007 dell'AdP Competitività, nella quale si comunicava che

il Collegio di Indirizzo e Sorveglianza aveva sottolineato la necessità di definire la strumentazione operativa per l'attuazione dell'Accordo in coerenza con la l.r. n. 1/2007;

Richiamata la d.g.r. n. 8/6997 del 2 aprile 2008 di presa d'atto della Relazione sulle attività 2007 e sul Programma 2008 dell'AdP Competitività, e rilevato che relativamente alla linea di intervento 6.4 «Progetti di marketing territoriale», prevista nell'ambito dell'asse 6 «Promozione dell'attrattività del sistema lombardo», sono stati individuati per la selezione dei progetti i seguenti elementi di valutazione:

- emblematicità, intesa come coerenza con obiettivi AdP e programmazione regionale e replicabilità in contesti e/o tematiche analoghe;
- massa critica, intesa come capacità di diffusione degli effetti nel contesto regionale e ricadute evidenti sul sistema delle imprese;
- radicamento sul territorio, inteso come coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, nella logica del partenariato e della programmazione negoziata per azioni di sistema;
- trasversalità, come approccio plurisettoriale ad integrazione e sostegno delle diverse politiche per le imprese;

Considerata l'opportunità di stabilire i criteri e le modalità, riportati nel documento allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (all. 1), da utilizzarsi per la definizione di programmi di sviluppo della competitività ai sensi dell'art. 3, comma 5 della l.r. 1/2007 relativi alla attuazione di strategie di marketing territoriale nell'ambito dell'AdP Competitività che prevedono iniziative anche riferibili a più assi;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare i criteri e le modalità di cui all'allegato 1, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, riferiti alla definizione nell'ambito dell'AdP per lo Sviluppo Economico e la Competitività del sistema lombardo di programmi di sviluppo della competitività relativi al marketing territoriale in attuazione dell'art. 3, comma 5 della l.r. 1/2007;

2. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

— • —

ALLEGATO 1

**Criteri e modalità per la definizione di programmi di sviluppo della competitività nell'ambito del marketing territoriale (art. 3, comma 5 della l.r. 1/2007)**

Regione Lombardia, attraverso la l.r. 2 febbraio 2007 n. 1 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia», persegue la crescita competitiva del sistema produttivo regionale e del contesto territoriale e sociale che lo accoglie e lo alimenta.

La legge regionale prevede la possibilità da parte della Giunta regionale di aderire a programmi di sviluppo della competitività proposti dagli enti locali, dalle organizzazioni imprenditoriali e dalle aggregazioni di imprese, dalle CCIAA e dal loro sistema regionale, dalle università e dal sistema della ricerca, dalle fondazioni bancarie, nonché dalle parti sociali, con priorità alle iniziative collaborative, anche finalizzati alla riduzione delle disuguaglianze e degli svantaggi che gravano sui territori lombardi confinanti con Province, Regioni e Stati che vantano sistemi di agevolazione alle imprese più favorevoli di quelli regionali.

I programmi hanno le seguenti caratteristiche:

- a) rilevanza dei risultati attesi e capacità di conseguirli;
- b) equilibrio del rapporto tra impegni e risultati;
- c) addizionalità di risorse, anche private, attivabili;
- d) governabilità dei processi di sviluppo e di attuazione dei programmi.

Il PRS per l'VIII legislatura prevede la necessità di attivare azioni di marketing territoriale con l'obiettivo di incrementare la capacità di attrazione del territorio nei confronti di flussi turistici, di capitali e di imprese e di promuovere le opportunità offerte dal sistema della ricerca e della produzione lombardo.

Il DPEFR 2008-2010 ribadisce che la promozione e la valorizzazione delle risorse e delle potenzialità del territorio rappresenta un obiettivo da perseguire per lo sviluppo economico regionale e prevede l'attuazione di strategie di marketing territoriale, in partnership con il sistema camerale, nell'ambito dell'Accordo di Programma per lo Sviluppo Economico e la Competitività del sistema lombardo.

Nell'AdP Competitività è stato attivato un asse di intervento dedicato alla «Promozione dell'attrattività del mercato lombardo» (asse 6), nell'ambito del quale è prevista una specifica linea di intervento dedicata al marketing territoriale destinata a favorire l'attivazione di investimenti privati sul territorio.

Attraverso il presente provvedimento si intendono stabilire i criteri e le modalità di definizione e attuazione di programmi di sviluppo della competitività, ai sensi della l.r. 1/2007, finalizzati alla attuazione di strategie di marketing territoriale nell'ambito dell'AdP competitività.

### 1) Obiettivi dei programmi

I programmi di marketing territoriale si propongono l'obiettivo generale di valorizzare il complesso dei fattori di attrattività presenti in un determinato territorio, facendone emergere i caratteri di «distintività» e competitività, mediante modelli innovativi di utilizzo delle risorse pubbliche che valorizzino l'intervento del settore privato.

In particolare i programmi sono costruiti ed attuati per perseguire i seguenti obiettivi:

- mantenere e sviluppare la competitività delle economie territoriali facendo leva sui punti di forza e sulle caratteristiche peculiari di ciascuna area (tessuto produttivo e «spirito del luogo»), definendo un posizionamento dei prodotti e dei servizi offerti che consenta di mantenere i vantaggi acquisiti e di crearne dei nuovi;

- aggregare attorno ai fattori di attrattività presenti sul territorio (cosiddetti «magneti») le diverse componenti delle economie locali, definendo reti stabili di collaborazione;

- creare una immagine del territorio capace di attrarre persone, investimenti, idee e di incrementare la vocazione internazionale delle eccellenze lombarde;

- creare le condizioni per una prospettiva di crescita stabile e sostenibile delle economie territoriali, favorendo un'imprenditorialità diffusa e legata all'utilizzo consapevole ed adeguato delle risorse;

- ridurre eventuali disuguaglianze e svantaggi che gravano su aree territoriali lombarde confinanti con Province, Regioni e Stati che vantano sistemi di agevolazione alle imprese più favorevoli di quelli regionali.

In relazione all'area territoriale di riferimento, i programmi possono essere orientati:

- al riposizionamento competitivo di aree sottoutilizzate e/o in fase di riconversione produttiva;

- alla valorizzazione e integrazione di aree caratterizzate da forti flussi di visitatori/city users, dovuti ad esempio alla presenza di strutture fieristiche/congressuali, all'ospitalità di grandi eventi anche sportivi, alla presenza di strutture aeroportuali e di altri servizi/luoghi che costituiscano «vetrina sul mondo» per la Lombardia;

- al consolidamento di aree di eccellenza, caratterizzate dalla presenza di particolari elementi di competitività in uno o più settori di attività che possono svolgere una funzione di traino per le altre componenti dell'economia territoriale.

### 2) Definizione dei programmi

I programmi di marketing territoriale sono definiti e condivisi nell'ambito dell'AdP Competitività e in attuazione delle priorità espresse nell'ambito del Programma d'Azione approvato dal Collegio di Indirizzo e Sorveglianza. I programmi di marketing territoriale si propongono come strumento trasversale di attuazione dell'AdP Competitività, in applicazione della l.r. 1/2007, e possono contenere iniziative riferibili al complesso delle linee di intervento dell'Accordo.

I programmi di marketing possono essere proposti da una o più CCIAA lombarde, o dalla loro Unione Regionale, in qualità di soggetti responsabili.

I programmi possono essere partecipati e/o cofinanziati anche da enti locali, organizzazioni imprenditoriali e aggregazioni di imprese, università e sistema della ricerca, fondazioni bancarie, parti sociali.

Le singole iniziative possono essere attuate:

- direttamente dal soggetto responsabile del programma;
- da soggetti collegati cosiddetti «in house», nel rispetto dei vincoli normativi nazionali e comunitari;
- da altri soggetti selezionati attraverso procedure di pubblica evidenza o individuati attraverso altre procedure compatibili con le normative nazionali e comunitarie sulla concorrenza;
- da soggetti partner cofinanziatori delle singole iniziative.

Le iniziative di natura finanziaria che prevedono l'erogazione di agevolazioni alle imprese sono attuate nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di aiuti di Stato.

### 3) Caratteristiche e articolazione dei programmi

I programmi devono individuare una strategia per la valorizzazione integrata dei diversi fattori di attrattività (tangibili e intangibili) presenti a livello territoriale (produzioni d'eccellenza, risorse naturali e culturali, servizi e strutture d'accoglienza, accessibilità, etc.). Sulla base delle risultanze di una specifica analisi, i programmi definiscono un pacchetto di iniziative volte a creare le necessarie condizioni per incrementare l'attrazione di flussi di persone e investimenti sul territorio, in una logica di sostenibilità.

I programmi proposti dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

- a) rilevanza dei risultati attesi e capacità di conseguirli;
- b) equilibrio del rapporto tra impegni e risultati;
- c) addizionalità di risorse, anche private, attivabili;
- d) governabilità dei processi di sviluppo e di attuazione del progetto.

Nello specifico i programmi dovranno essere così articolati:

- analisi sintetica dell'area interessata, della sua struttura economica e delle principali risorse di attrattività presenti nel territorio;

- analisi SWOT:

- fattori attrattivi che costituiscono punti di forza;
- fattori attrattivi che costituiscono punti di debolezza;
- rischi relativi allo sviluppo dell'attrattività del territorio;
- opportunità per lo sviluppo dell'attrattività del territorio;

- individuazione della strategia di marketing territoriale e dei risultati attesi al fine di:

- utilizzare i fattori attrattivi che costituiscono punti di forza;
- superare i punti di debolezza;
- ridurre i rischi e le criticità;
- sfruttare le opportunità;

- descrizione delle caratteristiche del partenariato e dei soggetti coinvolti;

- individuazione delle iniziative da promuovere in relazione ai risultati attesi:

Per ciascuna iniziativa devono essere precisati:

- obiettivi e finalità;
- riferimenti normativi in base ai quali viene attuata l'iniziativa;
- soggetto attuatore;
- soggetti beneficiari;
- eventuali regimi di aiuto alle imprese da applicare;
- fonti di copertura finanziaria;
- procedure di attuazione;
- tempi di realizzazione;
- indicatori adeguati a consentire la valutazione in termini di realizzazione e di risultato (output atteso dalle azioni);
- piano generale dei costi, dei tempi e delle responsabilità per l'attuazione del programma;

- strumenti di valutazione: deve essere definito un adeguato processo di monitoraggio che, attraverso un set di indicatori *ex ante* ed *ex post*, possa consentire la valutazione del programma di marketing in termini di realizzazioni, risultati, impatti.

Per l'attuazione del programma il soggetto responsabile presenta, entro un termine stabilito con il provvedimento di approvazione, il piano esecutivo articolato in relazione alle iniziative previste.

#### 4) Tipologie di azioni o iniziative ammissibili

Possono essere inserite nei programmi di marketing territoriale le azioni o iniziative riconducibili alle seguenti tipologie:

- attività di ricerca e innovazione volte a favorire il trasferimento di conoscenze, l'acquisizione di nuove tecnologie, l'ampliamento della base tecnologica dei prodotti, l'interazione tra settori ad alta tecnologia e settori tradizionali, l'adozione di nuove prestazioni di prodotto e di processo;
- sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese nel campo della organizzazione, dell'internazionalizzazione, della formazione e delle conoscenze, anche al fine di favorire l'aggregazione tra operatori in una logica distrettuale e di filiera;
- promozione dell'accesso al credito e sperimentazione di strumenti finanziari innovativi a supporto dello sviluppo della competitività delle imprese;
- attività di sensibilizzazione, comunicazione e promozione volte a riconoscere e far conoscere anche a livello internazionale i fattori di attrattività del territorio, le migliori pratiche e le realtà imprenditoriali di eccellenza nei diversi settori;
- attività di informazione volte a diffondere le opportunità e le migliori condizioni per lo sviluppo, le pari opportunità e la concorrenza leale tra le imprese.

#### 5) Valutazione dei programmi

I programmi di marketing territoriale devono essere articolati sulla base delle indicazioni di cui al punto 3) e devono prevedere iniziative ed azioni in grado di perseguire i risultati attesi e dichiarati.

I programmi di marketing territoriale sono valutati, oltre che in relazione alla presenza degli elementi e delle caratteristiche previsti al precedente punto 3), sulla base dei seguenti criteri:

- *emblematicità*:
  - coerenza con gli obiettivi AdP e la programmazione regionale;
  - replicabilità in contesti e/o tematiche analoghe;
- *massa critica*:
  - capacità di diffusione degli effetti nel contesto regionale;
  - ricadute evidenti sul sistema delle imprese;
- *radicamento sul territorio*:
  - coinvolgimento di soggetti pubblici e privati nella logica del partenariato e della programmazione negoziata per azioni di sistema;
- *trasversalità*:
  - approccio plurisetoriale ad integrazione e sostegno delle diverse politiche per le imprese.

#### 6) Approvazione dei programmi

La Giunta regionale, in coerenza di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, lettera c) della l.r. 1/2007, delibera l'adesione alle proposte di programma di marketing territoriale sulla base del parere formulato dalla Segreteria Tecnica dell'AdP Competitività in merito a quanto previsto al punto 5). La quota di cofinanziamento regionale non può essere superiore al 50% del valore complessivo di ciascun programma e viene definita in relazione ai contenuti dello stesso.

I programmi di marketing territoriale possono contenere iniziative o azioni riferibili a più assi dell'AdP Competitività e alle materie di competenza di più Direzioni Generali.

Il provvedimento di approvazione del programma precisa in relazione a ciascuna iniziativa o azione:

- la Direzione Generale di riferimento;
- la quota di cofinanziamento regionale ed i relativi capitoli di riferimento del bilancio regionale.

La Giunta regionale in sede di adesione al programma di marketing territoriale stabilisce le ulteriori modalità per l'attuazione ed il monitoraggio del programma stesso rinviando a successivo atto dirigenziale.

Qualora il programma sia riconducibile alla competenza di più Direzioni Generali della Giunta è possibile istituire organismi di coordinamento e monitoraggio delle procedure di attuazione ai quali partecipano il soggetto responsabile e le diverse Direzioni Generali coinvolte.

(BUR2008019)

(3.1.0)

D.g.r. 30 luglio 2008 - n. 8/7792

**Determinazione e accreditamento dei Servizi Territoriali per le Dipendenze delle ASL di Bergamo, Brescia, Cremona,**

#### Lodi, Mantova, Milano 2, Sondrio, Vallecamonica-Sebino, ai sensi della d.g.r. 12621/2003

##### LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 «Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive integrazioni, in particolare la legge 49/2006;
- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, di riordino della disciplina sanitaria;
- il d.P.R. 14 gennaio 1997, che ha individuato i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali», in particolare gli art. 4 come modificato dalla l.r. 1 febbraio 2001, n. 2, art. 4, comma c) e art. 12 per quanto riguarda l'accreditamento delle strutture pubbliche e private;
- la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario»;

Vista la d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12621 «Determinazione dei requisiti standard per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei servizi privati e pubblici per l'assistenza alle persone dipendenti da sostanze illecite e lecite e indirizzi programmatici e direttivi sull'organizzazione dei servizi territoriali dipendenze nelle ASL: Progetto Regionale Dipendenze»;

Dato atto che tale d.g.r. stabilisce per i Servizi Territoriali per le Dipendenze i requisiti di autorizzazione e accreditamento e in carenza dei requisiti previsti, i tempi relativi di adeguamento, da calcolare a partire dal 22 aprile 2003, data di pubblicazione della d.g.r. medesima sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Visto che per quanto attiene i requisiti strutturali richiesti (minimi generali e minimi specifici) la scadenza per l'adeguamento è il 21 aprile 2008;

Dato atto che la d.g.r. 12621/2003 nella parte relativa al «Percorso procedurale attuativo per l'accreditamento degli Enti e delle Associazioni per i servizi sociosanitari» prevede che per quanto riguarda l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi pubblici le funzioni di vigilanza debbano essere effettuate da ASL diverse da quelle responsabili della gestione e in particolare i requisiti dei servizi pubblici dell'ASL di:

- Bergamo debbano essere verificati dall'ASL di Milano 2,
- Brescia debbano essere verificati dall'ASL di Vallecamonica-Sebino,
- Cremona debbano essere verificati dall'ASL di Mantova,
- Lodi debbano essere verificati dall'ASL di Cremona,
- Mantova debbano essere verificati dall'ASL di Brescia,
- Milano 2 debbano essere verificati dall'ASL di Pavia,
- Sondrio debbano essere verificati dall'ASL di Lecco,
- Vallecamonica-Sebino debbano essere verificati dall'ASL di Sondrio;

Vista la circolare regionale 1 luglio 2003, n. 23 che precisa che in caso di servizio gestito direttamente dalla ASL, l'autorizzazione e l'accreditamento sono competenze della Regione;

Dato atto che i Servizi Territoriali per le Dipendenze delle ASL soprariportate sono stati provvisoriamente autorizzati e accreditati - subordinatamente al raggiungimento dei requisiti strutturali minimi generali e minimi specifici richiesti per l'autorizzazione entro il 21 aprile 2008 - con dd.g.r. 5 dicembre 2003:

- n. 15436 per l'ASL di Bergamo,
- n. 15435 così come modificata con d.g.r. 29 aprile 2005, n. 21413 per l'ASL di Brescia,
- n. 15441 per l'ASL di Cremona,
- n. 15447 per l'ASL di Lodi,
- n. 15437 per l'ASL di Mantova,
- n. 15444 per l'ASL di Milano 2,
- n. 15446 per l'ASL di Sondrio,
- n. 15438 per l'ASL di Vallecamonica-Sebino;

Vista la comunicazione ai Direttori Generali e Sociali delle

ASL della Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale G1.2007.0014758 del 5 settembre 2007, concernente la conclusione dei lavori previsti dai piani di adeguamento strutturali e procedure relative;

Viste le delibere delle ASL di:

- Bergamo, n. 310 del 23 maggio 2008, pervenuta il 4 giugno 2008,
- Brescia, n. 313 del 27 maggio 2008, pervenuta il 10 giugno 2008,
- Cremona, n. 253 del 27 maggio 2008, pervenuta il 9 giugno 2008,
- Lodi, n. 118 del 26 maggio 2008, pervenuta il 29 maggio 2008,
- Mantova, n. 254 del 30 maggio 2008, pervenuta il 12 giugno 2008,
- Milano 2, n. 82 del 28 maggio 2008, pervenuta il 29 maggio 2008,
- Sondrio, n. 238 del 19 maggio 2008, pervenuta il 5 giugno 2008,
- Vallecamonica-Sebino, n. 319 dell'8 maggio 2008, pervenuta il 27 maggio 2008

che, sulla scorta del verbale del Servizio di Vigilanza dell'ASL diversa e allo scopo incaricata, certificano lo stato del raggiungimento dei requisiti strutturali autorizzativi richiesti per i Servizi Territoriali per le Dipendenze e ne chiedono autorizzazione e accreditamento;

Dato atto che le ASL di Bergamo, Cremona, Mantova, Sondrio e Vallecamonica-Sebino con le rispettive delibere soprariportate documentano il raggiungimento dei requisiti strutturali in tutte le sedi operative e pertanto per i relativi Servizi Territoriali per le Dipendenze possono essere disposti autorizzazione e accreditamento definitivi;

Dato atto che le ASL di Brescia, Lodi, Milano 2 con le rispettive delibere soprariportate documentano il non raggiungimento dei requisiti strutturali in alcune sedi, ne documentano i motivi e richiedono per tali sedi una proroga per il raggiungimento dei requisiti in questione o per il reperimento di nuova sede idonea;

Considerato che il mancato raggiungimento dei requisiti in ogni sede operativa dei Servizi Territoriali per le Dipendenze delle ASL di Brescia, Lodi, Milano 2 è adducibile ad altri soggetti e non è imputabile alle ASL medesime;

Ritenuto per garantire la continuità del servizio reso all'utenza, di disporre l'autorizzazione e l'accreditamento provvisori per i relativi Servizi Territoriali per le Dipendenze delle ASL di Brescia, Lodi, Milano 2, subordinatamente al raggiungimento dei requisiti strutturali richiesti dalla d.g.r. 12621/2003 in ogni singola sede operativa;

Ritenuto di subordinare l'autorizzazione e l'accreditamento definitivi per i Servizi Territoriali per le Dipendenze delle ASL di Brescia, Lodi, Milano 2 alla certificazione da parte dell'ASL incaricata del raggiungimento dei requisiti strutturali richiesti dalla d.g.r. 12621/2003 in ogni sede entro le scadenze riportate negli allegati B), D) e F);

Ritenuto di disporre l'autorizzazione e l'accreditamento per i Servizi Territoriali per le Dipendenze delle ASL di:

- Bergamo, così come riportato nell'allegato A),

- Brescia, così come riportato nell'allegato B),
- Cremona, così come riportato nell'allegato C),
- Lodi, così come riportato nell'allegato D),
- Mantova, così come riportato nell'allegato E),
- Milano 2, così come riportato nell'allegato F),
- Sondrio, così come riportato nell'allegato G),
- Vallecamonica-Sebino, così come riportato nell'allegato H);

Ritenuto di dare atto che gli allegati A), B), C), D), E), F), G), H) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto che le ASL di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Milano 2, Sondrio, Vallecamonica-Sebino per i Servizi Territoriali per le Dipendenze di cui agli allegati A), B), C), D), E), F), G), H) sono tenute ad assolvere il debito informativo nei confronti della Regione previsto con d.g.r. 11 febbraio 2005, n. 20586 e circolare regionale n. 18 dell'8 aprile 2005;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di darne comunicazione al Consiglio regionale;

Viste le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta Regionale dell'VIII legislatura;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di autorizzare e accreditare i Servizi Territoriali per le Dipendenze delle ASL di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Milano 2, Sondrio, Vallecamonica-Sebino come riportato negli allegati A), B), C), D), E), F), G), H) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di impegnare le ASL di Bergamo, Cremona, Mantova, Sondrio e Vallecamonica-Sebino al mantenimento dei requisiti richiesti dalla d.g.r. 12621/2003;

3. di impegnare le ASL di Brescia, Lodi, Milano 2 al raggiungimento dei requisiti strutturali richiesti dalla d.g.r. 12621/2003 in ogni sede operativa entro le scadenze riportate negli allegati B), D) e F);

4. di subordinare l'autorizzazione e l'accreditamento definitivi per i Servizi Territoriali per le Dipendenze delle ASL di Brescia, Lodi, Milano 2 alla certificazione da parte dell'ASL incaricata del raggiungimento dei requisiti strutturali richiesti dalla d.g.r. 12621/2003 in ogni sede operativa entro le scadenze riportate negli allegati B), D) e F);

5. di stabilire che le ASL di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Milano 2, Sondrio, Vallecamonica-Sebino per i Servizi Territoriali per le Dipendenze di cui agli allegati A), B), C), D), E), F), G), H) sono tenute ad assolvere il debito informativo nei confronti della Regione previsto con d.g.r. 11 febbraio 2005, n. 20586 e circolare regionale n. 18 dell'8 aprile 2005;

6. di procedere alla comunicazione del presente atto al Consiglio regionale, nonché alla pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

ALLEGATO A

## ASL della Provincia di BERGAMO

### SERVIZI TERRITORIALI DIPENDENZE: AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DEFINITIVO

STRUTTURA - SERVIZIO	VIA	COMUNE	Requisiti di Autorizzazione / Accreditamento	Autorizzazione / Accreditamento definitivo
<b>STRUTTURA COMPLESSA SERT - Bergamo 1</b>	<b>VIA BORGO PALAZZO, 130</b>	<b>BERGAMO</b>	<b>SI</b>	<b>Accreditamento definitivo</b>
Unità semplice Sede Erogativa	PIAZZA BONOMELLI, 8	LOVERE	SI	
Unità semplice Sede Erogativa	PIAZZA MANZONI, 126	GAZZANIGA	SI	
<b>STRUTTURA COMPLESSA SERT - Bergamo 2</b>	<b>PIAZZA MAGGIORE, 11</b>	<b>MARTINENGO</b>	<b>SI</b>	<b>Accreditamento definitivo</b>
Unità semplice Sede erogativa	VIA XXV APRILE, 6	TREVIGLIO	SI	
Unità semplice Sede erogativa	PIAZZA CAIRONI, 9	PONTE SAN PIETRO	SI	

## ALLEGATO B

## ASL di BRESCIA

<b>SERVIZI TERRITORIALI DIPENDENZE: AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO PROVVISORIO</b>				
<b>STRUTTURA – SERVIZIO</b>	<b>VIA</b>	<b>COMUNE</b>	<b>Requisiti di Autorizzazione / Accreditamento</b>	<b>Tempo di proroga Autorizzazione / Accreditamento</b>
<b>STRUTTURA COMPLESSA SERT</b>	<b>VIA GHEDA, 4 – ANG. VIA LAMARMORA, 56</b>	<b>BRESCIA</b>	<b>SI</b>	<b>Accreditamento provvisorio</b>
Unità semplice SERT	VIA FORO BOARIO, 4	BRESCIA	NO	Proroga al 21/04/2010
Unità semplice Unità Operativa Desenzano/Salò	VIA UMBERTO I – LOC. CAMPOVERDE	SALÒ	NO	Proroga al 31/12/2008
Unità semplice Unità Operativa Zanano. fraz. Sarezzo	VIA DANTE, 109	SAREZZO	NO	Proroga al 21/04/2010
<b>STRUTTURA COMPLESSA SERT</b>	<b>VIA MARCONI, 27</b>	<b>ORZINUOVI</b>	<b>SI</b>	<b>Accreditamento provvisorio</b>
Unità semplice Unità Operativa NOA di Brescia	VIA GHEDA, 4	BRESCIA	SI	
Unità semplice SER.D.	VIA LOMBARDIA, 31/A – ANG. VIA POFTE, 17	ROVATO	SI	
Unità semplice Unità Operativa di Leno	PIAZZA DONATORI DI SANGUE, 8	LENO	NO	Proroga al 21/04/2010
Unità semplice Unità Operativa di Montichiari	VIA FALCONE, 20	MONTICHIARI	SI	
Unità semplice Unità di Prevenzione di Palazzolo	PIAZZA CASTELLO, 2	PALAZZOLO SULL'OGLIO	NO	Proroga al 31/12/2010

## ALLEGATO C

## ASL della Provincia di CREMONA

<b>SERVIZI TERRITORIALI DIPENDENZE: AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DEFINITIVO</b>				
<b>STRUTTURA – SERVIZIO</b>	<b>VIA</b>	<b>COMUNE</b>	<b>Requisiti di Autorizzazione / Accreditamento</b>	<b>Autorizzazione / Accreditamento definitivo</b>
<b>STRUTTURA COMPLESSA SERT</b>	<b>VIA POSTUMIA, 23/G</b>	<b>CREMONA</b>	<b>SI</b>	<b>Accreditamento definitivo</b>
Unità semplice SERT	VIA ROMANI, 52	CASALMAGGIORE	SI	
<b>STRUTTURA COMPLESSA SERT</b>	<b>VIA MEDAGLIE D'ORO, 9</b>	<b>CREMA</b>	<b>SI</b>	<b>Accreditamento definitivo</b>

## ALLEGATO D

## ASL della Provincia di LODI

<b>SERVIZI TERRITORIALI DIPENDENZE: AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO PROVVISORIO</b>				
<b>STRUTTURA – SERVIZIO</b>	<b>VIA</b>	<b>COMUNE</b>	<b>Requisiti di Autorizzazione / Accreditamento</b>	<b>Tempo di proroga Autorizzazione / Accreditamento</b>
<b>STRUTTURA COMPLESSA SERT</b>	<b>VIA PALLAVICINO, 1</b>	<b>LODI</b>	<b>NO</b>	<b>Accreditamento provvisorio Proroga al 31/12/2009</b>
Unità semplice SERT	PIAZZA CAPPUCCINI, 1	CASALPUSTERLENGO	SI	
Unità semplice SERT	VIA DONIZZETTI, 3	SANT'ANGELO LODIGIANO	SI	

## ALLEGATO E

## ASL della Provincia di MANTOVA

<b>SERVIZI TERRITORIALI DIPENDENZE: AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DEFINITIVO (*)</b>				
<b>STRUTTURA – SERVIZIO</b>	<b>VIA</b>	<b>COMUNE</b>	<b>Requisiti di Autorizzazione / Accreditamento</b>	<b>Autorizzazione / Accreditamento definitivo</b>
<b>STRUTTURA PRINCIPALE SERT</b>	<b>VIA M. HROVATIN, 2</b>	<b>MANTOVA</b>	<b>SI</b>	<b>Accreditamento definitivo</b>
Unità semplice SERT	VIA CREMONA, 17/B	ASOLA	SI	
Unità semplice SERT	VIA GARIBALDI, 10	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	SI	
Unità semplice SERT	VIA BELFANTI, 1	OSTIGLIA	SI	
Unità semplice SERT	VIA MARANGONI, 4/A	SUZZARA	SI	
Unità semplice SERT	LARGO DE GASPERI, 11	VIADANA	SI	

(\*) Subordinato all'attivazione della somministrazione del metadone nelle giornate festive e domenicali almeno nella sede SERT di Mantova entro il 30 settembre 2008.

## ALLEGATO F

## ASL MI 2 MELEGNANO

<b>SERVIZI TERRITORIALI DIPENDENZE: AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO PROVVISORIO</b>				
<b>STRUTTURA – SERVIZIO</b>	<b>VIA</b>	<b>COMUNE</b>	<b>Requisiti di Autorizzazione / Accreditamento</b>	<b>Tempo di proroga Autorizzazione / Accreditamento</b>
<b>STRUTTURA COMPLESSA SERT</b>	<b>VIA BELLINI/TRIESTE</b>	<b>GORGONZOLA</b>	<b>SI</b>	<b>Accreditamento provvisorio</b>



**SERVIZI TERRITORIALI DIPENDENZE: AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO PROVVISORIO**

STRUTTURA – SERVIZIO	VIA	COMUNE	Requisiti di Autorizzazione / Accreditamento	Tempo di proroga Autorizzazione / Accreditamento
Unità semplice SERT	VIA TOGLIATTI ANG. VIA MATTEOTTI, 30	ROZZANO	NO	Proroga al 31/12/2009
Unità semplice Nucleo Operativo Alcologia	PIAZZA PUCCINI, 4	PIEVE EMANUELE	SI	
Unità semplice SERT	VIA PANDINA, 1	VIZZOLO PREDABISSI	SI	

ALLEGATO G

**ASL della Provincia di SONDRIO****SERVIZI TERRITORIALI DIPENDENZE: AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DEFINITIVO**

STRUTTURA – SERVIZIO	VIA	COMUNE	Requisiti di Autorizzazione / Accreditamento	Autorizzazione / Accreditamento definitivo
<b>STRUTTURA COMPLESSA SERT</b>	<b>VIA STELVIO, 35</b>	<b>SONDRIO</b>	<b>SI</b>	<b>Accreditamento definitivo</b>
Unità semplice SERT	VICOLO DEL GINNASIO, 3	BORMIO	SI	
Unità semplice SERT	VIA SAN MARTINO, 19	MORBEGNO	SI	
Unità semplice SERT	VIA G.B. CERLETTI, 9	CHIAVENNA	SI	
Unità semplice SERT	VIALE CAPPUCCINI, 4	TIRANO	SI	

ALLEGATO H

**ASL della VALLECAMONICA-SEBINO****SERVIZI TERRITORIALI DIPENDENZE: AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DEFINITIVO**

STRUTTURA – SERVIZIO	VIA	COMUNE	Requisiti di Autorizzazione / Accreditamento	Autorizzazione / Accreditamento definitivo
<b>STRUTTURA PRINCIPALE SERT</b>	<b>VIA CERCOVI, 2</b>	<b>DARFO BOARIO TERME</b>	<b>SI</b>	<b>Accreditamento definitivo</b>
Unità semplice Unità Funzionale di Alcologia	VIA FROSSENO, 2	MALONNO	SI	

(BUR20080110)

(3.1.0)

**D.g.r. 30 luglio 2008 - n. 8/7793**

**Accreditamento della Residenza Sanitaria Assistenziale per Anziani (RSA) «Ambrosiana» con sede in Milano - via Olgettina, 63 – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2008**

**LA GIUNTA REGIONALE**

Visti:

– il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

– il d.P.R. 14 gennaio 1997: «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

– la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del Servizio Sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» ed, in particolare, gli artt. 4 e 12 per quanto relativo all'accreditamento delle strutture pubbliche e private, nonché le successive modificazioni;

– la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1: «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

– la d.c.r. 26 ottobre 2006, n. VIII/257 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2009»;

– la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;

– la l.r. 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;

Richiamate le dd.g.r.

– 14 dicembre 2001, n. 7435: «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31: Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA)»;

– 7 aprile 2003, n. 12618: «Definizione degli standard di personale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani e prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 7435)»;

– 16 dicembre 2004, n. 19878: «Individuazione di percorsi di semplificazione in ordine ai processi di autorizzazione per le unità d'offerta socio-sanitarie»;

– 7 febbraio 2005, n. 20465: «Ulteriori determinazioni procedurali in ordine ai percorsi di semplificazione per le unità d'offerta socio-sanitarie»;

– 4 ottobre 2006, n. 3257: «Identificazione, a domanda, in capo ad un unico soggetto gestore di una pluralità di strutture socio-sanitarie accreditate»;

– 31 ottobre 2007, n. 5743 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2008»;

– 27 febbraio 2008, n. 6677: «Disposizioni in merito alle remunerazioni a carico del Fondo Sanitario Regionale delle prestazioni erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA) nelle Residenze Sanitarie assistenziali per Disabili (RSD) e nei Centri Diurni per Disabili (CDD) per l'anno 2008»;

Dato atto che la d.g.r. n. 8/5743 definisce gli aspetti che riguardano i servizi socio sanitari, con riferimento alle regole di accreditamento valide per l'anno 2008, continuando gli accreditamenti aggiuntivi di posti letto in RSA già accreditate o l'accreditamento di nuove RSA, nei seguenti casi:

– posti letto che siano stati realizzati attraverso finanziamenti pubblici regionali o statali,

– posti letto realizzati o che verranno realizzati sul territorio della sola ASL città di Milano allo scopo di incrementarne la dotazione, per i quali sia giunta comunicazione del permesso di costruire alla competente Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale entro il 30 settembre 2005, qualunque fosse l'avanzamento dei lavori di edificazione a quella data;

Rilevato che, in data 4 marzo 2008, il legale rappresentante della «Ambrosiana RSA s.r.l.» con sede legale in via Olgettina, 63 – Milano, ente gestore della RSA «Ambrosiana» con sede al medesimo indirizzo, ha richiesto l'accreditamento della struttura per n. 140 posti letto per anziani non autosufficienti;

Rilevato inoltre che la RSA in oggetto risulta in possesso dei seguenti requisiti indispensabili per l'accreditamento:

- dichiarazione di inizio attività, ex l.r. n. 8/07, datata 3 marzo 2008;
- parere favorevole all'accreditamento espresso dalla competente ASL Città di Milano con provvedimento del 18 giugno 2008, n. 274, per n. 140 posti letto;
- requisiti di accreditamento previsti dalle citate dd.g.r. n. 7/7435 e n. 7/12618, verificati dalla competente Commissione di Vigilanza della ASL Città di Milano;

Rilevato altresì che il legale rappresentante dell'ente gestore ha dichiarato di praticare una retta giornaliera che va da un minimo di € 58,00 ad un massimo di € 64,00, al netto del finanziamento regionale;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta di accreditamento per la struttura in oggetto, in quanto compatibile con la programmazione degli accreditamenti prevista dalla citata d.g.r. n. 8/5743 essendo struttura ubicata nella ASL Città di Milano ed avendo inviato il permesso di costruire, entro il 30 settembre 2005;

Ravvisata la necessità di precisare che l'effettiva remunerazione delle prestazioni, a carico del Fondo Sanitario Regionale, decorra dalla data di stipulazione del contratto tra l'ente gestore e l'ASL di ubicazione, e di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, la medesima ASL provveda all'effettuazione della visita di vigilanza, al fine della verifica dei requisiti di accreditamento;

Richiamata in proposito la normativa inerente le modalità di remunerazione delle prestazioni, introdotta con d.g.r. n. 7/12618 ed in particolare l'All. B «Schema tipo di contratto» alla quale si rinvia integralmente;

Preso atto che la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale ha verificato che l'onere stimato derivante dall'accreditamento disposto con il presente provvedimento è compatibile con le risorse destinate, nell'ambito del Fondo Sanitario Regionale, alle attività socio-sanitarie integrate disponibili sull'UPB 5.2.1.2.87 capitolo 6678 del bilancio regionale 2007 e successivi;

Visti la l.r. 16/96 e le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione al Consiglio regionale, all'ente gestore interessato ed alla ASL territorialmente di competenza;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

#### Delibera

1. di accreditare, per le motivazioni espresse in premessa, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, la RSA «Ambrosiana» con sede in via Olgettina, 63 Milano, relativamente a n. 140 posti letto, sulla base delle verifiche compiute dalla competente ASL Città di Milano;

2. la struttura in oggetto è obbligatoriamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente ed è tenuta a rispettare tutti gli altri obblighi di cui alle dd.g.r. n. 7/7435 e n. 7/12618;

3. di stabilire che l'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale decorre dalla data del contratto tra il gestore e la ASL di ubicazione, che deve essere stipulato successivamente al presente atto. Pertanto, a seguito di ciò, le rette a carico degli ospiti devono essere effettivamente applicate negli importi al netto della remunerazione regionale. Tali rette, già dichiarate dall'ente medesimo, sono state in premessa indicate;

4. di stabilire che la ASL di ubicazione della struttura deve provvedere a trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, con tempestività, copia del contratto suddetto, stipulato sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 12618/03 - All. B;

5. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, la ASL di competenza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

6. di disporre la comunicazione del presente atto al Consiglio regionale, all'ente gestore interessato, nonché alla ASL territorialmente competente;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20080111)

**D.g.r. 30 luglio 2008 - n. 8/7794**

**Ampliamento dell'accreditamento della Residenza Sanitaria Assistenziale per Anziani (RSA) «Pia Famiglia» con sede in Rivanazzano (PV) - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2008**

(3.1.0)

#### LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di ampliare l'accreditamento della RSA «Pia Famiglia» con sede in Rivanazzano (PV), con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, relativamente a ulteriori n. 7 posti letto, sulla base delle verifiche compiute dalla competente ASL di Pavia, precisando che, a seguito dell'ampliamento di cui trattasi, il numero complessivo dei posti letto accreditati risulta essere di 86;

2. di stabilire che l'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale decorre dalla data del contratto tra il gestore e la ASL di ubicazione, che deve essere stipulato successivamente al presente atto;

3. di stabilire che la ASL di ubicazione della struttura deve provvedere a trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, con tempestività, copia del contratto suddetto, stipulato sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 12618/03 - All. B;

4. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, la ASL di competenza deve provvedere all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

5. di disporre la comunicazione del presente atto al Consiglio regionale, all'ente gestore interessato, nonché alla ASL territorialmente competente;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20080112)

**D.g.r. 30 luglio 2008 - n. 8/7795**

**Ampliamento dell'accreditamento del Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti «Il Novello - Don Franco Comaschi» con sede a Travacò Siccomario (PV) - via Santuario del Novello, 1 - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2008**

(3.1.0)

#### LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;

- il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali e, in particolare, gli artt. 4 e 12 per quanto riguarda l'accreditamento delle strutture pubbliche e private» e successive modifiche e integrazioni;

- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

- la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;

- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;

- la d.c.r. 8 marzo 1995, n. 1439, Progetto-obiettivo anziani per il triennio 1995/1997;

- la d.c.r. 26 ottobre 2006, n. 257 di approvazione del Piano Socio Sanitario 2007-2009;

Richiamate:

- la d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494 «Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei Centri diurni integrati»;

- la d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903 «Indirizzi e criteri per la remunerazione regionale dei Centri Diurni Integrati accreditati in attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494»;

– la d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14367 «Accreditamento di Centri Diurni Integrati per anziani non autosufficienti (CDI), ubicati nelle ASL di BG, BS, CO, CR, LC, LO, MN, MI1, MI2, PV, SO e VA. Determinazione della remunerazione giornaliera provvisoria del CDI accreditati (attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494 e della d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903)», rettificata con d.g.r. 14 novembre 2003, n. 15038;

– la d.g.r. 8 marzo 23006, n. 2040 «Approvazione schema tipo di contratto integrativo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Sanitaria Locale e gli Enti gestori di Centri Diurni Integrati per anziani, Centri Diurni per disabili e attività di assistenza domiciliare integrata/voucher socio-sanitario»;

– la d.g.r. 31 ottobre 2007, n. 5743 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2008»;

Dato atto che ai sensi della d.g.r. 5743/07 sopra citata, possono essere accreditati per l'anno 2008 i Centri Diurni Integrati realizzati con finanziamento statale o regionale e quelli che abbiano acquisito l'autorizzazione al funzionamento entro la data del 31 ottobre 2007 o che abbiano presentato la Dichiarazione di Inizio Attività con decorrenza dalla data medesima;

Dato atto che il legale rappresentante della «Istituzione Il Novello – Don Franco Comaschi», con sede legale a Travacò Siccomario, via Santuario del Novello, 1, in data 8 gennaio 22008 ha presentato una richiesta di ampliamento dell'accreditamento, da n. 25 a n. 30 posti, per il Centro Diurno Integrato «Il Novello – Don Franco Comaschi» ubicato a Travacò Siccomario (PV) - via Santuario del Novello, 1, e che la struttura è in possesso dei seguenti indispensabili requisiti:

- modifica dell'autorizzazione al funzionamento, rilasciata dalla competente ASL di Pavia con decreto del 22 febbraio 2007 n. 141/5.0, per n. 30 posti,
- parere favorevole all'ampliamento dell'accreditamento espresso dalla competente ASL di Pavia con decreto del 17 marzo 2008 n. 164/5.0 per n. 30 posti, così come rettificato con decreto del 2 aprile 2008 n. 196/5.0 della stessa ASL;
- requisiti di accreditamento verificati dalla competente Commissione di Vigilanza della ASL di Pavia;

Ritenuto pertanto di dover accogliere la richiesta di ampliamento dell'accreditamento della struttura in oggetto in quanto compatibile con la programmazione degli accreditamenti prevista dalla citata d.g.r. n. 5743/07;

Ritenuto di precisare che l'effettiva erogazione delle remunerazioni giornalieri di cui al precedente paragrafo, a carico del Fondo Sanitario Regionale, decorre dalla data di stipulazione del contratto che deve essere sottoscritto tra l'ente gestore del CDI accreditato e l'ASL di ubicazione della struttura successivamente al presente atto e trasmesso in copia alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale;

Richiamata in proposito la normativa inerente le modalità di remunerazione delle prestazioni introdotta con la suindicata d.g.r. n. 12903/2003, lo «Schema-tipo di contratto integrativo» definito con la citata d.g.r. n. 2040/2006 e ribadito che la remunerazione delle prestazioni non può superare la quota stabilita ai sensi dell'art. 3 del contratto medesimo;

Stabilito che l'ASL provveda, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, all'effettuazione di una visita di vigilanza, al fine della verifica dei requisiti di accreditamento;

Preso atto che la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale ha verificato che l'onere stimato derivante dall'accreditamento disposto con il presente provvedimento è compatibile con le risorse destinate, nell'ambito del Fondo sanitario regionale, alle attività sociosanitarie integrate disponibili sull'UPB 5.2.1.2.87 capitolo 6678 del bilancio regionale 2008 e successivi;

Vista la l.r. 16/96 e le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché per la trasmissione dello stesso al Consiglio regionale, all'ente gestore interessato nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

Delibera

1. di ampliare l'accreditamento del Centro Diurno Integrato «Il Novello – Don Franco Comaschi» ubicato a Travacò Siccomario

(PV) - via Santuario del Novello, 1 relativamente a ulteriori n. 5 posti, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, sulla base delle verifiche compiute dalla competente ASL di Pavia, confermando altresì che, a seguito dell'ampliamento di cui trattasi, il numero complessivo dei posti accreditati risulta essere di 30;

2. di stabilire che l'assegnazione della remunerazione giornaliera a carico del Fondo Sanitario Regionale decorre dalla data di stipulazione del contratto sottoscritto tra l'ente gestore del CDI accreditato e l'ASL di ubicazione della struttura, in base allo schema-tipo di contratto di cui all'allegato A della d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903, integrato ai sensi della d.g.r. n. 8 marzo 2006, n. 2040, richiamate in premessa;

3. di ribadire che la remunerazione delle prestazioni erogate dai Centri Diurni Integrati per anziani non può superare la quota stabilita ai sensi dell'art. 3 dello «Schema-tipo di contratto integrativo» approvato con d.g.r. n. 2040/2006;

4. di stabilire che l'ASL di ubicazione della struttura deve trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale copia del suddetto contratto;

5. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL di competenza provveda all'effettuazione di ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

6. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio regionale, all'ente gestore interessato nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20080113)

(3.1.0)

**D.g.r. 30 luglio 2008 - n. 8/7796**

**Accreditamento della Comunità Socio Sanitaria per persone con disabilità «3 S», sita in Lainate (MI), via Labriola, 12 – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2008**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, la Comunità alloggio Socio Sanitaria per persone con disabilità «3 S» sita in Lainate (MI), via Labriola, 12, per n. 6 posti letto sulla base delle verifiche compiute dalla competente ASL MI1;

2. di stabilire che il Patto di accreditamento, che deve essere sottoscritto tra il gestore della struttura in oggetto e l'ASL di ubicazione, è requisito indispensabile per poter assicurare ai propri ospiti gli interventi socio sanitari stabiliti dal progetto e dal programma individualizzati e ricevere dalle ASL, tramite i voucher socio-sanitari di lungoassistenza, le remunerazioni corrispondenti ai 3 profili di voucher stabiliti;

3. di stabilire che la ASL territorialmente competente deve provvedere a trasmettere alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia, con tempestività, copia del Patto suddetto, formulato in conformità ai requisiti di cui all'allegato D della deliberazione n. 18333/04;

4. di stabilire che la ASL territorialmente competente ha il compito di accertare:

- il possesso dell'idoneità professionale del personale nonché organizzativo-gestionale delle strutture, individuate dall'allegato D della d.g.r. 18333/04 quali requisiti necessari alla sottoscrizione del Patto;

- la compiuta attuazione, da parte delle Comunità Socio Sanitarie accreditate, dei contenuti del Patto di accreditamento, d'ufficio oltre che sui richiama della persona assistita e/o dei suoi famigliari;

5. di disporre che entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto l'ASL di competenza deve provvedere all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

6. di stabilire che per gli utenti ospiti per pronto intervento non può essere richiesto il voucher socio-sanitario di lungoassistenza;

7. di disporre la comunicazione del presente atto alla Commis-

sione Consiliare, all'ente Gestore interessato nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20080114)

**D.g.r. 30 luglio 2008 - n. 8/7797**

(3.1.0)

**Rete dei servizi alla persona in ambito sociale socio-sanitario - Istituzione del Tavolo di consultazione dei soggetti del Terzo settore (art. 11, c. 1, lett. m), l.r. n. 3/2008)**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 3 dello Statuto della Regione Lombardia, approvato in seconda lettura dal Consiglio regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 21 del 24 maggio 2008 - IV Supplemento Straordinario -, che, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, riconosce e favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, e il partenariato con le forze sociali e economiche per la formazione delle politiche e per l'esercizio delle funzioni legislative e amministrative;

Visto l'articolo 8 dello Statuto della Regione Lombardia, approvato in seconda lettura dal Consiglio regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 21 del 24 maggio 2008 - IV Supplemento Straordinario -, che promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, e il partenariato con le forze sociali e economiche per la formazione delle politiche e per l'esercizio delle funzioni legislative e amministrative;

Visto l'articolo 36 dello Statuto della Regione Lombardia, approvato in seconda lettura dal Consiglio regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 21 del 24 maggio 2008 - IV Supplemento Straordinario -, sulla partecipazione al procedimento legislativo che promuove, nella formazione e attuazione delle leggi, la partecipazione delle forze sociali e assicura la predisposizione degli atti con l'evidenza delle risultanze istruttorie;

Rilevato inoltre che:

- la legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario», dando attuazione al principio della sussidiarietà orizzontale, riconosce un ruolo centrale ai soggetti del terzo settore, in particolare nella programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociali e socio-sanitarie, in ambito sia regionale sia locale;

- la medesima legge regionale riconosce il ruolo dei soggetti del terzo settore nell'interpretare i bisogni sociali e assegna a tali soggetti particolari compiti di partecipazione ai procedimenti per l'organizzazione del segretariato sociale, per la determinazione delle rette di ricovero, per la definizione dei criteri e delle modalità di concessione dei titoli sociali e socio-sanitari, per la individuazione delle unità di offerta sociali e socio-sanitarie, per la promozione partecipata a livello comunale e per la costituzione di osservatori.

Tenuto conto che al fine di rendere effettiva l'applicazione delle disposizioni citate:

- occorre necessariamente istituire un tavolo di consultazione e confronto con i soggetti del terzo settore;

- l'art. 11, comma 1, lettera m), della legge regionale n. 3/2008, attribuisce alla Regione la funzione di definizione delle modalità di consultazione, in ambito regionale dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa legge, acquisito il parere della competente commissione consiliare;

Rilevato inoltre che:

- la Regione Lombardia, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce e agevola il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle associazioni familiari, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore, nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

- ai sensi del comma 2, articolo 3 della legge 328/2000, tra

l'altro le regioni, provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, alla programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali, adeguando la loro attività al principio di concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi ed i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché le ASL per le prestazioni socio-sanitarie comprese nei livelli essenziali del Servizio sanitario nazionale;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 7/7918 dell'1 febbraio 2002 «Istituzione del Tavolo permanente del Terzo settore: criteri per il funzionamento e la composizione»;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 7/11010 dell'8 novembre 2002 «Tavolo permanente del terzo settore: modifica delle modalità di ammissione per la composizione»;

Rilevato che, in ragione dei nuovi compiti che discendono dalla l.r. 3/2008 e tenuto conto dell'esperienza maturata negli ultimi anni nell'ambito delle forme di consultazione dei soggetti del terzo settore, emerge la necessità di individuare modalità più strutturate e incisive di raccordo e consultazione con i soggetti sopra elencati, che, nel rispetto dei principi di semplificazione e speditezza dell'azione amministrativa, assicurino l'effettiva e generale partecipazione, al fine di dare concreta attuazione, secondo i criteri stabiliti dal legislatore regionale, al principio di sussidiarietà orizzontale;

Valutato che, ai fini del presente atto, sono individuati come soggetti del terzo settore, in virtù di quanto disposto dalla legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 «Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso» e legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»:

- a) gli organismi della cooperazione;
- b) le cooperative sociali;
- c) le associazioni e gli enti di promozione sociale;
- d) le fondazioni;
- e) gli enti di patronato;
- f) le associazioni familiari;
- g) gli enti riconosciuti delle confessioni religiose;
- h) altri soggetti sociali senza scopo di lucro;
- i) le organizzazioni di volontariato;

Ritenuto di stabilire che sono obiettivi del Tavolo permanente di consultazione dei soggetti del terzo settore:

a) assicurare l'effettiva consultazione dei soggetti del terzo settore in materia di programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociali e socio-sanitarie, nonché per il concreto esercizio delle prerogative riconosciute ai medesimi soggetti dalla l.r. n. 3/08;

b) assicurare al terzo settore di esercitare il proprio ruolo di tutela, interpretazione e espressione sia dei bisogni sociali che delle risorse locali, conformemente all'articolo 3 dello Statuto regionale;

c) garantire il costante adeguamento della rete alle esigenze e ai bisogni della realtà locali, rispetto al principio di integrazione;

d) affrontare le problematiche inerenti il terzo settore con un percorso comune di confronto, riflessione e valorizzazione delle esperienze di solidarietà e di partecipazione;

e) elaborare proposte e assicurare il raccordo con la Regione Lombardia e gli organismi sociali del comparto in questione;

f) assicurare la partecipazione dei soggetti del Tavolo nei lavori di preparazione dei principali atti attuativi della l.r. 3/2008, di quelli di attuazione di norme nazionali e di atti di programmazione sociale e socio-sanitaria;

Considerato che le modalità di consultazione e funzionamento sono individuate nell'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di articolare la composizione del Tavolo in modo da assicurare ampia partecipazione del Terzo settore;

Valutata l'opportunità di articolare la composizione del Tavolo permanente di consultazione dei soggetti del terzo settore seguendo gli stessi criteri di composizione, individuati con le dd.g.r. n. 7/7918 dell'1 febbraio 2002 e n. 7/11010 dell'8 novembre 2002;

Ritenuto, pertanto, che la componente istituzionale regionale

debba essere rappresentata politicamente dall'Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale e tecnicamente dai funzionari della Direzione Generale Presidenza e dalla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

Considerato opportuno individuare gli organismi del terzo settore da inserire in modo permanente nel Tavolo del Terzo settore seguendo una logica di rappresentanza di secondo livello in ambito regionale e tenendo conto delle iscrizioni ai registri ed albi regionali relativi alla materia, evitando duplicazioni di rappresentatività;

Valutato che l'ammissione al Tavolo permanente di consultazione dei soggetti del terzo settore debba prevedere l'esplicita manifestazione di volontà da parte degli organismi regionali rappresentativi dei soggetti del terzo settore, individuati dalla l.r. 1/2008;

Dato atto che l'organizzazione interessata dovrà inoltrare una richiesta diretta, formulata così come risulta dall'allegato B), parte integrante e sostanziale delle presenti deliberazioni, e che la partecipazione al Tavolo verrà decretata dal Direttore Generale della D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale, previa istruttoria dell'Unità Organizzativa competente;

Dato atto altresì che eventuali modifiche alle procedure e alla modulistica sopra individuata saranno adottate con provvedimento del Direttore Generale della D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale;

Valutata l'opportunità di prevedere annualmente la possibilità di nuovi accessi al Tavolo, fissando il 30 novembre di ogni anno la data entro cui devono essere presentate le nuove richieste di ammissione da parte delle organizzazioni interessate;

Ritenuto opportuno acquisire *ex-novo* le richieste da parte delle organizzazioni che costituiscono l'attuale Tavolo del Terzo settore;

Valutata, al fine di assicurare la massima effettività ed efficacia alla sede permanente di incontro e confronto con il terzo settore, l'opportunità che, all'interno del Tavolo permanente di consultazione, si costituisca una segreteria attraverso la quale assolvere alle seguenti funzioni:

- a) contribuire alla determinazione dell'ordine del giorno dei singoli incontri in modo condiviso fra le parti;
- b) garantire la diffusione puntuale dei materiali istruttori, anche provenienti dai partecipanti al Tavolo, relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno;
- c) dotare il tavolo di un calendario dei lavori che consenta, sia per i tempi di convocazione e di invio dei materiali istruttori sia per la costruzione degli ordini del giorno e dei relativi materiali istruttori, la partecipazione attiva e consapevole di ogni partecipante;
- d) assicurare una stesura dei verbali che sia fedele delle discussioni e dei contributi emersi nelle riunioni del tavolo e dei materiali inviati;
- e) determinare un effettivo collegamento nei lavori e coordinamento nei contenuti fra il Tavolo permanente di consultazione dei soggetti del terzo settore e dei Tavoli tematici istituiti, affinché i componenti del Tavolo permanente abbiano sempre un'informazione completa e d'insieme;

Tenuto conto che la segreteria si avvarrà dei locali e degli strumenti tecnici della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, senza oneri aggiuntivi a carico della Regione Lombardia;

Rilevato inoltre che:

- il Tavolo sarà presieduto dall'Assessore regionale alla Famiglia e Solidarietà Sociale;
- ai lavori del Tavolo possono partecipare rappresentanti di altri soggetti pubblici e privati, qualora gli argomenti in discussione lo rendano opportuno, su invito del presidente stesso;

Rilevato che il Tavolo del terzo settore, istituito con d.g.r. n. 7/7918 dell'1 febbraio 2002, a far data dalla prima seduta del nuovo organismo di consultazione, è sciolto;

Valutata la necessità che sia assicurata, a livello locale, l'istituzione dei Tavoli locali di consultazione dei soggetti del terzo settore e di definirne i criteri per la loro istituzione, così come da allegato C), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che in data 18 giugno 2008 sono stati consultati i soggetti di cui all'articolo 3 della l.r. 3/2008 di cui al relativo verbale agli atti;

Visto il prodotto 5.2.1.3/POI «Attuazione del progetto di legge "Governare la rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario"»;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

Acquisito il parere della competente Commissione Consiliare in data 24 luglio 2008, così come previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera m), della legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 «Governare la rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario»;

Vista la l.r. 16/97 e successive modificazioni;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di costituire il Tavolo permanente di consultazione con i soggetti del Terzo settore, che funzionerà secondo le modalità di consultazione e funzionamento individuate nell'allegato A) e che andrà a sostituire l'attuale Tavolo del Terzo settore, istituito con d.g.r. n. 7/7918 dell'1 febbraio 2002;

2) di articolare la composizione del Tavolo permanente di consultazione dei soggetti del terzo settore in modo da assicurare ampia partecipazione del Terzo settore, secondo i criteri e le modalità individuate in premessa;

3) di stabilire che gli obiettivi complessivi del Tavolo permanente di consultazione del Terzo settore sono legati alle finalità generali statuite dallo Statuto della Regione Lombardia, ed in particolare agli artt. 3, 8 e 36;

4) di stabilire che il Tavolo permanente di consultazione del Terzo settore è luogo finalizzato a favorire il confronto sulle modalità di integrazione fra le politiche pubbliche, per superare le compartimentazioni categoriali e settoriali, nell'ambito della costituzione di una rete di offerta sociale e sociosanitaria che abbia al centro l'unicità e l'integralità della persona;

5) di stabilire che il Tavolo permanente di consultazione dei soggetti del terzo settore persegue in modo non esclusivo i seguenti obiettivi:

a) assicurare l'effettiva consultazione dei soggetti del terzo settore in materia di programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie, nonché per il concreto esercizio delle prerogative riconosciute ai medesimi soggetti dalla l.r. n. 3/08;

b) assicurare al terzo settore di esercitare il proprio ruolo di tutela, interpretazione e espressione sia dei bisogni sociali che delle risorse locali, conformemente all'articolo 3 dello Statuto regionale;

c) garantire il costante adeguamento della rete alle esigenze e ai bisogni della realtà locali, rispetto al principio di integrazione;

d) affrontare le problematiche inerenti il terzo settore con un percorso comune di confronto, riflessione e valorizzazione delle esperienze di solidarietà e di partecipazione;

e) elaborare proposte e assicurare il raccordo con la Regione Lombardia e gli organismi sociali del comparto in questione;

f) assicurare la partecipazione dei soggetti del Tavolo nei lavori di preparazione dei principali atti attuativi della l.r. 3/2008, di quelli di attuazione di norme nazionali e di atti di programmazione sociale e sociosanitaria;

6) di stabilire che l'ammissione al Tavolo permanente di consultazione dei soggetti del terzo settore debba prevedere l'esplicita manifestazione di volontà da parte degli organismi regionali rappresentativi dei soggetti del terzo settore, individuati dalla l.r. 1/2008, con la successiva valutazione da parte della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

7) di approvare il modulo di richiesta di partecipazione al Tavolo, così come risulta dall'allegato B parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

8) di prevedere, con i tempi e le modalità individuate in premessa, la possibilità di revisione annuale della composizione del Tavolo;

9) di affidare il coordinamento dei lavori del Tavolo ad una segreteria tecnica per assolvere alle seguenti funzioni:

a) contribuire alla determinazione dell'ordine del giorno dei singoli incontri in modo condiviso fra le parti;

b) garantire la diffusione puntuale dei materiali istruttori, anche provenienti dai partecipanti al Tavolo, relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno;

c) dotare il tavolo di un calendario dei lavori che consenta, sia per i tempi di convocazione e di invio dei materiali istruttori sia per la costruzione degli ordini del giorno e dei relativi materiali istruttori, la partecipazione attiva e consapevole di ogni partecipante;

d) assicurare una stesura dei verbali che sia fedele delle discussioni e dei contributi emersi nelle riunioni del tavolo e dei materiali inviati;

e) determinare un effettivo collegamento nei lavori e coordinamento nei contenuti fra il Tavolo permanente di consultazione dei soggetti del terzo settore e dei Tavoli tematici istituiti, affinché i componenti del Tavolo permanente abbiano sempre un'informazione completa e d'insieme;

10) di definire i criteri per l'istituzione dei Tavoli locali di consultazione dei soggetti del terzo settore così come da allegato C), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

11) di rinviare a successivi atti del Direttore Generale della D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale l'assunzione di tutti i provvedimenti che si renderanno necessari per l'attuazione del presente provvedimento;

12) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

ALLEGATO A)

## MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E CONSULTAZIONE DEL TAVOLO PERMANENTE DEI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE

### 1. Compiti e finalità

Il Tavolo permanente di consultazione dei soggetti del terzo settore costituisce sede stabile di incontro tra Regione Lombardia e le organizzazioni maggiormente rappresentative del Terzo settore, coerentemente con il principio di sussidiarietà orizzontale affermato all'articolo 3 dello Statuto della Regione Lombardia.

È lo strumento di interlocuzione fra Regione Lombardia e Terzo settore, di raccordo sulle politiche di sviluppo e coesione sociale, sull'integrazione fra le politiche e sui temi del governo della rete di interventi e servizi per la persona, la famiglia e la Comunità, nel rispetto dei principi di semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa, assicurando l'effettiva e generale partecipazione, anche al fine di consentire l'attuazione del principio di sussidiarietà.

In particolare il Tavolo costituisce la sede in cui:

- si esaminano congiuntamente le proposte di testi di legge di settore, al fine di contribuire alla definizione dei contenuti delle diverse proposte normative e a tal fine si analizzano le bozze di proposte di legge regionale, prima che siano inviate all'approvazione della Giunta regionale, anche formulando proposte di articolati o di emendamento;
- si affrontano le tematiche inerenti il Terzo settore ed, in linea generale, le linee strategiche individuate dal Programma Regionale di sviluppo e gli obiettivi determinati dal Piano sociosanitario regionale;
- viene attuato il concreto esercizio delle prerogative riconosciute ai medesimi soggetti dalla legge regionale n. 3/08;
- si concorre alla programmazione della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie, secondo gli indirizzi definiti dalla Regione;
- si esaminano gli schemi di atti necessari all'attuazione di leggi di settore che prevedono il coinvolgimento dei soggetti del terzo settore;
- si sviluppano ed elaborano proposte e progetti integrati di intervento, favorendo l'armonizzazione delle politiche e delle azioni a sostegno del non profit e finalizzati alla realizzazione di una rete delle unità di offerta organica, solidale e compartecipata;
- si promuove la Comunicazione di decisioni, progetti, interventi e provvedimenti della Giunta regionale;
- si promuove l'attività di formazione nei confronti degli operatori degli enti del Terzo settore.

### 2. Composizione e modalità funzionamento

La composizione del Tavolo permanente di consultazione dei soggetti del terzo settore è articolata in modo da assicurare sia la

rappresentanza istituzionale che la partecipazione del variegato mondo del Terzo settore.

I criteri di composizione del Tavolo sono quelli esplicitati nella premessa della delibera, mentre la componente istituzionale regionale è rappresentata politicamente dall'Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale e tecnicamente dai funzionari della Direzione Generale Presidenza e dalla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

Il Tavolo può essere convocato anche per l'esame di provvedimenti che interessano politiche e interventi facenti capo ad altre direzioni generali, al fine di assicurare il principio di integrazione delle politiche sociali e sociosanitarie con le altre politiche di settore (sanitarie, della casa, dell'istruzione, della formazione e del lavoro). In tal caso la partecipazione al Tavolo sarà estesa ai direttori generali e ai tecnici delle Direzioni Generali competenti.

Ogni componente titolare dovrà individuare un componente supplente in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza non giustificata per almeno tre volte consecutive, la nomina decadrà automaticamente.

Ciascun membro deve essere designato con atto formale della propria organizzazione, a firma del legale rappresentante.

Il Tavolo sarà presieduto dall'assessore regionale alla Famiglia e Solidarietà Sociale e, in sua assenza, dal direttore generale.

Ai lavori del Tavolo possono partecipare rappresentanti di altri soggetti pubblici e privati, qualora gli argomenti in discussione lo rendano opportuno, su invito del presidente stesso.

Il Tavolo permanente di consultazione dei soggetti del terzo settore, ai fini dell'esame e dell'istruttoria di specifiche questioni di particolare rilievo che necessitano di una valutazione comune e dell'apporto di contributi da parte dei rappresentanti delegati e indicati dalle diverse realtà del Terzo Settore partecipanti al Tavolo permanente di consultazione, può avvalersi:

- dei gruppi di lavoro tematici settoriali, in genere corrispondenti agli ambiti di intervento della programmazione regionale, già attivati (disabili, anziani, minori, piani di zona);
- di gruppi di lavoro appositamente istituiti su aree o tematiche diverse con la partecipazione di soggetti nominati dai soggetti istituzionali facenti parte del Tavolo.

Ogni gruppo individua al suo interno un coordinatore, la cui nomina viene ufficialmente ratificata dal Tavolo permanente di consultazione dei soggetti del terzo settore nella sua prima riunione utile. Il coordinatore del gruppo può invitare alle riunioni, previo accordo con gli altri componenti, persone esterne al Tavolo, nonché esponenti rappresentativi della società locale per l'esame di particolari questioni o materie.

I gruppi tematici settoriali istruiscono sotto il profilo tecnico i temi all'attenzione del Tavolo permanente di consultazione dei soggetti del terzo settore, secondo le linee da queste indicate, predisponendo relazioni e/o decisioni da sottoporre all'approvazione del Tavolo permanente di consultazione dei soggetti del Terzo settore.

Le attività di approfondimento e istruttoria svolte da tali gruppi possono tradursi in proposte o pareri da sottoporre al Tavolo.

### 3. Convocazione e modalità di consultazione

Il Tavolo permanente di consultazione dei soggetti del terzo settore è convocato almeno tre volte all'anno.

Il Tavolo può, altresì, essere convocato, su richiesta motivata, da almeno il 15% dei soggetti partecipanti al Tavolo.

Il Tavolo deve essere convocato altresì tutte le volte in cui la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale deve presentare le proposte di atti deliberativi di attuazione di leggi di settore e inerenti la programmazione regionale, per cui è prevista la consultazione dei soggetti del Terzo settore e prima che sia inviata all'approvazione della Giunta regionale ogni proposta di legge regionale che riguardi aspetti di cui si occupa il Terzo settore e per cui è prevista la consultazione.

Il Tavolo permanente di consultazione si avvale di una segreteria che assolve alle seguenti funzioni:

- contribuisce alla determinazione di un calendario di massima delle sessioni plenarie individuando data e ordine del giorno che sottopone alla condivisione del Tavolo;
- raccoglie e assicura la diffusione tra i partecipanti dei materiali istruttori relativi ai relativi argomenti posti all'ordine del giorno;
- concorre alla stesura del verbale degli incontri;

- cura un effettivo collegamento nei lavori e coordinamento nei contenuti fra il Tavolo permanente di consultazione dei soggetti del terzo settore e degli appositi tavoli tematici affinché i componenti del Tavolo permanente abbiano sempre un'informazione completa e d'insieme.

La segreteria si avvarrà dei locali e degli strumenti tecnici della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, la cui nomina dovrà essere pubblica in modo che i partecipanti al Tavolo possano rivolgersi loro per inviare documenti e proposte di ordine del giorno.

L'avviso di convocazione deve indicare, oltre al luogo, data e ora della riunione, gli argomenti da trattare e comprendere gli eventuali documenti allegati, inserendo nell'ordine del giorno anche proposte provenienti dai membri del Tavolo. Gli ordini del giorno saranno individuati e concordati, previo invio di documentazione e ricezione di contributi scritti.

L'avviso deve essere inviato ai componenti il Tavolo, anche per via telematica o informatica, di norma almeno 10 giorni prima dalla data stabilita per la riunione, corredato dagli atti da valutare e con un ordine del giorno ben precisato.

Ogni componente del Tavolo può far pervenire alla segreteria tecnica e agli altri componenti le sue proposte di modifica o integrazione del testo dell'atto sottoposto a valutazione e altre sue proposte o osservazioni nei successivi sette giorni per via telematica o informatica di norma, salvo urgenza.

Le proposte e le osservazioni sono allegate al verbale della seduta e ne costituiscono parte integrante. Il verbale è sottoscritto dal Direttore generale e dalla segreteria del Tavolo e di esso viene dato atto nel provvedimento.

Il provvedimento nella sua stesura finale è messo a disposizione del Tavolo per il tramite della segreteria per informativa.

In caso d'urgenza, per la trattazione di questioni rilevanti e ogni qualvolta sia ritenuto necessario, il Tavolo può essere tempestivamente convocato, previo avviso da inviare, anche via telefax o per posta elettronica, in tempo utile prima della data stabilita per la riunione.

Nel caso sia necessaria la consultazione congiunta di tutti i soggetti di cui all'articolo 3 della l.r. 3/2008, può essere convocato un Tavolo che riunisce tutti i soggetti pubblici e privati che partecipano alla progettazione, programmazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie.

ALLEGATO B)

Al Direttore Generale  
D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale  
via Pola 9/11  
20124 MILANO

Il/la sottoscritto/a .....  
nato/a a ..... il .....,  
residente a ..... via ..... n. ....  
in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione denominata .....  
avente sede legale a ..... via ..... n. ....  
recapito telefonico ..... fax ..... e-mail .....  
consapevole delle sanzioni previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1986, n. 15.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che il suddetto ente:  
è organizzazione a rete di secondo livello che ha operatività su tutto il territorio regionale, ai sensi della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 «Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso» e l'articolo 1 comma 4 della legge 8 novembre 2000, n. 328, riconducibile ad una delle seguenti forme:

- organizzazione di volontariato;
- associazione ed ente di promozione sociale, così come definita dall'articolo 2, comma 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (1);
- organismo della cooperazione;
- cooperativa sociale;

- fondazione;
- ente di patronato
- associazione familiare;
- ente riconosciuto delle confessioni religiose;

CHIEDE

di essere chiamato a far parte del Tavolo Permanente dei soggetti del Terzo settore.

Data .....

FIRMA

Si allegano:

1. Copia atto costitutivo;
2. Elenco delle organizzazioni associate e rappresentate;
3. Dichiarazione/documentazione relativa ai settori ed ambiti di effettiva attività
4. Dichiarazione relativa alle province in cui viene svolta l'attività;
5. Dichiarazione riguardante il componente supplente in caso di assenza o impedimento del componente titolare.

(1) «Non sono considerate associazione di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni professionali di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati».

ALLEGATO C)

**Criteria per l'istituzione dei Tavoli locali di consultazione dei soggetti del Terzo settore nelle ASL e degli ambiti territoriali di competenza dei Piani di zona**

**A) Tavoli locali di consultazione dei soggetti del Terzo settore nelle ASL: criteri**

Presso ogni ASL è istituito un Tavolo di consultazione dei soggetti del terzo settore, così come definiti dalla legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 «Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso» e legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», per affrontare le politiche inerenti la rete delle unità di offerta sociosanitaria.

In attuazione della l.r. 3/2008, in particolare, il Tavolo locale avrà come principale obiettivo la promozione della partecipazione dei soggetti del terzo settore:

1. nella programmazione, progettazione e realizzazione, a livello locale, della rete delle unità di offerta sociosanitarie;
2. nell'esercitare il proprio ruolo, conformemente all'articolo 3 dello Statuto regionale, di tutela, interpretazione e espressione sia dei bisogni sociali che delle risorse locali e di promozione della coesione sociale dei territori.
3. con riguardo all'istituzione degli uffici di pubblica tutela e delle strutture finalizzate a promuovere o favorire i procedimenti per il riconoscimento degli strumenti di tutela delle persone incapaci, nonché dell'amministratore di sostegno;
4. nella realizzazione di sperimentazioni nell'ambito della rete sociosanitaria.

Al tavolo partecipano:

- i soggetti del terzo settore che operino nell'ASL di riferimento;
- il direttore sociale dell'ASL di riferimento o suo delegato, che svolge le funzioni di presidente;
- i direttori dei distretti dell'ASL di riferimento.

Il Tavolo, per l'assolvimento dei suoi compiti, si darà proprie regole di funzionamento e di ordine dei lavori, favorendo la trasparenza e la pubblicizzazione del processo amministrativo, e potrà, laddove lo riterrà opportuno, costituire gruppi di lavoro per aree tematiche, invitando a partecipare altri rappresentanti, istituzionali e del Terzo settore, individuati per le specifiche competenze.

Il Tavolo di consultazione dei soggetti del terzo settore, al fine di favorire la partecipazione ed una effettiva consultazione, è supportato da una segreteria i cui compiti sono:

- la definizione di un calendario di massima delle sessioni plenarie individuando data e ordine del giorno che sottopone alla condivisione del Tavolo;
- la raccolta e la diffusione tra i partecipanti dei materiali istruttori relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno;
- la stesura di un verbale degli incontri;
- la cura di un effettivo collegamento nei lavori e coordinamento nei contenuti fra il Tavolo permanente di consultazione dei soggetti del terzo settore e degli appositi tavoli tematici;
- la formulazione dell'ordine del giorno, inserendo anche proposte provenienti dai membri del Tavolo;
- la promozione della comunicazione e del coordinamento con il Tavolo di consultazione del terzo settore presso l'ufficio di Piano dell'ambito territoriale di riferimento, anche inviando i verbali delle riunioni.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti il Tavolo, anche per via telematica o informatica, di norma almeno 10 giorni prima dalla data stabilita per la riunione, salvo urgenza, corredato dagli atti da valutare, tempi certi e con un ordine del giorno ben precisato.

L'istituzione e l'organizzazione dei Tavoli sono definiti con atto del direttore generale dell'ASL entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Il Tavolo può essere consultato anche per l'adozione di atti inerenti le politiche sanitarie, con l'obiettivo di pieno coordinamento con i piani della salute.

È auspicabile la costituzione in un unico tavolo di consultazione che operi nell'ambito del distretto socio-sanitario di riferimento. È comunque compito del Tavolo discutere e individuare procedure, strumenti e risorse per garantire la circolarità delle informazioni e del confronto con gli altri tavoli di consultazione del terzo settore presenti nel territorio.

In tal caso il Tavolo è costituito ed organizzato mediante l'accordo di programma che istituisce il piano di zona oppure mediante protocolli operativi.

#### **B) Tavoli locali di consultazione degli ambiti territoriali di competenza dei Piani di zona**

Presso gli uffici di piano sono istituiti, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, i Tavoli di consultazione dei soggetti del Terzo settore per affrontare le problematiche inerenti la rete delle unità di offerta sociali, fermo restando la possibilità di avvalersi di un unico Tavolo, individuato nell'accordo di programma sottoscritto dal Comuni con le ASL, per l'esame di questioni inerenti sia la rete delle unità di offerta sociali che quella riguardante le unità di offerta sociosanitarie.

In attuazione della l.r. 3/2008, in particolare, il Tavolo locale avrà come principale obiettivo la promozione della partecipazione dei soggetti del terzo settore:

1. nella programmazione, progettazione e realizzazione della rete locale delle unità di offerta sociali;
2. nella individuazione dei nuovi modelli gestionali e sperimentali nell'ambito della rete sociale;
3. nell'esercitare il proprio ruolo, conformemente all'articolo 3 dello Statuto regionale, di tutela, interpretazione e espressione sia dei bisogni sociali che delle risorse locali;
4. nella definizione dei requisiti di accreditamento delle unità di offerta sociali;
5. nella definizione dei livelli ulteriori di assistenza rispetto a quelli definiti dalla Regione;
6. nella determinazione dei parametri di accesso prioritario alle prestazioni sociali;
7. nell'organizzazione dell'attività di segretariato sociale;
8. nel promuovere e divulgare l'istituto dell'amministrazione di sostegno in stretto accordo con l'ufficio competente della ASL del distretto di riferimento.

Al Tavolo partecipano:

- i soggetti del terzo settore che abbiano una rappresentanza nel distretto socio-sanitari di riferimento;
- il presidente dell'assemblea di distretto, che svolge le funzioni di presidente;
- i responsabili dei servizi sociali dei Comuni dell'ambito di riferimento;

- il direttore sociale dell'ASL territorialmente competente;
- il direttore di distretto dell'ASL territorialmente competente.

Il Tavolo, per l'assolvimento dei suoi compiti, si darà proprie regole di funzionamento e di ordine dei lavori, favorendo la trasparenza e la pubblicizzazione del processo amministrativo, e potrà, laddove lo riterrà opportuno, costituire gruppi di lavoro per aree tematiche, invitando a partecipare altri rappresentanti, istituzionali e del Terzo settore, individuati per le specifiche competenze.

Il Tavolo di consultazione dei soggetti del terzo settore, al fine di favorire la partecipazione ed una effettiva consultazione, è supportato dall'ufficio di piano che deve provvedere anche a:

- definire un calendario di massima delle sessioni plenarie, individuando data e ordine del giorno che sottopone alla condivisione del Tavolo;
- raccogliere e assicurare la diffusione, tra i partecipanti, dei materiali istruttori relativi ai relativi argomenti posti all'ordine del giorno;
- stendere un verbale degli incontri;
- curare un effettivo collegamento nei lavori e coordinamento nei contenuti fra il Tavolo permanente di consultazione dei soggetti del terzo settore e degli appositi tavoli tematici;
- inserire nell'ordine del giorno anche proposte provenienti dai membri del Tavolo;
- promuovere la Comunicazione e il coordinamento con il Tavolo di consultazione del terzo settore nella ASL del distretto di riferimento, anche inviando i verbali delle riunioni.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti il Tavolo, anche per via telematica o informatica, di norma almeno 10 giorni prima dalla data stabilita per la riunione, salva urgenza, corredato dagli atti da valutare, tempi certi e con un ordine del giorno ben precisato.

Il Tavolo è istituito ed organizzato con atto del Presidente dell'Assemblea di distretto.

È auspicabile, nell'ambito dell'accordo di programma che adotta il piano di zona, la costituzione in un unico Tavolo di consultazione che operi nell'ambito del distretto socio-sanitario di riferimento.

In tal caso il Tavolo è costituito ed organizzato mediante l'accordo di programma oppure mediante protocolli operativi.

(BUR20080115)

**D.g.r. 30 luglio 2008 - n. 8/7798**

(3.1.0)

**Rete dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario - Istituzione degli organismi di consultazione degli Enti Locali, dei soggetti di diritto pubblico e privato, delle organizzazioni sindacali (art. 11, comma 1, lett. m), l.r. n. 3/2008)**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 3 dello Statuto della Regione Lombardia, approvato in seconda lettura dal Consiglio regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 21 del 24 maggio 2008 - IV Supplemento Straordinario -, che, in attuazione del principio di sussidiarietà, riconosce e promuove il ruolo delle autonomie locali e pone a fondamento della propria attività di governo il principio della leale collaborazione con gli Enti Locali e con le autonomie funzionali e sociali;

Visto l'art. 36 dello Statuto della Regione Lombardia, approvato in seconda lettura dal Consiglio regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 21 del 24 maggio 2008 - IV Supplemento Straordinario -, sulla partecipazione al procedimento legislativo che promuove, nella formazione e attuazione delle leggi, la partecipazione degli Enti Locali e delle forze sociali e assicura la predisposizione degli atti con l'evidenza delle risultanze istruttorie.

Premesso che la l.r. 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario», dando attuazione al principio di sussidiarietà verticale, riconosce il ruolo centrale dei Comuni, singoli e associati, delle province, delle comunità montane e degli altri enti territoriali, delle Aziende Sanitarie Locali (ASL), delle Aziende di Servizi alla Persona (ASP) e degli altri soggetti di diritto pubblico, in particolare nella programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie, in ambito sia regionale che locale;

Dato atto che l'art. 3 della l.r. 12 marzo 2008 n. 3 «Governo



della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario» riconosce, tra i soggetti che partecipano alla programmazione, progettazione e realizzazione della rete anche il ruolo esercitato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, degli altri soggetti di diritto privato che operano in ambito sociale e sociosanitario;

Tenuto conto che, al fine di rendere effettiva l'applicazione delle disposizioni citate, l'art. 11, comma 1, lettera m), della l.r. n. 3/2008, attribuisce alla Regione la funzione di definizione delle modalità di consultazione, in ambito regionale dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa legge, acquisito il parere della competente commissione consiliare;

Considerato che con d.g.r. n. 7797 del 30 luglio 2008 sono state determinate le modalità di consultazione dei soggetti del Terzo Settore ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera m) della l.r. n. 3/2008;

Rilevato inoltre che:

- la Regione Lombardia, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce e agevola il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle associazioni familiari, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore, nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

- ai sensi del comma 2, art. 3 della legge 328/00, tra l'altro le regioni, provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, alla programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali, adeguando la loro attività al principio di concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi ed i soggetti di cui all'art. 1, comma 4, che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché le ASL per le prestazioni sociosanitarie comprese nei livelli essenziali del Servizio Sanitario Nazionale;

Rilevato che, in ragione dei nuovi compiti che discendono dalla l.r. 3/2008 e tenuto conto dell'esperienza maturata negli ultimi anni, nell'ambito delle forme di consultazione dei soggetti sopra elencati, emerge la necessità di individuare modalità più strutturate e incisive di raccordo e consultazione con tali soggetti, che, nel rispetto dei principi di semplificazione e speditezza dell'azione amministrativa, assicurino l'effettiva e generale partecipazione, al fine di dare concreta attuazione, secondo i criteri stabiliti dal legislatore regionale, al principio di sussidiarietà verticale e orizzontale;

Rilevato necessario costituire i seguenti organismi di consultazione, le cui modalità di formazione e di funzionamento sono individuate nell'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- A) Tavolo degli Enti locali e delle Organizzazioni Sindacali;
- B) Tavolo delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende di Servizi alla Persona;
- C) Conferenza delle associazioni rappresentative degli Enti gestori delle unità di offerta sociali e sociosanitarie;

Considerato che gli organismi sopraelencati saranno convocati in caso di presentazione delle proposte di atti di indirizzo e di programmazione, di progetti di legge e di provvedimenti amministrativi per cui è richiesta la consultazione dei soggetti individuati in delibera;

Ritenuto che, con il presente provvedimento, la Regione intende:

- a) assicurare l'effettiva consultazione di tali soggetti in materia di programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie, nonché per il concreto esercizio delle prerogative riconosciute ai medesimi soggetti dalla l.r. n. 3/08;

- b) assicurare un percorso comune di confronto, riflessione e valorizzazione delle esperienze di solidarietà e di partecipazione;

- c) elaborare proposte ed assicurare che le politiche sociali e sociosanitarie siano definite per mezzo anche di un confronto con tutti i soggetti che, direttamente e indirettamente, concorrono alla realizzazione della rete delle unità d'offerta, secondo il criterio della massima integrazione con le politiche sanitarie, del lavoro, della istruzione, della casa;

Dato atto che la l.r. n. 3/08 attribuisce ai Comuni compiti di assoluto rilievo nell'ambito della programmazione e della realizzazione della rete delle unità d'offerta sociali e compiti di indirizzo nella stessa definizione della rete locale delle unità d'offerta sociosanitarie;

Ritenuto che la componente istituzionale regionale di ciascun Tavolo debba essere rappresentata politicamente dall'Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale e tecnicamente dai funzionari della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

Ritenuto inoltre di affidare alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale la funzione di coordinamento operativo degli organismi di consultazione dei soggetti sopraelencati ed in particolare:

- a) alla determinazione dell'ordine del giorno dei singoli incontri;

- b) a raccogliere e assicurare la diffusione tra i partecipanti dei materiali istruttori relativi ai relativi argomenti posti all'ordine del giorno;

- c) raccogliere contributi e osservazioni che perverranno dai soggetti interessati per la discussione ai relativi argomenti posti all'ordine del giorno;

- d) concorrere alla stesura del verbale degli incontri;

Rilevato inoltre che:

- gli organismi di consultazione saranno presieduti dall'Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

- ai lavori degli organismi di consultazione possono partecipare rappresentanti di altri soggetti pubblici e privati, qualora gli argomenti in discussione lo rendano opportuno, su invito del presidente stesso;

Dato atto che in data 18 giugno 2008 sono stati consultati i soggetti di cui all'art. 3 della l.r. 3/2008 di cui al relativo verbale agli atti;

Visto il prodotto 5.2.1.3/P01 «Attuazione del progetto di legge "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario"»;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

Acquisito il parere della componente Commissione Consiliare in data 24 luglio 2008, così come previsto dall'art. 11, comma 1, lettera m) della l.r. 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario»;

Vista la l.r. 16/97 e i successive modificazioni;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di istituire i seguenti organismi di consultazione, le cui modalità di formazione e di funzionamento sono individuate nell'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- a) Tavolo degli Enti locali e delle Organizzazioni Sindacali;
- b) Tavolo delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende di Servizi alla persona;
- c) Conferenza delle associazioni rappresentative degli enti gestori delle unità di offerta sociali e sociosanitarie;

2. che, con il presente provvedimento, la Regione intende:

- a) assicurare l'effettiva consultazione di tali soggetti in materia di programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie, nonché per il concreto esercizio delle prerogative riconosciute ai medesimi soggetti dalla l.r. n. 3/08;
- b) assicurare un percorso comune di confronto, riflessione e valorizzazione delle esperienze di solidarietà e di partecipazione;
- c) elaborare proposte ed assicurare che le politiche sociali e sociosanitarie siano definite per mezzo anche di un confronto con tutti i soggetti che, direttamente e indirettamente, concorrono alla realizzazione della rete delle unità d'offerta, secondo il criterio della massima integrazione con le politiche sanitarie, del lavoro, della istruzione, della casa;

3. di affidare alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale la funzione di coordinamento operativo dei lavori di consultazione dei soggetti sopraelencati;

4. di rinviare a successivi atti del Direttore Generale della D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale l'assunzione di tutti i provvedimenti che si renderanno necessari per l'attuazione del presente provvedimento;

5. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO A)

**Consultazione e funzionamento del Tavolo degli Enti locali e delle Organizzazioni Sindacati, dei Tavoli delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende di Servizi alla Persona e della Conferenza delle organizzazioni rappresentative degli Enti gestori delle unità di offerta sociali e sociosanitarie**

**1. Premessa**

Gli organismi di consultazione con i soggetti, di cui all'art. 3 della l.r. n. 3/2008 diversi dai soggetti che compongono il Tavolo del Terzo Settore, costituiscono momenti di incontro e di confronto tra Regione e Comuni, singoli e associati, le Province, le Comunità montane e gli altri Enti territoriali, le Aziende Sanitarie Locali (ASL), le Aziende di Servizi alla Persona (ASP), gli altri soggetti di diritto pubblico, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, i soggetti di diritto privato che operano in ambito sociale e sociosanitario.

È lo strumento di interlocuzione fra Regione Lombardia e i soggetti sopra elencati e di raccordo e consultazione nella presentazione delle proposte di atti di indirizzo e di programmazione, di progetti di legge e di provvedimenti amministrativi per cui è richiesta la consultazione dei soggetti individuati in delibera.

**2. Modalità di formazione e funzionamento**

I tavoli di consultazione dei soggetti individuati in delibera sono i seguenti:

*A) Tavolo degli Enti locali e delle organizzazioni sindacali*

Il Tavolo è articolato in modo da assicurare sia la rappresentanza istituzionale che la rappresentanza dei soggetti più rappresentativi degli Enti locali e delle Organizzazioni Sindacali.

La componente istituzionale regionale è rappresentata politicamente dall'Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale e tecnicamente dai funzionari della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

Il Tavolo è convocato tutte le volte in cui la Direzione Generale Famiglia deve presentare le proposte di atti di indirizzo e di programmazione, di progetti di legge e di provvedimenti amministrativi per cui è richiesta la consultazione dei soggetti individuati in delibera. La Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale assicura il necessario raccordo con i Tavoli istituzionali esistenti.

Il Tavolo è costituito dal presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani Lombardia, dal presidente dell'Unione Province Lombarde e dai rappresentanti designati da CGIL, CISL, UIL e dai rispettivi sindacati pensionati di categoria.

Ogni componente titolare dovrà individuare un componente supplente in caso di assenza o impedimento.

Il Tavolo sarà presieduto dall'Assessore regionale alla Famiglia e Solidarietà Sociale e, in sua assenza, dal Direttore Generale.

Ai lavori del Tavolo possono partecipare rappresentanti di altri soggetti pubblici e privati, qualora gli argomenti in discussione lo rendano opportuno, su invito del presidente stesso.

Gli argomenti posti all'ordine del giorno del suddetto Tavolo sono segnalati dal Direttore Generale della Famiglia e Solidarietà Sociale ai Direttori delle ASL, affinché siano sottoposti all'esame del Consiglio di rappresentanza dei Sindaci.

Gli uffici della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale si occuperanno del coordinamento operativo del Tavolo ed in particolare provvederanno:

- a) alla determinazione dell'ordine del giorno dei singoli incontri;
- b) a raccogliere e assicurare la diffusione tra i partecipanti dei materiali istruttori relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno;
- c) raccogliere contributi e osservazioni che perverranno dai soggetti interessati per la discussione dei temi posti all'ordine del giorno;

d) concorrere alla stesura del verbale degli incontri.

L'avviso di convocazione dovrà indicare, oltre al luogo, data e ora della riunione, gli argomenti da trattare e comprendere gli eventuali documenti allegati, inserendo nell'ordine del giorno anche proposte provenienti dai membri del Tavolo.

L'avviso deve essere inviato ai componenti il Tavolo, anche per via telematica o informatica, di norma almeno 10 giorni prima dalla data stabilita per la riunione, corredato dagli atti da valutare e con la fissazione di un ordine del giorno ben precisato.

I rappresentanti designati dal Tavolo dovranno far pervenire le loro proposte o osservazioni, per via telematica o informatica, entro la data di convocazione. Le proposte e le osservazioni sono allegare al verbale della seduta e ne costituiscono parte integrante. Il verbale è sottoscritto dal Direttore Generale e dalla segreteria del Tavolo e di esso viene dato atto nel provvedimento.

Il provvedimento, nella sua stesura finale, è messo a disposizione, per informativa, dalla segreteria del Tavolo.

In caso d'urgenza, per la trattazione di questioni rilevanti e ogni qualvolta sia ritenuto necessario, il Tavolo può essere tempestivamente convocato, previo avviso da inviare, anche via telefax o per posta elettronica, in tempo utile prima della data stabilita per la riunione.

Nel caso sia necessaria la consultazione congiunta di tutti i soggetti di cui all'art. 3 della l.r. 3/2008 può essere convocato un Tavolo che riunisce tutti i soggetti pubblici e privati che partecipano alla progettazione, programmazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie.

La consultazione dei soggetti del Tavolo può avvenire anche in via documentale.

Tale Tavolo è integrato dai rappresentanti designati dagli ordini professionali maggiormente rappresentativi in caso di:

- a) adozione di atti inerenti la programmazione sociale e sociosanitaria;
- b) adozione delle linee di indirizzo regionali relative all'attività di formazione e aggiornamento del personale che opera nelle unità di offerta sociali e sociosanitarie e i percorsi formativi e di qualificazione ed aggiornamento;
- c) costituzione di Osservatori;
- d) adozione di provvedimenti per la promozione della formazione integrata degli operatori della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie;
- e) adozione di provvedimenti inerenti la determinazione dei requisiti per l'esercizio al funzionamento delle unità di offerta sociali e sociosanitarie.

Il Tavolo è convocato almeno tre volte all'anno.

Il Tavolo può, altresì, essere convocato, su richiesta motivata, dai soggetti partecipanti.

*B) Tavolo delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende di Servizi alla Persona*

La Direzione alla Famiglia e Solidarietà Sociale provvederà a consultare le Aziende Sanitarie Locali sui provvedimenti legislativi, amministrativi e programmatori in materia sociale e sociosanitaria, nell'ambito delle riunioni mensili con i Direttori Generali e Sociali.

La Direzione alla Famiglia e Solidarietà Sociale provvederà a consultare i presidenti delle Aziende di Servizi alla Persona sui provvedimenti legislativi, amministrativi e programmatori in materia sociale e sociosanitaria che hanno riflessi sull'attività di tali enti, convocando i presidenti o loro delegati, almeno 10 giorni prima dalla data stabilita per la riunione.

Gli uffici competenti della Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale convocano i rispettivi Tavoli indicando, oltre al luogo, data e ora della riunione, gli argomenti da trattare e comprendere gli eventuali documenti allegati, inserendo nell'ordine del giorno anche proposte provenienti dai membri del Tavolo.

I Direttori Generali e Sociali delle ASL e i presidenti delle ASP dovranno far pervenire le loro proposte o osservazioni, per via telematica o informatica, entro la data di convocazione.

In caso d'urgenza, per la trattazione di questioni rilevanti e ogni qualvolta sia ritenuto necessario, gli uffici competenti provvederanno a convocare i Tavoli, previo avviso da inviare, anche via telefax o per posta elettronica, in tempo utile prima della data stabilita per la riunione.

Nel caso sia necessaria la consultazione congiunta di tutti i

soggetti di cui all'art. 3 della l.r. 3/2008, può essere convocato un Tavolo che riunisce tutti i soggetti pubblici e privati che partecipano alla progettazione, programmazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie.

**C) Conferenza delle Associazioni rappresentative degli Enti gestori delle unità di offerta sociali e sociosanitarie**

La Conferenza delle Associazioni rappresentative degli Enti gestori delle unità di offerta sociali e sociosanitarie è costituita:

- dagli enti *non profit*, gestori delle unità di offerta sociali e sociosanitarie, individuati dal Tavolo permanente di consultazione dei soggetti del Terzo Settore;
- dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli enti *profit*, gestori delle unità di offerta sociali e sociosanitarie;
- da altri soggetti rappresentativi di Enti pubblici, gestori delle unità di offerta sociali e sociosanitarie.

Con decreto del Direttore Generale della Famiglia e Solidarietà Sociale verranno individuati i soggetti facenti parte della conferenza degli enti gestori delle unità di offerta sociali e sociosanitarie.

La Conferenza sarà presieduta dall'Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale e, in sua assenza, dal Direttore Generale.

Gli uffici della Direzione Generale Famiglie e Solidarietà Sociale si occuperanno del coordinamento operativo della conferenza ed in particolare provvederanno:

- a) alla determinazione dell'ordine del giorno dei singoli incontri;
- b) a raccogliere e assicurare la diffusione tra i partecipanti dei materiali istruttori relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno;
- c) raccogliere contributi e osservazioni che perverranno dai soggetti interessati per la discussione dei temi posti all'ordine del giorno;
- d) concorrere alla stesura del verbale degli incontri.

L'avviso di convocazione dovrà indicare, oltre al luogo, data e ora della riunione, gli argomenti da trattare e comprendere gli eventuali documenti allegati, inserendo nell'ordine del giorno anche proposte provenienti dai membri della Conferenza.

L'avviso deve essere inviato ai componenti la Conferenza, anche per via telematica o informatica, di norma almeno 10 giorni prima dalla data stabilita per la riunione, corredato dagli atti da valutare e con la fissazione di un ordine del giorno ben precisato.

I membri della Conferenza dovranno far pervenire le loro proposte o osservazioni, per via telematica o informatica, entro la data di convocazione. Le proposte e le osservazioni sono allegate al verbale della seduta e ne costituiscono parte integrante. Il verbale è sottoscritto dal Direttore Generale e dalla segreteria della Conferenza.

In caso d'urgenza, per la trattazione di questioni rilevanti e ogni qualvolta sia ritenuto necessario, la Conferenza può essere tempestivamente convocata, previo avviso da inviare, anche via telefax o per posta elettronica, in tempo utile prima della data stabilita per la riunione.

La consultazione dei soggetti della Conferenza può avvenire anche in via documentale.

(BUR20080116)

(3.2.0)

**D.g.r. 30 luglio 2008 - n. 8/7854**

**Aggiornamento Linee guida per l'attivazione di collaborazioni tra Aziende Sanitarie pubbliche e soggetti privati**

**LA GIUNTA REGIONALE**

Premesso che:

- l'art. 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e s.m.i. prevede che «In deroga alla normativa vigente, e nel rispetto dei livelli uniformi di assistenza e dei rispettivi finanziamenti, sono consentite sperimentazioni gestionali, ivi comprese quelle riguardanti modalità di pagamento e di remunerazione dei servizi, quelle riguardanti servizi e prestazioni forniti da soggetti singoli, istituzioni ed associazioni volontarie di mutua assistenza aventi personalità giuridica, consorzi e società di servizi.», come peraltro confermato dal successivo atto n. 1284 del 26 luglio 2001 della Conferenza Stato-Regioni;

- l'art. 9-bis del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. stabilisce che spetta alle Regioni e alle Province autonome di Trento e

di Bolzano, autorizzare «... programmi di sperimentazione aventi a oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione tra strutture del Servizio Sanitario Nazionale e soggetti privati, ... motivando le ragioni di convenienza economica del progetto gestionale, di miglioramento della qualità dell'assistenza e di coerenza con le previsioni del Piano sanitario regionale...» sottolineando, inoltre, che, al di fuori dei programmi di sperimentazione, come previsti e disciplinati dall'articolo in oggetto, «... è fatto divieto alle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale di costituire società di capitali aventi per oggetto sociale lo svolgimento di compiti diretti di tutela della salute.»;

- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 e s.m.i. di riordino del Servizio Sanitario Regionale definisce le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere come enti dotati di personalità giuridica pubblica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed in particolare:

- l'art. 1, comma 3, che stabilisce che la Regione eserciti «... funzioni di legislazione e programmazione, di indirizzo, di coordinamento, di controllo e di supporto nei confronti delle Aziende Sanitarie e degli altri soggetti, pubblici o privati, esercenti attività sanitarie, socio-assistenziali di rilievo sanitario e socio-assistenziali.»;

- l'art. 3, comma 7, del d.lgs. 18 settembre 2001, n. 347 così come modificato e integrato dalla legge di conversione 16 novembre 2001, n. 405 prevede che le Regioni «... trasmettano ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, copia dei programmi di sperimentazione, aventi ad oggetto i nuovi modelli gestionali, adottati sulla base dell'art. 9-bis del d.lgs. 30 dicembre 1992, 502, e successive modificazioni...». Dovrà inoltre essere trasmessa annualmente una relazione sui risultati conseguiti con la sperimentazione, sia sul piano economico sia su quello della qualità dei servizi;

- la l.r. 24 marzo 2003, n. 3 - art. 4, comma 7, - precisa che «la trasformazione di azienda ospedaliera in fondazione può riguardare l'intera azienda o parte di essa, garantendo, negli organi di indirizzo, la presenza maggioritaria di membri designati da soggetti pubblici.» In caso di costituzione di fondazione si prevede, inoltre, l'applicazione delle procedure previste dall'art. 9-bis del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i.;

- la l.r. 16 febbraio 2004, n. 2 - art. 3 - ha inserito di seguito al comma 7 dell'art. 4 della l.r. n. 3/2003 succitata, il comma 7-bis recante «Il Consiglio regionale nei limiti delle risorse disponibili, può finanziare piani di ristrutturazione ed ottimizzazione gestionale presentati dai membri fondatori della fondazione nella misura massima corrispondente al disavanzo dell'azienda trasformata o afferita, quale accertato al momento della trasformazione o conferimento, e per il periodo di durata del piano stesso, teso al recupero degli equilibri economici ed operativi.»;

Visto il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008, approvato con d.P.R. del 7 aprile 2006, il quale, nel dedicare uno specifico paragrafo alle sperimentazioni gestionali (4.6), richiama la normativa originaria (legge 412/91) e gli obiettivi prevalentemente perseguiti con l'attivazione di sperimentazioni gestionali e indica che, in considerazione dei cambiamenti demografici in atto, in vista di un aumento della cronicità, e conseguentemente del fabbisogno di servizi territoriali, la partnership pubblico/privato potrà, nei prossimi anni giocare un ruolo significativo;

Considerato che il Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2009, approvato con d.c.r. VIII/257 del 26 ottobre 2006, al punto 1.4 «Le collaborazioni pubblico privato» riconosce l'importanza di esplorare le possibilità di collaborazione con partner privati, che possano offrire un contributo importante, qualificato ed equilibrato rispetto alle risorse messe a disposizione, nella gestione dei servizi, anche in relazione all'attuale quadro delle risorse, con particolare riferimento sia agli investimenti sia ai costi per i rinnovi dei contratti;

Tenuto conto, altresì, che il predetto PSSR stabilisce che le sperimentazioni gestionali potranno essere utilizzate per la «... riqualificazione dei presidi ospedalieri, anche al fine di adeguarli alla nuova rete di offerta (ospedali diurni, sperimentazione dell'ospedale di comunità «lombardo», rete poliambulatoriale), portando sul territorio i servizi più facilmente raggiungibili dai cittadini ed individuando percorsi clinici condivisi per evitare eventuali duplicazioni di prestazioni diagnostiche.»;

Richiamata la d.g.r. 7/18575 del 5 agosto 2004 con la quale sono state approvate le «Linee guida per l'attivazione di collabo-

razioni tra Aziende Sanitarie Pubbliche e soggetti privati», stabilendo obiettivi da perseguire, strumenti utilizzabili per la collaborazione con i soggetti privati e *iter* autorizzativo da seguire per l'attivazione delle sperimentazioni gestionali;

Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento delle indicazioni a suo tempo fornite con la citata d.g.r. n. 7/18575/2004, in considerazione delle esperienze maturate e delle modificazioni legislative e programmatiche intervenute sia a livello nazionale che regionale;

Considerato che le indicazioni contenute nell'allegato 1 «Linee guida per l'attivazione di collaborazioni tra Aziende Sanitarie Pubbliche e soggetti privati», quale parte integrante e sostanziale della d.g.r. 7/18575/2004, così come modificate ed integrate dal presente provvedimento, sono volte a fornire alle Aziende Sanitarie linee di indirizzo per l'attivazione di collaborazioni con soggetti privati e per la sperimentazione di nuovi modelli gestionali, demandando tuttavia a livello aziendale, previo confronto con le OO.SS. locali, la valutazione dell'opportunità di attivazione delle medesime collaborazioni, la scelta dello strumento giuridico maggiormente idoneo al raggiungimento degli obiettivi prefissati, nonché alla successiva adozione dei provvedimenti necessari all'attivazione della sperimentazione, in considerazione dell'autonomia organizzativa e gestionale che caratterizza le Aziende Sanitarie;

Considerato altresì che l'attivazione delle esperienze di collaborazioni pubblico-privato dovrà in ogni caso garantire il perseguimento dei fini istituzionali delle Aziende Sanitarie coinvolte; in tal senso i progetti predisposti dalle Aziende proponenti dovranno evidenziare le motivazioni che hanno indotto alla scelta della collaborazione con soggetti privati, in termini di opportunità e convenienza, la salvaguardia dell'interesse pubblico, la tutela della qualità del servizio ed il rispetto delle norme sul procedimento di scelta dei soggetti con i quali realizzare dette esperienze, secondo principi di imparzialità e trasparenza;

Considerato che saranno oggetto di specifica autorizzazione regionale le sperimentazioni gestionali, intendendosi per tali le esperienze aventi ad oggetto la gestione mista dell'attività di diagnosi e cura rivolta alla persona e, quelle collaborazioni tra Aziende Sanitarie pubbliche e soggetti privati finalizzate a sperimentare soluzioni particolarmente innovative dal punto di vista finanziario e/o gestionale e/o tecnologico;

Considerato pertanto di non sottoporre a specifica autorizzazione regionale collaborazioni tra soggetti pubblici e privati da attivarsi tramite l'utilizzo di schemi e strumenti giuridici già collaudati ed espressamente disciplinati dall'ordinamento giuridico vigente (es. appalto di servizi no core, quali i servizi di ristorazione e lavanolo);

Ritenuto di poter dare continuità all'*iter* autorizzativo previsto dalla citata d.g.r. 7/18575/2004, così come integrato e modificato dal presente provvedimento, prevedendo che le singole iniziative proposte dalle Aziende Sanitarie siano oggetto di autorizzazione regionale – secondo quanto indicato nell'allegato 1, parte integrante al presente provvedimento, – previa predisposizione da parte delle Aziende Sanitarie di adeguata proposta progettuale opportunamente confrontata con le OO.SS. locali;

Preso atto che:

- la valutazione, da parte regionale, delle iniziative di collaborazione oggetto di successiva autorizzazione, è finalizzata a valutare la congruità e la coerenza delle esperienze proposte con la programmazione sanitaria regionale e le linee di indirizzo conferite, nonché integrare funzionalmente le singole sperimentazioni in un'ottica di pianificazione generale;

- ogni iniziativa di collaborazione pubblico-privato dovrà essere coerente con le regole di sistema e perseguire l'equilibrio economico dello stesso; i benefici perseguiti con l'attivazione di dette esperienze dovranno essere a vantaggio sia della singola Azienda proponente che dell'intero sistema sanitario regionale;

- le iniziative di collaborazione pubblico-privato dovranno essere coerenti con i principi comunitari in tema di concorrenza e di trasparenza;

Tenuto conto di quanto stabilito con

- d.g.r. n. 7/13306 del 13 giugno 2003 «Piano pluriennale degli investimenti in Sanità. Determinazioni per la realizzazione degli interventi prioritari di Edilizia Sanitaria e per l'adeguamento ai requisiti di accreditamento»

- d.g.r. n. 7/13796 del 25 luglio 2003 che consente l'autorizza-

zione, l'accreditamento e la messa a contratto di nuove attività in ambito ambulatoriale nell'ambito di collaborazioni pubblico-privato riguardanti attività ad alto contenuto tecnologico ed innovativo;

- d.g.r. n. 8/6226 del 19 dicembre 2007 «Determinazioni in ordine ai requisiti tecnologici e strutturali delle strutture sanitarie di diritto pubblico e privato (a seguito di parere della competente Commissione Consiliare ai sensi dell'art. 4, comma 4, della l.r. 31/97)»;

Ritenuto quindi di approvare il documento, allegato 1 «Aggiornamento Linee guida regionali per l'attivazione di collaborazioni tra Aziende Sanitarie pubbliche e soggetti privati» quale parte integrante del presente provvedimento;

Informate le competenti OO.SS.;

Ritenuto altresì di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Regione Lombardia;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

Per tutte le motivazioni espresse in premessa che qui s'intendono integralmente riportate:

1. di approvare il documento allegato 1 – parte integrante del presente provvedimento – recante «Aggiornamento Linee guida regionali per l'attivazione di collaborazioni tra Aziende Sanitarie pubbliche e soggetti privati», quali linee di indirizzo per la sperimentazione di nuovi modelli gestionali, stante l'autonomia organizzativa e gestionale che caratterizza le Aziende Sanitarie;

2. di stabilire che ogni iniziativa di collaborazione pubblico-privato dovrà essere coerente con le regole di sistema e perseguire l'equilibrio economico dello stesso; i benefici perseguiti con l'attivazione di dette esperienze dovranno essere a vantaggio sia della singola Azienda proponente che dell'intero sistema sanitario regionale e dovranno altresì essere coerenti con i principi comunitari in tema di concorrenza e di trasparenza;

3. di istituire con successivo provvedimento una Commissione di monitoraggio, verifica e controllo delle sperimentazioni gestionali e collaborazioni pubblico-privato in atto per una compiuta valutazione dei progetti sperimentali attivati, al fine di verificare se vi è stato miglioramento dei servizi a livello locale; l'interesse per l'Azienda Sanitaria in termini di efficienza, qualità ed economicità dei servizi resi; del know how apportato e degli effetti prodotti sul personale coinvolto;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

## ALLEGATO 1

**Aggiornamento Linee guida regionali per l'attivazione di collaborazioni tra Aziende Sanitarie pubbliche e soggetti privati****Premessa**

Le collaborazioni tra aziende sanitarie pubbliche e soggetti privati rappresentano forme innovative di gestione dei servizi sanitari che si esprimono in modalità organizzative e strumenti strategici volti a perseguire obiettivi di efficienza, economicità, qualità del servizio ed ottenimento di risorse finanziarie, professionali e tecnologiche aggiuntive rispetto a quelle di esclusiva provenienza pubblica.

Le sperimentazioni gestionali, che rappresentano una modalità di realizzazione delle collaborazioni pubblico-privato in ambito sanitario, sono state introdotte nel nostro ordinamento allo specifico scopo di favorire il rapporto tra aziende sanitarie pubbliche e soggetti privati *profit* e *no profit*, in modo da consentire, tramite l'adozione di modelli organizzativi e gestionali innovativi di governare al meglio il sistema sanitario.

Attualmente, la competenza in materia di sperimentazioni gestionali spetta alle Regioni, le quali possono anche procedere attraverso una propria regolamentazione in materia, nel rispetto della normativa vigente.

La Regione Lombardia ha proceduto a regolamentare la materia in via amministrativa attraverso una serie di provvedimenti volti a chiarire le modalità per l'autorizzazione, la realizzazione e lo sviluppo di tali iniziative nel territorio lombardo.

In particolare, tra gli interventi più significativi si mettono in evidenza:

- la l.r. n. 31 del 1997, che emana le norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale e la sua integrazione con le attività dei servizi sociali (1), ed apre di fatto il sistema sanitario regionale alla possibilità di realizzazione delle sperimentazioni gestionali;

- la d.g.r. 6/42178 del 29 aprile 1999, che riporta i «Criteri in ordine al reperimento di nuove risorse per il settore sanità della Regione Lombardia» e definisce la procedura utilizzabile per l'attivazione delle esperienze di collaborazione tra le aziende sanitarie pubbliche ed i soggetti privati, stabilendo gli obiettivi e le finalità perseguibili dalle Aziende Sanitarie e dal sistema sanitario regionale. Il provvedimento pone alla base della realizzazione delle collaborazioni le finalità principali della ricerca di una maggiore flessibilità operativa e gestionale per le aziende sanitarie e del sostegno agli investimenti necessari all'ammmodernamento delle strutture sanitarie e all'implementazione del patrimonio tecnologico;

- la d.g.r. 7/18575 del 5 agosto 2004, che armonizza ed integra il complesso delle norme precedenti e definisce le «Linee guida per l'attivazione di collaborazioni tra Aziende Sanitarie Pubbliche e soggetti privati», stabilendo obiettivi da perseguire, strumenti utilizzabili per la collaborazione con i soggetti privati e l'iter autorizzativo da seguire per l'attivazione delle sperimentazioni gestionali.

In particolare, come sarà approfondito in seguito, con riferimento alla d.g.r. 7/18575/2004, si stabilisce di:

- non contemplare, tra le formule giuridiche possibili per la realizzazione delle sperimentazioni gestionali, quella della società mista, sulla base della valutazione dei risultati delle esperienze finora condotte;

- di realizzare il confronto preventivo con le OO.SS. a livello locale.

Inoltre, vengono integrati alcuni aspetti riguardanti in particolare le modalità di scelta del *partner*, le caratteristiche del sistema di controllo e monitoraggio dei progetti, i criteri per l'attribuzione del rischio economico ad essi relativo e le problematiche riguardanti il personale coinvolto nelle attività oggetto di sperimentazione.

Tali aspetti, volti a modificare ed integrare la delibera citata, sono frutto dell'osservazione e dell'analisi delle criticità emerse dai progetti in atto nel territorio lombardo.

**Gli obiettivi**

Il coinvolgimento, in un'ottica collaborativa, di soggetti privati da parte dell'azienda sanitaria pubblica nell'ambito dell'erogazione di servizi sanitari, consente di rispondere ad una serie di problematiche e di perseguire diversi obiettivi, che, con particolare

riferimento a quest'ultima consistono nell'accesso più agevole ed economico a determinate tecnologie, nel recupero di più elevati livelli di efficienza, nell'introduzione di modalità innovative di gestione, nell'ottenimento di risorse aggiuntive sia di tipo economico-finanziario sia in termini di competenze e professionalità.

Tenendo in considerazione che ogni iniziativa di collaborazione pubblico-privato dovrà essere coerente con le linee e gli indirizzi di programmazione sanitaria regionale, con le regole di sistema e l'equilibrio economico dello stesso e dovrà ricercare in tutti i casi il miglioramento dell'efficacia, efficienza ed economicità delle prestazioni rese all'utenza, in sintesi è possibile ricondurre gli obiettivi che vogliono perseguire le sperimentazioni gestionali lombarde, nei seguenti aspetti riguardanti:

- la riorganizzazione del servizio;
- l'innovazione nella erogazione del servizio;
- la ricerca di modalità di finanziamento con controllo pubblico.

Con riferimento al primo punto, la sperimentazione gestionale rappresenta un'opportunità per l'azienda sanitaria pubblica, la quale, attraverso il contributo apportato dal soggetto privato in termini di capacità economiche e gestionali, può realizzare più agevolmente percorsi di riqualificazione e riorganizzazione dei servizi offerti al fine di un loro miglioramento.

Le risorse finanziarie aggiuntive che consentono la realizzazione di investimenti per il miglioramento delle strutture (che comunque sono e rimarranno di proprietà pubblica), da un lato, e la maggiore produttività ed efficienza conseguente all'introduzione di modalità e logiche gestionali innovative, dall'altro, consentono un miglioramento dal punto di vista sia quantitativo sia qualitativo del servizio reso all'utenza.

In merito al secondo punto, occorre tenere in considerazione che il fabbisogno finanziario connesso agli investimenti non riguarda unicamente il miglioramento strutturale delle aziende sanitarie pubbliche, ma anche la dotazione tecnologica. Il coinvolgimento, tramite la collaborazione, del soggetto privato consente all'azienda sanitaria pubblica di offrire servizi maggiormente innovativi grazie anche alla possibilità di maggiori risorse da destinare ad investimenti in nuove tecnologie e nel disporre delle professionalità necessarie per utilizzarle al meglio. Occorre sottolineare che lo sforzo economico-finanziario per la realizzazione di tali investimenti difficilmente sarebbe sostenibile dalla sola azienda sanitaria pubblica tramite i finanziamenti da parte regionale, considerando la limitatezza delle risorse disponibili.

La sperimentazione gestionale, infine, rappresenta un'opportunità per individuare forme innovative di finanziamento, tramite le quali il soggetto pubblico potrà disporre di risorse da destinare a progetti per il miglioramento dei servizi erogati, senza aggravio della propria situazione finanziaria e tramite modalità da esso direttamente controllate.

Relativamente agli obiettivi da perseguire tramite i progetti di sperimentazione gestionale, oltre agli aspetti più strettamente di carattere economico e gestionale, appare opportuno richiamare l'attenzione anche su alcuni aspetti con valenza strategica che coinvolgono il sistema sanitario regionale nel suo complesso.

Innanzitutto, la sperimentazione gestionale, configurandosi come una modalità di realizzazione della collaborazione tra il soggetto pubblico ed il soggetto privato, consente di perseguire anche obiettivi di integrazione tra i diversi soggetti ed operatori all'interno del sistema. Ciò permette di ottenere una razionalizzazione dei percorsi assistenziali sul territorio in un'ottica di servizio integrato, evitando duplicazioni, diminuendo la complessità di governo delle attività ed aumentando l'efficienza del sistema.

Inoltre, la possibilità, da parte delle singole aziende sanitarie pubbliche coinvolte nelle sperimentazioni, di ottenere, grazie a modalità innovative di gestione, maggiori livelli di efficienza e conseguente minore assorbimento di risorse, consente a livello

(1) La norma sancisce, tra l'altro, la separazione fra i soggetti acquirenti di prestazioni sanitarie e gli erogatori e la piena parità dei diritti e dei doveri dei soggetti erogatori a contratto a carico del SSR, privilegiando un modello gestionale che affida alle Aziende Sanitarie Locali il compito prevalente di programmare e finanziare le prestazioni sanitarie di diagnosi e cura e di controllarne quantità e qualità e alle Aziende Ospedaliere quello di erogare tali prestazioni. Ciò ha rappresentato terreno fertile per addivenire ad una specifica regolamentazione a livello regionale delle sperimentazioni gestionali.

di sistema regionale di liberare risorse che possono dunque rendersi disponibili per altri utilizzi.

### **Gli strumenti giuridici e gestionali utilizzabili per la realizzazione della collaborazione**

Le collaborazioni tra aziende sanitarie pubbliche e soggetti privati possono realizzarsi tramite una pluralità di forme giuridiche diverse fra loro, la cui implementazione può avere implicazioni differenti nello sviluppo della collaborazione in termini di modalità organizzative, gestionali ed aspetti di governance.

Ad eccezione del modello giuridico della società mista, si conferma l'elenco delle forme giuridiche più consone alla realizzazione della collaborazione pubblico-privato proposto nella d.g.r. 7/18575 del 5 agosto 2004.

Nello specifico è possibile prevedere un coinvolgimento in termini complessivi dell'ente pubblico tramite la creazione di:

- fondazione;
- associazione in partecipazione;

oppure il ricorso al contributo esterno del soggetto di diritto privato attraverso:

- l'appalto di servizi;
- la concessione di costruzione e di gestione;
- il *project financing*.

### **Soggetti**

Dal punto di vista dei soggetti, la sperimentazione gestionale può essere considerata uno strumento che consente di creare sinergie fra i vari attori partecipanti, mantenendo al contempo le prerogative di indirizzo e controllo da parte del soggetto pubblico. Essa offre la possibilità di coinvolgere, oltre alle Aziende Ospedaliere e le Fondazioni, anche il mondo della ricerca rappresentato dalle Università, ed il tessuto locale espressione del territorio tramite il coinvolgimento di Enti locali, organizzazioni *no profit* e mondo imprenditoriale.

Tra i soggetti in grado di poter realizzare collaborazioni pubblico-privato, si includono anche le Aziende Sanitarie Locali, al fine di metterle nelle condizioni di intraprendere percorsi volti a migliorare la propria rete di servizi.

### **Controllo**

La sperimentazione gestionale deve avvenire sempre tramite modalità atte a garantire il pieno controllo nei processi decisionali da parte del soggetto pubblico.

Esso deve essere messo nelle condizioni di svolgere la propria importante funzione sia di indirizzo sia di controllo delle attività oggetto della collaborazione, in modo da garantire il perseguimento dei propri fini istituzionali e la tutela dei portatori di interesse.

Al fine di salvaguardare questo particolare aspetto delle sperimentazioni è di fondamentale importanza prevedere un efficace sistema di verifica e monitoraggio complessivo dei progetti, sia nei suoi aspetti di carattere economico, sia in quelli relativi a livelli e qualità dei servizi erogati.

È necessario definire ed implementare un sistema di indicatori misurabili relativi sia ad aspetti economico-finanziari sia ad aspetti sanitario-gestionali riguardanti le attività svolte, volti a consentire un concreto e costante monitoraggio sistematico del grado di raggiungimento degli obiettivi della sperimentazione gestionale periodicamente.

Il raggiungimento degli obiettivi della sperimentazione gestionale deve rappresentare una condizione essenziale per il suo mantenimento in vita.

Oltre a tale sistema di indicatori per poter verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati, occorre esplicitare anche le condizioni e i criteri al verificarsi dei quali la sperimentazione gestionale può ritenersi conclusa, tra i quali il mancato raggiungimento degli obiettivi per 2 anni consecutivi.

Si ritiene che gli accordi contrattuali ad oggi posti in essere fra aziende sanitarie pubbliche e soggetti privati siano eccessivamente lunghi e poco flessibili. Spesso accade che in intervalli temporali così lunghi intervengano fattori riguardanti gli attori coinvolti e/o il contesto ambientale nell'ambito del quale si svolge la collaborazione, che possono determinare l'esigenza di modifiche ed aggiustamenti al fine di consentire il mantenimento e la sopravvivenza stessa della sperimentazione gestionale.

A tal fine occorre prevedere forme contrattuali flessibili tra i soggetti partecipanti alla sperimentazione ed orizzonti temporali più limitati.

Per ciascuna sperimentazione gestionale, inoltre, ai fini dell'esplicitamento della funzione di controllo, deve essere costituito un Comitato di Sorveglianza.

Si tratta di un organo con funzioni di verifica, controllo e monitoraggio complessivo del progetto al quale esso si riferisce, costituito da 3 membri, dei quali uno nominato dall'Azienda Sanitaria Locale del territorio di riferimento, uno dal soggetto privato e uno dalla Regione.

Il Comitato di Sorveglianza ha il compito di:

- valutare sistematicamente ed in tutti i suoi aspetti (sulla base del sistema di monitoraggio individuato dalla Regione) la sperimentazione gestionale, per verificarne il grado di raggiungimento degli obiettivi e la loro coerenza con le attese del progetto e le finalità istituzionali;
- proporre eventuali modifiche alle norme contrattuali, laddove esse si rendano necessarie rispetto alle contingenze del progetto;
- tramite una visione polivalente dei diversi aspetti e criticità che possono caratterizzare la sperimentazione (economico-finanziari, qualità, giuridici, sanitari, etc.), proporre possibili soluzioni e percorsi di miglioramento;
- predisporre una relazione annuale sull'esito delle valutazioni effettuate tramite la quale informa la Regione sull'andamento della sperimentazione gestionale.

### **Rischio economico**

In tutte le iniziative di collaborazione che saranno attivate, il rischio economico dovrà ricadere unicamente sul soggetto privato che gestisce le attività, liberando l'azienda sanitaria pubblica da ogni responsabilità economica in merito a queste ultime.

Da ciò deriva che nella sperimentazione la gestione delle attività dovrà essere di competenza esclusivamente del soggetto privato, per i cui risultati economici esso ne diventa dunque unico responsabile. Quest'ultimo dovrà, da un lato, predisporre sempre un adeguato e credibile *business plan*, in grado di esplicitare le modalità attraverso le quali esso intende raggiungere l'equilibrio economico, dall'altro, individuare le modalità di copertura delle eventuali perdite.

Il soggetto pubblico manterrà la fondamentale funzione di indirizzo, verifica e controllo delle attività, ma non avrà alcuna responsabilità sui risultati economici.

### **Scelta del partner**

Al fine di garantire maggiore trasparenza dell'iniziativa e maggiore affidabilità del soggetto privato da coinvolgere, l'attivazione della sperimentazione gestionale deve avvenire unicamente in seguito ad una procedura ad evidenza pubblica per la scelta del partner privato.

Il soggetto dovrà possedere accertate capacità professionali, sostenute da significative esperienze nel campo sanitario, con particolare riferimento alle attività oggetto di sperimentazione, e garantire affidabilità economica e capacità gestionali.

Potranno essere individuati e definiti criteri volti a consentire un coinvolgimento del soggetto privato anche nella fase di predisposizione del progetto di sperimentazione gestionale, attualmente di competenza della sola azienda sanitaria pubblica. Si potrà prevedere una metodologia analoga a quella del *project financing*, ossia una procedura tramite la quale un soggetto promotore propone all'azienda sanitaria pubblica un progetto di sperimentazione.

In tal caso, se il progetto si dimostra realizzabile, sostenibile e coerente sia con le finalità dell'azienda sanitaria pubblica sia con le linee di programmazione sanitaria regionale, l'azienda sanitaria pubblica potrà condividerlo, procedendosi in ogni caso a procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto privato.

In tal modo sarà più facile pervenire a modelli e soluzioni in grado di consentire meglio al soggetto privato, sempre all'interno delle finalità stabilite, di esprimere le proprie potenzialità, aumentando le probabilità di successo dell'iniziativa.

### **Personale**

L'utilizzo del personale alle attività oggetto della sperimentazione gestionale, previa disponibilità da parte degli operatori stessi, è da considerarsi uno strumento che rende praticabile la sperimentazione e dunque da consolidare.

La sperimentazione gestionale deve sempre consentire al personale coinvolto nelle attività la tutela dei propri diritti.

In particolare bisogna garantire al personale un adeguato sviluppo professionale e di carriera ed opportuni percorsi formativi.

Al fine di consentire al soggetto gestore di organizzare le attività secondo logiche gestionali innovative ed orientate a produttività ed efficienza, è prevista la possibilità di ricorrere allo strumento degli incentivi attraverso i contributi regionali destinati a tale scopo, come nel caso delle risorse regionali aggiuntive destinate al personale pubblico operante nella sperimentazione gestionale.

Inoltre, esistono alcune tipologie di costi inerenti il personale e non direttamente legati alla ordinaria attività d'impresa, per i quali dunque l'attribuzione al soggetto privato che gestisce le attività comporta difficoltà gestionali ed incide negativamente sulla capacità stessa della sperimentazione di raggiungere gli obiettivi prefissati. Si tratta ad esempio delle voci di costo relative alle lunghe assenze del personale comandato.

Per le sperimentazioni in essere un apposito protocollo sulla base di questi principi dovrà essere redatto tra soggetto della sperimentazione e aziende sanitarie pubbliche.

### Esiti della sperimentazione

Gli esiti della sperimentazione se negativi, determineranno la chiusura della sperimentazione stessa; se invece sono positivi determineranno la messa a sistema del nuovo soggetto erogatore del Servizio Sanitario Regionale.

(BUR20080117)

**D.g.r. 30 luglio 2008 - n. 8/7860**

(3.2.0)

**Determinazioni in ordine alla valutazione della qualità avanzata delle attività sanitarie di ricovero ordinario per acuti - Assegnazione dei fondi per la qualità avanzata di cui alla d.g.r. n. 8/6682 del 27 febbraio 2008**

### LA GIUNTA REGIONALE

Richiamate:

- la d.g.r. n. 8/3776 del 13 dicembre 2006, avente ad oggetto «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2007 (di concerto con l'Assessore Abelli)»;

- la d.g.r. 8/6682 del 27 febbraio 2008, avente ad oggetto «Determinazioni in ordine alla valutazione della qualità avanzata delle attività sanitarie di ricovero ordinario per acuti e di riabilitazione relativamente all'esercizio 2007 - Approvazione indicatori e metodo», ed in particolare l'Allegato tecnico che stabilisce gli indicatori e il metodo da utilizzare per valutare la qualità avanzata delle attività sanitarie di ricovero ordinario per acuti e per la riabilitazione, relativamente all'esercizio 2007;

- la d.g.r. 8/7294 del 19 maggio 2008, avente ad oggetto «Determinazione in merito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte da aziende ed enti sanitari pubblici e privati accreditati per l'anno 2007» che prevede per le funzioni di qualità avanzata di cui alla citata d.g.r. 8/6682 del 27 febbraio 2008 una disponibilità di 74.785.552 euro;

Precisato che la predetta somma di 74.785.552 euro viene ripartita tra le due funzioni di qualità di cui alla d.g.r. 8/6682 del 27 febbraio 2008 nella misura di 42.000.000 euro per la qualità avanzata delle attività sanitarie di ricovero ordinario per acuti e di 32.785.552 euro per la qualità avanzata delle attività sanitarie di riabilitazione in degenza ordinaria;

Evidenziato che tra gli indicatori da utilizzare per valutare la qualità avanzata delle attività sanitarie di ricovero ordinario per acuti, individuati dal citato Allegato tecnico alla d.g.r. 8/6682 del 27 febbraio 2008, vi è quello di diagnosi oncologica («% pazienti con diagnosi di tumore maligno») e tre indicatori di efficienza («indice comparativo di performance», «indice comparativo di performance pre intervento» e «percentuale di ricoveri chirurgici brevi standardizzata»);

Precisato che:

- l'indicatore di diagnosi oncologica non trova applicazione per le specialità di cardiologia, cardiocirurgia e chirurgia vascolare, in quanto - in considerazione della comune esperienza - la diagnosi oncologica, per tali specialità, non può costituire una diagnosi principale, bensì esclusivamente una complicanza o una comorbilità, per la quale è già previsto un apposito indicatore («indice di comorbilità»);

- i tre indicatori di efficienza («indice comparativo di performance», «indice comparativo di performance pre intervento» e «percentuale di ricoveri chirurgici brevi standardizzata») han-

no un peso che passa da 0,5 a 0,3, al fine valorizzare ulteriormente gli indicatori di efficacia e di complessità, che si ritengono prioritari;

Preso atto che i competenti uffici della D.G. Sanità, con riferimento al procedimento volto all'assegnazione dei fondi per le funzioni di qualità avanzata per acuti, previsto dalla d.g.r. 8/6682 del 27 febbraio 2008:

- hanno valutato i dati derivati dalle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO), trasmesse mensilmente a cura dei legali rappresentanti delle Strutture sanitarie alla D.G. Sanità, in conformità ai criteri indicati nella citata deliberazione (ed innanzi precisati), come risulta dall'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- hanno conseguentemente individuato le Strutture sanitarie cui assegnare i fondi destinati alle funzioni di qualità avanzata per acuti ed il rispettivo ammontare - per un totale di 42 milioni di euro - come risulta dall'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto pertanto:

- di recepire le valutazioni effettuate dai competenti uffici della D.G. Sanità, approvando gli Allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali del presente atto;

- di assegnare i fondi per le funzioni di qualità avanzata per acuti alle Strutture sanitarie indicate nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, per il rispettivo ammontare ivi precisato, per un totale di 42 milioni di euro;

- di dare mandato alla D.G. Sanità - U.O. Economico finanziario e sistemi di finanziamento di procedere all'erogazione di detti fondi, precisando che la relativa copertura finanziaria è garantita dalle risorse appositamente riscritte e disponibili al cap. 5.1.0.2.256.5471 e 5.1.0.2.256.5470 del bilancio per l'esercizio 2008;

Preso atto che il procedimento volto all'assegnazione dei fondi destinati alla funzione di qualità della riabilitazione, previsto dalla citata d.g.r. 8/6682 del 27 febbraio 2008, è ancora in corso, in quanto la D.G. Sanità ravvisa la necessità di effettuare un supplemento di istruttoria con le ASL, al fine di valutare le ore lavorate per ciascuna U.O. di Riabilitazione specialistica;

Precisato pertanto che le determinazioni relative all'assegnazione dei fondi destinati alla funzione di qualità della riabilitazione verranno assunte con successiva deliberazione;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Direzione Generale Sanità;

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», e successive modifiche ed integrazioni;

- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 recante «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» e successive modifiche ed integrazioni;

Valutate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera

Per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:

- 1) di stabilire che la somma di 74.785.552 euro di cui alla d.g.r. 8/7294 del 19 maggio 2008 viene ripartita tra le due funzioni di qualità previste dalla d.g.r. 8/6682 del 27 febbraio 2008, nella misura di 42.000.000 euro per la qualità avanzata delle attività sanitarie di ricovero ordinario per acuti e di 32.785.552 euro per la qualità avanzata delle attività sanitarie di riabilitazione in degenza ordinaria;

- 2) di precisare, con riferimento agli indicatori da utilizzare per valutare la qualità avanzata delle attività sanitarie di ricovero ordinario per acuti, individuati dall'Allegato tecnico alla d.g.r. 8/6682 del 27 febbraio 2008, che:

- a. l'indicatore di diagnosi oncologica («% pazienti con diagnosi di tumore maligno») non trova applicazione per le specialità di cardiologia, cardiocirurgia e chirurgia vascolare, in quanto - in considerazione della comune esperienza - la diagnosi oncologica per tali specialità non può costituire una diagnosi principale, bensì esclusivamente una complicanza o una comorbilità, per la quale è già previsto un apposito indicatore («indice di comorbilità»);

- b. i tre indicatori di efficienza («indice comparativo di performance», «indice comparativo di performance pre intervento» e «percentuale di ricoveri chirurgici brevi standardizzata») hanno un peso che passa da 0,5 a 0,3, al fine valorizzare ulteriormente gli indicatori di efficacia e di complessità, che si ritengono prioritari;
- 3) di recepire, con riferimento al procedimento volto all'assegnazione dei fondi per le funzioni di qualità avanzata per acuti, le valutazioni effettuate dai competenti uffici della D.G. Sanità, in conformità ai criteri indicati nella d.g.r. 8/6682 del 27 febbraio 2008 e precisati al precedente punto 2), approvando gli Allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 4) di assegnare i fondi per le funzioni di qualità avanzata per acuti alle Strutture sanitarie indicate nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, per il rispettivo ammontare ivi precisato, per un totale di 42 milioni di euro;
- 5) di dare mandato alla D.G. Sanità - U.O. Economico finanziario e sistemi di finanziamento di procedere all'erogazione dei fondi di cui al punto 4), precisando che la relativa copertura finanziaria è garantita dalle risorse appositamente riscritte e disponibili al cap. 5.1.0.2.256.5471 e 5.1.0.2.256.5470 del bilancio per l'esercizio 2008;
- 6) di precisare che le determinazioni relative all'assegnazione dei fondi destinati alla funzione di qualità della riabilitazione, di cui alla d.g.r. 8/6682 del 27 febbraio 2008, verranno assunte con successiva deliberazione;
- 7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Direzione Generale Sanità.

Il segretario: Pilloni

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_



**SINTESI CRITERI DI AMMISSIONE DELLE STRUTTURE EROGATRICI (FUNZIONE QUALITA' AVANZATA)**

CODICE	DENOMINAZIONE OSPEDALE	NEUROCHIRURGIA	CH.VASCOLARE	CARDIOCHIR.	OCULISTICA	CHIRURGIA	UROLOGIA	GINECOLOGIA	OTORINOL.	ORTOPEDIA	CHIRURGIA TOR.	NEUROLOGIA	CARDIOLOGIA	conta	media	PUNTEGGIO VALIDO (> 0,7; > 0,8 PER MONOSPEC)	CATEGORIA
		30	14	07	34	09	43	37	38	36	13	32	08				
030003	VARESE OSP. DEL PONTE	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,84410	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1	0,844	si	monosp
030004	BUSTO ARSIZIO OSP. CIRCOLO	0,00000	0,35710	0,00000	0,00000	0,86480	0,94330	0,79220	0,67500	0,77000	0,00000	0,16660	0,51470	4	0,660	no	
030006	GALLARATE OSP. S.ANTONIO ABT.	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,57650	0,13200	0,75320	0,50000	0,92000	0,00000	0,33330	0,55880	2	0,553	no	
030008	SARONNO OSP. CIRCOLO	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,48640	0,45280	0,40250	0,10000	0,69000	0,00000	0,45230	0,77940	1	0,487	no	
030010	TRADATE OSP. GDMARINI	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,64860	0,00000	0,00000	0,00000	0,73000	0,00000	0,00000	0,80880	2	0,719	no	
030012	ANGERA OSP. ONDOLI	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,20720	0,00000	0,92200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1	0,589	no	
030015	CASTELLANZA C.C. S.MARIA	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,73870	0,35840	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1	0,563	no	
030017	CASTELLANZA C.C. MATER DOMINI	0,00000	0,46420	0,00000	0,00000	0,71170	0,64150	0,00000	0,00000	0,71000	0,00000	0,00000	0,11760	2	0,499	no	
030022	CANTU' OSP. CIRCOLO	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,39630	0,00000	0,48050	0,00000	0,47000	0,00000	0,00000	0,00000	0	0,451	no	
030024	MERATE OSP. CIRCOLO	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,62160	0,00000	0,28570	0,00000	0,76000	0,00000	0,11900	0,01470	1	0,381	no	
030025	MARIANO COMENSE OSP. F.VILLA	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0	-	no	
030026	MENAGGIO OSP. DI ZONA	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,70270	0,00000	0,00000	0,00000	0,36000	0,00000	0,00000	0,00000	1	0,568	no	
030029	ERBA OSP. SACRA FAMIGLIA	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,26120	0,00000	0,01290	0,00000	0,18000	0,00000	0,00000	0,19110	0	0,152	no	
030030	COMO OSP. VALDUCE	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,99090	0,00000	0,24670	0,00000	0,00000	0,00000	0,28570	0,83820	2	0,514	no	
030031	GRAVEDONA OSP. PELASCINI	0,05000	0,03570	0,00000	0,00000	0,33330	0,05660	0,00000	0,00000	0,34000	0,00000	0,00000	0,08820	0	0,165	no	
030032	COMO C.C. VILLA APRICA	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,08100	0,07540	0,00000	0,00000	0,32000	0,00000	0,00000	0,00000	0	0,202	no	
030033	LECCO C.C. LECCO	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04000	0,00000	0,00000	0,00000	0	0,040	no	
030034	LECCO C.C. G.B. MANGIONI	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,62330	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0	0,623	no	
030035	LANZO INTELVI C.C. C.ORTOPED.	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,22000	0,00000	0,00000	0,00000	0	0,220	no	
030042	SONDRIO OSP. CIVILE	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,50450	0,28300	0,29870	0,22500	0,13000	0,00000	0,38090	0,25000	0	0,303	no	
030044	CHIAVENNA OSP. CIVILE	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,18910	0,00000	0,23370	0,00000	0,11000	0,00000	0,00000	0,00000	0	0,195	no	
030045	MORBEGNO OSP.CIVILE	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,17110	0,00000	0,00000	0,00000	0,07000	0,00000	0,00000	0,00000	0	0,134	no	
030051	SESTO S.GIOVANNI OSP. MAGGIORE	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,35130	0,00000	0,19480	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,48520	0	0,309	no	
030056	MILANO OSP. BAMBINI V.BUZZI	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0	-	no	
030057	MILANO IST. OSP. PR. MATERNITA	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0	-	no	
030058	CINISELLO B. OSP. BASSINI	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,55850	0,26410	0,96100	0,30000	0,28000	0,00000	0,78570	0,10290	2	0,456	no	
030066	GARBAGNATE MIL. OSP. SALVINI	0,00000	0,17850	0,00000	0,00000	0,46840	0,16980	0,37660	0,00000	0,57000	0,00000	0,57140	0,00000	0	0,389	no	
030067	LODI OSP. MAGGIORE	0,00000	0,39280	0,00000	0,00000	0,27020	0,20750	0,20770	0,65000	0,35000	0,00000	0,73800	0,70580	2	0,385	no	
030068	DESIO OSP. CIRCOLO	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,51350	0,18860	0,35060	0,40000	0,09000	0,00000	0,88090	0,95580	2	0,444	no	
030070	CARATE B. OSP. V. EMANUELE III	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,37830	0,00000	0,07790	0,00000	0,26000	0,00000	0,00000	0,00000	0	0,196	no	
030071	MELZO OSP. S.MARIA D/ STELLE	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,45040	0,00000	0,05190	0,00000	0,40000	0,00000	0,00000	0,00000	0	0,313	no	
030072	MELEGNANO OSP. PREDABISSI	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,59450	0,88670	0,36360	0,45000	0,24000	0,00000	0,76190	0,20580	2	0,488	no	
030073	RHO OSP. CIRCOLO	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,49540	0,01880	0,27270	0,00000	0,42000	0,00000	0,00000	0,07350	0	0,278	no	
030074	MAGENTA OSP. CIVILE	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,67560	0,47160	0,72720	0,42500	0,67000	0,00000	0,00000	0,69110	1	0,639	no	
030075	ABBIATEGRASSO OSP. CIRCOLO	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,29720	0,00000	0,00000	0,00000	0,51000	0,00000	0,00000	0,00000	0	0,397	no	

CODICE	DENOMINAZIONE OSPEDALE															PUNTEGGIO VALIDO (> 0,7; > 0,8 PER MONOSPEC)	CATEGORIA
		NEUROCHIRURGIA	CH.VASCOLARE	CARDIOCHIR.	OCULISTICA	CHIRURGIA	UROLOGIA	GINECOLOGIA	OTORINOL.	ORTOPEDIA	CHIRURGIA TOR.	NEUROLOGIA	CARDIOLOGIA				
030077	VAPRIO D'ADDA OSP. OLTROCCHI	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,14410	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0	0,144	no	
030078	VIMERCATE OSP. CIVILE	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,40540	0,49050	0,63630	0,15000	0,12000	0,00000	0,50000	0,79410	1	0,451	no	
030079	CODOGNO OSP. CIVICO	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,21620	0,00000	0,44150	0,00000	0,56000	0,00000	0,00000	0,00000	0	0,398	no	
030080	CASALPUSTERLENGO OSP. CIVICO	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0	-	no	
030081	GIUSSANO OSP. BORELLA	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,56750	0,00000	0,00000	0,00000	0,74000	0,00000	0,00000	0,32350	1	0,577	no	
030085	CERNUSCO S/NAV. OSP. UBOLDO	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,28820	0,00000	0,02590	0,00000	0,66000	0,00000	0,00000	0,00000	0	0,278	no	
030087	BOLLATE OSP. CADUTI BOLLATESI	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,12610	0,00000	0,54540	0,00000	0,25000	0,00000	0,00000	0,00000	0	0,301	no	
030094	MILANO OSP. S. GIUSEPPE	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0	-	no	
030097	MILANO C.C. S.RITA	0,35000	0,00000	0,00000	0,00000	0,74770	0,77350	0,00000	0,00000	0,98000	0,00000	0,00000	0,16170	3	0,562	no	
030100	MILANO C.C. IGEA	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,36930	0,60370	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,67640	0	0,512	no	
030104	MILANO C.C. SAN ROMANELLO	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,62260	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04760	0,00000	0	0,449	no	
030106	MONZA C.C. CITTA' DI MONZA	0,30000	0,00000	0,05550	0,00000	0,61260	0,00000	0,00000	0,00000	0,93000	0,00000	0,00000	0,22050	1	0,562	no	
030107	MONZA C.C. ZUCCHI	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,22520	0,00000	0,42850	0,00000	0,95000	0,00000	0,00000	0,00000	1	0,445	no	
030110	MILANO C.C. S.GIOVANNI	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,29000	0,00000	0,00000	0,00000	0	0,290	no	
030112	MILANO C.C. S.AMBROGIO	0,00000	0,21420	0,50000	0,00000	0,44140	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,29410	0	0,320	no	
030946	MILANO C.C. GALEAZZI	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,81000	0,00000	0,00000	0,00000	1	0,810	si	monosp
030116	PADERNO DUGNANO C.C. S.CARLO	0,00000	0,10710	0,00000	0,00000	0,84680	0,00000	0,00000	0,00000	0,79000	0,00000	0,00000	0,47050	2	0,667	no	
030118	MILANO C.C. MED-CHIR.S.CARLO	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0	-	no	
030119	MILANO C.C. S.SIRO	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,19810	0,00000	0,00000	0,00000	0,64000	0,00000	0,00000	0,00000	0	0,536	no	
030121	MILANO C.C. S.PIO X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,75670	0,00000	0,66230	0,00000	0,19000	0,00000	0,00000	0,00000	1	0,568	no	
030947	S.DONATO M. C.C. S.DONATO	0,00000	0,71420	0,16660	0,00000	0,76570	0,00000	0,00000	0,00000	0,84000	0,00000	0,26190	0,57350	3	0,555	no	
030125	CESANO BOSCONI C.C. AMBROSIANA	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,11710	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0	0,117	no	
030131	TREVIGLIO OSP. TREV.-CARAVAGG.	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,27920	0,43390	0,55840	0,60000	0,17000	0,00000	0,00000	0,02940	0	0,357	no	
030132	S.GIOVANNI BIANCO OSP. CIVILE	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00900	0,00000	0,00000	0,00000	0,02000	0,00000	0,00000	0,00000	0	0,014	no	
030133	ALZANO L. OSP. PES. FENAROLI	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,90990	0,00000	0,41550	0,00000	0,27000	0,00000	0,00000	0,00000	1	0,497	no	
030134	CALCINATE OSP. F.M. PASSI	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,09900	0,00000	0,46750	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0	0,345	no	
030135	CLUSONE OSP. S. BIAGIO	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,53150	0,00000	0,49350	0,00000	0,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0	0,375	no	
030137	LOVERE OSP. SS.CAPITANIO	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,06300	0,00000	0,00000	0,00000	0,06000	0,00000	0,00000	0,00000	0	0,061	no	
030138	ROMANO DI L. OSP. SS.TRINITA'	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,09000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01000	0,00000	0,00000	0,00000	0	0,054	no	
030140	SERATE OSP. BOLOGNINI	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,89180	0,00000	0,50640	0,52500	0,52000	0,00000	0,35710	0,41170	1	0,546	no	
030143	BERGAMO C.C. GAVAZZENI	0,00000	0,64280	0,38880	0,00000	0,77470	0,92450	0,00000	0,00000	0,99000	0,63630	0,00000	0,17640	3	0,655	no	
030144	BERGAMO C.C. PALAZZOLO	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,37000	0,00000	0,00000	0,00000	0	0,370	no	
030145	BERGAMO C.C. CASTELLI	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01800	0,00000	0,00000	0,27500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0	0,145	no	
030146	BERGAMO C.C. S.FRANCESCO	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04500	0,00000	0,00000	0,00000	0,15000	0,00000	0,00000	0,00000	0	0,112	no	
030147	ZINGONIA C.C. S.MARCO	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,66660	0,00000	0,00000	0,00000	0,91000	0,00000	0,09520	0,27940	1	0,461	no	
030148	PONTE S.PIETRO C.C. S.PIETRO	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,58550	0,54710	0,67530	0,07500	0,45000	0,00000	0,40470	0,14700	0	0,438	no	
030154	CHIARI OSP. CIVILE MELLINI	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,38730	0,22640	0,18180	0,12500	0,50000	0,00000	0,30950	0,72050	1	0,365	no	
030156	DESENZANO E.O.	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,34230	0,33960	0,31160	0,47500	0,86000	0,00000	0,00000	0,98520	2	0,510	no	

CODICE	DENOMINAZIONE OSPEDALE														PUNTEGGIO VALIDO (> 0,7; > 0,8 PER MONOSPEC)	CATEGORIA	
		NEUROCHIRURGIA	CH.VASCOLARE	CARDIOCHIR.	OCULISTICA	CHIRURGIA	UROLOGIA	GINECOLOGIA	OTORINOL.	ORTOPEDIA	CHIRURGIA TOR.	NEUROLOGIA	CARDIOLOGIA				
030157	GAVARDO OSP. CIV. LA MEMORIA	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,25220	0,00000	0,80510	0,00000	0,46000	0,00000	0,00000	0,44110	1	0,504	no	
030158	LENO OSP. CIVILE	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0	-	no	
030159	MONTICHIARI OSP. CIVILE	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,02700	0,00000	0,00000	0,00000	0,05000	0,00000	0,00000	0,00000	0	0,036	no	
030162	GARDONE V.TROMPIA OSP. CIVILE	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,16210	0,00000	0,32460	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0	0,256	no	
030163	ISEO OSP. CIVILE	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,13510	0,00000	0,25970	0,00000	0,03000	0,00000	0,00000	0,00000	0	0,174	no	
030167	BRESCIA OSP. UMBERTO I	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0	-	no	
030171	BRESCIA OSP. S.ORSOLA	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,36030	0,00000	0,71420	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,50000	1	0,536	no	
030174	BRESCIA C.C. MORO	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0	-	no	
030175	BRESCIA C.C. S.CAMILLO	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,05880	0	0,059	no	
030176	BRESCIA C.C. S.ANNA	0,00000	0,67850	0,00000	0,00000	0,52250	0,15090	0,58440	0,05000	0,89000	0,00000	0,07140	0,63230	1	0,531	no	
030178	BRESCIA C.C. CITTA' DI BRESCIA	0,00000	0,14280	0,00000	0,00000	0,72070	0,00000	0,77920	0,35000	0,87000	0,00000	0,21420	0,91170	4	0,712	no	
030179	LUMEZZANE C.C. GNUTTI	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0	-	no	
030184	MANERBIO OSP. CIVILE	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,60360	0,00000	0,22070	0,20000	0,55000	0,00000	0,00000	0,42640	0	0,408	no	
030189	BRONI OSP. ARNABOLDI	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,88310	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1	0,883	no	
030190	CASORATE PRIMO OSP. C.MIRA	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0	-	no	
030191	MEDE LOMELLINA OSP. S.MARTINO	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0	-	no	
030192	VARZI OSP. CIVILE	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,31530	0,00000	0,00000	0,00000	0,94000	0,00000	0,00000	0,00000	1	0,569	no	
030193	VIGEVANO OSP. CIVILE	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,15310	0,00000	0,57140	0,02500	0,75000	0,00000	0,00000	0,82350	2	0,456	no	
030194	VOGHERA OSP. CIVILE	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,43240	0,71690	0,87010	0,00000	0,59000	0,00000	0,85710	0,35290	3	0,652	no	
030196	PAVIA C.C. PROF.MORELLI	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0	-	no	
030198	VIGEVANO C.C. BEATO MATTEO	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,24320	0,03770	0,85710	0,00000	0,20000	0,00000	0,00000	0,00000	1	0,331	no	
030199	VOGHERA C.C. S.M.DELLE GRAZIE	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0	-	no	
030201	PIEVE DEL CAIRO C.C.	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,78370	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1	0,784	no	
030202	PAVIA C.C. CITTA' DI PAVIA	0,00000	0,50000	0,00000	0,00000	0,10810	0,00000	0,61030	0,00000	0,58000	0,00000	0,00000	0,00000	0	0,465	no	
030203	MORTARA OSP. ASILO VITTORIA	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,03600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0	0,036	no	
030205	STRADELLA OSP. SOLA FORNI	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,32430	0,00000	0,00000	0,00000	0,41000	0,00000	0,00000	0,00000	0	0,351	no	
030209	CREMA OSP. MAGGIORE	0,00000	0,28570	0,00000	0,00000	0,47740	0,50940	0,14280	0,62500	0,38000	0,00000	0,66660	0,75000	1	0,444	no	
030217	CREMONA C.C. ANGELLE CARITA'	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0	-	no	
030218	CREMONA C.C. S.CAMILLO	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0	-	no	
030219	CREMONA C.C. FIGLIE S.CAMILLO	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	0,41500	0,00000	0,00000	0,80000	0,00000	0,00000	0,00000	2	0,711	no	
030227	ASOLA OSP. CIVILE	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,41440	0,00000	0,12980	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0	0,253	no	
030231	SUZZARA OSP. CIVILE	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0	-	no	
030239	OSTIGLIA OSP. CIVILE	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,79270	0,00000	0,83110	0,00000	0,65000	0,00000	0,00000	0,89700	3	0,797	no	
030259	MANTOVA C.C. S.CLEMENTE	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,68460	0,00000	0,00000	0,00000	0,63000	0,00000	0,00000	0,00000	0	0,653	no	
030273	CASALMAGGIORE OSPEDALE	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,69360	0,00000	0,90900	0,00000	0,82000	0,00000	0,00000	0,92640	3	0,836	no	
030274	ESINE OSP. VALCAMONICA	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,05400	0,00000	0,09090	0,00000	0,14000	0,00000	0,00000	0,04410	0	0,088	no	
030275	OME C.C. S.ROCCO	0,00000	0,00000	0,27770	0,00000	0,72970	0,00000	0,00000	0,00000	0,90000	0,00000	0,00000	0,54410	2	0,715	no	
030943	ROZZANO IST. CL. HUMANITAS	0,70000	0,82140	1,00000	0,00000	0,95490	0,86790	0,98700	0,97500	1,00000	0,81810	0,90470	0,73520	11	0,898	si	

CODICE	DENOMINAZIONE OSPEDALE															PUNTEGGIO VALIDO (> 0,7; > 0,8 PER MONOSPEC)	CATEGORIA
		NEUROCHIRURGIA	CH.VASCOLARE	CARDIOCHIR.	OCULISTICA	CHIRURGIA	UROLOGIA	GINECOLOGIA	OTORINOL.	ORTOPEDIA	CHIRURGIA TOR.	NEUROLOGIA	CARDIOLOGIA				
030281	LEGNANO OSP. LEGNANO-CUGGIONO	0,40000	0,89280	0,11110	0,00000	0,42340	0,09430	0,51940	0,70000	0,16000	0,00000	0,71420	0,33820	3	0,429	no	
030282	LUINO PRES. OSP. DEL VERBANO	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,18010	0,00000	0,53240	0,00000	0,33000	0,00000	0,00000	0,00000	0	0,327	no	
030285	CASTIGLIONE STIV. OSP. CIVILE	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0	-	no	
030948	SESTO S.G. C.C. MULTIMEDICA	0,00000	1,00000	0,77770	0,00000	0,90090	0,98110	0,00000	0,00000	0,70000	0,00000	0,00000	0,45580	5	0,793	no	
030295	BRESCIA C.C. POLIAMBULANZA	0,45000	0,60710	0,94440	0,00000	0,92790	0,75470	0,59740	0,37500	0,88000	0,00000	0,64280	0,86760	5	0,747	no	
030901	VARESE OSP. CIRCOLO	0,10000	0,00000	0,66660	0,50000	0,65760	0,83010	0,00000	0,82500	0,39000	0,00000	0,02380	0,39700	2	0,560	no	
030902	COMO OSP. S. ANNA	0,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,54050	0,79240	0,33760	0,17500	0,48000	0,00000	0,59520	0,23520	1	0,424	no	
030903	LECCO OSP. CIRCOLO	0,25000	0,75000	0,00000	0,00000	0,30630	0,30180	0,11680	0,75000	0,30000	0,00000	0,52380	0,30880	2	0,325	no	
030904	SONDALO E.O. BORMIO E SONDALO	0,00000	0,32140	0,00000	0,00000	0,07200	0,56600	0,06490	0,00000	0,49000	0,09090	0,00000	0,00000	0	0,288	no	
030905	BERGAMO OSPEDALI RIUNITI	0,20000	0,53570	0,00000	0,00000	0,94590	0,58490	0,16880	0,90000	0,44000	0,00000	0,83330	0,13230	3	0,449	no	
030906	BRESCIA SPEDALI CIVILI	0,85000	0,00000	0,33330	0,33330	0,63060	0,39620	0,74020	0,95000	0,43000	0,18180	0,54760	0,76470	4	0,624	no	
030907	MANTOVA OSP. C.POMA	0,00000	0,85710	0,44440	0,00000	0,85580	0,73580	0,81810	0,32500	0,54000	0,36360	1,00000	0,97050	6	0,765	si	
030908	CREMONA ISTITUTI OSPITALIERI	0,55000	0,00000	0,00000	0,00000	0,82880	0,24520	0,76620	0,77500	0,97000	0,00000	0,47610	1,00000	5	0,772	no	
030909	MONZA OSP. S.GERARDO	0,90000	0,07140	0,22220	0,83330	0,54950	0,52830	0,89610	0,57500	0,61000	0,00000	0,61900	0,85290	4	0,703	no	
030910	MILANO OSP. FATEBENEFRAPELLI	0,15000	0,00000	0,00000	0,16660	0,63960	0,32070	0,00000	0,25000	0,31000	0,00000	0,00000	0,60290	0	0,391	no	
030911	MILANO IST. ORTOPEDICO G.PINI	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0	0,600	no	
030912	MILANO I.C.P.	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,53000	0,00000	0,00000	0,00000	0	0,530	no	
030913	MILANO OSP. NIGUARDA	0,60000	0,92850	0,83330	0,00000	0,98190	0,81130	0,68830	0,87500	0,85000	0,54540	0,97610	0,66170	7	0,797	si	
030914	MILANO OSP. S. PAOLO	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,93690	0,11320	0,38960	0,92500	0,83000	0,00000	0,95230	0,26470	4	0,586	no	
030915	MILANO OSP. S.CARLO	0,00000	0,42850	0,00000	0,00000	0,81980	0,84900	0,15580	0,00000	0,23000	0,00000	0,80950	0,58820	3	0,536	no	
030916	MILANO OSP. SACCO	0,00000	0,00000	0,55550	0,00000	0,97290	0,66030	0,70120	0,00000	0,62000	0,00000	0,92850	0,88230	4	0,775	no	
030925	MILANO OSP. POLICLINICO	0,95000	0,25000	0,00000	0,00000	0,88280	0,90560	0,64930	0,72500	0,00000	0,45450	0,19040	0,38230	4	0,678	no	
030922	MILANO IST. NAZIONALE TUMORI	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,96390	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,90900	0,00000	0,00000	4	0,965	si	monosp
030923	MILANO IST. NEUROLOGICO BESTA	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1	1,000	si	monosp
030924	PAVIA OSP. S.MATTEO	0,75000	0,57140	0,72220	0,66660	0,83780	0,69810	0,94800	0,85000	0,72000	0,27270	0,00000	0,94110	8	0,783	si	
030934	MILANO FONDAZIONE MONZINO	0,00000	0,00000	0,88880	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1	0,889	si	monosp
030935	MILANO IST. S.RAFFAELE	0,80000	0,96420	0,61110	1,00000	0,91890	0,96220	0,93500	0,80000	0,96000	0,72720	0,23800	0,36760	9	0,743	si	
030938	PAVIA FONDAZ. CLIN. DEL LAVORO	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,80180	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1	0,802	no	
030939	PAVIA IST. MONDINO	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0	-	no	monosp
030941	MILANO IST. EUROPEO ONCOLOGIA	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,87380	1,00000	0,97400	0,00000	0,00000	1,00000	0,00000	0,00000	4	0,930	si	monosp
030355	SUZZARA OSP. DI SUZZARA SPA	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,81080	0,00000	0,00000	0,00000	0,78000	0,00000	0,00000	0,00000	2	0,793	no	
030357	CASTIGLIONE STIVIERE OSP. SRL	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,45940	0,00000	0,00000	0,00000	0,68000	0,00000	0,00000	0,61760	0	0,603	no	
030367	MILANO OSP. S. GIUSEPPE MI-CU	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,23420	0,37730	0,45450	0,55000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0	0,393	no	
030936	MILANO CENTRO AUXOLOGICO	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,14280	0,52940	0	0,439	no	

ALLEGATO 2

## QUALITÀ AVANZATA PER ACUTI

CODICE	DENOMINAZIONE OSPEDALE	Totale € (* 1000)
030943	ROZZANO IST. CL. HUMANITAS	7.657
030924	PAVIA OSP. S. MATTEO	7.371
030935	MILANO IST. S. RAFFAELE	6.830
030913	MILANO OSP. NIGUARDA	5.263
030907	MANTOVA OSP. C. POMA	3.823
030946	MILANO C.C. GALEAZZI	3.587
030922	MILANO IST. NAZIONALE TUMORI	2.235
030941	MILANO IST. EUROPEO ONCOLOGIA	1.837
030934	MILANO FONDAZIONE MONZINO	1.387
030003	VARESE OSP. DEL PONTE	1.276
030923	MILANO IST. NEUROLOGICO BESTA	734
	<b>TOTALE</b>	<b>42.000</b>

(BUR20080118)

**D.g.r. 30 luglio 2008 - n. 8/7862****Profilassi della rabbia: revoca della d.g.r. n. 37300/1988**

(3.2.0)

## LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- d.p.g.r. n. 7527 del 10 luglio 2008 avente per oggetto: «Profilassi della rabbia: revoca del d.p.g.r. 15565 del 7 luglio 1988»;

- d.g.r. 4/37300 del 4 novembre 1988 «Profilassi della rabbia silvestre. Abrogazione delibera n. 7109 del 6 maggio 1981 e rideterminazione dei compensi per mammiferi selvatici consegnati alle Sezioni dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia da corrispondere agli aventi diritto»;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con d.P.R. n. 320 dell'8 febbraio 1954;

Dato atto che il citato d.p.g.r. ha revocato il precedente provvedimento adottato a fronte di una situazione epidemiologica nazionale nei confronti della rabbia presente all'inizio degli anni ottanta ma attualmente radicalmente mutata;

Dato atto altresì che la d.g.r. n. 4/37300, stabilisce in particolare i compensi, dovuti agli aventi diritto, per la attività svolta in materia di monitoraggio della rabbia silvestre previsto dal d.p.g.r. 15565/88;

Rilevato che il d.p.g.r. 15565/88 è stato revocato e conseguentemente sono decaduti gli adempimenti sanitari e gli effetti in esso previsti;

Dato atto che la d.g.r. 4/37300 stabilisce compensi per una specifica attività di monitoraggio non più esistente;

Ritenuto di dover revocare la d.g.r. 4/37300 del 4 novembre 1988 «Profilassi della rabbia silvestre. Abrogazione delibera n. 7109 del 6 maggio 1981 e rideterminazione dei compensi per mammiferi selvatici consegnati alle Sezioni dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia da corrispondere agli aventi diritto» in quanto stabilisce compensi per una specifica attività di monitoraggio, attualmente non esistente;

Ritenuto di dare la massima diffusione al presente atto mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Web della D.G. Sanità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

## Delibera

1. di revocare la d.g.r. n. 4/37300 del 4 novembre 1988 «Profilassi della rabbia silvestre. Abrogazione delibera n. 7109 del 6 maggio 1981 e rideterminazione dei compensi per mammiferi selvatici consegnati alle Sezioni dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia da corrispondere agli aventi diritto» in quanto prevede compensi relativi ad una situazione epidemiologica non più esistente;

2. di dare la massima diffusione al presente atto mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia sito Web della D.G. Sanità.

Il segretario: Pilloni

(BUR20080119)

**D.g.r. 6 agosto 2008 - n. 8/7936****Comune di Bonate Sopra (BG) – Revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche per l'anno 2008**

(3.2.0)

## LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di provvedere alla revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Bonate Sopra (BG) per l'anno 2008, istituendo la seconda sede farmaceutica con il criterio demografico;

2. di stabilire che la pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Bonate Sopra (BG), sia costituita da due sedi farmaceutiche secondo la seguente delimitazione territoriale:

**Sede 1 – Istituita e funzionante, privata**

Capoluogo, Roggia Masnada lato ovest, confini comunali con Comuni di Presezzo, Mapello, Terno d'Isola, Chignolo d'Isola, Bonate Sotto fino alla Roggia Masnada lato ovest.

**Sede 2 – NUOVA SEDE FARMACEUTICA**

Fraz. Ghiaie, Roggia Masnada lato est, confini comunali con i Comuni di Presezzo, Ponte San Pietro, Curno, Treviolo, Bonate Sotto fino alla Roggia Masnada lato est;

2. di precisare che la sede farmaceutica n. 2 di nuova istituzione è da ritenersi disponibile per la prelazione da parte del comune di Bonate Sopra (BG);

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20080120)

**D.g.r. 6 agosto 2008 - n. 8/7938****Comune di Cigognola (PV) – Revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche per l'anno 2008**

(3.2.0)

## LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di provvedere alla revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Cigognola (PV) per l'anno 2008, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 475/68 e successive modifiche e integrazioni, istituendo la 2ª sede farmaceutica nel capoluogo del comune, sulla base del criterio topografico;

2. di stabilire che la pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Cigognola, sia costituita da due sedi farmaceutiche, secondo la seguente delimitazione territoriale:

**Sede n. 1 (Istituita e funzionante – Comunale)**

Località Vallescuropasso

Delimitata dai confini territoriale della località Vallescuropasso e dal restante territorio comunale, ad eccezione del capoluogo;

**Sede n. 2 DI NUOVA ISTITUZIONE**

Centro capoluogo

Delimitata dai confini territoriale del centro capoluogo;

3. di soprassedere ai sensi dell'art. 4 della l.r. n. 12/86, all'attivazione della sede farmaceutica n. 2, salva eventuale richiesta dell'amministrazione comunale di Cigognola;

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20080121)

**D.g.r. 6 agosto 2008 - n. 8/7949****Individuazione delle zone viticole regionali escluse dal regime di estirpazione vigneti (Reg. CE 479/08 art. 100 e Reg. CE 555/08 art. 68 relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo)**

(4.3.0)

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Reg. CE del Consiglio n. 479/2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo capo III «Regime di estirpazione» e in particolare:

– l'art. 100 – *Condizioni di ammissibilità* – con il quale al punto d) si consente allo Stato membro di definire, talune regioni am-

ministrative e in relazione alla superficie media vitata, una estensione non inferiore a 0,3 ettari, quale superficie minima estirpabile;

– l'art. 104 – *Esenzioni* – il quale:

al punto 4) prevede che gli Stati membri possono dichiarare inammissibili al regime di estirpazione, i vigneti situati in zone di montagna e in forte pendenza;

al punto 5) prevede che gli Stati membri possono dichiarare inammissibili al regime di estirpazione le superfici in cui l'applicazione di tale regime sarebbe incompatibile con la protezione dell'ambiente, e che tali superfici non debbano superare il 3% della superficie vitata totale nazionale;

al punto 9) prevede che gli Stati membri ammettano in via prioritaria le zone dichiarate inammissibili all'estirpazione alle altre misure di sostegno previste dallo stesso regolamento, in particolare alla misura di ristrutturazione e di riconversione vigneti e alle misure di sviluppo rurale;

Visto il Reg. CE della Commissione n. 555/2008 recante modalità di applicazione del Reg. CE 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziamento produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, capo III «Regime di estirpazione» e in particolare l'art. 68 «Motivi di esenzione» comma 1 ove si stabilisce che le zone di montagna e le zone in forte pendenza che possono essere dichiarate inammissibili al regime di estirpazione sono le seguenti:

a) zone di montagna ad un'altitudine superiore a 500 m esclusi gli altipiani;

b) zone con pendenza superiore al 25%;

c) zone con terrazze;

Visto il decreto del Ministero per le politiche agricole, agroalimentari e forestali (MIPAAF) n. 2111 del 23 luglio 2008 art. 4 punti 5 e 6 con il quale si stabilisce che le Regioni entro il 25 luglio 2008 definiscano le zone inammissibili al regime di estirpazione e ne pubblicino l'elenco;

Considerato che:

– per evitare l'eccessivo frazionamento dell'intervento di estirpazione e per limitare l'impatto dell'intervento nelle zone marginali dove l'abbandono della viticoltura produrrebbe danni socio-ambientali, l'area minima estirpabile non deve essere inferiore a 0,3 ha;

– la presenza di una viticoltura di elevato pregio nelle zone montane e terrazzate della Regione Lombardia è considerata di fondamentale importanza, sia al fine di preservare i territori montani dal pericolo di abbandono produttivo delle zone marginali, sia al fine di valorizzare produzioni di pregio;

– la Regione intende favorire il mantenimento della viticoltura nei territori montani particolarmente vocati e che intende favorire i viticoltori che investono per ristrutturare le superfici a vigneto esistenti ed eventualmente impiantare nuovi vigneti in aree montane di pregio;

– i vigneti situati nei Comuni della Provincia di Sondrio di cui all'allegato 1 (costituito da 2 pagine), parte integrante della presente deliberazione e i vigneti situati nei Comuni compresi nella zona di produzione dell'IGT Valle Camonica in Provincia di Brescia (di cui all'allegato 2), costituito da 1 pagina, parte integrante della presente deliberazione rispondono ai requisiti di cui all'art. 68 comma 1 lettera a) del Reg. CE 555/2008, e che quindi possono essere dichiarate non ammissibili al regime di estirpazione vigneti;

Sentite le Organizzazioni professionali di categoria e le Amministrazioni provinciali competenti per territorio;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge

Delibera

Recepisce le premesse:

1. che la superficie minima oggetto di estirpazione non può essere inferiore a 0,3 ha;

2. che la zona non ammissibile al regime di estirpazione vigneti, per le motivazioni espresse in premessa, è costituita dai Comuni della Provincia di Sondrio di cui all'allegato 1 (costituito da 2 pagine), parte integrante della presente deliberazione e dai Comuni compresi nella zona di produzione dell'IGT Valle Camonica in provincia di Brescia di cui all'allegato 2 (costituito da 1 pagina), parte integrante della presente deliberazione che rispondono ai requisiti di cui all'art. 68 comma 1 lettera a) del Reg. CE

555/2008, e che quindi possono essere dichiarate non ammissibili al regime di estirpazione vigneti;

3. di pubblicare il presente atto su Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di trasmettere il presente provvedimento al MIPAAF e ad AGEA per gli adempimenti di competenza.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO 1

**Zona non ammissibile al regime di estirpazione vigneti  
Reg. CE 479/08 e 555/08**

**PROVINCIA DI SONDRIO**

<i>Cod. Istat</i>	<i>Denominazione comune</i>	<i>Zona altimetrica</i>
14001	ALBAREDO PER SAN MARCO	Montagna
14002	ALBOSAGGIA	Montagna
14003	ANDALO VALTELLINO	Montagna
14004	APRICA	Montagna
14005	ARDENNO	Montagna
14006	BEMA	Montagna
14007	BERBENNO DI VALTELLINA	Montagna
14008	BIANZONE	Montagna
14009	BORMIO	Montagna
14010	BUGLIO IN MONTE	Montagna
14011	CAIOLO	Montagna
14012	CAMPODOLCINO	Montagna
14013	CASPOGGIO	Montagna
14014	CASTELLO DELL'ACQUA	Montagna
14015	CASTIONE ANDEVENNO	Montagna
14016	CEDRASCO	Montagna
14017	CERCINO	Montagna
14018	CHIAVENNA	Montagna
14019	CHIESA IN VALMALENCO	Montagna
14020	CHIURO	Montagna
14021	CINO	Montagna
14022	CIVO	Montagna
14023	COLORINA	Montagna
14024	COSIO VALTELLINO	Montagna
14025	DAZIO	Montagna
14026	DELEBIO	Montagna
14027	DUBINO	Montagna
14028	FAEDO VALTELLINO	Montagna
14029	FORCOLA	Montagna
14030	FUSINE	Montagna
14031	GEROLA ALTA	Montagna
14032	GORDONA	Montagna
14033	GROSIO	Montagna
14034	GROSOTTO	Montagna
14035	MADESIMO	Montagna
14036	LANZADA	Montagna
14037	LIVIGNO	Montagna
14038	LOVERO	Montagna
14039	MANTELLIO	Montagna
14040	MAZZO DI VALTELLINA	Montagna
14041	MELLO	Montagna
14042	MENAROLA	Montagna
14043	MESE	Montagna
14044	MONTAGNA IN VALTELLINA	Montagna
14045	MORBEGNO	Montagna
14046	NOVATE MEZZOLA	Montagna
14047	PEDESINA	Montagna

<i>Cod. Istat</i>	<i>Denominazione comune</i>	<i>Zona altimetrica</i>
14048	PIANTEDO	Montagna
14049	PIATEDA	Montagna
14050	PIURO	Montagna
14051	POGGIRIDENTI	Montagna
14052	PONTE IN VALTELLINA	Montagna
14053	POSTALESIO	Montagna
14054	PRATA CAMPORTACCIO	Montagna
14055	RASURA	Montagna
14056	ROGOLO	Montagna
14057	SAMOLACO	Montagna
14058	SAN GIACOMO FILIPPO	Montagna
14059	SERNIO	Montagna
14060	SONDALO	Montagna
14061	SONDRIO	Montagna
14062	SPRIANA	Montagna
14063	TALAMONA	Montagna
14064	TARTANO	Montagna
14065	TEGLIO	Montagna
14066	TIRANO	Montagna
14067	TORRE DI SANTA MARIA	Montagna
14068	TOVO DI SANT'AGATA	Montagna
14069	TRAONA	Montagna
14070	TRESIVIO	Montagna
14071	VALDIDENTRO	Montagna
14072	VALDISOTTO	Montagna
14073	VALFURVA	Montagna
14074	VAL MASINO	Montagna
14075	VERCEIA	Montagna
14076	VERVIO	Montagna
14077	VILLA DI CHIAVENNA	Montagna
14078	VILLA DI TIRANO	Montagna

## ALLEGATO 2

**Zona non ammissibile al regime di estirpazione vigneti  
Reg. CE 479/08 e 555/08  
PROVINCIA DI BRESCIA**

<i>Cod. Istat</i>	<i>Denominazione comune</i>	<i>Zona altimetrica</i>
17006	ANGOLO TERME	Montagna
17007	ARTOGNE	Montagna
17016	BERZO DEMO	Montagna
17017	BERZO INFERIORE	Montagna
17018	BIENNO	Montagna
17027	BRAONE	Montagna
17028	BRENO	Montagna
17035	CAPO DI PONTE	Montagna
17047	CEDEGOLO	Montagna
17049	CERVENO	Montagna
17050	CETO	Montagna
17051	CEVO	Montagna
17055	CIVIDATE CAMUNO	Montagna
17065	DARFO BOARIO TERME	Montagna
17070	ESINE	Montagna
17079	GIANICO	Montagna
17094	LOSINE	Montagna
17100	MALEGNO	Montagna

<i>Cod. Istat</i>	<i>Denominazione comune</i>	<i>Zona altimetrica</i>
17118	NIARDO	Montagna
17124	ONO SAN PIETRO	Montagna
17128	OSSIMO	Montagna
17142	PIAN CAMUNO	Montagna
17154	PRESTINE	Montagna
17176	SELLERO	Montagna
17206	PIANCOGNO	Montagna

(BUR20080122)

(4.6.1)

**D.g.r. 6 agosto 2008 - n. 8/7961**

**Modalità di accesso delle PMI commerciali al credito e potenziamento degli interventi di garanzia e del sistema del credito attraverso il rafforzamento e la riorganizzazione dei Confidi - anno 2008**

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 21 marzo 2000, n. 13 «Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali», in particolare l'art. 2, commi 1 e 2 bis, e l'art. 6;

Vista la l.r. 2 febbraio 2007, n. 1 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia»;

Viste la d.g.r. 12 dicembre 2007 n. 6134 e la d.c.r. 19 febbraio 2008 n. 527 con le quali è stato approvato il Programma triennale degli interventi 2008/2010 di cui alla citata l.r. 21 marzo 2000 n. 13;

Considerato che la l.r. 1/2007 prevede all'art. 2, comma 1, lett. b), tra gli strumenti di attuazione «Interventi di facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese attraverso il potenziamento, nei limiti della disciplina comunitaria, degli interventi di garanzia ed il rafforzamento e la riorganizzazione degli attuali strumenti, compresi i Confidi di primo e secondo livello e gli altri istituti di garanzia, nonché mediante nuovi modelli di interventi regionali»;

Dato atto che nell'ambito delle linee programmatiche di sviluppo del commercio per il prossimo triennio, contenute nel Programma sopra citato sono indicati, tra gli altri, l'Asse di intervento 6 «Garanzie al commercio» che prevede al punto 6.2 azioni finalizzate a favorire il percorso di razionalizzazione e collaborazione con il sistema consortile ed al punto 6.3 azioni di sostegno al consolidamento del fondo rischi degli Organismi di garanzia fidi di primo e secondo grado;

Visto che la legge 24 novembre 2003 n. 326 ha introdotto all'art. 13 «Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi» nuovi requisiti per razionalizzare il fenomeno della garanzia collettiva e favorire l'evoluzione dei Confidi;

Visto che al fine di consentire al sistema regionale dei Confidi di predisporre azioni per l'adeguamento della loro struttura e della loro operatività in relazione all'accordo di Basilea 2, Regione Lombardia favorisce e sostiene, in conformità alla normativa comunitaria e nell'ambito delle competenze e delle potestà regionali, i Confidi che potenzieranno il sistema delle garanzie evolvendosi verso forme giuridiche più solide ed organizzate;

Valutato che per l'anno 2008, le risorse necessarie per il sostegno del sistema consortile delle garanzie per le imprese commerciali lombarde - l.r. 13/2000 art. 6 - sono quantificate in € 2.500.000,00 a valere sull'UPB 3.8.1.3.333 - capitolo 5196 - che presenta la necessaria disponibilità;

Ritenuto inoltre necessario destinare alle azioni di sistema di cui alla l.r. 1/2007 - art. 2, comma 1, lett. b - per l'accesso al credito delle PMI commerciali, risorse finanziarie fino ad un massimo di € 500.000,00 reperibili all'UPB 3.8.1.3.333 - capitolo 5447 - Bilancio 2008, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

Vista l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

## Delibera

1. di approvare l'allegato bando «Accesso al credito delle PMI commerciali - Potenziamento degli interventi di garanzia e del sistema del credito attraverso il rafforzamento e la riorganizzazione dei Confidi - anno 2008» parte integrante del presente provvedimento;

2. di destinare per le azioni di sistema previste dalla l.r. 1/2007 - art. 2, comma 1, lett. b), risorse finanziarie pari ad € 500.000,00, da rendere disponibili per l'esercizio 2008 a valere sull'UPB 3.8.1.3.333 - capitolo 5447, che presenta la necessaria disponibilità;

3. di confermare per le azioni di sostegno previste dall'art. 6 della citata legge regionale 13/2000, risorse finanziarie pari ad € 2.500.000,00, disponibili per l'esercizio 2008 a valere sull'UPB 3.8.1.3.333 - capitolo 5196, che presenta la necessaria disponibilità;

4. di demandare a specifici provvedimenti del competente dirigente della Direzione Generale Commercio Fiere e Mercati gli adempimenti attuativi conseguenti il presente provvedimento;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito [www.commerciofiere-regione.lombardia.it](http://www.commerciofiere-regione.lombardia.it).

Il segretario: Pilloni

— • —

ALLEGATO

**«Accesso al credito delle PMI commerciali - Potenziamento degli interventi di garanzia e del sistema del credito attraverso il rafforzamento e la riorganizzazione dei Confidi - anno 2008»**

**Articolo 1 - Finalità**

Il presente bando, alla luce di Basilea 2 e in linea con gli obiettivi previsti dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 - art. 13 «Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi», con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 9 novembre 2007 e con la disciplina secondaria e le istruzioni della Banca d'Italia in materia di credito, ha lo scopo di sostenere, tramite i Confidi, il sistema delle PMI commerciali lombarde. In tale ottica Regione Lombardia favorisce anche la razionalizzazione e l'evoluzione del sistema delle garanzie e dei Confidi del commercio, attraverso un percorso volto al loro rafforzamento ed adeguamento al nuovo contesto normativo e di mercato dei Confidi, al fine di sostenere e garantire con maggiore efficacia ed efficienza l'accesso al credito da parte del sistema imprenditoriale commerciale lombardo.

In particolare il bando persegue i seguenti obiettivi ed azioni:

1. per le finalità di cui alla l.r. 1/2007, art. 2, comma 1, lettera b): azioni di sistema dei Confidi quali:

- adeguate strutture organizzative e contabili basate su sistemi informatici affidabili e su autonomi controlli interni dotati di un elevato grado di affidabilità;
- unitarietà di indirizzo e di operatività fondati su procedure adeguatamente documentate, in particolare per quanto riguarda l'elaborazione dei dati;
- azioni condivise fra più Confidi ed il sistema bancario, finalizzate alla stipula di convenzioni che garantiscano maggiori margini di contrattazione con il sistema bancario locale;
- modalità tecniche e procedurali condivise fra più Confidi di valutazione del merito creditizio delle imprese commerciali;
- sistemi di gestione informatica del rischio di credito e di rating;
- sistemi informativi condivisi fra più Confidi che garantiscano un elevato grado di attendibilità ed univocità delle banche dati;
- «carte dei servizi alle imprese commerciali», condivise fra più Confidi, che garantiscano alle PMI commerciali costi associativi competitivi, l'evoluzione ed il miglioramento della gestione dei rapporti con gli operatori, per l'istruttoria delle pratiche, per consulenza e assistenza alle imprese commerciali per il reperimento e il miglior utilizzo delle fonti finanziarie e per il miglioramento della gestione finanziaria soprattutto per le imprese di nuova costituzione;

2. per le finalità di cui alla l.r. 13/2000 art. 6 - fondo rischi - sostegno all'operatività dei Confidi, in relazione ai dati rilevati dal bilancio 2006 e dal bilancio 2007 (art. 4 del bando), e dei fondi rischi per garanzie da prestare a favore delle PMI commerciali con sede legale ed unità locale in Lombardia, esclusivamente a fronte della realizzazione di programmi di investimento.

Obiettivo finale è rendere il mercato lombardo del credito alle imprese sempre più qualificato e competitivo, in grado di soste-

nere le imprese commerciali lombarde attraverso iniziative coese e condivise, finalizzate a favorire l'accesso al sistema del credito.

**Articolo 2 - Modalità attuative e termini di presentazione**

Gli interventi regionali sono disposti in armonia con i programmi pluriennali ed annuali di Regione Lombardia e nel rispetto delle normative vigenti in materia, con particolare riferimento alla normativa Comunitaria secondo la regola «de minimis» così come definita dalla Commissione europea nel regolamento (CE) n. 1998/2006.

Entro martedì 30 settembre 2008, pena la non ammissione, i Confidi - tramite raccomandata indirizzata a Regione Lombardia Direzione Generale Commercio Fiere e Mercati - presentano domanda (marca da bollo), sottoscritta dal legale rappresentante, corredata dalla documentazione prevista al successivo art. 4. Il richiedente dovrà fornire, entro i termini perentori indicati da Regione Lombardia, elementi informativi, nonché documenti che si rendessero necessari in sede d'istruttoria.

Farà fede la data del timbro postale di spedizione della domanda.

I dati dichiarati e i requisiti previsti dal presente bando saranno verificati con i bilanci e le visure depositati presso la Camera di Commercio alla data del 30 giugno 2008.

**Articolo 3 - Soggetti ammissibili**

Possono concorrere all'assegnazione dei contributi i Confidi di primo grado, costituiti prevalentemente da micro, piccole e medie imprese commerciali, che in attuazione dell'art. 6 della l.r. 13/2000 rispettino le seguenti condizioni:

- a. sede legale ed operativa in Lombardia;
- b. patrimonio netto, al 31 dicembre 2007, comprensivo dei fondi rischi indisponibili non inferiore a € 250.000,00;
- c. fondo consortile o capitale sociale, al 31 dicembre 2007, non inferiore ad € 100.000,00;
- d. essere costituiti da almeno 250 imprese operanti nel settore del commercio con sede operativa in Lombardia;
- e. avere concordato con gli istituti bancari convenzionati condizioni di accesso al credito con particolare riferimento:
  - al tasso di interesse dei finanziamenti;
  - alla quota ed alla tipologia di garanzie richieste dall'istituto bancario direttamente all'impresa;
  - alle procedure ed ai tempi di istruttoria e di concessione dei finanziamenti stessi;

e che inoltre:

- f. abbiano almeno tre dipendenti assunti a tempo pieno;
- g. utilizzino i contributi regionali per la copertura di perdite derivanti da escussioni riguardanti esclusivamente le PMI commerciali aventi sede legale e unità locale nella Regione Lombardia.

I contributi di cui al punto 1 dell'art. 1 sono altresì concessi ai Confidi di 2° grado con sede in Lombardia e costituiti da almeno quattro cooperative o Confidi in possesso dei requisiti di cui al presente articolo e che realizzino importanti azioni di sistema.

**Articolo 4 - Contenuti della richiesta di concessione del contributo**

La richiesta di contributo ai sensi della l.r. 1/2007 art. 2 comma 1 e della l.r. 13/2000 art. 6, deve essere presentata, in forma di autocertificazione (art. 47 del d.P.R. 445/2000), dal legale rappresentante del Confidi e deve essere corredata, pena l'esclusione dal riparto, dai seguenti dati:

- a) data del deposito presso la Camera di Commercio territorialmente competente di Statuto e bilancio dell'esercizio 2007;
- b) numero dei dipendenti del Confidi, assunti a tempo pieno, alla data del 31 dicembre 2007;
- c) numero complessivo delle imprese lombarde aventi sede legale e unità locale in Lombardia aderenti al Confidi al 31 dicembre 2007;
- d) numero delle imprese lombarde aventi sede legale e unità locale in Lombardia, distinto per categoria, aderenti al Confidi al 31 dicembre 2007;
- e) numero delle nuove imprese commerciali aventi sede legale e unità locale in Lombardia associate nel 2007;
- f) totale dei costi complessivamente sostenuti, nell'anno 2007,



dalle PMI commerciali aventi sede legale e unità locale in Lombardia per essere garantite dai Confidi relativamente ai finanziamenti ottenuti nel 2007;

- g) ammontare del fondo rischi al 31 dicembre 2007 comprensivo anche di stanziamenti propri;
- h) ammontare dei finanziamenti erogati dalle banche nell'anno 2007 a favore delle PMI commerciali aventi sede legale e unità locale in Lombardia;
- i) ammontare delle garanzie rilasciate relative ai finanziamenti erogati dalle banche nell'anno 2007 a favore delle PMI commerciali aventi sede legale e unità locale in Lombardia di cui al precedente punto;
- j) ammontare dei finanziamenti complessivamente erogati dalle banche, al netto dei rientri, in essere al 31 dicembre 2007 a favore delle PMI commerciali aventi sede legale e unità locale in Lombardia;
- k) ammontare delle garanzie rilasciate relative ai finanziamenti complessivamente erogati (di cui al punto precedente), al netto dei rientri, in essere al 31 dicembre 2007;
- l) ammontare della liquidità disponibile totale (c/c, titoli, ecc.) al 31 dicembre 2007, con specifica allocazione finanziaria del fondo regionale relativo all'art. 6 della l.r. 13/2000;
- m) importo delle escussioni, a favore delle PMI commerciali aventi sede legale e unità locale in Lombardia, nell'anno 2007;
- n) ammontare del patrimonio netto al 31 dicembre 2007;
- o) manifestazione di interesse (corredata da dichiarazione sull'avanzamento attività e relativa tempistica di realizzazione) relativamente ad azioni di sistema:
  - procedimenti per l'iscrizione all'art. 107 T.U.B.;
  - adesioni sottoscritte a Comitati per l'iscrizione all'art. 107 o adesioni ad intermediari di 2° grado debitamente documentata;
  - altre iniziative in atto per sottoscrizione accordi per le finalità di cui all'art. 1 - punto 1 del presente bando.

#### Articolo 5 - Entità del contributo e modalità di erogazione

Il bando prevede due diverse misure:

a) *MISURA 1 - l.r. 1/2007, art. 2, comma 1, lettera b - UPB 3.8.1.3.333 - capitolo 5447 - € 500.000,00 - Anno 2008 - ripartita fra i Confidi che presenteranno entro il 30 settembre 2008 «Manifestazioni di Interesse» al potenziamento del sistema del credito alle PMI commerciali (art. 1 - punto 1) evolvendosi verso forme giuridiche più solide anche attraverso accordi sottoscritti dagli stessi al fine di agevolare l'accesso al credito, secondo i seguenti parametri:*

1. *fino ad un massimo del 20%: a presentazione di atti finalizzati all'iscrizione nell'elenco ex art. 107 del T.U.B. o ad iniziative di fusione o aggregazione fra Confidi o di adesione ad intermediari di 2° grado;*
2. *fino ad un massimo del 40%: in misura inversamente proporzionale ai costi sostenuti dalle imprese nell'anno 2007 a fronte dei finanziamenti garantiti dai Confidi nell'anno 2007;*
3. *fino ad un massimo del 40%: a fronte della sottoscrizione di accordi, aventi valore legale, per utilizzare programmi Comuni, contratti bancari e quant'altro finalizzato alla riduzione del costo del credito, delle garanzie e di interessi gravanti sulle imprese a fronte dei finanziamenti loro concessi e garantiti dai Consorzi.*

Le richieste di contributo della MISURA 1 dovranno essere supportate da idonea delibera assembleare da approvare entro il 31 ottobre 2008 ed i conseguenti procedimenti dovranno concludersi al massimo entro il 31 ottobre 2009.

I contributi di cui alla MISURA 1, previa istruttoria della documentazione inviata, saranno erogati a saldo entro il 31 ottobre 2009, esclusivamente a presentazione di idonei atti formali che dimostrino l'avvenuta realizzazione e/o la messa a regime dell'azione proposta.

Le azioni di sistema di cui all'art. 1 - punto 1 - ed all'art. 5 - punto a - devono essere comunque riconducibili ai dettami della disciplina secondaria e delle istruzioni della Banca d'Italia in materia di credito.

- b) *MISURA 2 - l.r. 13/2000, art. 6 - fondo rischi - UPB*

3.8.1.3.333 - capitolo 5196 - € 2.500.000,00 - anno 2008 - ripartita in base ai seguenti parametri:

1. *fino ad un massimo del 40%: in proporzione al numero delle nuove imprese commerciali con sede legale ed unità locale in Lombardia associate nell'anno 2007;*
2. *fino ad un massimo del 30%: in misura direttamente proporzionale all'incremento dell'importo finanziato alle imprese commerciali con sede legale ed unità locale in Lombardia nell'anno 2007 rispetto all'importo finanziato nel 2006;*
3. *fino ad un massimo del 30%: in misura direttamente proporzionale all'incremento dell'ammontare delle garanzie rilasciate nell'anno 2007 rispetto all'importo delle garanzie rilasciate nel 2006.*

I contributi di cui alla MISURA 2 saranno erogati a saldo entro il 31 dicembre 2008, previa istruttoria della documentazione inviata.

#### Articolo 6 - Disposizioni finali

Nella nota integrativa al bilancio deve essere evidenziato, per il settore commercio, l'ammontare del contributo annuale della Regione Lombardia al fondo rischi, nonché l'entità complessiva del fondo costituito con contributi regionali ai sensi della l.r. 13/2000 art. 6.

I Confidi beneficiari delle presenti agevolazioni devono svolgere la propria attività nel rispetto delle norme comunitarie vigenti in materia di aiuti di stato e concedere garanzie in regime *de minimis* ai sensi della normativa comunitaria vigente.

Regione Lombardia potrà esperire, in qualsiasi momento, ogni azione allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni fornite dal beneficiario, nonché il rispetto della normativa vigente.

(BUR20080123)

(4.1.0)

**D.g.r. 6 agosto 2008 - n. 8/7962**

**Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro «Infrastrutture per lo sviluppo locale» sottoscritto in data 30 settembre 2004 - Riprogrammazione interventi**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la delibera CIPE 9 maggio 2003, n. 17 «Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate rifinanziamento legge 208/1998 triennio 2003-2005 (legge finanziaria 2003, art. 61), che prevede, fra l'altro, risorse a favore della Regione Lombardia da attivare mediante la sottoscrizione di un Accordo di Programma Quadro con il Ministero dell'Economia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2003 n. 15671 «Modalità per la presentazione dei progetti per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela dei comuni lombardi situati in aree sottoutilizzate» con la quale sono stati approvati:

- la destinazione, a favore dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti situati in aree sottoutilizzate, di una quota delle risorse di cui alla deliberazione CIPE 17/2003 pari a 30,5 milioni di euro;
- le modalità per l'assegnazione delle risorse;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 26 marzo 2004 n. 7/16864 «Approvazione della graduatoria di merito dei progetti presentati per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela dei comuni lombardi situati in aree sottoutilizzate ai fini dell'assegnazione di una quota delle risorse di cui alla deliberazione CIPE 9 maggio 2003, n. 17» con la quale:

- è approvata la graduatoria di merito dei progetti;
- si stabilisce che, in caso di eventuali rinunce all'attuazione di progetti ritenuti ammissibili al finanziamento, vengano sostenuti, in base alla disponibilità finanziaria resa disponibile gli interventi di cui all'Allegato 1 seguendo l'ordine della graduatoria e che, in caso di parità, venga data priorità al progetto che abbia i requisiti di cui all'allegato B, pulito 2.1, lettere a) e b), della deliberazione della Giunta regionale n. 7/15671 del 18 dicembre 2003 e che, in caso di ulteriore parità, venga data priorità al progetto proposto dall'ente con minor numero di abitanti come risulta dall'ultimo censimento della popolazione ISTAT;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 luglio 2002 n. 7/9822 con la quale si approva lo schema AdPQ «Infrastrutture a sostegno dello sviluppo locale nelle aree depresse»;

Visto l'AdPO «Infrastrutture a sostegno dello sviluppo locale nelle aree depresse» sottoscritto in data 31 luglio 2002 da Regione Lombardia e Ministero dell'Economia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2004 n. 7/18318, con la quale è stato approvato lo schema dell'Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro «Infrastrutture per lo sviluppo locale», le cui premesse sono integralmente richiamate;

Visto l'Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro «Infrastrutture a sostegno dello sviluppo locale nelle aree sottoutilizzate», sottoscritto da Regione Lombardia e Ministero dell'Economia in data 30 settembre 2004;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2005 n. 7/1499, con la quale è stato approvato lo schema del II Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro «Infrastrutture per lo sviluppo locale»;

Visto il II Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro «Infrastrutture a sostegno dello sviluppo locale nelle aree sottoutilizzate», sottoscritto da Regione Lombardia e Ministero dell'Economia in data 29 dicembre 2005;

Visto l'Accordo di Programma Quadro in materia di Ricerca, sottoscritto in data 29 aprile 2005 da Regione Lombardia, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 marzo 2005 n. 21190 «Schema di Accordo di Programma Quadro finalizzato al miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e sviluppo tecnologico nelle aree sottoutilizzate della Regione Lombardia da sottoscrivere con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero Istruzione e Ricerca»;

Vista la delibera CIPE 22 marzo 2006, n. 14 «Programmazione delle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate mediante le intese istituzionali di programma e gli Accordi di Programma Quadro»;

Visti i punti 1.1.2.b (Tavolo dei sottoscrittori, riprogrammazio-

ne di risorse ed economie), 1.1.2.d (Passaggio di interventi dall'area programmatica all'area attuativa) e 5.2.3 (Procedura di riprogrammazione) della suddetta delibera;

Visto l'art. 8 (Norma di rinvio) del I Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro «Infrastrutture a sostegno per lo sviluppo locale nelle aree sottoutilizzate», con cui per quanto non disposto dal suddetto Atto si rinvia agli articoli dell'Accordo di Programma Quadro in materia di Sviluppo Locale firmato il 31 luglio 2002 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Regione Lombardia;

Visto il comma 7 dell'art. 6 (Trasferimento delle risorse finanziarie) dell'Accordo di Programma Quadro «Infrastrutture a sostegno dello sviluppo locale nelle aree depresse» firmato il 31 luglio 2002, che stabilisce le modalità di riprogrammazione delle economie;

Dato atto che durante il monitoraggio al 30 giugno 2007, nell'ambito dell'APQ Ricerca, sono risultate economie pari a € 451.772,18 a seguito della rendicontazione finale delle spese dei progetti di cui al Dispositivo «Azioni di sistema per il miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e sviluppo economico - Misura D4», finanziato con delibera CIPE 17/2003 (Quota F.1 - Ricerca Centro-Nord);

Ritenuto di destinare complessivi € 451.772,18 di cui al punto precedente, al rifinanziamento del I Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro «Infrastrutture a sostegno dello sviluppo locale nelle aree sottoutilizzate», individuando altresì quali beneficiari del contributo i progetti ammessi e non finanziati, di cui alla graduatoria approvata con la citata deliberazione della Giunta regionale 26 marzo 2004 n. 7/16864;

Accertato che in seguito alla ricognizione e alla attività di istruttoria riguardo ai progetti non finanziati e classificati tra i nn. 80 e 94, e alla disponibilità effettiva delle risorse, sono infine risultati finanziabili i seguenti progetti di cui alla graduatoria della citata d.g.r. 6 marzo 2004, n. 7/16864:

N.	COMUNE	Prov.	PROGETTO	Costo progetto	Importo richiesto	Punti
80	PEZZAZE	BS	Formazione nuova opera di presa e sistema di filtrazione e potabilizzazione	373.963,17	220.000,00	36
81	VALGOGLIO	BG	Manutenzione straordinaria per rifacimento tetto, facciate e sostituzione serramenti esterni nell'edificio della scuola elementare statale	110.000,00	85.000,00	36
82	BORNO	BS	Ristrutturazione ex Albergo Trieste	400.000,00	240.000,00	36
83	PRESEGLIE	BS	Ristrutturazione dell'acquedotto comunale	316.908,74	205.990,69	36
84	GRAVEDONA	CO	Adeguamento edificio sede della scuola media, rifacimento copertura e infissi	378.000,00	264.600,00	36
85	REA	PV	Realizzazione centro sportivo polivalente	697.216,81	508.968,27	36

Preso atto che con decreto del dirigente della Struttura Sviluppo Reti e Investimenti della Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile n. 834 del 20 luglio 2006 è stato concesso al comune di Valgoglio un finanziamento per la realizzazione dello stesso intervento, ridenominato «Intervento di miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio scuole elementari ubicata in piazza Tiraboschi n. 1» nell'ambito del DocUP Ob. 2 Lombardia (2000-2006), misura 3.4;

Preso atto che il comune di Borno con nota del 17 luglio 2007 n. 4629 ha comunicato di aver già realizzato con mezzi propri di bilancio il progetto «Ristrutturazione ex Albergo Trieste»;

Viste inoltre le note, n. 1460/6.5.2 del 13 luglio 2007 trasmessa dal comune di Valgoglio e n. 4629 del 17 luglio 2007 trasmessa dal comune di Borno, con le quali i due Comuni dichiarano di avere già concluso i lavori e pertanto risultano non finanziabili;

Dato atto che il progetto «Ristrutturazione dell'acquedotto comunale», presentato dal comune di Preseglie, è finanziato nell'ambito del II Atto Integrativo all'Accordo «Infrastrutture a sostegno per lo sviluppo locale nelle aree sottoutilizzate»;

Vista la nota n. 2735 del 23 ottobre 2007 trasmessa dal comune di Rea con la quale l'amministrazione comunale conferma l'interesse ad attuare il progetto «Realizzazione di un centro sportivo polivalente» impegnandosi a stipulare il contratto di appalto entro il 30 giugno 2008 ai sensi della delibera CIPE n. 14/06 punto 5.2.3, pena la revoca da parte del CIPE del finanziamento stesso;

Vista la nota n. 1667 del 27 giugno 2008 con la quale il comune di Rea comunica di rinunciare al contributo in quanto nessuna offerta è pervenuta nei termini del bando;

Rilevato che il progetto presentato dal comune di Pezzaze (BS) per la «Formazione di nuova opera di presa e sistema filtrazione

e potabilizzazione», con un costo totale di € 373.963,17 e un contributo richiesto di € 220.000, risulta secondo in ordine di priorità e che, con nota n. 4760 del 7 dicembre 2007, l'amministrazione comunale ha dichiarato di essere interessata ad attuare il progetto, di non avere ultimato i lavori e di garantire la quota di cofinanziamento;

Rilevato che il progetto presentato dal comune di Gravedona (CO) per l'«Adeguamento edificio sede della scuola media, rifacimento copertura e infissi», con un costo totale di € 378.000 e un contributo richiesto di € 264.600, risulta terzo in ordine di priorità e che con nota n. 10958/6/5 del 5 dicembre 2007 l'amministrazione comunale ha confermato l'interesse ad attuare il progetto pur con un contributo ridotto rispetto a quanto richiesto, garantendo di provvedere al cofinanziamento;

Preso atto che tale progetto viene finanziato con le disponibilità di risorse residue pari a € 231.772,18;

Dato atto che i Comuni di Pezzaze e Gravedona, in attuazione delle prescrizioni previste dalla citata d.g.r. n. 7/16864 del 26 marzo 2004, hanno provveduto, a:

- compilare la scheda intervento approvata dalla Conferenza Stato-Regioni Province Autonome in attuazione della delibera CIPE 3 maggio 2002 n. 36, così come modificata dalla delibera CIPE 2 agosto 2002 n. 76 «Accordi di Programma Quadro modifica scheda intervento di cui alla delibera CIPE n. 36/2002 ed approvazione delle schede di riferimento per le procedure di monitoraggio»;
- certificare che le opere relative all'intervento non risultano ancora ultimate, in attuazione del principio di avanzamento progettuale sancito dall'art. 73 della legge n. 448/2001 e dalla delibera CIPE n. 36/2002;

Vista la nota n. 4092 del 15 febbraio 2008 trasmessa dal Ministero dello Sviluppo Economico con la quale il Tavolo dei Sottoscrittori, ai sensi del punto 1.1.2.b della delibera CIPE n. 14/2006, ha espresso l'assenso alla proposta di riprogrammazione di € 451.772,18 in favore degli interventi «Formazione di nuova opera di presa e sistema di filtrazione e potabilizzazione (Comune di Pezzaze)» e «Adeguamento edificio sede della scuola media, rifacimento copertura e infissi (Comune di Gravedona)»;

Ritenuto che la citata d.g.r. n. 7/16864 del 26 marzo 2004 ha determinato per ogni beneficiario il contributo massimo da assegnare;

Ritenuto pertanto di approvare la riprogrammazione di complessivi € 451.772,18 nell'ambito del I Atto Integrativo all'Accordo «Infrastrutture a sostegno dello sviluppo locale nelle aree sottoutilizzate» e specificatamente:

- a favore del progetto «Formazione nuova opera di presa e sistema di filtrazione e potabilizzazione» «Comune di Pezzaze» per € 220.000,00;
- a favore del progetto «Adeguamento edificio sede della scuola media, rifacimento copertura e infissi» (Comune di Gravedona) per € 231.772,18;

Vista la d.g.r. n. 8/7575 dell'11 luglio 2008 con la quale, tra l'altro, viene istituito il capitolo di spesa 6.4.6.2.146.7233 «Spese per le infrastrutture per lo sviluppo locale in aree depresse - Atto integrativo» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di € 451.772,18;

Ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge:

#### Delibera

Per i motivi specificati in premessa, che qui si intendono integralmente recepiti:

1. di approvare la riprogrammazione di complessivi € 451.772,18 nell'ambito del I Atto Integrativo all'Accordo «Infrastrutture a sostegno dello sviluppo locale nelle aree sottoutilizzate», quale contributo alla realizzazione dei seguenti progetti e come riportato all'allegato 1, parte integrante del presente atto:

- «Formazione nuova opera di presa e sistema di filtrazione e potabilizzazione» (Comune di Pezzaze), per € 220.000,00;
- «Adeguamento edificio sede della scuola media, rifacimento copertura e infissi» (Comune di Gravedona), per € 231.772,18;

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 451.772,18 trova capienza sui fondi del capitolo 6.4.6.2.146.7233 dell'esercizio in corso;

3. di disporre che ai sensi dell'articolo 7 comma 20 della legge regionale n. 34 del 31 marzo 1978 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» come modificato dalla legge regionale n. 18 del 31 luglio 2007 «Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2007 ed al bilancio pluriennale 2007-2009 a legislazione vigente e programmatico «1° provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali», i lavori dovranno essere avviati entro due anni e conclusi entro quattro anni dall'approvazione della presente deliberazione;

4. che il beneficio finanziario decade, in caso di mancato rispetto dei termini stabiliti. La proroga può essere disposta entro gli stessi termini e su richiesta del beneficiario, per motivi non dipendenti dalla sua volontà, per un periodo non superiore complessivamente ai centottanta giorni. L'eventuale ulteriore proroga è adottata previo conforme parere del Nucleo di Valutazione di cui all'art. 1 della legge regionale del 27 febbraio 2007, n. 5. La pronuncia di decadenza è comunicata al beneficiario e, fatta salva ogni altra responsabilità, comporta l'obbligo di restituzione delle somme erogate corrispondenti agli interventi o alle parti di interventi non ancora realizzati;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO 1

Applicativo intese	COMUNE	Prov.	TITOLO DEL PROGETTO	Costo del progetto	Importo assegnato da Tavolo dei sottoscrittori
75	PEZZAZE	BS	Formazione nuova opera di presa e sistema di filtrazione e potabilizzazione	373.963,17	220.000,00
76	GRAVEDONA	CO	Adeguamento edificio sede della scuola media, rifacimento copertura e infissi	378.000,00	231.772,18
<b>TOTALE</b>				<b>751.963,17</b>	<b>451.772,18</b>

(BUR20080124)

**D.g.r. 6 agosto 2008 - n. 8/7969**

(5.2.1)

**Determinazioni in merito all'adeguamento tariffario per l'anno 2008 dei servizi di Trasporto Pubblico Regionale e locale (art. 11 r.r. n. 5/2002)**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 avente per oggetto «Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di Trasporto Pubblico Locale a norma dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 22 del 29 ottobre 1998 «Riforma del Trasporto Pubblico Locale in Lombardia» e successive modificazioni ed integrazioni, attuativa del d.lgs. n. 422/1997;

Vista la legge regionale n. 1 del 12 gennaio 2002 «Interventi per lo sviluppo del Trasporto Pubblico Regionale e Locale» e successive integrazioni e modificazioni che agli articoli 6, 7 e 8 ha ridisegnato l'intero sistema tariffario, rinviando ad un apposito Regolamento attuativo la definizione dei criteri e delle modalità operative del nuovo sistema tariffario;

Visto il regolamento regionale n. 5 del 23 luglio 2002 «Nuovo Sistema Tariffario» di attuazione della l.r. 1/2002, di seguito chiamato «Regolamento», successivamente modificato dal regolamento n. 12 del 27 dicembre 2002;

Vista la legge regionale n. 12 del 5 maggio 2004 «Modifiche a leggi regionali in materia di potestà regolamentare» che all'art. 2 dispone che i regolamenti approvati dalla Giunta regionale anteriormente alla data di approvazione della stessa legge conservano la loro efficacia;

Richiamato il regolamento che all'art. 11, commi 2, 3, 4 e 6 prevede che la Giunta regionale disponga:

- per gli anni 2003 e 2004, l'adeguamento dei livelli tariffari dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale calcolato applicando una percentuale di adeguamento pari al 75% della variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati come definito dall'ISTAT per il periodo intercorrente tra il mese di aprile di ogni anno ed il corrispondente mese dell'anno precedente;

- a partire dall'anno 2005, l'adeguamento delle tariffe calcolato utilizzando un modello misto che tiene conto sia della variazione dell'inflazione sia di indicatori di qualità. Il modello di adeguamento misto delle tariffe è sperimentato nel corso degli anni 2003 e 2004 al fine di determinare i valori di riferimento degli indicatori di qualità dei servizi e le modalità di rilevazione ed omogeneizzazione delle grandezze monitorate anche tenendo conto della messa a regime del sistema di monitoraggio regionale. Conclusa la fase biennale di sperimentazione (2003-2004), la Giunta dispone con specifico atto l'approvazione del «Modello di adeguamento misto delle tariffe», sentita la Commissione consiliare competente;

- l'adeguamento delle tariffe applicando la percentuale d'incremento ai valori teorici delle tariffe del modello lineare e del modello a zone. Gli importi delle tariffe devono essere espressi con un massimo di due cifre decimali e con i seguenti arrotondamenti:

1. per i titoli di corsa semplice ai 5 centesimi più prossimi;
2. per gli abbonamenti settimanali ai 10 centesimi più prossimi;
3. per gli abbonamenti mensili ai 50 centesimi più prossimi.

L'applicazione di detto criterio non sempre determina una variazione della tariffa finale;

Considerato che:

- il meccanismo di adeguamento tariffario basato sugli indicatori di qualità a livello regionale deve essere applicato sia al servizio ferroviario regionale che ai servizi automobilistici di competenza degli enti locali;

- i contratti di servizio del settore automobilistico, a differenza di quelli per il servizio ferroviario regionale, sono stati attivati da alcuni enti locali a partire dal 2004, mentre altri enti, in aree significative per i livelli di mobilità interessata, hanno ancora in corso le procedure di gara;

- con la d.g.r. del 20 dicembre 2006 n. 8/3870 si è provveduto ad approvare la modalità e la modulistica per la rilevazione dei dati di monitoraggio dei servizi di TPL - Allegato A2 - utili per la definizione del «Modello di adeguamento delle tariffe» di cui al Regolamento;

- per poter quantificare la variazione degli indicatori e di conseguenza applicare il modello di adeguamento delle tariffe è necessario ricostruire una serie storica di almeno due anni;

- i dati degli indici di affidabilità e regolarità del 2005 e del 2006 relativi ai servizi automobilistici ad oggi pervenuti a seguito del monitoraggio sopra citato e utili per l'applicazione del modello rappresentano il 54% delle vetture\*km del TPL lombardo;

- è aperto il Tavolo istituzionale per lo sviluppo del Trasporto Pubblico Regionale e Locale tra Regione Lombardia, Enti Locali, Aziende di trasporto, Organizzazioni Sindacali e Rappresentanti dei Consumatori e degli Utenti, che ha come obiettivo quello di raggiungere un'intesa sulle linee di riforma del TPL, al fine di garantire la sostenibilità economica del sistema e sviluppare un servizio di trasporto integrato e maggiormente rispondente alle esigenze di mobilità dei cittadini lombardi;

Dato atto che, in particolare, è in discussione al Tavolo l'ipotesi di revisione della metodologia di adeguamento tariffario;

Dato atto, inoltre, che l'indisponibilità di serie storiche di dati di monitoraggio adeguate rende impossibile la definizione di un modello di adeguamento misto che tenga conto sia della variazione dell'inflazione sia degli indicatori di qualità;

Ritenuto, pertanto, di applicare anche per l'anno 2008 l'adeguamento dei livelli tariffari dei servizi di trasporto pubblico regionale nella misura del 75% della variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, come definito dall'ISTAT per il periodo intercorrente tra il mese di aprile 2008 ed il corrispondente mese di aprile dell'anno 2007;

Dato atto che la variazione di tale indice per il periodo aprile 2007-aprile 2008 è pari a 3,33% e, di conseguenza, l'adeguamento tariffario da applicare è pari a 2,5%;

Considerato che il Regolamento ha definito all'art. 8 i seguenti modelli per la determinazione delle tariffe:

- modello a zone per i servizi di trasporto pubblico integrati, di tipo interurbano, di area urbana e comunale, con qualunque modalità espletati sia automobilistici che ferroviari; i sistemi a zone dovranno essere nel numero massimo di uno per Provincia e prevedere, quindi, la presenza di minimo di titoli integrati tra servizi interurbani, di area urbana e urbani;

- modello lineare per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale di livello interurbano, di area urbana e comunale, per i quali l'ente competente non abbia espressamente adottato il modello a zone;

Considerato che, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento, tutti i sistemi devono prevedere obbligatoriamente:

- biglietto ordinario di corsa semplice,
- documento multicorse valido per dieci viaggi,
- abbonamento settimanale, con validità di sette giorni dal lunedì alla domenica;
- abbonamento mensile solare;
- abbonamento annuale, con validità di dodici mesi consecutivi all'emissione;

Dato atto che le Province, i Comuni Capoluogo ed i Comuni regolatori lombardi sono competenti:

- a definire i modelli tariffari (lineare/a zone) e ad applicare le tariffe nel rispetto della disciplina regionale;

- a introdurre tutti i titoli di viaggio obbligatori definiti all'art. 20 del Regolamento;

- ad emettere titoli di viaggio ulteriori e diversificati rispetto ai titoli di viaggio obbligatori, in modo che risultino comunque

vantaggiosi per l'utenza e non comportino oneri a carico del bilancio regionale;

- a definire le tariffe dei servizi finalizzati e degli impianti a fune;

Richiamata la metodologia di calcolo delle tariffe definita come segue.

Per i sistemi lineari:

- la tariffa dell'abbonamento settimanale è ottenuta dividendo la corrispondente tariffa di abbonamento mensile per il divisore 3,5;

- la tariffa dell'abbonamento annuale è determinata in misura tale da garantire uno sconto di almeno il 20% rispetto all'acquisto di dodici abbonamenti mensili;

- la tariffa del titolo multicorse è determinata in misura tale da garantire uno sconto di almeno l'8% rispetto all'acquisto di dieci corse semplici;

- le tariffe dei servizi finalizzati sono definite nel loro valore massimo moltiplicando per 1,5 le corrispondenti tariffe dei servizi automobilistici di linea;

- per i servizi ferroviari, le tariffe di prima classe sono pari a 1,5 rispetto alle corrispondenti tariffe di seconda classe;

- la tariffa comunale di corsa semplice è unica sul territorio regionale e corrisponde alla prima classe di distanza chilometrica della Tariffa Unica Regionale di riferimento (TUR);

Per i sistemi a zone i livelli tariffari sono definiti dagli Enti competenti a partire dalla tariffa di corsa semplice individuata nell'ambito dell'intervallo definito nella tabella «Intervallo di riferimento delle tariffe di corsa semplice del modello a zone».

Per gli impianti a fune le tariffe sono determinate dall'Ente Locale competente in considerazione dei seguenti criteri:

a) la tariffa del biglietto di corsa semplice è stabilita tenuto conto dei valori storici di riferimento;

b) la tariffa del titolo di viaggio carnet 10 corse è stabilita garantendo lo sconto di almeno il 50% rispetto al prodotto della tariffa di corsa semplice moltiplicata per 10;

c) la tariffa dell'abbonamento mensile è determinata come prodotto della tariffa di corsa semplice per un moltiplicatore non superiore a tredici.

Vista la richiesta, prot. n. 29795 del 22 luglio 2008, presentata dalla Navigazione Lago d'Iseo per l'adeguamento delle tariffe di noleggio motonavi in base alla variazione dell'indice ISTAT;

Ritenuto pertanto:

- di adeguare nella misura del 2,5% i livelli tariffari dei servizi automobilistici di linea e dei servizi ferroviari, determinandone gli importi come riportati nella tabella «Tabella 1. Tariffe Uniche Regionali di riferimento» contenuta nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di adeguare i livelli tariffari dei servizi ferroviari di prima classe, determinandone gli importi come riportati nella tabella «Tabella 2. Tariffe di 1ª classe dei servizi ferroviari regionali» contenuta nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di adeguare nella misura del 2,5% i valori minimi e massimi dei livelli tariffari del modello a zone, determinandone gli importi come riportati nella tabella «Tabella 3. Intervalli di riferimento delle tariffe dei titoli di viaggio di corsa semplice del modello a zone», contenuta nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di adeguare i livelli tariffari dei servizi di navigazione pubblica di linea nella misura del 2,5% e di autorizzare l'adeguamento delle tariffe del servizio di noleggio motonavi così come riportati nella tabella «Tabella 4. Tariffe per i servizi regionali di navigazione pubblica di linea», contenuta nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di definire che l'adeguamento delle tariffe dei servizi finalizzati sia disposto dagli enti locali competenti nella misura del 2,5%, tenendo in considerazione il valore massimo della tariffa pari a 1,5 volte la corrispondente tariffa dei servizi automobilistici di linea;

- di adeguare nella misura del 2,5% le tariffe dei titoli di viaggio per i servizi svolti su impianti a fune, nel rispetto dell'art. 16 del Regolamento;

Dato atto che:

- a decorrere dal 1° dicembre 2004 è stato introdotto l'abbona-

mento mensile Treno-Milano, che consente l'utilizzo dei servizi ferroviari regionali, compresi i servizi del passante ferroviario e quelli suburbani, a partire da qualsiasi stazione ferroviaria soggetta a tariffa unica regionale TUR, e l'uso dei servizi a tariffa comunale di Milano con qualsiasi modalità eserciti (tram, metropolitana, autobus e filobus);

– la tariffa di Treno-Milano viene determinata come somma di una parte comunale e di una ferroviaria. La parte ferroviaria viene determinata riconoscendo uno sconto pari al 14% della TUR mensile in vigore; la parte comunale viene determinata riconoscendo sull'abbonamento mensile a vista a tariffa comunale in vigore uno sconto del 6%;

Ritenuto, pertanto, a seguito della variazione del livello tariffario della TUR mensile ferroviaria, di adeguare il livello tariffario della parte ferroviaria che compone la tariffa dell'abbonamento mensile «Treno-Milano»;

Ritenuto, comunque, opportuno che l'adeguamento della tariffa dell'abbonamento «Treno-Milano» decorra dal 1° dicembre 2008, ovvero a distanza di 12 mesi dal precedente adeguamento e tenendo conto dell'eventuale modifica dei livelli tariffari definiti dal Comune di Milano;

Ritenuto di disporre che l'entrata in vigore degli adeguamenti tariffari stabiliti con il presente atto decorre dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, fatto salvo quanto stabilito al punto precedente;

Ritenuto, altresì, di stabilire che le competenti Amministrazioni Provinciali e Comunali adottino gli atti per la definizione dell'adeguamento tariffario di loro competenza, stabilendo il termine di decorrenza dei nuovi livelli tariffari, d'intesa con le aziende esercenti i servizi di TPL sul territorio di propria competenza; in particolare, ove esistono sistemi a zone, le Amministrazioni competenti dovranno coordinarsi affinché l'adeguamento dei titoli abbia la medesima decorrenza;

Ritenuto di stabilire che gli Enti Locali trasmettano alla Regione gli atti relativi ai nuovi livelli tariffari, corredati dalle tabelle con le tariffe pre-adeguamento e le tariffe post-adeguamento in relazione sia ai titoli di viaggio obbligatori che ai titoli di viaggio non obbligatori, entro e non oltre il 30 settembre 2008;

Valutate e fatte proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

#### Delibera

1. di approvare l'adeguamento dei livelli tariffari dei servizi automobilistici di linea e ferroviari di trasporto pubblico regionale e locale nella misura del 2,5%, determinandone gli importi come riportati nelle tabelle 1, 2 e 3 dell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare l'adeguamento dei livelli tariffari dei servizi di navigazione pubblica di linea nella misura del 2,5% e di autorizzare l'adeguamento delle tariffe del servizio di noleggio motonavi

come riportati nella tabella 4 dell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di stabilire che l'adeguamento delle tariffe dei servizi finalizzati sia pari al 2,5% e avvenga nel rispetto della tariffa massima pari a 1,5 volte la corrispondente tariffa dei servizi automobilistici di linea;

4. di stabilire che l'adeguamento delle tariffe dei servizi svolti su impianti a fune avvenga nella misura del 2,5% previsto dal presente provvedimento;

5. di disporre l'entrata in vigore degli adeguamenti tariffari stabiliti con il presente atto ai punti 1, 2, 3 e 4 a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, fatta salva la competenza delle Amministrazioni Provinciali e Comunali ad adottare specifici atti per la definizione dell'adeguamento tariffario di loro competenza, stabilendo il termine di decorrenza dei nuovi livelli tariffari; in particolare, ove esistono sistemi a zone, le Amministrazioni competenti dovranno coordinarsi affinché l'adeguamento dei titoli abbia la medesima decorrenza;

6. di stabilire che gli Enti Locali trasmettano alla Regione gli atti relativi ai nuovi livelli tariffari, corredati dalle tabelle con le tariffe pre-adeguamento e le tariffe post-adeguamento in relazione sia ai titoli di viaggio obbligatori che ai titoli di viaggio non obbligatori, entro e non oltre il 30 settembre 2008;

7. di approvare l'adeguamento del livello tariffario della parte ferroviaria che compone la tariffa dell'abbonamento mensile «Treno-Milano» determinandone gli importi come riportati nella tabella 5 dell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

8. di disporre l'entrata in vigore delle nuove tariffe di «Treno-Milano» il 1° dicembre 2008, tenendo conto dei livelli tariffari definiti dal Comune di Milano e dello sconto del 6% sulla tariffa dell'abbonamento mensile urbano di Milano previsto dalla d.g.r. n. 18615 del 5 agosto 2004;

9. di rinviare al Tavolo istituzionale per lo sviluppo del Trasporto Pubblico Regionale e Locale tra Regione Lombardia, Enti Locali, Aziende di trasporto, Organizzazioni Sindacali e Rappresentanti dei Consumatori e degli Utenti la definizione di nuovi criteri per l'adeguamento tariffario;

10. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata agli Enti Locali affidanti i servizi trasporto pubblico locale, alle aziende ferroviarie titolari di contratto di servizio con la Regione Lombardia e al Consorzio per la Gestione associata dei laghi d'Isèo, Endine e Moro;

11. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO A

### TARIFFE PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

Importi in euro

- TABELLA 1: Tariffe Uniche regionali di Riferimento – TUR
- TABELLA 2: Tariffe di 1° classe dei servizi ferroviari regionali – TUR
- TABELLA 3: Intervalli di riferimento delle tariffe dei titoli di viaggio di corsa semplice dei nuovi modelli a zone
- TABELLA 4: Tariffe per i servizi regionali di navigazione pubblica di linea
- TABELLA 5: Tariffe dell'abbonamento mensile «Treno-Milano»

**TABELLA 1. Tariffe Uniche regionali di Riferimento (TUR)**

Valori in euro

Classi chilometriche	Corsa semplice	Multicorsa 10 viaggi	Abbonamenti settimanali 7 gg a vista		Abbonamenti mensile a vista		Abbonamenti annuali a vista	
	Servizi ferroviari di II classe ed automobilistici di linea	Servizi ferroviari di II classe ed automobilistici di linea	Servizi automobilistici di linea	Servizi ferroviari di II classe	Servizi automobilistici di linea	Servizi ferroviari di II classe	Servizi automobilistici di linea	Servizi ferroviari di II classe
0-5	1,05	9,60	7,20	5,70	25,50	20,00	243,00	190,00
5,1-10	1,35	12,40	9,30	7,20	32,50	25,50	311,50	243,00
10,1-15	1,65	15,15	11,20	8,80	39,00	30,50	375,00	294,50
15,1-20	1,90	17,40	13,00	10,10	45,50	35,00	436,00	338,50

Classi chilometriche	Corsa semplice	Multicorsa 10 viaggi	Abbonamenti settimanali 7 gg a vista		Abbonamenti mensile a vista		Abbonamenti annuali a vista	
	Servizi ferroviari di II classe ed automobilistici di linea	Servizi ferroviari di II classe ed automobilistici di linea	Servizi automobilistici di linea	Servizi ferroviari di II classe	Servizi automobilistici di linea	Servizi ferroviari di II classe	Servizi automobilistici di linea	Servizi ferroviari di II classe
20,1-25	2,20	20,00	14,90	11,50	52,00	40,50	500,00	387,50
25,1-30	2,50	22,95	16,60	12,80	58,00	45,00	559,00	430,00
30,1-35	2,75	25,30	18,20	14,10	63,50	49,50	610,50	474,00
35,1-40	3,05	27,90	19,80	15,20	69,50	53,50	665,50	512,00
40,1-50	3,60	33,20	22,40	17,30	78,50	60,50	753,50	581,50
50,1-60	4,20	38,45	24,80	19,10	87,00	67,00	833,50	642,00
60,1-70	4,60	42,30	26,10	20,30	91,50	71,00	878,00	680,50
70,1-80	5,10	46,90	27,20	21,20	95,50	74,00	915,00	711,00
80,1-90	5,55	51,00	28,20	21,80	98,50	76,00	947,50	731,50
90,1-100	6,00	55,05	28,80	22,30	100,50	78,00	966,50	750,50
100,1-120	6,95	63,75	30,10	23,30	105,00	81,50	1.010,00	783,50
120,1-140	7,80	71,90	31,40	24,30	110,00	85,00	1.053,50	817,50
140,1-160	8,75	80,55	32,60	25,50	114,50	89,50	1.097,00	858,50
160,1-180	9,65	88,70	33,80	26,50	118,50	93,00	1.135,50	890,50
180,1-200	10,60	97,40	35,20	27,60	123,00	96,50	1.181,00	928,00
200,1-220	11,45	105,55	36,30	28,60	127,00	100,00	1.220,00	962,50
220,1-240	12,40	114,20	37,50	29,60	131,50	103,50	1.261,50	995,50
240,1-260	13,30	122,35	38,90	30,80	136,00	107,50	1.307,50	1.034,50
260,1-280	14,25	131,05	40,20	31,90	140,50	111,50	1.350,00	1.071,50
280,1-300	15,20	139,70	41,40	33,00	145,00	115,50	1.391,50	1.109,00
300,1-320	16,05	147,85	42,60	33,80	149,00	118,50	1.431,50	1.136,00
320,1-340	17,00	156,50	43,90	35,00	153,50	122,50	1.473,50	1.175,50
340,1-360	17,90	164,70	45,10	36,10	158,00	126,50	1.514,50	1.213,00

Le tariffe degli spostamenti dei servizi ferroviari con distanze superiori a 360 km si determinano come di seguito:

- la tariffa di corsa semplice si calcola incrementando, per ogni scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo del biglietto di corsa semplice della classe di distanza 340-360 km di € 0,80;
- la tariffa dell'abbonamento mensile si calcola incrementando, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo dell'abbonamento mensile della classe di distanza 340-360 km di € 3,5;
- la tariffa degli abbonamenti settimanali si calcola dividendo, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo dell'abbonamento mensile della classe di distanza 340-360 km per il coefficiente 3,5 con arrotondamento finale ai 10 centesimi di euro.

La percentuale di adeguamento è applicata sui valori teorici delle tariffe ovvero sui valori determinati e antecedenti rispetto all'arrotondamento effettuato secondo i criteri definiti dal Regolamento Tariffario. L'applicazione di questo criterio determina casi in cui le tariffe applicate non subiscono modifiche.

La tariffa del **titolo comunale di corsa semplice** è unica sul territorio regionale ed è pari alla tariffa di corsa semplice del biglietto di corsa semplice della prima classe di distanza chilometrica.

La tariffa dell'**abbonamento annuale** è determinata applicando uno sconto di almeno il 20% all'importo ottenuto moltiplicando la tariffa teorica dell'abbonamento mensile per dodici.

La tariffa del **documento multicorse** valido per almeno dieci viaggi è determinata applicando uno sconto di almeno l'8% all'importo ottenuto moltiplicando la tariffa teorica della corsa semplice per il numero di viaggi consentiti con il documento multicorse stesso.

Le tariffe dei **servizi finalizzati** sono definite nel loro valore massimo moltiplicando per 1,5 le corrispondenti tariffe dei servizi automobilistici di linea.

**TABELLA 2. Tariffe di 1ª classe dei servizi ferroviari regionali**  
*Tariffe Uniche di Riferimento (TUR)*

Classi chilometriche	Biglietto ordinario	Multicorsa	Abbonamento settimanale 7 gg a vista	Abbonamento mensile a vista	Abbonamento annuale a vista
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
0-5	1,55	14,40	8,50	29,50	285,00
5,1-10	2,00	18,55	10,80	38,00	364,00
10,1-15	2,45	22,70	13,20	46,00	442,00
15,1-20	2,85	26,05	15,10	53,00	507,50
20,1-25	3,25	30,00	17,30	60,50	581,50
25,1-30	3,75	34,40	19,20	67,00	645,00
30,1-35	4,10	37,90	21,20	74,00	711,00
35,1-40	4,55	41,85	22,90	80,00	768,00
40,1-50	5,40	49,75	25,90	91,00	872,00
50,1-60	6,25	57,65	28,70	100,50	963,00

<i>Classi chilometriche</i>	<i>Biglietto ordinario</i>	<i>Multicorsa</i>	<i>Abbonamento settimanale 7 gg a vista</i>	<i>Abbonamento mensile a vista</i>	<i>Abbonamento annuale a vista</i>
	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>
60,1-70	6,90	63,50	30,40	106,50	1.021,00
70,1-80	7,65	70,35	31,80	111,00	1.067,00
80,1-90	8,30	76,50	32,60	114,50	1.097,00
90,1-100	9,00	82,60	33,50	117,00	1.125,50
100,1-120	10,40	95,60	35,00	122,50	1.175,50
120,1-140	11,70	107,85	36,50	127,50	1.226,50
140,1-160	13,15	120,85	38,30	134,00	1.287,50
160,1-180	14,45	133,05	39,80	139,00	1.336,00
180,1-200	15,90	146,05	41,40	145,00	1.392,00
200,1-220	17,20	158,30	43,00	150,50	1.443,50
220,1-240	18,60	171,30	44,50	155,50	1.493,50
240,1-260	19,95	183,55	46,20	161,50	1.551,50
260,1-280	21,35	196,55	47,80	167,50	1.607,00
280,1-300	22,80	209,55	49,50	173,50	1.664,00
300,1-320	24,10	221,80	50,70	177,50	1.704,00
320,1-340	25,50	234,80	52,50	183,50	1.763,00
340,1-360	26,85	247,00	54,20	189,50	1.819,50

Le tariffe degli spostamenti dei servizi ferroviari con distanze superiori a 360 km si determinano come di seguito:

- la tariffa di corsa semplice si calcola incrementando, per ogni scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo del biglietto di corsa semplice della classe di distanza 340-360 km di € 1,25;
- la tariffa dell'abbonamento mensile si calcola incrementando, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo dell'abbonamento mensile della classe di distanza 340-360 km di € 5,0;
- la tariffa degli abbonamenti settimanali si calcola dividendo, per ogni ulteriore scaglione chilometrico di 20 km indivisibili, il prezzo dell'abbonamento mensile della classe di distanza 340-360 km per il coefficiente 3,5 con arrotondamento finale ai 10 centesimi di euro.

La percentuale di adeguamento è applicata sui valori teorici delle tariffe ovvero sui valori determinati e antecedenti rispetto all'arrotondamento effettuato secondo i criteri definiti dal Regolamento Tariffario. L'applicazione di questo criterio determina casi in cui le tariffe applicate non subiscono modifiche.

La tariffa dell'abbonamento annuale è determinata applicando uno sconto di almeno il 20% all'importo ottenuto moltiplicando la tariffa teorica dell'abbonamento mensile per dodici.

La tariffa del **documento multicorse** valido per almeno dieci viaggi è determinata applicando uno sconto di almeno l'8% all'importo ottenuto moltiplicando la tariffa teorica della corsa semplice per il numero di viaggi consentiti con il documento multicorse stesso.

**TABELLA 3. Intervalli di riferimento delle tariffe dei titoli di viaggio di corsa semplice dei nuovi modelli a zone**

Valori in euro

<i>ZONE</i>	<i>TARIFFA MINIMA</i>	<i>TARIFFA MASSIMA</i>
1	1,00	1,25
2	1,35	1,65
3	1,70	2,05
4	2,05	2,50
5	2,35	2,90
6	2,70	3,30
7	3,05	3,70
8	3,40	4,15
9	3,70	4,55
10	4,05	4,95
11	4,40	5,40
12	4,75	5,80
13	5,10	6,20
14	5,40	6,60
15	5,75	7,05
16	6,10	7,45
17	6,45	7,85
18	6,75	8,30
19	7,10	8,70
20	7,45	9,10

La percentuale di adeguamento è applicata sui valori teorici delle tariffe ovvero sui valori determinati e antecedenti rispetto all'arrotondamento effettuato secondo i criteri definiti dal Regolamento Tariffario. L'applicazione di questo criterio determina casi in cui le tariffe applicate non subiscono modifiche.

**TABELLA 4. Tariffe per i servizi regionali di navigazione pubblica di linea**  
*Navigazione di linea sul lago d'Iseo*

Valori in euro

<b>NORMALI (1)</b>				<b>PREFERENZIALI (3)</b>
TRATTE	Corsa semplice	Andata/ritorno	Semplice-ridotto (2)	Corsa semplice
1	1,90	3,10	1,35	1,00
2	2,65	4,55	1,90	1,20
3	4,20	7,20	3,00	1,75
4	5,75	9,85	4,10	2,35
<b>ABBONAMENTI A VISTA</b>				
TRATTE	5 giorni	6 giorni	Mensile	Giornaliero (4)
1	6,00	6,60	25,00	11,50
2	7,10	7,70	29,50	
3	10,40	12,00	44,00	
4	13,70	16,40	58,00	
<b>TRATTE CON ORIGINE SULZANO E SALE MARASINO E DESTINAZIONE MONTE ISOLA O VICEVERSA, SOLO PER RESIDENTI MONTE ISOLA E POSSessori CARTA MONTE ISOLA</b>				
TRATTE	Tessera 10 corse (5)	Mensile 2 corse gg.	Annuale residenti Monte Isola	Annuale con Carta Monte Isola
1	4,15	15,50	120,50	202,50
<b>SERVIZI SPECIALI</b>				
TRATTE	Bagagli e piccoli animali	Cicli, motocicli, grandi bagagli e altri animali accompagnati (6)	Merci	Carta Monte Isola (8)
OGNI 2	1,10	2,20	(7)	33,00
Giornaliero		5,20		
<b>NOLEGGI MOTONAVI (9)</b>				
	M/n di tipo Brescia	M/n di tipo Lovere	M/n di tipo Iseo	M/n tipo Gardenia
Minimo comprendente 3 ore di navigazione o sosta	1.385	1.110	850	595
Ora aggiuntiva di navigazione	360	320	250	185
Ora aggiuntiva di sosta	180	160	130	90

Il regolamento del servizio è fissato dal vettore sulla base delle presenti tabelle e degli usi nautici presenti sugli altri laghi lombardi. In particolare valgono le successive note.

- (1) Le tariffe normali della tabella si riferiscono ai servizi minimi. Il vettore può aumentare il prezzo in caso di servizi speciali e turistici.
- (2) Le tariffe ridotte si applicano alle comitive con almeno 20 componenti e ai ragazzi inferiori ai 12 anni. I bambini con meno di 6 anni viaggiano gratuitamente, solo accompagnati. Il biglietto di andata e ritorno costa il doppio.
- (3) Le tariffe preferenziali di corsa semplice sono solo per i residenti di Monte Isola.
- (4) Il biglietto giornaliero a vista vale il giorno di emissione su tutte le corse di linea e per qualsiasi numero di tratte.
- (5) La tessera 10 corse è utilizzabile solo dai residenti di Monte Isola e turisti con carta Monte Isola per trasporto passeggeri, bagagli, cicli, motocicli, piccoli animali. La tessera va punzonata una volta per ogni passeggero e per ogni altro elemento accompagnato.
- (6) I servizi riguardanti bagagli, cicli, motocicli e animali sono regolati dal vettore sulla base delle condizioni tecniche delle unità di navigazione in servizio. Le tariffe della presente tabella sono semplicemente indicative, il vettore sulla base anche degli usi nautici presenti sui laghi lombardi può integrare e specificare la presente tabella.
- (7) Le tariffe per il trasporto merci sono stabilite dalla direzione d'esercizio sulla base del trasporto realmente effettuato, degli usi nautici presenti sui laghi lombardi e dei criteri presenti nelle presenti tabelle.
- (8) La Carta Monte Isola è rilasciata dal Comune di Monte Isola ed è valida un anno. Il documento ha validità con riferimento all'anno solare. La Carta, oltre ai servizi turistici previsti dal Comune, dà diritto alle riduzioni sui servizi di navigazione sopra specificati.
- (9) I noleggi di motonavi per comitive e servizi speciali sono autorizzati solo se non incidono sul servizio regolare di linea. Le tariffe sono indicative e possono variare sulla base dei servizi complementari offerti.

Le iniziative curate da associazioni senza fini di lucro, a richiesta, possono ottenere una riduzione del 20% sulle tariffe suddette.

**TABELLA 5. Tariffe dell'abbonamento mensile «Treno-Milano»**

Classi chilometriche	Tariffe arrotondate Treno-Milano per servizi ferroviari regionali di II classe			Tariffe arrotondate Treno-Milano per servizi ferroviari regionali di I classe		
	Quota spettante al vettore ferroviario	Quota spettante ad ATM	Tariffa abbonamento mensile «Treno-Milano»	Quota spettante al vettore ferroviario	Quota spettante ad ATM	Tariffa abbonamento mensile «Treno-Milano»
0-5	17,30	28,2	45,50	25,30	28,2	53,50
5,1-10	21,80	28,2	50,00	32,80	28,2	61,00
10,1-15	26,30	28,2	54,50	39,80	28,2	68,00
15,1-20	30,30	28,2	58,50	45,80	28,2	74,00
20,1-25	34,80	28,2	63,00	51,80	28,2	80,00
25,1-30	38,80	28,2	67,00	57,80	28,2	86,00



Classi chilometriche	Tariffe arrotondate Treno-Milano per servizi ferroviari regionali di II classe			Tariffe arrotondate Treno-Milano per servizi ferroviari regionali di I classe		
	Quota spettante al vettore ferroviario	Quota spettante ad ATM	Tariffa abbonamento mensile «Treno-Milano»	Quota spettante al vettore ferroviario	Quota spettante ad ATM	Tariffa abbonamento mensile «Treno-Milano»
30,1-35	42,80	28,2	71,00	63,80	28,2	92,00
35,1-40	45,80	28,2	74,00	68,80	28,2	97,00
40,1-50	51,80	28,2	80,00	78,30	28,2	106,50
50,1-60	57,80	28,2	86,00	86,30	28,2	114,50
60,1-70	61,30	28,2	89,50	91,80	28,2	120,00
70,1-80	63,80	28,2	92,00	95,30	28,2	123,50
80,1-90	65,30	28,2	93,50	98,30	28,2	126,50
90,1-100	67,30	28,2	95,50	100,80	28,2	129,00
100,1-120	70,30	28,2	98,50	105,30	28,2	133,50
120,1-140	73,30	28,2	101,50	109,80	28,2	138,00
140,1-160	76,80	28,2	105,00	115,30	28,2	143,50
160,1-180	79,80	28,2	108,00	119,30	28,2	147,50
180,1-200	82,80	28,2	111,00	124,80	28,2	153,00
200,1-220	85,80	28,2	114,00	129,30	28,2	157,50
220,1-240	88,80	28,2	117,00	133,80	28,2	162,00

(BUR20080125)

(5.0.0)

**D.g.r. 6 agosto 2008 - n. 8/7970****Realizzazione degli interventi di bonifica ai sensi dell'art. 250 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Programmazione economico-finanziaria 2008/2009 a favore dei Comuni che intervengono d'ufficio**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in materia ambientale», in particolare il Titolo V «Bonifica di siti contaminati»;

Visto il d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4: «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale»;

Vista la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;

Vista la l.r. 29 dicembre 2007, n. 36 - Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 a legislazione vigente e programmatico»;

Visto il r.r. 28 febbraio 2005, n. 1 «Attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, relativamente alle procedure di esproprio delle aree da bonificare, alle procedure ad evidenza pubblica e per la concessione di contributi a favore dei Comuni per la bonifica di siti inquinati», così come modificato dal r.r. 2 dicembre 2005, n. 8;

Visto il r.r. di contabilità della Giunta regionale 2 aprile 2001, n. 1, s.m.;

Vista la d.g.r. 11 aprile 1995, n. 66818 avente ad oggetto: «Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree contaminate»;

Vista la d.c.r. 17 febbraio 2004, n. 958 di approvazione del Piano regionale stralcio di bonifica delle aree inquinate, ai sensi dell'art. 22, comma 5 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, indicante le priorità di intervento sui siti inquinati presenti sul territorio regionale;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale 27 giugno 2006, n. 2838 avente ad oggetto: «Modalità applicative del Titolo V "Bonifica di siti contaminati" della parte quarta del d.lgs. 152/2006 - Norme in materia ambientale»;

Richiamata la d.g.r. 24 gennaio 2007, n. 4033 avente ad oggetto: «Trasferimento ai Comuni delle funzioni amministrative inerenti gli interventi di bonifica di siti contaminati in attuazione della l.r. n. 30/2006. Modifica alla d.g.r. n. 2838/2006»;

Vista la d.g.r. 26 giugno 2007, n. 8/4953 avente ad oggetto: «Documento di Programmazione Economico-Finanziaria 2008-2010: Approvazione della proposta da inviare al Consiglio regionale»;

Richiamato in particolare l'art. 12 del r.r. 1/2005, che definisce le modalità di erogazione dei finanziamenti concessi dalla Regio-

ne Lombardia per la realizzazione degli interventi di cui in oggetto;

Vista la proposta di un primo programma degli interventi di bonifica, di cui all'allegato 1 al presente provvedimento, indicante l'ente beneficiario, il sito di intervento, l'importo dei finanziamenti per l'esercizio finanziario in corso e per gli esercizi futuri, per quanto attiene la disponibilità finanziaria prevista dalla l.r. 36/2007;

Valutata pertanto la necessità, supportata dal rischio per l'ambiente che i siti individuati, di cui all'allegato al presente atto rappresentano, di approvare la programmazione economico-finanziaria di cui al comma 2 dell'art. 8 del r.r. n. 1/2005, prevista per l'esercizio finanziario 2008/2009 a favore dei Comuni che intervengono d'ufficio alla realizzazione degli interventi di cui sopra, in danno dei soggetti obbligati;

Preso atto che la spesa prevista pari a 1.500.000,00 euro a favore del Comune di Valle Lomellina, trova copertura sul capitolo 6.4.2.3.145.5790 «Spese per l'attuazione di un Piano di risanamento ambientale teso a rimuovere le situazioni di rischio ed al ripristino ambientale», del Bilancio 2009 a seguito della reiscrizione nel Bilancio 2009 delle economie 2008;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

## Delibera

1. di approvare per le motivazioni esposte in premessa l'allegata relazione indicante il programma economico-finanziario, di cui al comma 2 dell'art. 8 del r.r. n. 1/2005, degli interventi di bonifica di siti inquinati, a favore dei Comuni che intervengono d'ufficio alla realizzazione degli interventi di bonifica, a seguito di ordinanze emesse ai sensi dell'art. 250 del d.lgs. 152/2006, di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante al presente atto;

2. di dare atto che il totale degli impegni di spesa pari a € 2.799.924,36, di cui all'allegata tab. 1, trova copertura finanziaria sul capitolo 6.4.2.3.145.980 del bilancio 2008 «Contributi ai Comuni per la bonifica, il ripristino e riqualificazione ambientali dei siti inquinati in relazione allo smaltimento di rifiuti»;

3. di dare atto che la spesa prevista pari a 1.500.000,00 euro a favore del Comune di Valle Lomellina, trova copertura sul capitolo 6.4.2.3.145.5790 del Bilancio 2009 «Spese per l'attuazione di un Piano di risanamento ambientale teso a rimuovere le situazioni di rischio ed al ripristino ambientale», a seguito della reiscrizione nel Bilancio 2009 delle economie 2008;

4. di subordinare i provvedimenti di impegno finanziario-contabile per l'anno 2008, da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa competente, alla verifica dei presupposti e delle condizioni per l'accesso ai contributi di cui trattasi da parte del soggetto istante, ovvero nel rispetto, dei requisiti di legge, di cui ai r.r. 1/2005 e 8/2005;

5. di applicare i criteri di erogazione dei finanziamenti concessi dalla Regione Lombardia secondo quanto previsto dall'art. 12 del r.r. n. 1/2005;

6. di provvedere alla relativa pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO N. 1

### PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Ai fini della concessione di contributi regionali ai Comuni che intervengono d'ufficio alla realizzazione di interventi di bonifica, si propone ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del r.r. n. 1/2005, il programma degli interventi, così come indicato nelle tabelle che seguono, in applicazione dei criteri di priorità di cui al citato articolato regolamentare.

La tabella 1 evidenzia la programmazione di finanziamento 2008/2009, a favore delle Amministrazioni comunali per la realizzazione degli interventi di bonifica e per il completamento e/o l'avanzamento delle operazioni già avviate, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del r.r. 1/2005, già oggetto di precedenti finanziamenti regionali, in riferimento alle quote necessarie desunte dai quadri economici dei relativi progetti, ed in correlazione alle disponibilità di bilancio di cui alla l.r. 29 dicembre 2007, n. 36 - «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 a legislazione vigente e programmatico».

Relativamente all'anno 2008 si propone il finanziamento dei seguenti interventi:

- nel Comune di Bernate Ticino (MI) finalizzato alla realizzazione dei primi interventi di messa in sicurezza permanente dell'area di discarica ex Italtечно;

- nel Comune di Castenedolo (BS) per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di caratterizzazione dell'area ex Cava Lago Borgo;

attraverso gli impegni indicati nella tabella 1, per ragioni di urgenza e indifferibilità in funzione delle criticità connesse alla tutela della salute pubblica e alla salvaguardia delle matrici ambientali coinvolte, ovvero in ottemperanza alle priorità individuate dal «Piano regionale stralcio di bonifica delle aree inquinate, ai sensi dell'art. 22, comma 5, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, indicante le priorità di intervento sui siti inquinati presenti sul territorio regionale».

La tabella 1 propone inoltre il finanziamento dei seguenti interventi:

- nel Comune di Mazzano (BS) per il completamento degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza dell'area dell'ex discarica RSU «Ciliverghe»;

- nel Comune di Passirano per gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza della falda e per la caratterizzazione dell'area dell'ex Cava Vallosa;

- nel Comune di Valle Lomellina (PV) per la realizzazione della progettazione esecutiva/appaltabile del 2° lotto della terza fase degli interventi di messa in sicurezza e bonifica dell'area ex S.I.F.;

- nel Comune di Zibido San Giacomo (MI) per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale dell'area dell'ex discarica Cento Pertiche;

per la prosecuzione e il completamento delle operazioni di bonifica già avviate ai sensi della normativa vigente e già oggetto di precedenti finanziamenti regionali, in riferimento alle quote necessarie desunte dal quadro economico dei relativi progetti ed in correlazione alle disponibilità di bilancio dell'esercizio corrente.

Per gli impegni delle quote sopra citate a favore delle Amministrazioni comunali si è attento alle disponibilità di cassa dei capitoli di spesa assegnati alla D.G. Qualità dell'Ambiente, destinati agli interventi di bonifica dei siti inquinati.

L'assunzione degli impegni di spesa, per l'esercizio 2008, verrà assunta a valere sul capitolo di bilancio 6.4.2.3.145.980 (Contributi ai Comuni per la bonifica, il ripristino e riqualificazione ambientali dei siti inquinati in relazione allo smaltimento di rifiuti), sul quale sono stati allocati 4.000.000,00 euro, attraverso il prelievo dal Fondo Patto per investimenti.

I provvedimenti di impegno e l'erogazione dei fondi impegnati verranno assunti secondo i disposti dell'art. 12 del r.r. 1/2005.

Si propone inoltre l'assegnazione del finanziamento al Comune di Valle Lomellina (PV) al fine di garantire la totale copertura dei costi necessari per l'indizione entro la fine dell'anno in corso della gara d'appalto per la realizzazione del 1° lotto della terza fase degli interventi di messa in sicurezza e bonifica dell'area ex S.I.F.;

L'assunzione degli impegni di spesa, al Comune suddetto, verrà assunta nell'esercizio 2009, a valere sul capitolo di bilancio 6.4.2.3.145.5790 (Spese per l'attuazione di un Piano di risanamento ambientale teso a rimuovere le situazioni di rischio ed al ripristino ambientale), per il quale si provvederà all'impegno proposto pari a 1.500.000,00 euro a seguito della reiscrizione nel Bilancio 2009 delle economie 2008;

Per quanto riguarda l'esercizio finanziario 2008, si provvede alla programmazione degli impegni per 2.799.924,36 euro, per la realizzazione delle fasi progettuali/eseutive degli interventi, così come specificato nella tabella 2, che riepiloga la natura delle opere oggetto di assegnazione e i relativi contributi finanziari.

Il dirigente dell'Unità Organizzativa  
attività estrattive e di bonifica:  
Gianni Ferrario

### (TABELLA 1) – SITI OGGETTO DEL PRESENTE ATTO DI PROGRAMMAZIONE

UPB 6.4.2.3.145 (Risorse minerarie, geotermiche, cave e recupero ambientale)

COMUNI	IMPEGNI GIÀ ASSUNTI	2008	2009
BERNATE TICINO	0	1.000.000,00	
CASTENEDOLO	0	285.518,33	
MAZZANO	901.586,52	138.414,48	
PASSIRANO	199.188,66	370.191,73	
VALLE LOMELLINA	4.470.419,70	205.799,82	1.500.000,00
ZIBIDO SAN GIACOMO	2.000.000,00	800.000,00	
<b>TOTALE A</b>		<b>2.799.924,36</b>	<b>1.500.000,00</b>
Stanziamenti come da bilancio 2008 per il cap. 980	(-)	4.000.000,00	0,00
Stanziamenti di cui al d.lgs. 112/1998, art. 74 - (d.p.c.m.) cap. 5790	(-)		1.564.886,46
<b>TOTALE B</b>	<b>(-)</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.564.886,46</b>
<b>differenza (B - A)</b>		<b>1.200.075,64</b>	<b>64.886,46</b>

### (TABELLA 2) – TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI INTERVENTI CON LE PREVISIONI DI FINANZIAMENTO PER ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

COMUNE	DENOMINAZIONE	FINANZIAMENTO	NOTE
BERNATE TICINO	MN Area Italtечно	1.000.000,00	Quota di contributo per la realizzazione dei primi interventi di messa in sicurezza permanente dell'area della ex discarica.

COMUNE		DENOMINAZIONE	FINANZIAMENTO	NOTE
CASTENEDOLO	BS	Area ex Cava Lago Borgo	285.518,33	Contributo per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di caratterizzazione dell'area dell'ex cava.
MAZZANO	BS	Area ex Discarica RSU «Ciliverghe»	138.414,48	Quota di contributo per il completamento degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza dell'area dell'ex discarica.
PASSIRANO	BS	Area ex Cava Vallosa	370.191,73	Quota di contributo per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza della falda e per la caratterizzazione dell'ex area di cava.
VALLE LOMELLINA	PV	Area ex SIF	205.799,82	Quota di contributo per la realizzazione della progettazione esecutiva/appaltabile del 2° Lotto della terza fase conclusiva di messa in sicurezza e bonifica ambientale dell'area.
ZIBIDO SAN GIACOMO	MI	Discarica ex Cava Cento Pertiche	800.000,00	Quota di contributo per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale dell'area dell'ex discarica.
<b>TOTALI</b>			<b>2.799.924,36</b>	

(BUR20080126)

**D.g.r. 6 agosto 2008 - n. 8/7977**

**Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146, comma 6 del d.lgs. n. 42/2004)**

(5.0.0)

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche e integrazioni;

Tenuto conto che l'art. 80, commi 1, 3, 4 e 5 della medesima legge, attribuisce ai Comuni, alle Province ed agli Enti gestori dei Parchi le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli artt. 146, 159 e 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che la l.r. 4/2008, apportando modifiche ed integrazioni alla l.r. 11 marzo 2005 n. 12, ha attribuito le funzioni paesaggistiche per interventi di trasformazione del bosco alle Comunità Montane;

Ribadita la priorità, indicata nelle politiche regionali per il territorio, per la tutela e valorizzazione dei paesaggi lombardi, la loro riqualificazione e salvaguardia attraverso una diffusa responsabilità operativa da parte di tutto il sistema degli Enti locali e territoriali;;

Visti:

– l'art. 148 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce alle Regioni il compito di promuovere l'istituzione e disciplinare il funzionamento delle commissioni per il paesaggio;

– l'art. 81 comma 1 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 che obbliga, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge medesima, gli enti titolari di funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica, ad istituire e disciplinare la Commissione per il paesaggio composta da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistica-ambientale;

– l'art. 81, comma 2 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 che prevede la possibilità per gli Enti locali di istituire e disciplinare la Commissione per il paesaggio in forma consorziata o associata;

Considerato che:

– la Giunta regionale con d.g.r. n. 8/2121 del 15 marzo 2006, ha approvato, in attuazione dell'art. 84 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12, specifici criteri attuativi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici ribadendo l'obbligatorietà per gli Enti locali di istituire e disciplinare la Commissione per il paesaggio;

– compete alla Commissione per il paesaggio l'espressione del parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza dell'ente presso il quale è istituita;

– tale parere costituisce elemento di valutazione paesaggistica delle trasformazioni proposte avente natura ed effetti diversi e separati rispetto alla valutazione edilizio-urbanistica delle trasformazioni medesime;

Preso atto che il d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, come modificato dal d.lgs. 26 marzo 2008 n. 63, dispone, all'art. 146, comma 6,

che gli «enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia»;

Ritenuto che, al fine di ottemperare alle prescrizioni stabilite dal sopraccitato art. 146, comma 6, gli Enti locali titolari delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80, commi 1, 3, 4 e 5 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, debbano provvedere alla istituzione e nomina ai sensi dell'art. 81 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 della Commissione per il paesaggio ed alla assunzione di misure organizzative atte a garantire l'istruttoria degli aspetti paesaggistici distinta da quelli edilizio-urbanistici;

Dato atto che la maggior parte dei comuni lombardi, stante la loro dimensione territoriale, l'organizzazione tecnico-amministrativa e la dotazione organica di personale, e tenuto conto anche dei vincoli di natura programmatica e finanziaria e dei principi di economicità e semplificazione dell'attività amministrativa, hanno difficoltà a dotarsi di nuove strutture tecniche;

Valutato che la Commissione per il paesaggio, istituita e nominata ai sensi all'art. 81 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e sulla base dei criteri di seguito illustrati, è l'organismo che per livello di competenza tecnico-scientifica risulta atto a garantire una idonea valutazione degli aspetti paesaggistici in forma autonoma rispetto all'attività istruttoria urbanistico-edilizia;

Preso atto inoltre che:

– ai sensi dell'art. 159, comma 1 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, come modificato dal d.lgs. 26 marzo 2008 n. 63, le Regioni debbono provvedere a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'art. 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata;

– in mancanza di tale adempimento, si determinerebbe, ai sensi del soprarichiamato articolo ed alla data del 31 dicembre 2008, la decadenza delle deleghe paesaggistiche in essere;

– ai sensi dell'art. 146, comma 7 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, come modificato dal d.lgs. 26 marzo 2008 n. 63, «l'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica trasmette... al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa...» al fine di acquisire come prescritto dall'art. 146, comma 5 del medesimo d.lgs. «... il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela...»;

Ritenuto che il sopraccitato parere vincolante, al quale l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica deve obbligatoriamente conformarsi, costituisce, al pari delle valutazioni della Commissione per il paesaggio e nell'ambito del procedimento autorizzatorio che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2009, elemento ulteriormente atto a garantire i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, come modificato dal d.lgs. 26 marzo 2008 n. 63, poiché rilasciato dalla struttura tecnica dalla Soprintendenza ai Beni architettonici-

ci e per il paesaggio che esprime un adeguato livello di competenza tecnico-scientifica ed una autonoma valutazione degli aspetti paesaggistici;

Ritenuto altresì che le funzioni di istruttoria tecnico-amministrativa relative alle richieste di autorizzazione paesaggistica possano essere svolte da una struttura tecnica ovvero da specifica professionalità individuata dall'ente stesso sulla base dei criteri indicati nell'Allegato 1;

Ritenuto pertanto, sulla base delle considerazioni sopra espresse, di individuare, nell'Allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, i criteri cui gli Enti locali dovranno uniformarsi al fine di continuare dopo il 31 dicembre 2008, a seguito della verifica di cui all'art. 159, comma 1 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, come modificato dal d.lgs. 26 marzo 2008 n. 63, ad esercitare le funzioni paesaggistiche loro attribuite;

Considerati i contributi espressi dalle Associazioni (ANCI, UNCEM, UPL) degli Enti locali interessati al presente provvedimento a seguito di consultazione promossa dall'Assessore regionale competente;

Visto il vigente Piano Territoriale Paesistico Regionale ed il suo aggiornamento approvato con d.g.r. n. 8/6447 del 16 gennaio 2008, nonché la proposta di Piano Territoriale Regionale con valenza paesistica;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo dell'VIII legislatura ed in particolare l'asse di intervento «6.5.3 – valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti»;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

#### Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 84 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12, i criteri indicati nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di stabilire che gli Enti locali titolari delle funzioni paesaggistiche loro attribuite dall'art. 80, commi 1, 3, 4 e 5 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, si conformino ai criteri di cui al punto precedente e trasmettano alla Giunta regionale della Lombardia entro il 14 novembre 2008, ai fini della verifica di cui all'art. 159 comma 1 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, come modificato dal d.lgs. 26 marzo 2008 n. 63, la documentazione indicata nell'Allegato 1;

3. di demandare al Direttore Generale al Territorio e Urbanistica l'approvazione, con specifico provvedimento da assumersi entro il 31 dicembre 2008, dell'elenco degli Enti locali titolari delle funzioni paesaggistiche che, soddisfacendo i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, come modificato dal d.lgs. 26 marzo 2008 n. 63, potranno continuare ad esercitare le funzioni loro attribuite anche successivamente al 31 dicembre 2008;

4. di demandare altresì al Direttore Generale al Territorio e Urbanistica, l'approvazione degli eventuali aggiornamenti dell'elenco di cui al punto precedente a seguito delle variazioni che intervenissero relativamente al possesso dei requisiti di idoneità indicati nell'Allegato 1;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

#### ALLEGATO 1

***Criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche ed integrazioni***

#### Premessa

Con il presente documento si dettano criteri cui gli Enti locali, titolari delle funzioni paesaggistiche loro attribuite dall'art. 80, commi 1, 3, 4 e 5 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno attenersi al fine di continuare ad esercitare tali funzioni successivamente al 31 dicembre 2008.

Perché ciò possa avvenire, garantendo in tal modo la continuità del quadro normativo regionale vigente, è necessario che, in base alle disposizioni dell'art. 146, comma 6 del d.lgs. 26 marzo 2008 n. 63, «gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra

attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia».

Occorre quindi garantire sia un livello di competenza tecnico-scientifica che una differenziazione delle valutazioni paesaggistiche da quelle edilizie.

Si ritiene che tali requisiti, considerata la nuova procedura autorizzatoria che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2009, siano soddisfatti a seguito della istituzione e nomina della Commissione per il paesaggio e dell'idoneo completamento della procedura autorizzatoria cui concorre il prescritto parere vincolante rilasciato dalla Soprintendenza ai Beni architettonici e per il paesaggio che contribuisce a garantire una valutazione specifica ed autonoma degli aspetti paesaggistici rispetto a quelli urbanistico-edilizi.

Al fine di garantire la necessaria adeguata istruttoria tecnico-amministrativa relativa alle richieste di autorizzazione paesaggistica ogni Ente locale titolare di funzioni paesaggistiche dovrà individuare, secondo quanto indicato nei presenti criteri, la struttura tecnica o la specifica professionalità cui attribuire la responsabilità di verificare gli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, acquisire il parere della Commissione per il paesaggio e trasmettere alla Soprintendenza territorialmente competente tali documenti unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall'art. 146, comma 7 del d.lgs. 63/2008.

Con il presente atto, visto l'art. 81, comma 1 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 che stabiliva il termine del settembre 2005 per adempiere all'obbligo della costituzione della Commissione per il Paesaggio, si richiama tale obbligatorietà ai fini del legittimo esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite.

Pertanto quegli Enti che, sulla base dei criteri di seguito illustrati, non avranno istituito e disciplinato la Commissione per il paesaggio e non avranno individuato la struttura tecnica o la specifica professionalità cui attribuire la responsabilità dell'istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica, non potranno esercitare dopo il 31 dicembre 2008 le funzioni paesaggistiche loro attribuite non essendo soddisfatti i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 26 marzo 2008 n. 63.

#### Competenze e ruolo della Commissione per il Paesaggio

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, la Commissione per il Paesaggio ha il compito di esprimere pareri obbligatori, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per quanto riguarda le competenze amministrative attribuite agli Enti locali dall'art. 80 della medesima legge.

Tale Commissione deve essere composta da «soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale».

L'art. 148 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni, assegna alle Commissioni per il paesaggio il compito di esprimere pareri nell'ambito dei procedimenti autorizzatori previsti dagli artt. 146, 147 e 159 della norma citata.

Il medesimo articolo stabilisce che la Commissione debba essere composta da «soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio».

I criteri regionali, approvati con d.g.r. n. 8/2121 del 13 marzo 2006, in attuazione della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, hanno meglio precisato competenze, ambito di istituzione e requisiti dei membri della Commissione per il paesaggio.

In particolare si è segnalata l'opportunità che alle Commissioni, oltre ai compiti esplicitamente attribuiti per legge, possa essere anche assegnato il compito di esprimere i pareri relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative ed agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni, alle procedure di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ed alla valutazione paesistica dei progetti, prevista dall'art. 30 delle Norme di Attuazione del PTPR per le aree non assoggettate a tutela paesaggistica, secondo le modalità stabilite dalle «Linee guida per l'esame paesistico dei progetti» di cui alla d.g.r. n. 7/11045 dell'8 novembre 2002.

Nei suddetti criteri si è altresì evidenziata l'opportunità di istituire le Commissioni per il paesaggio in forma consorziata tra più comuni contigui, appartenenti al medesimo ambito o alla stessa unità di paesaggio, come individuati dal Piano Territoriale Paesistico Regionale o dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale e dei Parchi, o comunque interessati da analoghe fi-

nalità di salvaguardia e valorizzazione di specifici sistemi di rilevanza paesaggistica sovralocale (quali ad esempio: la sussistenza di caratteri paesaggistici comuni, la presenza di un corso d'acqua o canale, l'appartenenza ad un medesimo ambito morfologico, la presenza di particolari tipologie di insediamenti, la presenza di un percorso storico e/o panoramico, etc.).

La scelta di consorzarsi consente non solo una maggiore efficienza amministrativa (si riduce il numero delle Commissioni per il paesaggio comunali) ma, soprattutto, una più idonea ed efficace azione di salvaguardia e valorizzazione delle specifiche connotazioni del «paesaggio» locale, garantendo sinergie e coerenze di maggiore respiro non perseguibili tramite una politica di tutela costretta esclusivamente entro i confini amministrativi comunali.

Infine è opportuno ribadire che la commissione per il paesaggio esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato, tenuto conto del Piano Paesaggistico regionale e dei criteri regionali soprarichiamati.

### Requisiti per i componenti della Commissione per il Paesaggio

La Commissione per il Paesaggio deve essere composta da un numero minimo di componenti, compreso il Presidente, stabilito sulla base della dimensione demografica degli Enti locali, secondo la seguente tabella.

Comuni singoli o associati, Comunità Montane, Enti gestori dei Parchi, Province	inferiore a 15.000 abitanti	minimo 3 componenti
	superiore a 15.001 abitanti	minimo 5 componenti

Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.

I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'Ente locale al quale si presenta la candidatura.

Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.

### Istituzione e nomina della Commissione per il Paesaggio

Gli Enti titolari delle funzioni amministrative in materia paesaggistica, con specifico provvedimento e conformemente ai presenti criteri, istituiscono e disciplinano la «Commissione per il Paesaggio» ai sensi dell'art. 81, commi 1 e 2 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e dell'art. 148 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni.

I membri della Commissione del paesaggio sono nominati, con il medesimo provvedimento istitutivo o con successivo specifico atto, sulla base dei criteri e del possesso dei requisiti indicati al punto precedente ed a seguito di comparazione dei *curricula* delle candidature presentate.

Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto dai presenti criteri.

Sono ovviamente fatte salve le norme vigenti relativamente ai casi di incompatibilità.

Al riguardo si precisa che i componenti non possono essere

contestualmente membri della Commissione Edilizia e/o urbanistica o svolgere incarichi professionali di progettazione edilizia presso il medesimo Ente locale.

Va ulteriormente ricordato, alla luce dei presenti criteri, che l'istituzione e la nomina di una specifica Commissione per il paesaggio presso ogni Ente locale titolare di funzioni paesaggistiche (Comuni, Province, Parchi, Comunità Montane) costituisce elemento necessario ai fini del legittimo esercizio delle funzioni stesse dopo il 31 dicembre 2008.

Relativamente ai Comuni si ribadisce, in sintonia con i criteri di cui alla d.g.r. n. 8/2121 del 13 marzo 2006, l'opportunità che la Commissione per il paesaggio sia costituita in forma consorziata o associata.

A tal fine, i Comuni che non abbiano una propria Commissione locale per il paesaggio, possono istituirla in forma consorziata con i comuni contermini sulla base:

- dell'appartenenza al medesimo ambito o alla stessa unità tipologica di paesaggio, come individuati dal Piano Territoriale Paesistico Regionale o dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale e dei Parchi, o comunque interessati da analoghe finalità di salvaguardia e valorizzazione di specifici sistemi di rilevanza paesaggistica sovra locale;
- delle aggregazioni delle unioni esistenti di comuni, consorziati per lo svolgimento di altre attività o fornitura di servizi similari;
- di unioni e/o associazioni di comuni costituite appositamente.

Si segnala la possibilità, in base alle disposizioni del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 («Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali»), di stipulare convenzioni tra Comuni, o tra Comuni ed altri Enti locali sovramunicipali (Comunità Montane, Enti gestori dei Parchi, Province), per la costituzione delle Commissioni per il paesaggio: tali convenzioni dovranno chiaramente indicare i rapporti tra i diversi Enti anche relativamente alle competenze attribuite, alla composizione, nomina e durata della Commissione stessa.

Gli Enti locali titolari di funzioni paesaggistiche che abbiano già istituito una Commissione per il Paesaggio, ai sensi dell'art. 81, commi 1 e 2 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, non debbono provvedere ad una nuova istituzione qualora quella esistente risulti, sulla base di esplicita dichiarazione dell'ente, adeguata e conforme ai presenti criteri.

### Adempimenti in ordine alla struttura tecnica dell'Ente locale

Ogni Ente locale titolare di funzioni paesaggistiche, al fine di garantire una adeguata istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica, dovrà individuare la struttura tecnica cui attribuire la responsabilità di verificare gli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, acquisire il parere della Commissione per il paesaggio e trasmettere alla Soprintendenza territorialmente competente tali documenti unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall'art. 146, comma 7 del d.lgs. 63/2008.

Gli Enti locali possono prevedere forme consorziate/convenzionate per la costituzione di tale struttura ovvero per l'attribuzione di tali compiti ad una struttura esistente anche di altro Ente locale.

Gli Enti locali singoli o consorziati, al fine di non determinare aggravio di costi per l'ente medesimo e tenuto conto della propria organizzazione, possono individuare, anche all'interno della dotazione organica di personale, in luogo della struttura tecnica una specifica professionalità cui attribuire la responsabilità dell'istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica.

L'individuazione di tale specifica professionalità avverrà considerato sia il titolo di studio e l'esperienza in materia che il ruolo rivestito all'interno dell'organizzazione dell'Ente.

### Verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 146, comma 6 del d.lgs. 26 marzo 2008 n. 63

Gli Enti locali titolari delle funzioni amministrative paesaggistiche trasmettono alla Giunta regionale, entro la data del **14 novembre 2008**, la documentazione relativa alla istituzione, disciplina e nomina della Commissione per il Paesaggio nonché gli atti dai quali risulti l'individuazione della struttura tecnica/specifica professionalità cui sono assegnati i compiti di istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica.

La Regione provvede alla valutazione della documentazione trasmessa al fine di verificarne la rispondenza ai presenti criteri soddisfacendo in tal modo i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 26 marzo 2008 n. 63.

Tale verifica potrà comportare anche controlli a campione relativamente all'attività svolta ed alle modalità utilizzate dall'ente locale per la istituzione e nomina della Commissione per il paesaggio, nonché relativamente alla conformità dei criteri utilizzati per la costituzione/individuazione della struttura tecnica o della specifica professionalità per lo svolgimento delle attività di istruttoria tecnico-amministrativa.

A conclusione di tale verifica sarà predisposto l'elenco degli Enti riconosciuti idonei all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, che potranno, conseguentemente, continuare ad esercitare le funzioni paesaggistiche loro attribuite successivamente al 31 dicembre 2008.

Tale elenco sarà approvato con specifico provvedimento del direttore generale della D.G. Territorio e Urbanistica e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito ufficiale di Regione Lombardia e potrà essere successivamente aggiornato a seguito delle variazioni che intervenissero relativamente al possesso dei requisiti di idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche da parte degli Enti locali.

#### Documentazione da inviare

Ai fini della verifica di cui al punto precedente ogni Ente locale trasmette entro il **14 novembre 2008**, alla Regione Lombardia - D.G. Territorio e Urbanistica - Struttura Paesaggio - via Sassetti 3/2 - 20124 Milano, la seguente documentazione:

##### 1. Istituzione nomina Commissione per il paesaggio:

- atto o provvedimento dell'ente locale titolare delle funzioni paesaggistiche di istituzione, disciplina e nomina della Commissione per il paesaggio sulla base dei presenti criteri (qualora si tratti di nuove Commissioni paesaggio);
- atto o provvedimento dell'ente locale titolare delle funzioni paesaggistiche di istituzione, disciplina e nomina della Commissione per il paesaggio e dichiarazione dell'ente dalla quale risulti che la Commissione per il paesaggio esistente, ancorché istituita precedentemente ai presenti criteri, risulti adeguata/conforme ad essi (qualora si tratti di Commissioni paesaggio esistenti).

##### 2. Struttura tecnica:

- dichiarazione dell'Ente locale, o degli Enti locali interessati in caso di consorzio/convenzione, dalla quale risulti che per lo svolgimento delle attività di istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica è stata costituita una struttura tecnica o individuata una specifica professionalità;
- dichiarazione dell'Ente locale, o degli Enti locali interessati in caso di consorzio/convenzione, dalla quale risulti che i compiti di istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica sono assegnati ad una struttura tecnica esistente o ad una specifica professionalità allo scopo individuata.

La documentazione potrà altresì essere inviata per posta, o consegnata a mano, presso gli sportelli di protocollo delle seguenti sedi regionali:

- MILANO - via Taramelli 12
- BERGAMO - via XX Settembre 18/A
- BRESCIA - via Dalmazia 92/94 (Palazzo Magellano)
- COMO - via Luigi Einaudi 1
- CREMONA - via Dante 136
- LECCO - c.so Promessi Sposi, 132
- LEGNANO - via Cavallotti 11/13
- LODI - via Hausmann 7/11
- MANTOVA - c.so V. Emanuele 57
- MONZA - piazza Cambiaghi 3
- PAVIA - viale Cesare Battisti 150
- SONDRIO - via del Gesù 17
- VARESE - viale Belforte 22

nei seguenti orari:

- lunedì-giovedì dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30;
- venerdì dalle 9.30 alle 12.00.

Per ulteriori informazioni o richiesta di chiarimenti si può fare

riferimento alla Struttura Paesaggio della D.G. Territorio e Urbanistica:

- Diego Terruzzi 02/67656392;
- Sergio Cavalli 02/67654624;
- Giorgio Gallo 02/67655152;
- Maria Rosa Bresciani 02/67655118;
- Angelo Guasconi 02/67654057;
- Francesco Solano 02/67654559;

oppure tramite il seguente indirizzo di posta elettronica:

*struttura\_paesaggio@regione.lombardia.it.*

## D) ATTI DIRIGENZIALI

### GIUNTA REGIONALE

#### Presidenza

(BUR20080127)

**D.d.u.o. 7 agosto 2008 - n. 8957**

(4.3.0)

**Direzione Centrale Programmazione Integrata – Organismo Pagatore Regionale – Regime di aiuti all'estirpazione volontaria delle superfici vitate – Campagna 2008/09 – Modalità di apertura delle domande**

RAGIONERIA GENERALE E DIREZIONE OPR  
IL DIRETTORE OPR

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo che modifica i Regolamenti (CE) n. 1493/99, (CE) n. 1782/2003), (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i Regolamenti (CE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/99;
- il Regolamento (CE) n. 555/2008 del 27 giugno 2008 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
- il decreto del Ministro delle Politiche Agricole del 23 luglio 2008 concernente disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda il regime di estirpazione dei vigneti con premi all'estirpazione volontaria dei vigneti;
- la circolare AGEA prot. n. 1185 del 30 luglio 2008 relativa all'attuazione dei Regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/08 della Commissione, per quanto attiene il regime del premio all'estirpazione dei vigneti;
- la nota della Direzione Generale Agricoltura, prot. n. 16621, del 34 luglio 2008 relativa a: Regg. (CE) 479/08 e 555/08 definizione area minima estirpabile e zone ammissibili al regime di estirpazione vigneti;

Richiamato il decreto ministeriale dell'8 luglio 2004 inerente al completamento del riconoscimento dell'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia per la gestione e l'erogazione di premi fra cui quelli relativi all'OCM vitivinicolo;

Considerato che:

- l'Organismo Pagatore della Regione Lombardia è responsabile dei pagamenti e dei controlli degli aiuti previsti per l'estirpazione volontaria di vigneti;
- è necessario procedere alla definizione della data e delle procedure inerenti all'apertura delle domande di aiuto all'estirpazione volontaria;
- la data di chiusura delle domande è stata stabilita dal Regolamento (CE) n. 479/08 al 15 settembre 2008;

Ritenuto pertanto di approvare le procedure inerenti al «Regime di aiuti all'estirpazione volontaria delle superfici vitate per la campagna 2008/09 – Modalità di apertura delle domande» (allegato 1);

Richiamate le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale» e successive modificazioni;

Richiamato il decreto del Segretario Generale n. 7201 del 2 luglio 2008 di approvazione delle modalità operative della struttura amministrativa e delle procedure di verifica e di controllo interno dell'Organismo Pagatore Regionale;

Richiamato il I provvedimento organizzativo – anno 2008 – della VIII legislatura – d.g.r. n. 6916 del 2 aprile 2008;

Decreta

recepite le premesse di approvare:

- la circolare inerente al «Regime di aiuti all'estirpazione volontaria delle superfici vitate per la campagna 2008/09 – Modalità di apertura delle domande» (allegato 1);
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
- di rendere disponibile il presente provvedimento sul sito

web della Regione Lombardia – sezione Organismo Pagatore Regionale.

Il direttore OPR:  
Manuela Giaretta

ALLEGATO 1

ORGANISMO PAGATORE  
REGIONE LOMBARDIA

OCM VITIVINICOLO

Reg. (CE) 479/08 del Consiglio  
e Reg. (CE) 555/08 della Commissione

**Regime di aiuti all'estirpazione volontaria  
delle superfici vitate – Campagna 2008/09**

**MODALITÀ DI APERTURA DELLE DOMANDE**

### 1. Premessa

Il presente atto costituisce la norma di riferimento per quanto attiene alla presentazione delle domande, alle condizioni di accesso e alle modalità di calcolo dell'aiuto all'estirpazione volontaria di superfici vitate.

Il Manuale operativo delle procedure e dei controlli sarà redatto da OPR dopo la chiusura della presentazione delle domande relative alla prima campagna di applicazione.

In ogni caso, al fine di garantire la necessaria trasparenza amministrativa, il presente atto prevede anche, a brevi linee, alcune disposizioni inerenti all'istruttoria delle domande, all'erogazione degli aiuti e ai controlli, che saranno dettagliatamente contenuti nel manuale sopracitato.

### 2. Fonti normative

Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1493/99, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i Regolamenti (CE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/99.

Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.

Decreto del Ministro delle Politiche agricole del 23 luglio 2008 concernente disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda il regime di estirpazione dei vigneti con premi all'estirpazione volontaria dei vigneti.

La nota della Direzione Generale Agricoltura, prot. n. 16621, del 24 luglio 2008 inerente Regg. (CE) 479/08 e 555/08 definizione area minima estirpabile e zone ammissibili al regime di estirpazione vigneti.

Circolare AGEA prot. 1185 del 30 luglio 2008: «Attuazione dei Regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione, per quanto attiene il regime del premio all'estirpazione dei vigneti».

### 3. Obiettivi

L'aiuto all'estirpazione si inserisce nel quadro di azioni previste dalla riforma dell'OCM vitivinicolo e ha come obiettivo l'incentivazione all'abbandono di quelle superfici vitate per cui non sussistono le condizioni di adeguamento al mercato.

L'aiuto è pertanto finalizzato a incentivare i viticoltori affinché estirpino le superfici vitate caratterizzate da una elevata resa e per produzioni che potrebbero essere destinate alla distillazione o che comunque non hanno un mercato certo di collocazione.

#### 3.1 Esclusione di alcune zone al regime di aiuti

La Commissione ha previsto la possibilità di escludere dal regime di estirpazione alcune aree di particolare valore paesaggistico, di montagna, terrazzate e in forte pendenza, al fine di salvaguardare tali zone dall'abbandono e di incentivarne contemporaneamente il mantenimento delle produzioni di elevata qualità e lo sviluppo socio-economico.

Tali zone sono individuate con atto della D.G.A.

I produttori delle zone dichiarate inammissibili al regime di estirpazione sono ammessi in via prioritaria ai benefici previsti dalle misure del PRRV e alle misure previste dal Piano Regionale di Sviluppo Rurale.

### 3.2 Accesso al regime di sostegno diretto nella PAC

Ai conduttori che accedono al regime di aiuti per l'estirpazione volontaria di vigneti saranno assegnati, nell'anno successivo all'estirpazione, diritti all'aiuto pari al numero di ettari per i quali hanno ricevuto un premio di estirpazione. Il valore di tali titoli non può superare € 350/ha.

### 4. Condizioni generali di accesso all'aiuto

L'accesso al regime di aiuti è volontario e si applica per tre campagne: 2008/09, 2009/10 e 2010/11. L'aiuto è maggiore per i produttori che accedono all'aiuto nella prima campagna e decresce progressivamente nelle rimanenti due.

L'aiuto concesso per l'estirpo della superficie ammessa è erogato per una sola campagna.

I conduttori di superfici vitate della Lombardia che hanno lo schedario vitivinicolo aggiornato nel proprio fascicolo possono richiedere l'aiuto, purché le superfici oggetto di aiuto soddisfino alle seguenti condizioni:

- siano coltivate con vigneti con varietà classificate come uve da vino;

- non abbiano beneficiato di premi, nelle ultime 10 campagne, per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti ai sensi del Reg. 1493/99 o per la misura U, azioni 2 e 3 del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Lombardia;

- non abbiano beneficiato di premi istituiti da altre OCM (per esempio ortofrutta) nelle ultime 5 campagne;

- non siano state impiantate in violazione alla normativa comunitaria e nazionale in materia di impianti illegali (a meno che non siano state regolarizzate);

- siano correttamente coltivati nelle 2 ultime campagne precedenti l'entrata in vigore del Regolamento 479/08 (2005/06 e 2006/07);

- abbiano una superficie minima pari o superiore a 0,3 ettari.

#### 4.1 Calcolo dell'aiuto

L'aiuto previsto per l'estirpazione dei vigneti è calcolato in base alle rese medie per ettaro della superficie complessiva dell'azienda vitivinicola inerenti alle campagne comprese tra la campagna 2003/4 e 2007/08 (di seguito indicate come campagne di riferimento) secondo quanto riportato nella Tabella I.

TABELLA I

RESA STORICA PER ETTARO (HL)	PREMIO (€/HA)		
	Domande accolte campagna 2008/09	Domande accolte campagna 2009/10	Domande accolte campagna 2010/11
(1)	(2)	(3)	(4)
≤ 20	1.740	1.595	1.450
da > 20 a ≤ 30	4.080	3.740	3.400
da > 30 a ≤ 40	5.040	4.620	4.200
da > 40 a ≤ 50	5.520	5.060	4.600
da > 50 a ≤ 90	7.560	6.930	6.300
da > 90 a ≤ 130	10.320	9.460	8.600
da > 130 a ≤ 160	13.320	12.210	11.100
> 160	14 760	13 530	12.300

Il coefficiente regionale applicato per la trasformazione delle uve in vino è calcolato nel seguente modo:

a) per i beneficiari che non trasformano le proprie uve in vino il coefficiente è quello che risulta dall'elaborazione dei dati dichiarati a livello regionale delle ultime tre campagne. Per regione viticola si intende la Regione Amministrativa della Lombardia;

b) per i beneficiari che trasformano le uve in vino il coefficiente è quello che risulta dalla media delle proprie dichiarazioni vitivinicole delle ultime tre campagne.

#### 4.2 Impegni del richiedente

Al fine di verificare la corretta coltivazione del vigneto nelle ultime due campagne 2005/06 e 2006/07, e al fine di calcolare la resa media delle 5 campagne comprese tra la campagna 2003/04 e la campagna 2007/08, il beneficiario deve aver presentato le dichiarazioni di raccolta (ai sensi del Reg. (CE) n. 1282/2001) dell'azienda in conduzione per le campagne di riferimento. Per il calcolo della resa media sono escluse le campagne con la resa più alta e la resa più bassa, come disposto dall'art. 69 del Reg. (CE) n. 555/2008.

Eccezioni:

- Cause di forza maggiore o circostanze eccezionali. In questi casi per il calcolo della resa media aziendale si applica l'art. 69 par. 3 comma 4 del Reg. 555/08 e pertanto la resa da prendere in considerazione è quella media regionale di riferimento. Inoltre in presenza di cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali e verificabili che abbiano colpito la produzione aziendale per più di un anno il conduttore ha il diritto di chiedere che la resa storica sia fissata in base alle rese medie delle campagne viticole non colpite da eventi di forza maggiore, sempre all'interno delle campagne di riferimento sopra menzionate. Quindi per il calcolo della resa non si escludono le campagne con la resa più alta e più bassa, ma quelle interessate per causa di forza maggiore o circostanze eccezionali.

Le cause di forza maggiore devono essere documentate ai sensi di quanto disposto dal Reg. (CE) n. 796/2004.

In ogni caso per i casi di forza maggiore o per eventi eccezionali devono essere rispettati i seguenti vincoli:

- presenza di un nesso tra evento eccezionale e minore resa nella campagna considerata;

- documentazione inerente all'evento. La documentazione ammissibile è omologa a quella richiesta in materia di riforma PAC e applicazione del regime di pagamento unico;

- terziarietà del conduttore rispetto all'evento (indipendenza della volontà del conduttore).

- Nel caso in cui il produttore non abbia condotto in maniera continuativa le superfici oggetto di richiesta di estirpazione nel quinquennio di riferimento, solo nel caso in cui sia comprovata la corretta coltivazione delle superfici oggetto di domanda di estirpo da parte di altro conduttore, la resa da prendere in considerazione è quella media regionale di riferimento.

- Nel caso in cui non risultino le dichiarazioni di produzione del beneficiario per una o più campagne di riferimento a causa di eredità della superficie per causa di decesso del conduttore, è possibile fare riferimento alle rese aziendali indicando in domanda il CUA del precedente conduttore.

La mancanza degli impegni di cui al precedenti punti costituisce l'automatica esclusione dal regime di aiuti, fatto salvo l'acquisizione di superfici nel periodo di riferimento.

Il vigneto oggetto dell'aiuto deve risultare coltivato con varietà di uve da vino almeno nelle due campagne antecedenti l'entrata in vigore del Regolamento del Consiglio (campagne 2005/2006 e 2006/07) e nelle ultime tre campagne antecedenti l'estirpazione, quindi deve essere correttamente coltivata fino al momento dell'estirpazione.

#### 4.3 Determinazione della superficie sulla quale si può calcolare l'aiuto

La superficie di riferimento per la presentazione della domanda è quella certificata dallo schedario vitivinicolo presente nel fascicolo SIARL del produttore.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 75 del Reg. (CE) n. 555/08, il premio è corrisposto per una superficie calcolata secondo la definizione di superficie vitata sotto riportata:

«la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei cep-



pi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari alla metà della distanza tra i filari».

Pertanto la superficie oggetto di aiuto ammessa in domanda in base ai dati dell'inventario regionale potrà subire una decurtazione in base alla misurazione effettuata secondo la definizione sopra menzionata. In questo caso la difformità di superficie, generata da sistemi di misurazione diversi tra catasto vitivinicolo e superficie a premio non produrrà alcuna riduzione del premio stesso.

## 5. Procedure

### 5.1 Presentazione della domanda

La domanda di aiuto all'estirpo deve essere presentata all'OD (Province) unicamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente a SIARL, direttamente dal beneficiario, da un suo delegato o tramite il CAA delegato alla tenuta del fascicolo aziendale.

Per la campagna 2008/09 le domande possono essere presentate dall'11 agosto al 15 settembre 2008.

Al momento della presentazione della domanda il beneficiario è tenuto a indicare i mappali sui quali chiede l'aiuto per l'estirpazione.

Inoltre il beneficiario:

*si impegna:*

1. a estirpare il vigneto solo dopo l'avvenuta comunicazione di ammissione all'aiuto;
2. a estirpare il vigneto entro il 31 maggio 2009;
3. a rispettare le regole della condizionalità sulle superfici oggetto di estirpazione nel corso dei tre anni solari successivi alla riscossione dell'aiuto;
4. a coltivare correttamente le superfici oggetto di aiuto fino all'estirpazione delle stesse,

*dichiara:*

1. di non aver beneficiato di premi, nelle ultime 10 campagne, per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti ai sensi del Reg. 1493/99 o per la misura U, azioni 2 e 3 del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Lombardia;
2. di non aver beneficiato nel corso delle ultime 5 campagne di aiuti relativi a altre OCM;
3. che la superficie oggetto di domanda non è stata impiantata in violazione alle disposizioni comunitarie (fatto salvo il caso in cui il beneficiario non abbia adempiuto agli obblighi della regolarizzazione secondo quanto stabilito dalla normativa regionale di riferimento);
4. che le superfici oggetto di domanda di estirpo sono state impiantate con varietà classificate come uva da vino e correttamente coltivate nelle campagne 2006/2007-2007/08;
5. che le superfici oggetto di estirpo riguardano:
  - tutta la superficie aziendale (\*) ..... sì
  - no;
6. se sussistono cause di forza maggiore per una o più campagne;
7. se che le superfici oggetto di domanda sono state oggetto di cessione ereditaria durante le campagne di riferimento;
8. se le superfici sono state oggetto di acquisizione durante le campagne di riferimento;
9. che quanto esposto nella presente domanda di aiuto risponde al vero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968;
10. di aver preso atto delle condizioni che regolano la corresponsione degli aiuti;
11. di essere pienamente a conoscenza del contenuto della circolare OPR: «Modalità di apertura delle domande per l'estirpazione volontaria delle superfici vitate» e degli obblighi specifici che assume a proprio carico;
12. di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per accedere al regime di aiuto all'estirpazione;
13. di accettare sin da ora eventuali modifiche al regime di cui al Reg. (CE) 479/08, introdotte con successivi regolamenti e disposizioni comunitari e/o nazionali, anche in materia di controlli e sanzioni;
14. di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nelle normative comunitarie, nazionali e regionali;

nosservanza degli adempimenti precisati nelle normative comunitarie, nazionali e regionali;

15. che le autorità competenti avranno accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli appezzamenti, agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;
16. di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente sarà passibile delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente.

(\*) La superficie vitata aziendale è rappresentata dall'insieme delle superfici vitate condotte dal richiedente sull'intero territorio nazionale

*Allega:*

1. Fotocopia di un documento di riconoscimento;
2. Eventuale documentazione relativa a cause di forza maggiore;
3. Assenso della proprietà.

### 5.2 Avvio del procedimento

L'avvio del procedimento amministrativo è possibile solo se la domanda di aiuto non presenta anomalie rispetto ai dati contenuti nel fascicolo aziendale, secondo quanto disposto dal «Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni per l'istituzione e l'aggiornamento dell'inventario regionale delle superfici vitate» di seguito indicato come Manuale OPR di aggiornamento dell'inventario.

Il SIARL effettua una verifica di ammissibilità della domanda al regime di aiuti sulla completezza e correttezza della domanda presentata in merito a:

- anagrafica del beneficiario;
- ammissibilità delle superfici richieste (presenza del vigneto con l'ausilio del GIS, verifica delle anomalie quali supero catastale, supero di utilizzi, supero di conduzione).

Se il SIARL non segnala anomalie la domanda è considerata ricevibile ai fini dell'ammissione al regime di aiuti. Se i dati presenti nella domanda di aiuto non corrispondono ai dati certificati nell'inventario, il Sistema non permette l'inoltro della domanda. In questo caso è necessario procedere all'iter di certificazione dei dati attraverso la risoluzione delle anomalie segnalate. La risoluzione delle anomalie è effettuata con la «domanda di aggiornamento dell'inventario», secondo quanto disposto dal Manuale OPR di aggiornamento dell'inventario.

Con l'invio telematico della domanda il sistema informativo elabora l'ora e la data di presentazione e attribuisce un numero univoco di identificazione. La domanda deve essere stampata e firmata in originale dal beneficiario. Sulla copia cartacea della domanda il sistema riporta l'ora, la data e il numero di domanda unico e progressivo che vale anche quale numero di protocollo. Con l'attribuzione del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo, comprovato dalla ricevuta rilasciata dal SIARL al richiedente, che vale come avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90.

La copia cartacea della domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere consegnata alla Provincia entro 10 giorni dall'inoltro per via telematica.

### 5.3 Documentazione integrativa

Entro 30 giorni dall'inoltro della domanda i beneficiari sono tenuti a presentare l'integrazione della documentazione presentata; in particolare l'eventuale ulteriore documentazione richiesta dalla Provincia in caso di mancata presentazione delle dichiarazioni vitivinicole (cause di forza maggiore, per cambio di conduzione, ecc.).

La mancata presentazione della documentazione integrativa di cui al precedente punto comporta l'automatica esclusione dal regime di aiuti.

### 5.4 Istruttoria e controlli in loco

Le Province effettuano il controllo della ricevibilità delle domande mediante:

- la verifica della presenza della documentazione allegata alla domanda;
- la verifica delle condizioni di ammissibilità di cui al precedente par. 5.1, punti 1, 2, 3 delle dichiarazioni;
- la verifica della presenza e autenticità della firma e della presenza della copia del documento di identità;

• assenza di una domanda di variazione del potenziale per le stesse particelle oggetto di domanda.

Al termine della verifica, le Province compilano la «check-list» di ricevibilità e di correttezza dei dati dichiarati e al termine la stampano e la sottoscrivono. La «check-list» in originale deve essere presente nel fascicolo della domanda.

L'istruttoria delle domande è effettuata dalle Amministrazioni provinciali entro il 15 gennaio del 2009.

#### 6. Ammissione della domanda all'aiuto

Nel caso in cui la Commissione verifichi che gli importi richiesti dai beneficiari di tutti gli Stati membri superano la dotazione di bilancio fissata per ogni campagna, entro il 15 novembre fissa una percentuale unica di accettazione degli importi delle domande.

Pertanto se sarà necessario operare una decurtazione, ai sensi di quanto disposto dalla Commissione, verrà redatta una graduatoria nazionale di priorità di assegnazione dei fondi disponibili in base ai punteggi stabiliti nella Tabella II di seguito riportata.

TABELLA II

CRITERI	Punteggio
Estirpazione di tutta la superficie vitata aziendale	10
Beneficiari con età superiore a 60 anni (*)	3
Beneficiari con età compresa fra 55 e 60 anni (*)	2

(\*) Nel caso di società l'età presa in considerazione è quella del contitolare/rappresentante legale di età superiore.

A parità di punteggio è favorito il richiedente di età maggiore.

#### 6.1 Comunicazione di ammissione al premio

Entro il 1° febbraio 2009 la Provincia competente comunica ai beneficiari l'ammissione al premio con le relative superfici e l'importo concesso o l'eventuale esclusione.

#### 7. Effettuazione dell'estirpazione

Ricevuta la comunicazione di ammissione al premio il beneficiario è tenuto a estirpare la relativa superficie entro il 31 maggio 2009.

#### 8. Controlli in loco

Devono essere effettuati dalle Province il sopralluogo iniziale per tutte le superfici oggetto di aiuto, al fine di verificarne la corretta coltivazione e di effettuare la misurazione ai sensi di quanto disposto dal precedente paragrafo 4.3.

Al termine del controllo la Provincia è tenuta a compilare un verbale con l'esito del sopralluogo e la superficie ammissibile al regime di aiuti.

Le Province entro il 15 settembre 2009 effettuano inoltre i controlli in loco di tutte le domande finanziate al fine di verificare l'effettiva esecuzione dell'estirpazione e la relativa superficie.

Al termine del sopralluogo in la Provincia è tenuta alla redazione di un apposito verbale.

#### 9. Esecuzione dei pagamenti

Entro il 15 ottobre 2009 OPR provvede a liquidare l'importo ammesso al regime di aiuto.

### D.G. Istruzione, formazione e lavoro

(BUR20080128)

(3.3.0)

D.d.u.o. 30 luglio 2008 - n. 8486

#### Adozione del Quadro Regionale degli Standard Professionali della Regione Lombardia

##### IL DIRIGENTE DELLA U.O. ATTUAZIONE DELLE RIFORME

Vista la legge regionale n. 19/07 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia»;

Vista la legge regionale n. 22/06 «Il mercato del lavoro in Lombardia»;

Vista la d.g.r. n. 8/6563 del 18 febbraio 2008 «Indicazioni regionali per l'offerta formativa in materia di istruzione e formazione professionale (art. 22 c. 4 l.r. 19/07) e in particolare la parte seconda «Standard minimi dell'offerta di IFP» la quale prevede che i percorsi e le azioni di formazione permanente, continua e di specializzazione sono progettati, in rapporto agli specifici fabbisogni di competenze a carattere tecnico-professionale del-

l'utenza, con riferimento al Quadro Regionale degli Standard Professionali (QRSP);

Visto il d.d.g. n. 3618 del 10 aprile 2007 «Approvazione degli obiettivi specifici di apprendimento relativi ai percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia»;

Ritenuto necessario, ai fini della piena attuazione di quanto previsto dalle suddette leggi e della costruzione di un sistema integrato di *lifelong learning* adottare un Quadro di standard professionali, quale insieme dei profili professionali esistenti sul territorio e comune riferimento per i diversi attori territoriali dei sistemi regionali del lavoro, dell'istruzione e formazione e dell'orientamento, finalizzato a sostenere i processi di progettazione formativa, di certificazione delle competenze, di lettura dei fabbisogni, di incontro tra domanda e offerta, di supporto alle transizioni lavorative e formative;

Ritenuto nell'ambito di ridefinizione e modellizzazione del sistema educativo di promuovere e sostenere modalità coerenti di progettazione dei percorsi e dell'offerta e di certificazione delle acquisizioni, in rapporto a standard professionali e formativi comuni declinati in termini di competenze, lasciando contestualmente ampia autonomia ai soggetti attuatori in ordine all'identificazione delle metodologie e strategie didattiche più adeguate al raggiungimento degli obiettivi;

Considerato che il Quadro Regionale degli Standard Professionali, in raccordo con il Quadro nazionale degli standard in via di definizione, deve rispondere:

- al criterio della centralità della risorsa umana, nella prospettiva di supporto allo sviluppo delle competenze e dei livelli di qualificazione lungo tutto l'arco della vita, quale obiettivo strategico comune alle imprese, ai lavoratori e alle istituzioni educative e formative, per raccogliere positivamente la sfida della società della conoscenza e dei saperi;

- alle finalità di intersistemicità e trasferibilità, ovvero che i suoi descrittori possiedano caratteri di leggibilità nei diversi sistemi del mondo del lavoro, dell'education e dell'orientamento, in coerenza alle sollecitazioni della UE e con particolare riferimento al quadro europeo delle qualificazioni (EQF);

- al requisito della dinamicità e della aggiornabilità, attraverso la capacità di intercettare gli aspetti innovativi dei fabbisogni professionali e di declinazione rispetto alle specificità territoriali;

Considerato che lo standard professionale debba possedere elementi di correlazione con i principali sistemi di classificazione e di descrizione del lavoro, offrendone fondamentalmente una rappresentazione nella prospettiva della professionalità, in termini di competenze, quali mobilitazione di un insieme organico e coordinato di risorse da parte del soggetto;

Ritenuto necessario pertanto adottare il Quadro Regionale degli Standard Professionali quale riferimento comune per i Soggetti accreditati al sistema lombardo di istruzione formazione e lavoro, ed in particolare per i processi di:

- progettazione dei percorsi formativi di specializzazione e di formazione continua e permanente;
- certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, informale e non formale;
- codificazione al fine di utilizzare un linguaggio comune che permetta, tra l'altro, l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro e la spendibilità delle competenze comunque acquisite;

Ritenuto di approvare una prima banca dati del Quadro Regionale Standard Professionale di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, suscettibile di ulteriore e progressiva implementazione;

Ritenuto necessario, per rendere possibile da parte dei soggetti interessati la definizione nel Quadro Regionale degli Standard Professionali di ulteriori elementi di professionalità, in termini di profili o competenze ed in rapporto alla progettazione di azioni formative rispondenti ai fabbisogni del mondo del lavoro, indicarne le regole e le modalità descrittive fondamentali attraverso il documento «Criteri metodologici e regole descrittive per la definizione degli elementi di professionalità del Quadro Regionale degli Standard Professionali – Linee guida», – Allegato B, parte integrante e sostanziale al presente atto;

Precisato che l'Allegato A rappresenta una prima banca dati del Quadro Regionale degli Standard Professionali, suscettibile di ulteriore e progressiva implementazione in rapporto alle specificità territoriali lombarde e in coerenza con il Quadro naziona-

le degli standard professionali, attraverso un sistema informativo e secondo i seguenti criteri:

- presentazione a Regione Lombardia della proposta da parte di Enti accreditati per il mercato del lavoro e Parti Sociali;
- verifica tecnica di coerenza della proposta da parte della Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro;
- validazione della proposta da parte di un Gruppo Tecnico composto da rappresentanti delle Parti Sociali;

Precisato inoltre che il riferimento delle figure e dei profili del Quadro Regionale degli Standard Professionali non può essere assunto per la progettazione di percorsi formativi riferiti a professioni regolamentate;

Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare gli articoli 2, 13 e 17 che pongono in capo alla dirigenza la competenza ad emanare gli atti di gestione che non comportino scelte caratterizzate dalla discrezionalità politica, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII Legislatura;

Decreta

1. di adottare il Quadro Regionale degli Standard Professionali di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto (*omissis*) (1) quale riferimento comune per i Soggetti accreditati al sistema lombardo di istruzione formazione e lavoro, ed in particolare per i processi di:

- progettazione dei percorsi formativi di specializzazione e di formazione continua e permanente;
- certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, informale e non formale;
- codificazione al fine di utilizzare un linguaggio comune che permetta, tra l'altro, l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro e la spendibilità delle competenze comunque acquisite;

2. di approvare le modalità descrittive degli standard professionali di cui al documento «Criteri metodologici e regole descrittive per la definizione degli elementi di professionalità del Quadro Regionale degli Standard Professionali - Linee guida», Allegato B, parte integrante e sostanziale al presente atto (*omissis*) (1);

3. di stabilire che l'Allegato A rappresenta una prima banca dati del Quadro Regionale degli Standard Professionali, suscettibile di ulteriore e progressiva implementazione anche in coerenza con il Quadro nazionale degli standard professionali, attraverso un sistema informativo dedicato e secondo i seguenti criteri:

- presentazione a Regione Lombardia della proposta da parte di Enti accreditati per il mercato del lavoro e Parti Sociali;
- verifica tecnica di coerenza della proposta da parte della Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro;
- validazione della proposta da parte di un Gruppo Tecnico composto da rappresentanti delle Parti Sociali;

4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito della D.G. Istruzione Formazione e Lavoro.

Ada Fiore

(1) L'allegato che si omette è consultabile presso il sito web <http://formalavoro.regione.lombardia.it>.

(BUR20080129)

(3.3.0)

**D.d.u.o. 30 luglio 2008 - n. 8506**

**Adozione del percorso formativo per l'abilitazione all'esercizio della professione di acconciatore, ai sensi della legge 174/05 «Disciplina dell'attività di acconciatore»**

IL DIRIGENTE DELLA U.O. ATTUAZIONE DELLE RIFORME

Vista la legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia»;

Vista la legge regionale n. 22 del 28 settembre 2006 «Il mercato del lavoro in Lombardia»;

Richiamate le delibere di Giunta regionale:

- n. 8/6563 del 13 febbraio 2008 «Indicazioni regionali per l'offerta formativa in materia di istruzione e formazione professionale (art. 22 c. 4 l.r. 19/07);
- n. 8/6564 del 13 febbraio 2008 «Repertorio dell'offerta di Istruzione e formazione professionale (art. 23 l.r. 19/07);

Visto il d.d.g. n. 3618 del 10 aprile 2007 «Approvazione degli obiettivi specifici di apprendimento relativi ai percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia»;

Vista la legge 17 agosto 2005 n. 174 «Disciplina dell'attività di acconciatore» e in particolare l'art. 3 comma 1 che prevede che per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico;

Atteso che in data 29 marzo 2007 la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'Accordo tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il Ministero delle Attività Produttive, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello standard professionale nazionale dell'acconciatore, ai sensi della richiamata legge 174/05;

Evidenziato che il suddetto Accordo individua l'ambito di esercizio della competenza delle Regioni nella definizione degli standard formativi, nella programmazione e organizzazione dei corsi e dell'esame finale per il conseguimento dell'abilitazione professionale;

Rilevato che lo standard professionale nazionale della figura di acconciatore ha la finalità, tra l'altro, di assicurare il riconoscimento delle competenze acquisite dall'acconciatore abilitato sia a livello nazionale che europeo;

Preso atto dell'istruttoria svolta dalla Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro, d'intesa con la Direzione Generale Artigianato e Servizi, ed in raccordo con le Associazioni di settore, per la condivisa individuazione di competenze, conoscenze ed obiettivi caratterizzanti la formazione professionale dell'acconciatore, in coerenza con l'Accordo nazionale su richiamato;

Valutato quindi necessario approvare il «Percorso formativo di qualifica abilitante all'esercizio dell'attività professionale di acconciatore», come definito nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamati i provvedimenti organizzativi della VIII Legislatura;

Decreta

1. di approvare il «Percorso formativo di qualifica abilitante all'esercizio dell'attività professionale di acconciatore», come definito nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, individuandone competenze, conoscenze ed obiettivi della formazione per il conseguimento dell'abilitazione professionale;

2. di stabilire che il presente atto ha efficacia a decorrere dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, e conseguentemente i percorsi formativi per «Acconciatore» dovranno essere avviati esclusivamente secondo le prescrizioni dell'allegato «A» di cui al punto 1;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della D.G. Istruzione e Formazione e Lavoro.

Il dirigente della U.O.: Ada Fiore

•

## **PERCORSO FORMATIVO DI QUALIFICA ABILITANTE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE DI ACCONCIATORE**

L'Acconciatore ai sensi della legge 174/2005 esegue in autonomia trattamenti e servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare.

Propone e realizza per la clientela prestazioni conformi e funzionali alle caratteristiche e all'aspetto della persona secondo i canoni delle mode e dei costumi riconosciuti nelle diverse culture.

L'acconciatore esercita autonomamente ed è responsabile delle attività, di seguito riportate, relative all'intero processo di lavoro:

- Predisporre e gestire l'accoglienza del/la cliente
- Realizzare l'analisi delle caratteristiche del capello e della barba per identificare i trattamenti e i prodotti idonei
- Eseguire i trattamenti in base all'analisi effettuata e alle esigenze e desideri del/la cliente
- Utilizzare prodotti e apparecchiature idonei ai trattamenti da eseguire, secondo standard di qualità e conformemente alla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro
- Eseguire taglio e acconciatura secondo canoni e stili estetici e delle mode
- Organizzare e mantenere l'ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igieniche, di sicurezza sul lavoro e di salvaguardia ambientale
- Gestire l'attività contabile/amministrativa e di magazzino
- Selezionare e gestire il personale
- Organizzare la promozione dell'attività professionale
- Gestire i rapporti con banche, associazioni di categoria ecc
- Gestire i rapporti con i fornitori e organizzare il magazzino

L'abilitazione all'esercizio della attività di acconciatore conseguita ai sensi della legge n. 174/05 ha valore su tutto il territorio nazionale.

---

## STANDARD FORMATIVO PER LA FIGURA DI ACCONCIATORE (BIENNIO)

### A) AREA DELLA PRODUZIONE DEL SERVIZIO DI ACCONCIATORE

COMPETENZE	ABILITA'	CONOSCENZE	AREE DISCIPLINARI
<p>Predisporre e gestire l'accoglienza del cliente utilizzando modalità comunicative verbali e non verbali appropriate con particolare attenzione alla gestione del tempo e alla rilevazione di informazioni sul servizio richiesto</p>	<p>Accogliere il cliente nel negozio/salone</p> <p>Rispondere alle richieste di informazione da parte del cliente</p> <p>Ascoltare e cogliere i bisogni e le aspettative dei clienti</p> <p>Raccogliere l'ordinazione</p> <p>Utilizzare modalità comunicative verbali e non verbali appropriate</p> <p>Rilevare informazioni sul servizio richiesto</p> <p>Prestare attenzione alla gestione del tempo in base al servizio richiesto</p> <p>Comunicare durante l'esecuzione del trattamento</p> <p>Gestire richieste particolari e/o reclami</p> <p>Gestire la fase post-trattamento (saluto, pagamento, uscita)</p> <p>Curare l'adeguatezza del proprio aspetto estetico e del vestiario</p>	<p>L'organizzazione del negozio/salone</p> <p>L'agenda degli appuntamenti</p> <p>La scheda personale del cliente</p> <p>Tecniche di comunicazione</p> <p>Cura della persona</p> <p>Caratteristiche tecniche ed estetiche del trattamento</p> <p>Tecniche di gestione del tempo</p> <p>Tecniche di negoziazione e di gestione dei conflitti</p> <p>Elementi di base di psicologia (l'immagine di sé e l'autostima, la relazione con l'altro, bisogni e aspettative, ecc.)</p> <p>Tecniche di negoziazione e di gestione dei conflitti</p> <p>Elementi di base di marketing (cura del cliente, concetto di servizio, assistenza post-vendita ecc.)</p>	<p>CULTURA GENERALE</p> <p>COMUNICAZIONE</p> <p>PSICOLOGIA</p> <p>ORGANIZZAZIONE AZIENDALE</p> <p>MARKETING</p>

<p>Realizzare l'analisi delle caratteristiche del capello e della barba per identificare i trattamenti e i prodotti idonei</p>	<p>Applicare indicatori tattili e visivi per riconoscere anomalie e disfunzioni dei capelli</p> <p>Interpretare le etichette dei cosmetici e le relative schede di presentazione</p>	<p>Caratteristiche anatomiche e fisiologiche di cute e capello e principali anomalie/patologie</p> <p>Strumenti di analisi: lenti / tricoscopio / microvisore / vista / tatto</p> <p>Le tappe fondamentali della storia della cosmesi</p> <p>I concetti di cosmetico e farmaco: analogie e differenze</p> <p>Legge 713/86 e successive modifiche</p> <p>Le principali categorie di cosmetici e le loro attività specifiche: sostanze funzionali, materie prime e additivi</p> <p>Le principali forme cosmetiche: soluzioni, emulsioni, gel</p> <p>Competenze e limiti di altre figure che operano nel settore dei servizi alla persona</p> <p>Legge 174/2005: professione acconciatore</p>	<p>ANATOMIA FISIOLOGIA TRICOLOGIA DERMATOLOGIA CHIMICA</p>
--	--	--	--

<p>Eseguire i trattamenti in base all'analisi effettuata e alle esigenze e desideri del/la cliente</p>	<p>Scegliere i prodotti cosmetici idonei al trattamento da eseguire</p> <p>Rispettare le indicazioni e le controindicazioni all'uso dei prodotti cosmetici</p> <p>Applicare le prove di ipersensibilità al colore</p> <p>Applicare prodotti specifici per il trattamento della cute e del cuoio capelluto</p> <p>Fornire consulenza al/alla cliente indirizzando verso figure professionali adeguate al bisogno</p>	<p>Cosmesi sistematica: sostanze funzionali di prodotti detergenti / coloranti / permanentanti / di finissaggio</p> <p>Reattivi chimici impiegati nei trattamenti</p> <p>Le prove di ipersensibilità al colore</p> <p>Competenze e limiti di altre figure che operano nel settore dei servizi alla persona</p> <p>Legge 174/2005: professione acconciatore</p>	<p>TRICOLOGIA DERMATOLOGIA COSMETOLOGIA</p>
<p>Utilizzare prodotti e apparecchiature idonei ai trattamenti da eseguire, secondo standard di qualità e conformemente alla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro</p>	<p>Seguire procedure e standard di qualità</p> <p>Adottare comportamenti idonei e misure preventive in merito a: contagio, allergie, irritazioni cutanee, patologie professionali</p> <p>Predisporre e sterilizzare le attrezzature e gli strumenti in funzione dei trattamenti da effettuare</p> <p>Pulire regolarmente le apparecchiature e verificarne lo stato di funzionamento</p> <p>Individuare eventuali guasti delle apparecchiature/strumenti di lavoro</p>	<p>Le caratteristiche dei microrganismi (batteri, virus)</p> <p>Elementi di epidemiologia (modalità e veicoli del contagio)</p> <p>Strumenti per disinfettare e sterilizzare e uso di dispositivi di protezione individuale (DPI)</p> <p>Le allergie, i meccanismi di sviluppo e di difesa</p> <p>Le malattie infettive inerenti il campo d'azione della professione (epatite, AIDS, tetano)</p> <p>Le norme igieniche relative all'esercizio della professione ( L.</p>	<p>IGIENE AMBIENTE SICUREZZA</p>

	<p>Effettuare controlli preventivi e piccole manutenzioni</p>	<p>1142/70: idoneità igienico-sanitaria dell'esercizio)</p> <p>Le norme di sicurezza sul posto di lavoro ( L. 626/94 e successive integrazioni)</p> <p>Sostanze chimiche pericolose e agenti cancerogeni ( D.Lgs. 66/2000 e D Lgs. 25/02 )</p> <p>I principi ergonomici : postura / abbigliamento</p> <p>I criteri che regolano il rapporto fra salute e ambiente di lavoro</p>	
<p>Eseguire taglio e acconciatura secondo canoni e stili estetici e delle mode</p>	<p>Effettuare lo shampoo e il massaggio rispettando tutti gli standard di prestazione professionale</p> <p>Eseguire la messa in piega a bigodini, a phon e raccolti</p> <p>Eseguire la permanente e la stiratura</p> <p>Effettuare i tagli carrè, scalato, sfilato, classico e moda</p> <p>Eseguire colorazione e decolorazione, mèche e colpi di sole</p> <p>Applicare servizi posticci (parrucche, toupé, extension)</p> <p>Effettuare la rasatura e la regolazione della barba, dei baffi e delle basette</p> <p>Applicare i canoni degli stili estetici e</p>	<p>Le tecniche di shampoo e di massaggio</p> <p>Le tecniche di messa in piega a bigodini, phon e raccolti</p> <p>Le tecniche della permanente e della stiratura</p> <p>Le tecniche dei tagli carrè, scalato, sfilato, classico e moda</p> <p>Le tecniche di colorazione, decolorazione, mèche e colpi di sole</p> <p>Le tecniche della rasatura e della regolazione della barba, dei baffi e delle basette</p> <p>Tappe principali della storia dell'acconciatura e della moda</p>	<p>TECNICA PROFESSIONALE</p>



	<p>delle mode nella scelta e nell'esecuzione dei trattamenti</p> <p>Eseguire i trattamenti richiesti in conformità alla morfologia del viso, alle caratteristiche d'aspetto, alle specificità stilistiche concordate con il cliente e alla tipologia di evento</p>	Elementi di morfologia viso-corpo	
--	--	-----------------------------------	--

## **B) AREA DELLA GESTIONE D'IMPRESA**

COMPETENZE	ABILITA'	CONOSCENZE	AREE DISCIPLINARI
Organizzare e mantenere l'ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igieniche, di sicurezza sul lavoro e di salvaguardia ambientale	<p>Pianificare le fasi della lavorazione</p> <p>Igienizzare e pulire le attrezzature e i locali</p> <p>Rispettare le norme previste per lo smaltimento dei rifiuti</p>	<p>( D.P.R. 254/2003: smaltimento rifiuti)</p> <p>Le norme di sicurezza sul posto di lavoro ( L. 626/94 e successive integrazioni)</p> <p>Normativa vigente per la salvaguardia ambientale</p> <p>I sanificanti e disinfettanti</p> <p>Le norme igieniche relative all'esercizio della professione ( L. 1142/70: idoneità igienico-sanitaria dell'esercizio )</p> <p>Tecniche di igienizzazione e sanificazione degli ambienti</p>	<p>IGIENE</p> <p>AMBIENTE</p> <p>SICUREZZA</p>

<p>Organizzare la promozione dell'attività professionale</p>	<p>Pianificare e gestire colloqui con il cliente</p> <p>Consigliare il cliente</p> <p>Proporre e vendere i prodotti e i servizi alla clientela</p> <p>Predisporre la vetrina ed eventuali spazi promozionali interni/esterni al negozio</p>	<p>Elementi di base della comunicazione interpersonale</p> <p>Vocabolario generale e tecnico</p> <p>Terminologia del settore acconciature</p> <p>La pubblicità e la promozione dell'immagine e dell'attività</p> <p>Elementi di base di psicologia</p>	<p>PSICOLOGIA COMUNICAZIONE MARKETING ORGANIZZAZIONE AZIENDALE</p>
<p>Collaborare alla conduzione complessiva del negozio</p>	<p>Interpretare e compilare i documenti contabili di base (fatture, ricevute, bolle, ecc.)</p> <p>Collaborare alla gestione della cassa</p> <p>Instaurare relazioni efficaci con gli altri collaboratori del negozio/salone</p> <p>Applicare le modalità di conservazione e confezionamento dei prodotti cosmetici</p> <p>Controllare e organizzare le scorte di uso corrente</p> <p>Predisporre la vetrina ed eventuali spazi promozionali interni/esterni al negozio</p> <p>Curare l'aggiornamento professionale rispetto a nuovi prodotti e trattamenti</p>	<p>Elementi di contabilità di base (incassi, pagamenti, sconti, IVA, assegni, conti postali e bancari ecc.),</p> <p>Elementi di gestione del magazzino (bolle, carico/scarico merci, approvvigionamento, conservazione merci, relazioni con i fornitori ecc.)</p> <p>Elementi di organizzazione aziendale e del lavoro (rapporti con il principale, con gli altri collaboratori</p> <p>Tecniche di comunicazione</p> <p>Norme legislative e modalità di conservazione e confezionamento dei prodotti cosmetici</p> <p>La pubblicità e la promozione dell'immagine e dell'attività</p> <p>Elementi base di psicologia</p> <p>Elementi di informatica</p>	<p>AMMINISTRAZIONE MARKETING ORGANIZZAZIONE AZIENDALE COMUNICAZIONE PSICOLOGIA INFORMATICA</p>

# STANDARD FORMATIVO PER LA FIGURA DI ACCONCIATORE (TERZO ANNO DI SPECIALIZZAZIONE)

## A) AREA DELLA PRODUZIONE DEL SERVIZIO DI ACCONCIATORE

COMPETENZE	ABILITA'	CONOSCENZE	AREE DISCIPLINARI
Eeguire in modo appropriato esame di cute e capelli, taglio e acconciature	<p>Sottoporre i capelli e la barba a trattamenti tricologici e cosmetici secondo procedure e tecniche diversificate per tipologia di capello ed obiettivo stilistico</p> <p>Analizzare dal punto di vista strutturale e funzionale il capello, il cuoio capelluto e la barba</p> <p>Effettuare diagnosi</p> <p>Scegliere e proporre trattamenti idonei</p> <p>Effettuare trattamenti cosmetici</p>	<p>Conoscenze di cosmetologia, dermatologia e tricologia</p> <p>Conoscenze di base sugli effetti delle terapie mediche invasive e come supportare il cliente</p> <p>Legge 626: Corretto utilizzo dei dispositivi di protezione</p>	<p>DERMATOLOGIA</p> <p>TRICOLOGIA</p> <p>COSMETOLOGIA</p> <p>MAKE-UP</p> <p>IGIENE E SICUREZZA</p>

## B) AREA DELLA GESTIONE D'IMPRESA

COMPETENZE	ABILITA'	CONOSCENZE	AREE DISCIPLINARI
Gestire i rapporti con banche, associazioni di categoria, fornitori, clienti, organizzare il magazzino	Utilizzare uno stile comunicativo in linea con le esigenze e le caratteristiche dell'interlocutore e del contesto  Favorire il processo di qualità del servizio verso fornitori e clienti  Acquistare i prodotti dai fornitori  Proporre e vendere i prodotti e i servizi alla clientela anche straniera  Gestire il rapporto tra fornitori e clienti, con gli enti assistenziali e previdenziali  Aggiornare il portafoglio clienti/fornitori in termini di esigenze specifiche previste e/o modificate  Gestire le scorte di magazzino	Le varie tipologie di contratti, in particolare il contratto in esclusiva; la concessione  Psicologia per la gestione del cliente  Le tecniche di comunicazione efficace applicate al settore  Il sistema di qualità, la certificazione di qualità, le norme di riferimento  Lo scadenzario e le tecniche per l'adeguata gestione del tempo	MARKETING  ITALIANO  LINGUE STRANIERE

<p>Gestire l'attività contabile/amministrativa</p>	<p>Conoscere le procedure per l'avvio dell'attività autonoma</p> <p>Recepire le modalità di tenuta della contabilità nel rispetto della normativa vigente e delle procedure aziendali</p> <p>Aprire e utilizzare il conto corrente</p> <p>Compilare i documenti finalizzati all'instaurazione dei rapporti di lavoro</p> <p>Gestire in modo corretto i documenti fiscali</p> <p>Usare il pacchetto informatico di settore</p>	<p>Norme vigenti in materia amministrativa e fiscale</p> <p>Prima nota, cassa, partitario clienti e fornitori</p> <p>Le varie tipologie di società: S.n.c., S.a.s., S.r.l., S.p.A., cooperative; i consorzi</p> <p>Il franchising: regole limiti ed opportunità</p> <p>Contratti particolari: Associazione in partecipazione</p>	<p>CONTABILITA'</p> <p>AMMINISTRAZIONE</p> <p>MARKETING</p> <p>ORGANIZZAZIONE AZIENDALE</p> <p>INFORMATICA</p>
--	---	--	--

<p>Selezionare e gestire il personale</p>	<p>Utilizzare corretti stili comunicativi per la gestione delle relazioni interpersonali</p> <p>Instaurare relazioni efficaci con gli altri collaboratori del negozio/salone</p> <p>Programmare/promuovere iniziative di aggiornamento</p> <p>organizzazione aziendale e del lavoro</p>	<p>Tipologie di contratti di lavoro: di inserimento, a tempo determinato/indeterminato, part time, apprendistato ..</p> <p>La busta paga</p> <p>Enti previdenziali e assistenziali</p> <p>Legislazione vigente in materia di accesso alla professione</p> <p>Regolamenti regionali, provinciali e comunali</p> <p>Diritti e doveri del lavoratore</p>	<p>DIRITTO</p> <p>ORGANIZZAZIONE AZIENDALE</p> <p>PSICOLOGIA PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</p>
---	---	---	--

## REQUISITI DEL SOGGETTO EROGATORE

Il soggetto erogatore deve garantire i seguenti requisiti minimi:

Ente organizzatore:

Ente di formazione con sede accreditata in Regione Lombardia elenco B

Professionalità:

Coordinatore del corso: esperienza almeno triennale nella pratica professionale o didattica nell'attività di acconciatore ;

Docenti: esperienza almeno triennale nella pratica professionale o didattica nella materia di riferimento;

## STRUTTURE ED ATTREZZATURE NECESSARIE

Aula per lezioni teoriche dotata di postazioni individuali e dispositivi didattici conforme alle normative di sicurezza e igiene vigenti.

Le apparecchiature minime di aula: lavagna a fogli mobili, proiettore, TVC e VHS

Aula di laboratorio per esercitazioni pratiche, conforme alle normative di sicurezza e igiene vigenti, dotata di apparecchiature individuali, in numero congruo al numero di allievi, per il lavaggio teste e per la piega, nonché di postazioni di lavoro individuali con specchi, sedie e tavoli da lavoro, phon e piastre.

## **DURATA DEI PERCORSI**

### **A) CORSI DI QUALIFICAZIONE E DI SPECIALIZZAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 1, LETTERA A, DELLA LEGGE 174/2005**

Il percorso previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge risulta mirato a formare il profilo professionale dell'acconciatore assicurando l'apprendimento delle conoscenze culturali, scientifiche, giuridico - normative, organizzative, comportamentali, tecniche ed operative che risultano indispensabili per l'esercizio della professione in forma imprenditoriale.

Il percorso è articolato in tre anni per la durata complessiva di 3000 ore.

I primi due anni, ciascuno della durata di 1050 ore sono finalizzati ad offrire una preparazione di base idonea a facilitare l'avviamento al mondo del lavoro.

Il terzo anno di specializzazione, della durata di 900 ore, rappresenta un approfondimento ed un perfezionamento dei contenuti formativi sviluppati nel biennio (o nel triennio in DDIF) ed è mirato a fornire le conoscenze tecniche ed organizzative per la conduzione dell'impresa, prevedendo formazione teorica ed esperienza pratica.

Potranno pertanto accedere al terzo anno di specializzazione anche coloro che hanno concluso il percorso triennale in assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione finalizzato all'ottenimento della qualifica di acconciatore.

Il corso di specializzazione può essere sostituito da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni. fermo restando che per conseguire l'apposita abilitazione professionale è necessario il superamento di un esame tecnico-pratico con la verifica delle competenze previste dallo standard formativo.

L'esame viene assolto al termine di un corso di specializzazione organizzato dall'Ente di formazione, dinanzi a una commissione di esame designata come indicato nel paragrafo "Modalità di accertamento delle competenze in esito".

L'interessato farà richiesta di partecipazione all'esame finale direttamente all'ente organizzatore del corso di specializzazione .

## **RIEPILOGO:**

Percorso triennale della durata complessiva di 3000 ore di cui:

1800 ore di formazione teorica e pratica,

1200 ore di stage.

1° Anno: 900 ore di formazione teorica e pratica + 150 di stage.

2° Anno: 600 ore di formazione teorica e pratica + 450 di stage

3° Anno di Specializzazione: 300 ore di formazione teorica e pratica + 600 di stage

---

<b>AREE</b>	<b>1° anno</b>	<b>2° anno</b>	<b>3° anno</b>
<b>A) AREA DELLA PRODUZIONE DEL SERVIZIO DI ACCONCIATORE</b>	<b>670</b>	<b>400</b>	<b>140</b>
<b>B) AREA DELLA GESTIONE D'IMPRESA</b>	<b>230</b>	<b>200</b>	<b>160</b>
<b>STAGE</b>	<b>150</b>	<b>450</b>	<b>600</b>
<b>ORE TOTALI</b>	<b>1050</b>	<b>1050</b>	<b>900</b>

## **REQUISITI DI AMMISSIONE DEGLI ALLIEVI**

1. Aver compiuto il 18° anno di età alla data di iscrizione al corso;
2. Diploma di scuola secondaria di primo grado.

Per gli stranieri: oltre a quanto previsto ai punti 1-2:

- Copia conforme all'originale del titolo di studio conseguito all'estero e traduzione asseverata dello stesso, rilasciata da un traduttore che abbia una preesistente abilitazione o da persona comunque competente, della quale sia asseverato in Pretura (Tribunale) il giuramento di fedeltà del testo tradotto al testo originario (art. 5 R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366; nota del Pres. Cons. Ministri, Ufficio Giuridico e del Coord. Legisl. N. 20685/92500 del 15.12.1980)
- capacità di espressione e di comprensione orale e scritta della lingua italiana, a un livello tale da consentire la partecipazione al percorso formativo. La conoscenza della lingua italiana deve essere valutata attraverso un test d'ingresso svolto dall'Ente di Formazione i cui esiti saranno dalla stessa conservati agli atti.

## **CERTIFICAZIONE RILASCIATA**

Al termine del biennio viene rilasciato un Certificato di competenza.

Al termine del corso di Specializzazione viene rilasciato un Certificato di competenza con valenza di Qualifica abilitante all'esercizio dell'attività professionale di acconciatore ai sensi della legge n. 174 del 17/08/2005.



## **B) CORSO DI FORMAZIONE TEORICA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 1, LETTERA B), DELLA LEGGE 174/2005**

Il percorso previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge – definito come “corso di formazione teorica” – risulta mirato a formare il profilo professionale dell'acconciatore assicurando l'integrazione delle cognizioni pratiche acquisite da parte dell'allievo presso le imprese del settore con l'insegnamento delle conoscenze culturali, scientifiche, giuridico - normative ed organizzative che risultano indispensabili per l'esercizio della professione in forma imprenditoriale.

Il percorso tiene conto dell'apprendimento tecnico, pratico e comportamentale già acquisito dall'allievo nella sua esperienza lavorativa qualificata in imprese abilitate del settore.

Il corso ha la durata di 400 ore distribuite in un arco temporale massimo di un anno di calendario.

L'Ente potrà definire dei piani di studio personalizzati che tengano conto delle competenze, abilità e conoscenze possedute dall'allievo al momento dell'iscrizione al percorso formativo.

Al termine del percorso formativo gli allievi dovranno sostenere l'esame finale sulle competenze complessive previste dallo standard formativo della figura dell'acconciatore.

Il superamento dell'esame al termine del corso consente di conseguire un Certificato di competenza con valenza di Qualifica abilitante all'esercizio dell'attività professionale di acconciatore ai sensi della legge n. 174 del 17/08/2005..

## **C) CORSO DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI CUI AL COMMA 5, LETTERA B), ED AL COMMA 6, DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 174/2005**

Il percorso previsto dal comma 5, lettera b), e dal comma 6 dell'articolo 6 della legge – definito come “*corso di riqualificazione professionale*” per i soggetti in possesso della qualifica di barbiere e per i loro dipendenti, familiari coadiuvanti e soci partecipanti, da disciplinare nel quadro degli itinerari formativi previsti dall'art. 3 della legge ai fini dell'abilitazione professionale di acconciatore – risulta mirato a formare il profilo professionale dell'acconciatore assicurando l'integrazione delle cognizioni e conoscenze acquisite da parte dell'allievo nel corso della sua esperienza professionale in forma imprenditoriale maturata in qualità di barbiere ovvero della sua esperienza lavorativa qualificata svolta presso imprese di barbiere, mediante l'approfondimento delle conoscenze culturali, scientifiche, giuridico - normative ed organizzative che risultano indispensabili per l'esercizio della professione in forma imprenditoriale.

Il percorso tiene conto dell'esperienza imprenditoriale maturata dall'allievo in qualità di barbiere e dell'apprendimento tecnico, pratico e comportamentale già acquisito dall'allievo in qualità di dipendente, familiare coadiuvante o socio partecipante al lavoro presso imprese di barbiere.

Il corso ha la durata di 100 ore teorico-pratiche distribuite in un arco temporale massimo di un anno di calendario.

L'Ente potrà definire dei piani di studio personalizzati che tengano conto delle competenze, abilità e conoscenze possedute dall'allievo al momento dell'iscrizione al percorso formativo.

Al termine del percorso formativo gli allievi dovranno sostenere l'esame finale sulle competenze complessive previste dallo standard formativo della figura dell'acconciatore.

Il superamento dell'esame al termine del corso consente di conseguire un Certificato di competenza con valenza di Qualifica abilitante all'esercizio dell'attività professionale di acconciatore ai sensi della legge n. 174 del 17/08/2005.

Il percorso di riqualificazione tiene conto dell'esperienza imprenditoriale maturata dall'allievo in qualità di barbiere e dell'apprendimento tecnico-pratico e comportamentale già acquisito dallo stesso.

Il percorso costituisce per l'allievo il momento dell'apprendimento delle conoscenze attinenti l'area professionale da destinarsi alle utenti donne.

Il percorso consolida le capacità acquisite nell'esperienza maturata. L'allievo sarà pronto ad acquisire le ulteriori capacità-competenze necessarie per poter affrontare con sicurezza una nuova clientela.

---

## **MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE IN ESITO**

L'esame finale per il rilascio del Certificato di competenza con valenza di Qualifica abilitante all'esercizio dell'attività professionale di acconciatore ai sensi della legge n. 174 del 17/08/2005 dovrà essere realizzato in modo da verificare il possesso delle competenze previste dallo standard formativo.

La verifica finale in forma di prova scritta, orale e di esercitazione pratica è prevista dinanzi a una Commissione composta da:

- Presidente: certificatore delle competenze dell'Ente formatore;
- Due commissari in possesso di qualifica di acconciatore con esperienza almeno triennale nella pratica professionale, nominati dalle Provincie o dalla Regione secondo le rispettive competenze, in rappresentanza delle associazioni artigiane firmatarie di contratto nazionale di settore, su indicazione delle Associazioni provinciali di categoria.
- Un rappresentante dell'Ente Organizzatore scelto tra docenti e coordinatore del corso.

La Commissione d'esame è validamente costituita con la presenza di almeno due componenti, oltre il presidente.

L'abilitazione all'esercizio della attività di acconciatore ha valore su tutto il territorio nazionale.

Per quanto attiene il percorso biennale di cui al punto A) è prevista una prova finale conclusiva nella quale è assicurata la presenza del certificatore delle competenze ai sensi della dgr VIII/6563.

## **RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI**

Per formare il profilo professionale dell'acconciatore, la legge 174/05 prevede la frequenza anche in costanza di un rapporto di lavoro. In questo caso possono essere riconosciuti come crediti formativi le ore di stage e di esercitazioni pratiche svolte presso le rispettive sedi lavorative ed opportunamente documentate e certificate.

A tal fine ogni Ente accreditato valuta le competenze già possedute dai soggetti che intendano ottenere l'abilitazione alla professione di acconciatore ai sensi L. 174/05, e riconosce corrispondenti crediti formativi per l'ammissione al percorso formativo di acconciatore.

I crediti riconosciuti dall'Ente formativo si traducono in una riduzione di ore su tutti i percorsi formativi standard, fermo restando il vincolo massimo del 50% di ore riconosciute come crediti formativi.

La definizione dei piani di studio personalizzati conseguenti al riconoscimento del credito è di competenza dell'Ente di formazione, che deve tenere conto delle competenze e conoscenze possedute dal richiedente, in relazione agli obiettivi formativi della figura professionale di acconciatore nonché dell'opportunità di tenere in considerazione sia i moduli teorici sia il tirocinio.

In ogni caso ai fini del rilascio della Qualifica abilitante all'esercizio dell'attività professionale di acconciatore ai sensi della legge n. 174 del 17/08/2005, al termine del percorso formativo, gli allievi dovranno sostenere l'esame finale sulle competenze complessive dello standard formativo di acconciatore.

Tutta la documentazione comprovante il processo di riconoscimento del credito deve essere mantenuta agli atti dall'Ente di formazione come previsto dalla dgr n.VIII/6563.

---

(BUR20080130)

**D.d.u.o. 4 agosto 2008 - n. 8659**

(3.3.0)

**Integrazione del finanziamento e nuove determinazioni in merito all'«Avviso per la realizzazione di una politica volta a favorire l'inserimento e l'occupazione dei lavoratori con disabilità psichica»****IL DIRIGENTE DELLA U.O.  
ATTUAZIONE DELLE RIFORME**

Visti:

– la l. 12 marzo 1999 n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» ed in particolare l'art. 14 che prevede l'istituzione da parte delle Regioni del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili;

– la l.r. 4 agosto 2003 n. 13 «Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate»;

– il Regolamento (CE) n. 2204/02 del 5 dicembre del 2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione e degli articoli 5 e 6 e n. 1976/2006 del 20 dicembre 2006 che modifica i Regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 68/2001 per quanto riguarda la proroga dei periodi di applicazione;

– la l.r. 28 settembre 2006 n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia»;

– la l. 8 novembre 1991 n. 381 «Disciplina delle cooperative sociali»;

Richiamate altresì:

– la d.g.r. n. 7/18130 del 9 luglio 2004 «Linee di indirizzo per l'individuazione delle iniziative a sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone disabili e dei relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato a valere sul Fondo regionale istituito con la citata l.r. 13/2003»;

– la d.g.r. n. 8/6113 del 12 dicembre 2007 «Determinazioni in merito ad interventi sperimentali a sostegno delle persone disabili. Integrazione d.g.r. n. 4562/2007» che ha previsto la realizzazione di specifiche iniziative regionali sperimentali attraverso lo strumento della dote, volte a realizzare azioni ed interventi per l'inserimento lavorativo dei disabili e relativi servizi di sostegno, definendo quale linea di finanziamento il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'art. 7 della l.r. 13/03;

– la d.g.r. n. 8/6273 del 21 dicembre 2007 «Erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro e per il funzionamento dei relativi Albi regionali: procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati»;

Considerato che la l.r. 22/06 «Il mercato del lavoro in Lombardia» ha avviato una profonda riforma del mercato del lavoro in Lombardia informata ai principi di libertà di scelta, valutazione degli operatori, centralità della persona e valorizzazione del capitale umano, promuovendo in particolare interventi specifici volti a favorire l'inserimento stabile nel mercato del lavoro delle persone con disabilità;

Rilevato che il Piano di Azione Regionale 2007/2010 (art. 3 l.r. 22/06), quale atto di indirizzo e di programmazione pluriennale in materia di politiche del lavoro, ha individuato nella dote e nel piano di intervento personalizzato gli strumenti fondamentali per operare politiche attive per l'occupazione e per promuovere il miglioramento dei livelli occupazionali e di tutela lavorativa, in particolare per le fasce più deboli e a rischio di esclusione socio-lavorativa;

Considerato che la realizzazione delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro a favore delle persone disabili, in coerenza agli obiettivi definiti nel citato atto di programmazione, è orientata in particolare all'affiancamento della persona disabile lungo tutto l'arco della vita attraverso la messa in disponibilità di risorse, strutture e servizi;

Evidenziato che la citata l.r. 13/03 individua le cooperative sociali di tipo «B» quali soggetti privati che concorrono all'attuazione delle politiche del lavoro per il sostegno all'inserimento lavorativo ed all'occupazione delle persone disabili più deboli;

Dato atto in particolare che la categoria dei disabili psichici costituisce, nell'ambito della disabilità, la fascia più debole per il collocamento mirato e che le cooperative sociali rappresentano attualmente in Lombardia la realtà lavorativa in cui gli stessi trovano maggiore occupazione;

Considerato che la Dote è lo strumento che valorizza la centralità della persona nelle politiche regionali favorendo la libertà di

sceita, l'ottimizzazione delle risorse finanziarie nonché la tempestività nell'erogazione dei finanziamenti;

Evidenziato che la citata d.g.r. n. 6113/2007 ha previsto (Allegato 1, punto 3) l'attivazione di specifiche iniziative regionali a carattere sperimentale, attraverso il sistema «Dote», finalizzate ad ottimizzare le risorse finanziarie destinate ai servizi integrati di istruzione e formazione nonché all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, individuando nel Fondo regionale per l'occupazione dei disabili le risorse all'uopo destinate per una somma complessiva pari ad € 14.720.000,00, come di seguito indicato:

- «Integrazione Dote istruzione»: € 1.800.000,00;
- «Integrazione Dote Istruzione e Formazione professionale»: € 2.400.000,00;
- «Dote percorsi IFP – denominati “FLAD”»: € 1.100.000,00;
- «Integrazione Dote lavoro»: € 1.920.000,00;
- «Sostegno all'inserimento lavorativo di persone disabili psichiche in cooperative sociali»: € 400.000,00;
- «Dote mantenimento lavorativo»: € 1.280.000,00;
- «Sostegno all'occupazione di persone disabili psichiche all'interno di cooperative sociali»: € 3.600.000,00;
- «Progetti a carattere innovativo sperimentale a rilevanza regionale»: € 1.520.000,00;
- «Attività di progettazione, pubblicizzazione, valutazione, gestione e monitoraggio degli interventi»: € 700.000,00;

Richiamato l'«Avviso per la realizzazione di una politica volta a favorire l'inserimento e l'occupazione dei lavoratori con disabilità psichica» e le relative modalità di attuazione, approvato con d.d.u.o. n. 7296 del 7 luglio 2008, il quale ha avviato un intervento di politica del lavoro attraverso lo strumento della dote finalizzato a favorire l'inserimento lavorativo e a sostenere l'occupazione nelle cooperative sociali di tipo «B» delle persone disabili psichiche, persone maggiormente a rischio di esclusione dal mercato del lavoro;

Dato atto che le risorse per il finanziamento degli interventi previsti nel citato avviso ammontano complessivamente a € 4.000.000,00 e trovano copertura alla competente UPB 2.2.4.2.402 cap. 5308 «Fondo regionale per l'occupazione dei disabili» anno 2008, come di seguito indicato:

- € 400.000,00 a sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone disabili psichiche in cooperative sociali;
- € 3.600.000,00 a sostegno dell'occupazione di persone disabili psichiche all'interno di cooperative sociali;

Richiamata la d.g.r. n. 8/7790 del 30 luglio 2008 «Determinazione in ordine ad interventi sperimentali a sostegno delle persone disabili»;

Rilevato che la citata deliberazione, a seguito del forte interesse manifestato dalle persone con disabilità, dalle relative famiglie e dalle associazioni dei disabili, ha previsto lo stanziamento di ulteriori risorse finanziarie, pari complessivamente a 9,3 milioni di euro a valere sul Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, per la prosecuzione di alcune delle azioni a carattere sperimentale già previste dalla d.g.r. n. 6113/2007 sulle quali si attestano prevalentemente le richieste di servizi, quali in particolare:

- «Integrazione Dote Istruzione e Formazione professionale»;
- «Dote percorsi IFP – denominati “FLAD”»;
- «Integrazione Dote lavoro»;
- «Sostegno all'inserimento lavorativo di persone disabili psichiche in cooperative sociali»;
- «Dote mantenimento lavorativo»;
- «Sostegno all'occupazione di persone disabili psichiche all'interno di cooperative sociali»;

Verificata in particolare, nell'ambito dell'avviso in argomento, l'ulteriore e rilevante richiesta di doti delle persone con disabilità psichica e delle loro famiglie, nonché delle cooperative sociali di tipo «B»;

Considerata l'esigenza di non disattendere le aspettative degli utenti e degli operatori;

Visti:

- la legge regionale 34/78 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché il Regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

• la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla VIII legislatura;

Decreta

1. di disporre, in attuazione della d.g.r. n. 8/7790 del 30 luglio 2008 «Determinazione in ordine ad interventi sperimentali a sostegno delle persone disabili», il rifinanziamento per complessivi € 2.183.200,00 dell'«Avviso per la realizzazione di una politica volta a favorire l'inserimento e l'occupazione dei lavoratori con disabilità psichica» di cui al d.d.u.o. n. 7296 del 7 luglio 2008, come di seguito indicato:

- € 551.000,00 a sostegno dell'inserimento delle persone disabili psichiche in cooperative sociali (pari a n. 58 Doti);
- € 1.632.200,00 a sostegno dell'occupazione di persone disabili psichiche all'interno di cooperative sociali (pari a n. 30 Doti per occupati in cooperative con più di 20 dipendenti e n. 310 Doti per occupati in cooperative sino a 20 dipendenti);

2. di disporre che le risorse di cui al punto 1 trovano copertura alla competente UPB 2.2.4.2.402 cap. 5308 «Fondo regionale per l'occupazione dei disabili» annualità 2008;

3. di stabilire che eventuali economie derivanti dal valore complessivo delle Doti previste nell'avviso di cui al punto 1 e riconosciute in sede di validazione, potranno essere utilizzate per il finanziamento in ordine cronologico di ulteriori prenotazioni di Doti;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web <http://formalavoro.regione.lombardia.it>.

Il dirigente: Ada Fiore

(BUR20080131)

**D.d.u.o. 5 agosto 2008 - n. 8736**

(3.3.0)

**Integrazione del finanziamento e disposizioni attuative in merito all'Avviso «Dote percorsi personalizzati per allievi con disabilità»**

IL DIRIGENTE DELLA U.O.  
ATTUAZIONE DELLE RIFORME

Visti:

– la l. 12 marzo 1999 n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» ed in particolare l'art. 14 che prevede l'istituzione da parte delle Regioni del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili;

– la l.r. 4 agosto 2003 n. 13 «Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate»;

– il Regolamento (CE) n. 2204/02 del 5 dicembre del 2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione e degli articoli 5 e 6 e n. 1976/2006 del 20 dicembre 2006 che modifica i Regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 68/2001 per quanto riguarda la proroga dei periodi di applicazione;

– la l.r. 28 settembre 2006 n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia»;

– la l. 8 novembre 1991 n. 381 «Disciplina delle cooperative sociali»;

Richiamate altresì:

– la d.g.r. n. 7/18130 del 9 luglio 2004 «Linee di indirizzo per l'individuazione delle iniziative a sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone disabili e dei relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato a valere sul Fondo regionale istituito con la citata l.r. 13/2003»;

– la d.g.r. n. 8/6113 del 12 dicembre 2007 «Determinazioni in merito ad interventi sperimentali a sostegno delle persone disabili. Integrazione d.g.r. n. 4562/2007»;

– la d.g.r. n. 8/6273 del 21 dicembre 2007 «Erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro e per il funzionamento dei relativi Albi regionali: procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati»;

Evidenziato che la l.r. 19/07 ha delineato il nuovo sistema educativo di istruzione e formazione in Lombardia, volto a promuovere un modello di sviluppo del capitale umano incentrato sul sostegno alla scelta libera e responsabile delle persone e delle famiglie e nel quale il soddisfacimento della domanda di formazione costituisce obiettivo prioritario per favorire, in particolare, l'inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità, fascia più debole dell'area del disagio;

Dato atto che gli indirizzi e i criteri per la programmazione dei servizi educativi nell'ambito del sistema unitario di istruzione e formazione (art. 7 l.r. 19/07) orientano la realizzazione degli interventi dalla logica della promozione dell'offerta a quella del sostegno alla domanda attraverso lo strumento della Dote, garantendo libertà di scelta nella fruizione dei servizi che risultano più rispondenti alle necessità formative ed educative;

Rilevato che l'art. 5 della l.r. 13/03 individua quali strumenti per il collocamento mirato, tra l'altro, gli interventi di istruzione e formazione professionale, di orientamento e tirocini, da finanziare tramite il Fondo per l'occupazione dei disabili di cui all'art. 7 della medesima legge;

Considerato che la realizzazione delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro a favore delle persone disabili, in coerenza agli obiettivi definiti negli atti di programmazione regionale, è orientata in particolare:

- all'affiancamento della persona disabile lungo tutto l'arco della vita attraverso la messa in disponibilità di risorse, strutture e servizi;

- all'implementazione degli strumenti che già operano nel sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro;

Evidenziato che la citata d.g.r. n. 6113/2007 ha previsto (Allegato 1, punto 3) l'attivazione di specifiche iniziative regionali a carattere sperimentale, attraverso il sistema «Dote», finalizzate ad ottimizzare le risorse finanziarie destinate ai servizi integrati di istruzione e formazione nonché all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, individuando nel Fondo regionale per l'occupazione dei disabili le risorse all'uopo destinate per una somma complessiva pari ad € 14.720.000,00, come di seguito indicato:

- «Integrazione Dote istruzione»: € 1.800.000,00;
- «Integrazione Dote Istruzione e Formazione professionale»: € 2.400.000,00;
- «Dote percorsi IFP – denominati “FLAD”»: € 1.100.000,00;
- «Integrazione dote lavoro»: € 1.920.000,00;
- «Sostegno all'inserimento lavorativo di persone disabili psichiche in cooperative sociali»: € 400.000,00;
- «Dote mantenimento lavorativo»: € 1.280.000,00;
- «Sostegno all'occupazione di persone disabili psichiche all'interno di cooperative sociali»: € 3.600.000,00;
- «Progetti a carattere innovativo sperimentale a rilevanza regionale»: € 1.520.000,00;
- «Attività di progettazione, pubblicizzazione, valutazione, gestione e monitoraggio degli interventi»: € 700.000,00;

Richiamato l'«Avviso “Dote percorsi personalizzati per allievi con disabilità”» e le relative modalità di attuazione, approvato con d.d.u.o. n. 8158 del 23 luglio 2008, il quale ha avviato un intervento finalizzato a favorire la formazione di giovani disabili in diritto-dovere attraverso il sistema dote, finalizzata allo sviluppo delle competenze professionali e all'incremento delle possibilità di inserimento socio-lavorativo, tramite percorsi caratterizzati dalla centralità della formazione nonché alla valorizzazione e sviluppo di tutte le loro potenzialità;

Dato atto che le risorse per il finanziamento degli interventi previsti nel citato avviso ammontano complessivamente a € 1.100.000,00, e trovano copertura a valere sulla competente UPB 2.2.4.2.402 cap. 5308 «Fondo regionale per l'occupazione dei disabili» anno 2008;

Richiamata la d.g.r. n. 8/7790 del 30 luglio 2008 «Determinazione in ordine ad interventi sperimentali a sostegno delle persone disabili»;

Rilevato che la citata deliberazione, a seguito del forte interesse manifestato dalle persone con disabilità, dalle relative famiglie e dalle associazioni dei disabili, ha previsto lo stanziamento di ulteriori risorse finanziarie, pari complessivamente a 9,3 milioni di euro a valere sul Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, per la prosecuzione di alcune delle azioni a carattere sperimentale già previste dalla d.g.r. n. 6113/2007 sulle quali si attestano prevalentemente le richieste di servizi, quali in particolare:

- Integrazione Dote Istruzione e Formazione professionale»;
- «Dote percorsi IFP – denominati “FLAD”»;
- «Integrazione Dote lavoro»;
- «Sostegno all'inserimento lavorativo di persone disabili psichiche in cooperative sociali»;

- «Dote mantenimento lavorativo»;
- «Sostegno all'occupazione di persone disabili psichiche all'interno di cooperative sociali»;

Verificata in particolare, nell'ambito dell'avviso in argomento, l'ulteriore e rilevante richiesta di Doti da parte degli allievi disabili e delle loro famiglie sul citato avviso «Dote percorsi personalizzati per allievi con disabilità»;

Considerato di non disattendere le aspettative degli utenti e degli operatori;

Visti:

- la legge regionale 34/78 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché il Regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

- la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla VIII legislatura;

Decreta

1. di disporre, in attuazione della d.g.r. n. 8/7790 del 30 luglio 2008 «Determinazione in ordine ad interventi sperimentali a sostegno delle persone disabili», il rifinanziamento per complessivi € 780.000 (pari a n. 104 Doti) dell'Avviso «Dote percorsi personalizzati per allievi con disabilità», approvato con d.d.u.o. n. 8158 del 23 luglio 2008;

2. di stabilire che le risorse di cui al punto 1 trovano copertura alla competente UPB 2.2.4.2.402 cap. 5308 «Fondo regionale per l'occupazione dei disabili» annualità 2008;

3. di stabilire che eventuali economie derivanti dal valore complessivo delle Doti previste nell'avviso di cui al punto 1 e riconosciute in sede di validazione, potranno essere utilizzate per il finanziamento in ordine cronologico di ulteriori prenotazioni di Doti;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web <http://formalavoro.regione.lombardia.it>.

Il dirigente: Ada Fiore

(BUR20080132)

**D.d.u.o. 5 agosto 2008 - n. 8747**

(3.3.0)

**Approvazione del riparto delle risorse assegnate alle Province per la formazione degli apprendisti assunti in Lombardia - anno formativo 2008-2009 - Approvazione delle relative linee di indirizzo - Impegno e contestuale liquidazione alle Province di € 14.235.849,55**

U.O. AUTORITÀ DI GESTIONE

Richiamati:

- la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione, e in particolare, l'art. 16 recante disposizioni in materia di apprendistato;

- il d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, avente ad oggetto «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro», ed in particolare, l'art. 49 recante disposizioni in materia di apprendistato professionalizzante;

- il decreto del Direttore generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 dicembre 2006, n. 124/CONT/II/2006, in ordine al riparto tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse a carico del Fondo per l'occupazione per il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, che assegna alla Regione Lombardia l'importo complessivo di € 14.985.104,79;

Richiamati altresì:

- la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia»;

- la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia»;

- la d.g.r. del 10 luglio 2007, n. 404 che approva il Piano d'Azione Regionale 2007-2010, ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 22/2006;

- la d.c.r. del 19 febbraio 2008, n. 528, che approva gli «Indirizzi pluriennali ed i criteri per la programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione», ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 19/2007;

- la d.g.r. del 21 dicembre 2007, n. 6274, che approva le «Indi-

cazioni regionali per l'offerta formativa della Regione Lombardia»;

- la d.g.r. del 14 settembre 2007, n. 5330 che approva la modifica del piano di attività dell'Agenzia Regionale per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro per l'anno 2007;

Valutato di mantenere in capo alla Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro le risorse destinate alle Province provvedendo direttamente al relativo riparto e trasferendo e assegnando all'Agenzia Regionale per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro il compito di Assistenza tecnica alla Direzione e accompagnamento alle Province per gli interventi in materia di apprendistato, in coerenza con gli obiettivi e le indicazioni contenuti nella citata d.g.r. 5330/2007, destinando a tal fine € 249.255,24 delle risorse di cui al decreto del Direttore generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, n. 124/CONT/II/2006 ed € 514.895,21 che residuano dal capitolo 5249 UPB 2.2.2.2.13 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008, per un importo complessivo pari ad € 764.150,45, da impegnare con successivo provvedimento;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato Istituzionale di Coordinamento in data 7 luglio 2008 in ordine:

- al riparto tra Regione e Province delle risorse individuate nel citato d.d. n. 124/CONT/II/2006, pari ad € 14.985.104,79, secondo le percentuali e gli importi indicati nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'attuazione di azioni di sistema e di accompagnamento e di azioni formative riferite alle seguenti tipologie di apprendistato:

1. apprendistato in diritto-dovere di istruzione e formazione di cui all'art. 16 della legge 196 del 24 giugno 1997;
2. apprendistato extra obbligo di cui all'art. 16 della legge 196 del 24 giugno 1997;
3. apprendistato ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 276 del 10 settembre 2003;

- al Modello di programmazione e attuazione dell'apprendistato professionalizzante in Lombardia, che stabilisce gli indirizzi per la programmazione e la gestione dello strumento «dote-apprendistato» a valere sulle risorse in argomento, sulla base del quale il gruppo di lavoro formato insieme a tutti i rappresentanti delle Province lombarde ha definito e condiviso le «Linee di indirizzo per la programmazione provinciale delle attività di formazione degli apprendisti assunti in Lombardia - anno formativo 2008-2009» di cui all'Allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto:

- di assegnare alle Province l'importo complessivo pari a € 14.235.849,55, di cui € 1.249.255,24 per azioni di sistema ed accompagnamento ed € 12.986.594,31 per attività formative, nei limiti degli importi stabiliti per ciascuna Provincia nel citato Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che trova adeguata copertura finanziaria nel bilancio regionale per l'anno 2008, a valere sul cap. 5249 UPB 2.2.2.2.13;

- di destinare la quota di risorse regionali, pari ad € 764.150,45 all'Agenzia Regionale per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro, per le attività di Assistenza tecnica, da impegnarsi con successivo provvedimento;

- di destinare il finanziamento di azioni formative sperimentali di interesse regionale, per un importo pari ad € 500.000,00, da impegnarsi con successivo provvedimento;

Richiamato l'impegno sancito nella seduta del Comitato Istituzionale di Coordinamento dello scorso 7 luglio, di attivare un Tavolo tecnico composto dai rappresentanti tecnici provinciali e regionali con il compito di accompagnare l'intero processo di realizzazione del sistema «Dote-apprendistato»;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di approvare il riparto delle risorse tra Regione e Province, pari a complessivi € 14.985.104,79, previste dal decreto del Direttore generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 dicembre 2006, n. 124/CONT/II/2006, secondo le percentuali e gli importi indicati nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'attuazione di azioni formative e di azioni di sistema e di accompagnamento riferite alle seguenti tipologie di apprendistato:

- apprendistato in diritto-dovere di istruzione e formazione di cui all'art. 16 della legge 196 del 24 giugno 1997;

• apprendistato extra obbligo di cui all'art. 16 della legge 196 del 24 giugno 1997;

• apprendistato ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 276 del 10 settembre 2003;

2. di approvare le «Linee di indirizzo per la programmazione provinciale delle attività di formazione degli apprendisti assunti in Lombardia (anno formativo 2008-2009)», Allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. Di impegnare e contestualmente liquidare a favore delle Province (cod. 32383), come meglio specificato nel richiamato Allegato A, gli importi indicati per un totale di € 14.235.849,55 di cui € 1.249.255,24 per azioni di sistema ed accompagnamento ed € 12.986.594,31 per attività formative nei limiti degli importi stabiliti per ciascuna Provincia nel citato Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con imputazione al capitolo di bilancio 2.2.2.2.13.5249 dell'esercizio finanziario in corso, che offre la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa;

4. di destinare € 249.255,24 delle risorse di cui al decreto del Direttore generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, n. 124/CONT/II/2006 ed € 514.895,21 che residuano dal cap. 5249 UPB 2.2.2.2.13 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008, per un importo complessivo pari a

€ 764.150,45, all'Agenzia Regionale per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro per le attività di Assistenza tecnica alla Direzione e accompagnamento alle Province per il governo degli interventi in materia di apprendistato, da impegnare con successivo provvedimento;

5. di destinare € 500.000,00 delle risorse di cui al decreto del Direttore generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, n. 124/CONT/II/2006, così come concordato in sede di Comitato Istituzionale di Coordinamento ed esplicitato nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al finanziamento di azioni formative a carattere sperimentale di interesse regionale, da impegnare con successivo provvedimento;

6. di attivare presso la Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, un Tavolo tecnico composto dai rappresentanti tecnici provinciali e regionali, con il compito di accompagnare l'intero processo di realizzazione del sistema Dote-apprendistato;

7. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

L'Autorità di Gestione:  
Renato Pirola

#### ALLEGATO A

#### ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE DI CUI AL DECRETO DIRETTORIALE MINISTERO DEL LAVORO n.124/CONT/II/2006 PER LO SVOLGIMENTO DEI PERCORSI DI FORMAZIONE RELATIVI ALL'APPRENDISTATO

RISORSE TRASFERITE DA MLPS A REG. LOMBARDIA € 14.985.104,79

RIPARTO RISORSE	TOTALE		AZIONI DI SISTEMA E DI ACCOMPAGNAMENTO	ATTIVITA' FORMATIVE
RISORSE REGIONE LOMBARDIA	5%		33%	67%
	749.255,24		249.255,24	500.000,00
RISORSE PROVINCE LOMBARDE	95%		9%	91%
	14.235.849,55	di cui	1.249.255,24	12.986.594,31
TOTALE	100%		10,00%	90,00%
	14.985.104,79		1.498.510,48	13.486.594,31

#### RIPARTO RISORSE PROVINCE LOMBARDE

PROVINCE	APPRENDISTI ATTIVI A OTTOBRE 2007		ATTIVITA' DI FORMAZIONE	AZIONI DI SISTEMA E DI ACCOMPAGNAMENTO			TOTALE RISORSE
	NUMERO	%		QUOTA FISSA 20%	QUOTA VARIABILE 80%	TOTALE 100%	
			€	€	€	€	€
Bergamo	20.520	14,24%	1.849.164,29	22.713,73	142.305,40	165.019,14	2.014.183,43
Brescia	30.657	21,27%	2.762.662,27	22.713,73	212.605,11	235.318,84	2.997.981,10
Como	10.177	7,06%	917.102,58	22.713,73	70.577,10	93.290,83	1.010.393,41
Cremona	3.864	2,68%	348.205,21	22.713,73	26.796,69	49.510,42	397.715,63
Lecco	4.067	2,82%	366.498,60	22.713,73	28.204,49	50.918,22	417.416,81
Lodi	2.675	1,86%	241.058,21	22.713,73	18.551,02	41.264,75	282.322,96
Mantova	5.059	3,51%	455.892,89	22.713,73	35.083,97	57.797,70	513.690,59
Milano	47.342	32,85%	4.266.234,69	22.713,73	328.314,93	351.028,66	4.617.263,36
Pavia	3.902	2,71%	351.629,58	22.713,73	27.060,22	49.773,95	401.403,53
Sondrio	4.736	3,29%	426.785,68	22.713,73	32.843,98	55.557,71	482.343,38
Varese	11.112	7,71%	1.001.360,31	22.713,73	77.061,29	99.775,02	1.101.135,35
<b>totale</b>	<b>144.111</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.986.594,31</b>	<b>249.851,05</b>	<b>999.404,19</b>	<b>1.249.255,24</b>	<b>14.235.849,55</b>

#### ALLEGATO B

#### LINEE DI INDIRIZZO PER LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEGLI APPRENDISTI ASSUNTI IN LOMBARDIA (ANNO FORMATIVO 2008-2009) INDIRIZZI GENERALI DI SISTEMA

##### Premessa

In attuazione del «Modello di programmazione e attuazione dell'apprendistato professionalizzante in Lombardia», assentito in data 7 luglio 2008 dal Comitato Istituzionale di Coordinamento e presentato in pari data alla Commissione Regionale per il Lavoro e la Formazione, le presenti Linee di indirizzo definiscono criteri e modalità di programmazione e gestione degli avvisi provinciali finalizzati all'erogazione di servizi integrati rivolti agli apprendisti assunti presso imprese lombarde.

La Regione intende promuovere e finanziare nei limiti delle risorse disponibili ed in base a priorità regionali e provinciali, un'offerta di servizi integrati a sostegno:

- della formazione esterna obbligatoria degli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 16 della legge n. 196/1997 per l'assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
- della formazione esterna obbligatoria degli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 16 della legge n. 196/1997 ed extraobbligo formativo;
- della formazione esterna degli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 276/03,

e realizzata da organismi, anche associati in «reti», accreditati per la formazione e/o per il lavoro ai sensi della vigente normativa regionale.

Nelle more dell'intesa, tra Regione Lombardia e associazioni

regionali dei datori e dei prestatori di lavoro, in merito alla regolamentazione dei profili formativi ai sensi del comma 5 dell'art. 49, d.lgs. 276/03, la disciplina dei contratti di apprendistato professionalizzante dovrà essere riferita esclusivamente a quanto previsto dai CCNL di riferimento.

In coerenza con gli «Indirizzi pluriennali ed i criteri per la programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione», ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 19/07, approvati con delibera del Consiglio regionale del 19 febbraio 2008, n. VIII/528, le presenti Linee di indirizzo debbono contribuire a:

- incrementare il numero di apprendisti formati, tenendo conto dell'equilibrio di genere;
- incrementare la qualità dell'offerta di servizi integrati;
- promuovere la stabilizzazione occupazionale per uomini e donne;

mediante la programmazione e l'attuazione di avvisi provinciali connotati dai seguenti «elementi strutturali»:

- la Dote-apprendistato: insieme di risorse assegnate all'apprendista/impresa, secondo criteri di priorità, per l'accesso all'offerta dei servizi integrati;
- l'offerta di servizi integrati, fruibili anche separatamente, che tenga conto dell'intero processo su cui si articola il percorso di apprendistato;
- la rete degli operatori pubblici e privati accreditati per la formazione e per il lavoro, garanti dell'erogazione di servizi integrati qualificati e coerenti con la domanda;
- la certificazione delle competenze degli apprendisti acquisite sia in contesti formali sia in ambiti e con modalità non-formali, rilasciata dagli operatori accreditati come previsto nelle citate «Indicazioni regionali per l'offerta formativa in materia di istruzione e formazione professionale»;
- il sistema informativo integrato di supporto, che garantisce il monitoraggio degli interventi e la registrazione delle competenze certificate all'apprendista.

#### Destinatari dei servizi

**Apprendisti assunti ai sensi dell'art. 16 della legge 196/97 in diritto dovere di istruzione e formazione professionale ed extra-obbligo formativo:**

- apprendisti che devono proseguire il percorso già avviato negli anni precedenti;
- apprendisti assunti dall'1 gennaio 2007 e per tutto il periodo di vigenza degli avvisi provinciali derivanti dal presente atto di indirizzo in aziende appartenenti ai settori che non hanno ancora disciplinato l'apprendistato ai sensi del d.lgs. 276/03;
- apprendisti assunti dall'1 gennaio 2007 e per tutto il periodo di vigenza degli avvisi provinciali derivanti dal presente atto di indirizzo e la cui data di assunzione sia precedente alla sottoscrizione del CCNL recante la disciplina dell'apprendistato ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 276/03;

#### Apprendisti assunti ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 276/03:

- apprendisti assunti dall'1 gennaio 2007 e per tutto il periodo di vigenza degli avvisi provinciali derivanti dal presente atto di indirizzo da imprese che non abbiano dichiarato capacità formativa, la cui data di assunzione sia successiva alla sottoscrizione del CCNL recante la disciplina dell'apprendistato ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 276/03;
- apprendisti che devono proseguire il percorso di formazione esterna o integrata già avviato negli anni precedenti.

#### Dote-apprendistato

La Dote-apprendistato è l'insieme di risorse assegnate all'apprendista/impresa per l'accesso all'offerta dei servizi pubblici integrati.

La Dote-apprendistato prevede il finanziamento di diversi servizi, fruibili anche singolarmente; la fruibilità varia in relazione alla tipologia contrattuale di assunzione e la valorizzazione economica alle caratteristiche ed alla durata dei servizi erogati dai soggetti accreditati.

Il finanziamento pubblico assicura la copertura totale dei costi della formazione esterna degli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 16 della legge n. 196/1997.

Nel caso di apprendisti assunti ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 276/2003 (apprendistato professionalizzante) l'accesso all'offerta pubblica «a catalogo» di servizi è facoltativo ed il valore della Dote-apprendistato può essere limitato, a copertura dei costi relativi solo ad alcuni servizi, come indicato nella successiva sezione dedicata alle priorità regionali e provinciali.

Di seguito sono riportati gli schemi dei servizi fruibili e della relativa valorizzazione economica riferiti alle diverse tipologie di apprendisti.

#### Servizi ammissibili a finanziamento mediante Dote-apprendistato

##### • Apprendisti assunti ai sensi dell'art. 16 l. 196/1997 «extra-obbligo»

Per gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 16 della l. 196/97 «extra-obbligo» sono fruibili moduli formativi, di durata minima di 24 ore fino ad un massimo di 120 ore/anno per apprendista. I moduli sono finalizzati all'acquisizione sia di competenze di base-trasversali sia di competenze tecnico-professionali.

In considerazione dell'elevata «mobilità» degli apprendisti, al termine di ogni modulo è richiesta agli organismi attuatori della formazione stessa la valutazione e la certificazione delle competenze professionali acquisite dagli apprendisti; laddove non siano state compiutamente acquisite competenze, l'organismo di formazione dovrà rilasciare attestazione delle Unità formative affrontate nel percorso formativo, ai sensi di quanto previsto nelle Indicazioni regionali per l'offerta formativa.

SERVIZIO	ATTUATORE	DESTINATARIO	DURATA E COSTO	note
Affiancamento consulenziale per la predisposizione del PFI di dettaglio e la valutazione degli apprendimenti	NON PREVISTO			
Formazione esterna apprendisti competenze trasversali (gruppo-classe max 15 allievi)	Organismo accreditato	Apprendista	Moduli di min 24 ore per 8 euro/ora	il servizio comprende anche la certificazione finale delle competenze apprese nel modulo.
Formazione esterna apprendisti competenze tecnico-professionali (gruppo classe max 10 allievi)	Organismo accreditato	Apprendista	Moduli di min 24 ore per 11 euro/ora	il servizio comprende anche la certificazione finale delle competenze apprese nel modulo; le ore totali di formazione possono essere articolate in più moduli.
Formazione su competenze tecnico-professionali in affiancamento al tutor/formatore aziendale	NON PREVISTO			
Supporto per la certificazione delle competenze (in caso di formazione interna all'azienda)	NON PREVISTO			

Figura 1: Sintesi dei servizi ammissibili nel caso di apprendisti assunti ai sensi dell'art. 16 l. 196/1997 extra-obbligo

##### • Apprendisti assunti ai sensi dell'art. 16 l. 196/1997 in diritto-dovere di istruzione e formazione

Per quanto attiene i servizi formativi rivolti agli apprendisti in

diritto-dovere di istruzione e formazione si fa riferimento alle «Linee di indirizzo e direttive per la formazione esterna degli apprendisti, assunti in Lombardia, in diritto dovere di istruzione

e formazione per l'anno formativo 2004/2005» approvate con d.g.r. del 2 luglio 2004, n. 18056.

A copertura dei costi relativi alle 240 ore/anno di formazione esterna (estendibili a 280 ore/anno, se previsto dal rispettivo CCNL), è prevista l'assegnazione di una Dote-apprendistato del valore di 11 euro/ora per gruppi-classe non superiori a 10 allievi.

#### • **Apprendisti assunti ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 276/03**

Nel caso di apprendisti assunti ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 276/03, la realizzazione del percorso formativo dell'apprendista deve essere coerente con quanto definito nel piano formativo individuale generale e di dettaglio, può essere supportata da servizi di accompagnamento, e deve prevedere, al termine di ogni modulo di formazione formale esterna, la valutazione e la certificazione delle competenze professionali acquisite, da parte degli organismi attuatori della formazione stessa.

Gli avvisi provinciali dovranno, pertanto, prevedere con specifico riferimento agli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 49 d.lgs. 276/03 da imprese che non abbiano dichiarato la capacità formativa ai sensi del CCNL di riferimento, la predisposizione di cataloghi dell'offerta contenenti, oltre ai moduli formativi sopra descritti, l'erogazione dei seguenti servizi:

- affiancamento consulenziale al tutor aziendale per:
  - la predisposizione del PFI di dettaglio, secondo il modello definito a livello regionale e disponibile sul sistema informativo provinciale (SINTESI);

- la valutazione del percorso e delle competenze acquisite dall'apprendista;

- per i soli apprendisti che hanno effettuato la formazione internamente all'azienda, la certificazione intermedia delle competenze in caso di interruzione del contratto, o finale (al termine del contratto di apprendistato).

Per i soli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 49, d.lgs. 276/03 è prevista, in quota limitata, la possibilità «sperimentale» di realizzare, in alternativa alla formazione esterna «in gruppo» sulle competenze tecnico-professionali, azioni di affiancamento consulenziale ai tutor ed ai formatori aziendali (della durata massima di 10 ore per apprendista) finalizzata a fornire il necessario supporto metodologico per l'erogazione della formazione agli apprendisti.

Di seguito sono specificati la quantità, la durata ed i costi relativi ai servizi fruibili dagli apprendisti:

- un solo servizio connesso alla predisposizione del PFI di dettaglio ed alla valutazione degli apprendimenti;
- formazione esterna articolata in più moduli, fino a 120 ore l'anno o più solo se previste dal CCNL;
- solo in caso di formazione totalmente interna all'impresa, un solo servizio di supporto alla certificazione delle competenze.

SERVIZIO	ATTUATORE	DESTINATARIO	DURATA E COSTO	note
Affiancamento consulenziale per la progettazione del PFI di dettaglio e valutazione degli apprendimenti	Organismo accreditato	Apprendista/Impresa che non ha capacità formativa	Max 4 ore/anno per 50 euro/ora	
Formazione esterna apprendisti competenze trasversali (gruppo-classe max 15 allievi)	Organismo accreditato	Apprendista/Impresa che non ha capacità formativa	Moduli di min 24 ore per 8 euro/ora	il servizio comprende anche la certificazione finale delle competenze apprese nel modulo.
Formazione esterna apprendisti competenze tecnico-professionali (gruppo classe max 10 allievi)	Organismo accreditato	Apprendista/Impresa che non ha capacità formativa	Moduli di min 24 ore per 11 euro/ora	il servizio comprende anche la certificazione finale delle competenze apprese nel modulo; le ore totali di formazione possono essere articolate in più moduli.
Formazione su competenze tecnico-professionali in affiancamento al tutor/formatore aziendale	Organismo accreditato	Tutor/formatore aziendale (impegnati nella formazione dell'apprendista assunti presso imprese prive di capacità formativa)	Max 10 ore/anno per 50 euro/ora	la formazione in affiancamento su comp. tecn-profess. può essere scelta in alternativa alla formazione esterna
Supporto per la certificazione delle competenze (in caso di formazione interna all'azienda)	Organismo accreditato	Apprendista	Max 2 ore per 50 euro/ora	servizio erogabile da soggetti accreditati per i servizi al lavoro ai sensi della l.r. 22/06 e fruibile solo in caso di formazione interna all'azienda

**Figura 2: Sintesi dei servizi ammissibili nel caso di apprendisti assunti ai sensi dell'art.49 d.lgs.276/03**

Il numero massimo degli apprendisti partecipanti ai moduli formativi potrà essere integrato con ulteriori allievi (per un incremento non superiore al 40% del numero massimo previsto): la partecipazione degli allievi «aggiuntivi» non prevede il riconoscimento di ulteriori costi (e assegnazione di ulteriori Dote-apprendistato) all'organismo di formazione, tranne che in caso di abbandono degli apprendisti titolari (nel qual caso gli allievi subentranti acquisiscono la titolarità della Dote).

La Dote-apprendistato non prevede la copertura dei costi relativi alla formazione obbligatoria dei tutor aziendali, ai sensi del d.m. 28 febbraio 2000; la formazione dei tutor sarà oggetto di specifiche azioni (di sistema) a regia regionale/provinciale come indicato più avanti nella sezione dedicata.

#### **Procedure di riparametrazione del valore della Dote-apprendistato in relazione alla fruizione dei diversi servizi**

In relazione alla partecipazione degli apprendisti ai servizi formativi, il complessivo costo riconosciuto del servizio viene proporzionalmente riparametrato se la frequenza è inferiore all'assolvimento dell'80% della formazione, secondo i seguenti criteri:

- fino al 20% della frequenza prevista: non viene riconosciuta la Dote;
- dal 21% al 49% della frequenza prevista: riconoscimento del 50% della Dote;
- dal 50% al 79% della frequenza prevista: riconoscimento del 70% della Dote;
- oltre l'80% della frequenza prevista: riconoscimento dell'intera Dote.

#### **Soggetti attuatori dei servizi integrati**

L'erogazione dei servizi integrati trova attuazione mediante la predisposizione di «Cataloghi provinciali dell'offerta dei servizi integrati per l'apprendistato».

Ai Cataloghi possono accedere, in qualità di fornitori dei servizi, i soggetti di seguito indicati:

- per quanto attiene ai servizi rivolti agli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 16, l. 196/97 «extraobbligo» e ai sensi dell'art. 49, d.lgs. 276/03:
  1. Organismi **singoli** accreditati per la formazione ai sensi della legge regionale 19/2007 (iscritti nella sezione A o B dell'Albo regionale);
  2. Organismi accreditati per la formazione ai sensi della legge regionale 19/2007 (iscritti nella sezione A o B dell'Albo regionale) e organismi accreditati per i servizi al lavoro ai sensi della legge regionale 22/2006 **associati** «in rete territoriale o settoriale».
- per quanto attiene ai servizi rivolti agli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 16, l. 196/97 in diritto-dovere d'istruzione e formazione:
  - 1) Organismi accreditati per la formazione e iscritti nella sezione A dell'Albo regionale, ai sensi della legge regionale 19/2007.

L'organismo singolo accreditato deve dimostrare il possesso dell'esperienza pregressa in servizi analoghi a quelli per cui si candida nel triennio precedente la data di presentazione delle



candidature. In assenza di tale requisito di esperienza, l'operatore accreditato può partecipare solo in qualità di membro della rete di organismi di formazione (come di seguito descritta).

La candidatura ad un catalogo provinciale come organismi singoli esclude la partecipazione a reti di organismi candidate nell'ambito dello stesso catalogo.

Le reti di operatori debbono essere costituite mediante sottoscrizione di accordi di partecipazione in forma di scrittura privata e debbono assicurare i seguenti standard:

- erogazione di tutti i servizi relativi a tutte le figure/profili riferiti ad un solo settore/comparto professionale (rete «settoriale»);

oppure

- erogazione di tutti i servizi relativi alle figure/profili riferiti a più settori/comparti professionali presenti su uno specifico territorio (rete «territoriale»).

Le reti di organismi accreditati debbono inoltre dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

- presenza di almeno tre organismi accreditati, di cui almeno due per la formazione ai sensi della l.r. 19/2007 ed almeno uno per i servizi al lavoro ai sensi della l.r. 22/2006;
- esperienza pregressa in servizi analoghi a quelli per cui si candida (formazione in apprendistato, formazione continua riferita ai settori/comparti per cui si candida) nel triennio precedente la data di presentazione delle candidature, in capo ad almeno un terzo dei soggetti componenti la rete.

Durante il periodo di vigenza degli avvisi derivanti dal presente atto di indirizzo, sono ammissibili variazioni nella composizione delle reti purché permanga il possesso dei requisiti richiesti e la garanzia degli standard di erogazione previsti.

### Il Catalogo dell'offerta dei servizi integrati

Il Catalogo è lo strumento che apprendisti e imprese debbono utilizzare per conoscere e scegliere i soggetti erogatori e l'offerta dei servizi integrati fruibili, anche singolarmente, mediante la dote-apprendistato.

Le Province, nell'ambito del confronto con gli organismi di concertazione provinciale, provvedono, con apposito avviso, redatto nel rispetto degli indirizzi indicati nel presente atto, ad avviare le procedure per la costituzione dei rispettivi Cataloghi.

In coerenza con le indicazioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di affidamento di attività formative, l'adozione dei Cataloghi, così come i relativi aggiornamenti ed integrazioni sono oggetto di procedure ad evidenza pubblica.

Al fine di predisporre i cataloghi provinciali dell'offerta di servizi integrati le Province sono pertanto tenute ad adottare procedure ad evidenza pubblica per la raccolta e la validazione delle candidature degli operatori (in forma singola o in reti strutturate) e delle proposte progettuali da questi presentate, da effettuare in base alla verifica di conformità ai contenuti formativi previsti dalla normativa vigente per l'apprendistato ed alle priorità regionali/provinciali.

Gli avvisi pubblici per la costituzione del catalogo e per i relativi aggiornamenti ed integrazioni, oltre ad individuare l'arco temporale di validità (che dovrà in ogni caso concludersi entro il 31 dicembre 2009), descrivono le tipologie di interventi ammissibili, i requisiti dei soggetti proponenti, le modalità e i termini di presentazione delle proposte di candidatura. Detti avvisi contengono altresì le informazioni (o il rinvio a specifici provvedimenti) relative alla validazione delle proposte, alle condizioni di realizzazione degli interventi e a tutti gli aspetti necessari a garantire il rispetto dei principi sopra richiamati.

Le proposte presentate dagli operatori devono indicare il/i settore/i, comparto/i produttivo/i e profili per il/i quale/i intendono erogare i servizi per l'apprendistato.

### Il processo di programmazione e gestione a livello provinciale

La fruizione della dote-apprendistato si attua, per gli apprendisti assunti ai sensi sia dell'art. 16, l. 196/97 sia dell'art. 49, d.lgs. 276/03, secondo il seguente iter procedurale:

1. l'impresa assume l'apprendista mediante la procedura Comunicazioni Obbligatorie;
2. l'impresa e l'apprendista consultano l'offerta di servizi integrati provinciale (catalogo degli operatori e dei servizi) ed identificano l'offerta relativa (nel caso di apprendisti assunti ai sensi

dell'art. 16, l. 196/97 la consultazione avviene a seguito della convocazione da parte della Provincia);

3. l'impresa e l'apprendista contattano l'organismo/la rete di organismi accreditati per verificarne la disponibilità all'erogazione dei servizi prescelti;

4. l'organismo/la rete di organismi accreditati (mediante il sistema informativo provinciale SINTESI), verificano che l'apprendista posseda i requisiti per la fruizione delle dote-apprendistato ed accertano la disponibilità di risorse per il finanziamento dei servizi ammissibili;

5. l'impresa, l'apprendista e l'organismo/la rete di organismi accreditati compilano il PIP (Piano di Intervento Personalizzato) mediante il sistema informativo SINTESI;

6. l'organismo/la rete di organismi accreditati trasmette alla Provincia, mediante il sistema informativo SINTESI, la richiesta di prenotazione della dote-apprendistato e l'atto di adesione per l'avvio di specifici servizi. L'impresa può presentare una sola richiesta di servizi dote per ciascun apprendista; i servizi di cui è composta una dote, pertanto, sono fruibili una sola volta per ogni apprendista e lo stesso servizio non può essere richiesto contemporaneamente a più operatori;

7. la Provincia conferma agli organismi/alla rete di organismi accreditati, con cadenza mensile, la prenotazione della dote a copertura dei costi dei servizi individuati;

8. l'organismo/la rete di organismi accreditati debbono avviare i servizi entro 4 mesi dall'avvenuta conferma della prenotazione della dote; superato tale termine la prenotazione dei servizi e delle relative risorse decade e queste vengono rese nuovamente disponibili. È facoltà delle Province segnalare agli apprendisti ed imprese la cui prenotazione sia decaduta, gli organismi o reti di organismi di formazione titolari di richieste di erogazione di servizi analoghi;

9. l'organismo/la rete di organismi accreditati svolge le attività e ne comunica la conclusione alla Provincia;

10. l'organismo/la rete di organismi accreditati presenta alla Provincia la documentazione sottoscritta dall'apprendista e dall'impresa attestante l'avvenuta attività e ottiene la liquidazione dei servizi erogati.

### Dotazione finanziaria

Al fine di garantire la continuità dell'offerta di servizi, nell'ottica della definizione e stabilizzazione del sistema dell'apprendistato, la dotazione finanziaria necessaria alla copertura dei costi riferiti ai servizi oggetto del presente provvedimento per l'anno formativo 2008-2009 è la seguente:

- € 14.985.104,79 ex decreto Direttore Generale U.C.O.F.P.L. n. 124/CONT/II/2006.

Sono stati assegnati alle Province Lombarde 14.235.849,55 euro (come da Allegato A) così suddivisi:

- per azioni rivolte alla formazione degli apprendisti: € 12.986.594,31
- per azioni di sistema e di accompagnamento: € 1.249.255,24.

Le Province lombarde possono trasferire in parte o totalmente le risorse destinate ad azioni di sistema e di accompagnamento a favore delle azioni di formazione degli apprendisti.

In considerazione del volume della domanda di servizi formativi, emergente in corso d'attuazione degli avvisi provinciali, e della capacità di spesa delle risorse assegnate, la Regione si riserva la facoltà di integrare la dotazione finanziaria sopra indicata con ulteriori risorse a valere sul Fondo Sociale Europeo 2007-2013, da attribuire con criterio di addizionalità rispetto agli stanziamenti ordinari.

### La tempistica

Le Province devono provvedere all'avvio delle attività (pubblicazione dei cataloghi e attivazione del sistema di prenotazione delle doti) entro il 31 dicembre 2008 e le attività dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2009. Entro il 30 marzo 2010 gli operatori dovranno presentare dettagliata relazione alle Province, le quali provvederanno a presentare alla Regione dettagliata relazione e rendicontazione entro il 30 giugno 2010.

### Priorità regionali e provinciali

Le risorse finanziarie a copertura delle doti-apprendistato dovranno essere destinate secondo il seguente ordine di priorità regionale (mediante «riparto» delle risorse in base alla stima del volume della specifica domanda di servizi) a:

1) apprendisti in diritto-dovere assunti ai sensi dell'art. 16, l. 196/97 a copertura dell'intera domanda stimata;

2) apprendisti «extraobbligo formativo» assunti/attivi dall'1 gennaio 2007 ai sensi dell'art. 16, l. 196/97 (almeno il 20% delle risorse assegnate);

3) apprendisti privi di titolo di studio o qualifica di istruzione e formazione professionale assunti ai sensi dell'art. 49, d.lgs. 276/03, presso PMI che non abbiano dichiarato capacità formativa (almeno il 10% delle risorse assegnate);

4) altri apprendisti assunti ai sensi dell'art. 49, d.lgs. 276/03, presso imprese che non abbiano dichiarato capacità formativa (almeno il 5% delle risorse assegnate).

Nell'ambito degli avvisi provinciali, potranno essere, inoltre, individuati ulteriori criteri di priorità (mediante riparto delle risorse disponibili). È fatta salva, per le priorità da 2 a 4, la possibilità delle Province di programmare, nelle apposite sedi concertative i livelli di allocazione delle risorse, nel rispetto delle percentuali minime sopracitate.

Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili, entro la metà del periodo di attuazione dei dispositivi dovranno essere verificati i livelli di impegno delle risorse riservate alle priorità definite negli avvisi provinciali; in caso di impiego inferiore al 35% della dotazione, le risorse verranno rese disponibili per l'intera domanda.

### Formazione dei tutor aziendali

La formazione dei tutor aziendali dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto indicato nel d.m. 22 del 28 febbraio 2000.

La formazione è destinata a tutor appartenenti sia ad aziende che applicano l'art. 16, l. 196/97, sia ad aziende che applicano l'art. 49, d.lgs. 276/03, indipendentemente - in questo secondo caso - dalla modalità di formazione formale scelta (interna, esterna, integrata).

Nel caso di corsi di formazione rivolti a tutor appartenenti ad aziende che applicano l'apprendistato professionalizzante, il percorso formativo obbligatorio ai sensi del d.m. 22 del 28 febbraio 2000 dovrà essere integrato secondo quanto eventualmente previsto dai CCNL di riferimento e mediante azioni di assistenza individualizzata.

Alla formazione dei tutor aziendali si provvederà mediante azioni di sistema a regia regionale o a regia provinciale funzionali anche alla sperimentazione di modelli di autoformazione effettuata con l'ausilio di metodologie in *e-learning*.

Le modalità di attuazione delle azioni di sistema ed relativi costi saranno oggetto di atti successivi.

### Azioni di sistema e di accompagnamento

Le risorse destinate ad azioni di sistema e di accompagnamento, complementari all'attuazione dei percorsi formativi potranno, essere realizzate direttamente dalle strutture provinciali/regionali o affidate mediante procedura di evidenza pubblica.

Tali azioni possono essere finalizzate:

- alla promozione dell'apprendistato;
- ad azioni volte all'analisi dei fabbisogni;
- al miglioramento ed alla standardizzazione delle procedure di gestione;
- al monitoraggio e alla valutazione;
- alla diffusione delle buone prassi rilevate.

## D.G. Giovani, sport, turismo e sicurezza

(BUR20080133)

**D.c.s. 30 luglio 2008 - n. 8488**

(3.6.0)

**Corso di formazione per maestri di snowboard - Ciclo formativo 2008/2009 - Approvazione preventivo e attuazione delle fasi programmate per l'anno 2008**

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROFESSIONI E PRATICA SPORTIVA

Richiamato l'obiettivo specifico del P.R.S. 2.4.1.3 «Promozione e sostegno degli operatori dello sport e sviluppo delle professioni sportive, anche attraverso interventi specifici»;

Visto il r.r. 6 dicembre 2004 n. 10, inerente la promozione e la tutela delle discipline sportive della montagna in attuazione della l.r. 8 ottobre 2002 n. 26, ed in particolare l'art. 6, il quale prevede che la direzione generale regionale competente in materia di

sport curi o promuova, almeno ogni tre anni, l'organizzazione dei corsi di formazione e preparazione all'esame di maestro di sci, distinti per ciascuna disciplina. La medesima direzione generale, inoltre, stabilisce modalità e programmi dei corsi con la collaborazione del Collegio regionale dei maestri di sci, fissando in particolare le quote di iscrizione per ciascun corso;

Richiamato il d.d.s. 24 marzo 2006 n. 3316 di approvazione delle attività formative, di aggiornamento e specializzazione professionale per maestri di sci relative al triennio 2006/2008 con il quale, tra l'altro, si approvava per il ciclo 2008/2009 un corso di formazione per maestri di snowboard per un numero massimo di 36 partecipanti e si fissava la relativa quota d'iscrizione a € 1.800,00;

Vista la l.r. n. 17/2006 ed in particolare il comma 9 dell'art. 1, che sancisce il trasferimento dei centri di formazione alberghiera a carattere residenziale alle Province di competenza;

Considerato l'accordo tra Regione Lombardia e Provincia di Brescia, firmato in data 21 giugno 2007, con il quale gli Enti hanno sottoscritto e condiviso i rispettivi impegni in vista del definitivo trasferimento alla Provincia di Brescia delle funzioni, delle risorse umane e dei beni strumentali del Centro di Formazione Professionale Alberghiera di Ponte di Legno;

Richiamata la d.g.r. n. 6319 del 21 dicembre 2007 «Presa d'atto della comunicazione del Presidente Formigoni di concerto con l'Assessore Rossoni avente ad oggetto: Trasferimento dei CFPA alle Province», nella quale si confermano gli accordi tra Regione Lombardia e le singole Province interessate e si stabilisce al 30 giugno 2008 il termine entro cui completare congiuntamente le operazioni di trasferimento;

Dato atto che, con deliberazione della Giunta provinciale di Brescia n. 190 del 22 aprile 2008, si stabilisce:

- che il trasferimento del CFPA di Ponte di Legno avvenga alla data dell'1 luglio 2008;

- che la gestione del CFPA di Ponte di Legno sia assegnata all'Azienda Speciale Centro Formativo Provinciale Giuseppe Zanardelli, con sede in Brescia via Fausto Gamba n. 10/12, costituita con deliberazione del Consiglio provinciale di Brescia n. 50/2003;

Vista la nota dell'1 luglio 2008, prot. n. 451, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A), con la quale l'Azienda Speciale Centro Formativo Provinciale Giuseppe Zanardelli di Brescia invia il preventivo di spesa quantificato in € 108.235,00 relativo allo svolgimento del corso per maestri di snowboard da realizzare negli anni 2008/2009, avvalendosi della struttura «CFPA di Ponte di Legno», e si impegna a:

- organizzare e attivare il corso di formazione in argomento
  - accogliere le domande di iscrizione
  - convocare i partecipanti sia al corso che agli esami
  - stipulare adeguata polizza assicurativa per i medesimi
  - produrre le attestazioni di regolare frequenza ai corsi
  - predisporre e consegnare i diplomi «ad personam»;
- Valutata la congruità del preventivo di spesa con il servizio offerto;

Considerato che, con il d.d.s. 24 marzo 2006 n. 3316, si stabilisce che il corso verrà svolto su due annualità - 2008 e 2009 - e risulta pertanto necessario procedere all'impegno e alla liquidazione della spesa sui due esercizi di competenza, e precisamente:

- con il presente atto, a carico dell'esercizio finanziario 2008, si procederà all'impegno dell'80% della spesa complessiva e, a seguito di presentazione di stati di avanzamento lavori, alle relative liquidazioni;

- con successivi atti, a carico dell'esercizio finanziario 2009, si procederà all'impegno del 20% della spesa complessiva a titolo di saldo e alla relativa liquidazione;

Accertato il rispetto delle procedure previste dalla l.r. n. 26/02 e dal r.r. n. 10/2004;

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1) di attivare un corso di formazione per maestri di snowboard per il ciclo formativo 2008/2009, così come programmato

e approvato con d.d.s. 24 marzo 2006 n. 3316 citato in premessa, per un numero massimo di 36 partecipanti e con una quota d'iscrizione pari a € 1.800,00 (milleottocento);

2) di approvare il relativo preventivo di spesa quantificato nella somma di € 108.235,00 così come proposto dalla Azienda Speciale Centro Formativo Provinciale Giuseppe Zanardelli di Brescia nel documento denominato allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (*omissis*);

3) di impegnare la somma di € 86.588,00, corrispondente all'80% della spesa complessiva, con imputazione al capitolo di spesa 2.4.1.2.66.3695 dell'esercizio finanziario in corso, a favore di Centro Formativo Provinciale Giuseppe Zanardelli (cod. 326138), da liquidare con successivi atti alla presentazione degli stati di avanzamento lavori;

4) di dichiarare che l'obbligazione assunta con il presente atto scade entro il termine dell'esercizio finanziario in corso;

5) di procedere con successivo atto all'impegno e alla liquidazione del restante 20% della spesa complessiva, pari a € 21.647,00, con imputazione al medesimo capitolo dell'esercizio finanziario 2009;

6) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio regionale dei maestri di sci e all'Azienda Speciale Centro Formativo Provinciale Giuseppe Zanardelli di Brescia;

7) di rinviare a successivo provvedimento l'indizione delle prove d'esame relative al corso di cui trattasi;

8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e, conseguentemente, sul sito Internet della Regione Lombardia [www.sport.regione.lombardia.it](http://www.sport.regione.lombardia.it).

Il dirigente della struttura  
professioni e pratica sportiva:  
Ivana Borghini

## D.G. Commercio, fiere e mercati

(BUR20080134)

(4.6.1)

**D.d.g. 5 agosto 2008 - n. 8738**

**L.r. 13/2000 - Bando «Innova Retail» per il sostegno all'innovazione tecnologica delle piccole imprese commerciali (Asse 1 Accordo di Programma per lo Sviluppo Economico e la Competitività del Sistema Lombardo) - 5° elenco domande ammesse**

### IL DIRETTORE GENERALE DELLA D.G. COMMERCIO FIERE E MERCATI

Richiamati:

- la d.g.r. 9 aprile 2008 n. 8/7041 avente ad oggetto «Piano triennale degli interventi sul commercio - d.c.r. n. 527/2008 modalità per l'attuazione dell'iniziativa «Innova Retail» per il sostegno all'innovazione tecnologica delle piccole imprese commerciali (Asse 1 Accordo di Programma per lo Sviluppo Economico e la Competitività del Sistema Lombardo);

- il d.d.g. 14 aprile 2008 n. 3669 avente ad oggetto: «Approvazione del bando «Innova Retail» per il sostegno all'innovazione tecnologica delle piccole imprese commerciali (Asse 1 Accordo di Programma per lo Sviluppo Economico e la Competitività del Sistema Lombardo);

Preso atto:

- che nella seduta dell'8 aprile 2008 il Comitato dei segretari generali delle CCIAA lombarde, ha definito gli impegni finanziari a carico di ciascuna Camera di Commercio per l'attuazione del Bando «Innova Retail» nella misura complessiva pari ad € 2.225.000,00;

- che con d.d.g. del 14 aprile 2008, n. 3669 «Approvazione del bando «Innova Retail» per il sostegno all'innovazione tecnologica delle piccole imprese commerciali (Asse 1 Accordo di Programma per lo Sviluppo Economico e la Competitività del Sistema Lombardo) si è proceduto ad approvare insieme al bando la ripartizione delle risorse secondo il criterio previsto dalla d.g.r. succitata così determinato: € 2.225.000,00 di risorse del sistema camerale ed € 4.450.000,00 di risorse regionali determinando in € 6.675.000,00 la dotazione complessiva del bando, con una disponibilità residua di risorse regionali pari ad € 1.550.000,00;

- che la Giunta camerale della CCIAA di Sondrio nella seduta del 3 giugno u.s., preso atto dell'venuto esaurimento delle risorse disponibili, ha deliberato di rifinanziare con risorse proprie

il bando «Innova Retail», mettendo a disposizione la somma di ulteriori € 25.000,00 per finanziare i progetti presentati dalle imprese nell'ambito della propria Provincia;

- che con d.d.g. del 24 giugno 2008, n. 6801 le risorse regionali a favore della Provincia di Sondrio sono state conseguentemente incrementate di € 50.000,00, portando così la disponibilità totale per tale provincia a € 120.000,00 (I tranche € 45.000,00, II tranche € 75.000,00);

Dato atto che con lettera di incarico del 23 aprile 2008 prot. 01.2008.0003767 si è affidato a Finlombarda s.p.a. - Società regionale - l'attività di assistenza, erogazione ed amministrazione di finanziamenti e contributi connessa al Bando «Innova Retail» per il sostegno all'innovazione Tecnologica delle piccole imprese commerciali;

Visto il punto 9 del bando «Innova Retail» che prevede con cadenza di norma non superiore a 20 giorni l'emissione dei decreti di finanziamento relativi alle richieste di contributo pervenute nei tempi e nei modi previsti e che possiedono i requisiti di ammissibilità previsti dal bando stesso;

Verificato che sussiste la necessaria disponibilità di fondi a valere sulla dotazione finanziaria del bando;

Vista la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di prendere atto dell'istruttoria effettuata da Finlombarda s.p.a. la quale con lettera prot. n. A5993 in data 28 luglio 2008, ha trasmesso alla Direzione Commercio, Fiere e Mercati, la graduatoria di ulteriori 57 operatori ammessi a finanziamento;

2. di approvare conseguentemente la graduatoria delle richieste di contributo ammesse e finanziabili per il Bando «Innova Retail» di cui alla tabella allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per un totale contributo pari ad € 416.196,99;

3. di trasmettere il presente atto a Finlombarda s.p.a., in qualità di soggetto gestore del bando in argomento per gli adempimenti di conseguenza;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito [www.commerciofire.regione.lombardia.it](http://www.commerciofire.regione.lombardia.it).

Il direttore generale: Franco Finato

**ELENCO N. 5 – PRATICHE AMMESSE IN ISTRUTTORIA  
PRATICHE AMMESSE A DECRETAZIONE**

<b>N. prog.</b>	<b>SOGGETTO RICHIEDENTE</b>	<b>Codice fiscale / P. IVA</b>	<b>Indirizzo sede legale</b>	<b>Comune sede legale</b>	<b>Provincia sede legale</b>	<b>Provincia Unità Locale</b>	<b>Investimento ammesso</b>	<b>Contributo ammesso</b>
5928858	TAM RUBEN LORENZO	TMARNL57P03Z600Q	VIA DEL FUIN 3	PIURO	SO	SO	10.244,00	3.585,40
5928971	MV S.R.L.	02203730201	CORSO DELLA LIBERTÀ 6	MANTOVA	MN	MN	10.000,00	3.500,00
5929549	PELANCONI S.N.C. DI PELANCONI CAMILLO & C.	00880970140	LOCALITÀ MOTTA 15	CAMPODOLCINO	SO	SO	12.170,00	4.259,50
5930141	RISTORANTE IL POGGIO DI GIANOLA GINO & C. S.N.C.	00425340148	VIA PANORAMICA 4	POGGIRIDENTI	SO	SO	10.320,00	3.612,00
5930977	RISTORANTE AI PORTICI S.N.C. DI PINI GIACOMO E C.	00606460145	VIALE ITALIA 87	TIRANO	SO	SO	11.305,16	3.956,81
5946170	BARAGLIA GIANPAOLO	BRGGPL61H04F712S	VIA BONDO 8	MELLO	SO	SO	50.000,00	15.000,00
5951131	LACOP ALIMENTARI DI CONSUMO S.N.C. DI MAZZONI STEFANIA & C.	00707090148	VIA GAVAZZENI 18	TALAMONA	SO	SO	45.000,00	15.000,00
5985135	ERRETI CAR S.R.L.	03300430166	VIA PROVINCIALE 88	ALBINO	BG	BG	43.000,00	15.000,00
6022686	GALLI MARKET DI GALLI LUIGI & C. S.N.C.	92003580146	VIA SAROCH 96/102	LIVIGNO	SO	SO	50.000,00	15.000,00
6097615	ALIMENTARI K2 DI CANCLINI LORENZO & C. S.N.C.	00589730142	VIA CULTURA 14	BORMIO	SO	SO	29.121,00	10.192,35
6216914	RISTORANTE FOSSATI DI FOSSATI ETTORE & C. S.A.S.	06604090156	VIA ANDREA APPIANI 25	MONZA	MI	MI	25.033,97	8.761,89
6301087	PGL DI MAZZONE GIUSEPPE & C. S.N.C.	01487490185	FRAZIONE CROCETTA	MONTECALVO VERSIGGIA	PV	PV	15.070,00	5.274,50
6469872	VARINI SRL	05335290960	VIA RESEGONE 84/A	LEGNANO	MI	MI	9.375,00	3.281,25
6498167	ASANAJ VERONIKA FRUTTA E VERDURA	SNJVNK76H63Z100U	PIAZZA DUOMO 12	BRENO	BS	BS	12.697,00	4.443,95
6514720	«ALMAR DI PONTI ALBERTO & C. – S.N.C.»	01820920120	VIA RONCHETTI 497	CAVARIA CON PREMEZZO	VA	MI	38.063,00	13.322,05
6542257	GHIBRIALI MARCO NARDINO	GHBMCN80H21L750U	STRADA PAVESE 10	MORTARA	PV	PV	26.840,00	9.394,00
6606798	JOM BAR S.R.L.	00844020149	VIA CA' D'OTELLO 15	TRESIVIO	SO	SO	8.727,00	3.054,45
6621307	«RISTORANTE IDEA VERDE DI TOSELLO FRANCESCO ANGELO»	TSLFNC64R23D205Q	VIA SAN FRANCESCO 19	OLGIATE OLONA	VA	VA	10.019,00	3.506,65
6624938	GRASSI MARCO	GRSMRC70E14E704C	VIA TEODORO FORESTI 36	SOLTO COLLINA	BG	BG	18.356,74	6.424,86
6683074	FINCAV S.R.L.	04640230019	VIA SBODIO 24	MILANO	MI	MI	42.000,00	14.700,00
6685125	TIRABOSCHI MARIA CRISTINA	TRBMCR68D58G050C	FRAZIONE OLDA 59	TALEGGIO	BG	BG	10.800,00	3.780,00
6686012	ANTICA LOCANDA CORTE DELLA MARCHESA S.R.L.	11323160157	VIA DEL LAVORO 10	CARBONARA DI PO	MN	MN	18.487,00	6.470,45
6690295	SORDI GIOIELLI S.N.C. DI LUCA E STEFANO SORDI	08004140151	VIA UMBERTO I 28	VAREDO	MI	MI	10.030,00	3.510,50
6690399	TRETOLA ARMANDO	TRTRND78S24F205A	VIA BASSINI 43	MILANO	MI	MI	27.200,00	9.520,00
6691706	MARCO CAFFÈ DI CECCACCI MARCO	CCCMRC68M28D150B	CORSO SEMPIONE 184	LEGNANO	MI	MI	49.000,00	15.000,00
6694646	LE 3G S.R.L.	04772480960	LARGO DONEGANI GUIDO 1	MILANO	MI	MI	60.000,00	15.000,00
6696988	OPPORTUNITY – S.R.L.	02933460129	VIA NINO BIXIO 9	BUSTO ARSIZIO	VA	MI	16.466,48	5.763,27
6700036	RISTO FOOD DESENZANO DI CAPRA MARCO E VAIANI CRISTINA S.N.C.	02968090981	VIA MARCONI 24	DESENZANO DEL GARDA	BS	BS	7.950,00	2.782,50
6701941	BREAK CAFÈ SRL	02613870167	VIA GRUMELLO 23/B	BERGAMO	BG	BG	16.700,00	5.845,00
6750174	«LO SFIZIO DI CORRADIN CARLO & C. S.A.S.»	02208730123	VIA CAMPAGNA 9	ALBIZZATE	VA	VA	103.800,00	15.000,00
6758581	MAXI BRESSO S.R.L.	08568210150	VIA ROMA 0016	BRESSO	MI	MI	22.474,00	7.865,90
6758850	ANTICA TRATTORIA MIRAZZANO DI ARIOLI LUCIANO & C. S.N.C.	11900400158	VIA FRANCESCO SFORZA 14	PESCHIERA BORROMEO	MI	MI	12.740,00	4.459,00
6764351	TRE ERRE S.R.L.	03437690161	VIA FRANCESCO NULLO 7/A	BERGAMO	BG	BG	11.680,00	4.088,00
6770817	AGRIOSTERIA IL COLLE DI BARBIERI GIOVANNI	BRBGN67H28B157J	VIA XI SETTEMBRE 63	AZZANO MELLA	BS	BS	7.599,00	2.659,65
6775165	BAR PARADISE DI BETTINAGLIO SELENA	BTTSLN83R55D952U	VIA VIANI 7	LEFFE	BG	BG	9.329,00	3.265,15
6778480	BAR SANTA CRUZ DI MAGGIONI CLAUDIO FRANCESCO	MGGCDF78A31E063W	VIA GENERAL CANTORE 19/21	CARATE BRIANZA	MI	MI	11.700,00	4.095,00
6783937	CHIAFELE S.N.C. DI CHIAFELE GIANPAOLO E C.	02577460989	VIA VIASSOLA 12	COCCAGLIO	BS	BS	7.790,00	2.726,50
6803749	B. & B. S.R.L.	02643370980	VIA TERRACINI 10	RONCADELLE	BS	BS	26.500,00	9.275,00
6898269	IL LUCULLIANO S.A.S. DI ADRIANO FRACASSETTI E C.	08462930150	VIA LUCIANO MANARA 0012	MONZA	MI	MI	10.000,00	3.500,00
6934279	MITALY S.R.L.	10034190156	VIA GIOVANNI PASCOLI 3 INT. 1	BERGAMO	BG	BG	15.722,00	5.502,70

<b>N. prog.</b>	<b>SOGGETTO RICHIEDENTE</b>	<b>Codice fiscale / P. IVA</b>	<b>Indirizzo sede legale</b>	<b>Comune sede legale</b>	<b>Provincia sede legale</b>	<b>Provincia Unità Locale</b>	<b>Investimento ammesso</b>	<b>Contributo ammesso</b>
6939472	PANZERA S.A.S. DI PANZERA GIANCARLO E MONTINI ROSA & C.	00642480156	PIAZZA DUCA D'AOSTA 0010	MILANO	MI	MI	27.000,00	9.450,00
6947037	TRATTORIA PORTOLE S.A.S. DI GREGORI GIULIA E C.	03494770179	VIA PRESSO 106	SALE MARASINO	BS	BS	14.310,00	5.008,50
6947347	D'ACCARDIO ANTONINO	DCCNNN78P14B300D	VIA ISONZO 22	BUSTO ARSIZIO	VA	VA	26.843,86	9.395,35
6950795	C.B. MEDICAL S.R.L.	06636280155	VIA PEZZOTTI 0010	MILANO	MI	MI	11.624,00	4.068,40
6953922	SILVER BAR DI ANNAMARIA BELLONI FUSARI	BLLNMR60M44I274I	VIA ROMA 19	CRESPIATICA	LO	LO	38.400,00	13.440,00
6954155	VOLPI DI VOLPI ROBERTO MARIA E C. S.A.S.	07746280150	VIA RANDACCIO 0020	PARABIAGO	MI	MI	17.491,67	6.122,08
6988608	MANULI ANNA RITA	MNLNRT77E46L042S	VIA MANTOVA 45A	CREMONA	CR	CR	12.579,24	4.402,73
6990365	ORTOFRUTTA LE QUATTRO STAGIONI DI NEGRI SERGIO	NGRSRG68D08F205I	VIA CHIESA 2	BARIANO	BG	BG	27.170,00	9.509,50
6991532	POZZOLI RENATO & C. S.N.C.	03049490968	PIAZZA LIBERAZIONE 13	SEREGNO	MI	MI	35.000,00	12.250,00
6995154	WEISS S.P.A.	08998710159	VIA DEI CROLLALANZA 0004	MILANO	MI	MI	51.390,00	15.000,00
7004330	BEA PASTICCERIA DI LABADINI CLAUDIA E C. S.A.S.	12723520156	VIA SCAPARDINI 15	VIGEVANO	PV	MI	10.500,00	3.675,00
7020151	PAVIANO GAETANO	PVNGTN52L09E536W	VIALE CATERINA DA FORLÌ 0028	MILANO	MI	MI	10.650,00	3.727,50
7063701	FORCELLA GIOVANNA	FRCGNN58L49D057U	VIA CARDUCCI 8/A	CODOGNO	LO	LO	7.500,00	2.625,00
7064365	FARMACIA DI COPRENO S.R.L.	02687600961	VIA MATTEOTTI 8	LENTATE SUL SEVESO	MI	MI	7.690,00	2.691,50
7065612	FRUTTETO COSMAI S.N.C. DI CASSANELLI MAURO & C.	12290160154	CORSO VENTIDUE MARZO 40	MILANO	MI	MI	35.020,00	12.257,00
7069449	RISTORANTE - PIZZERIA AL CASTELLO S.R.L.	01848150189	VIALE GORIZIA 54	PAVIA	PV	PV	19.489,00	6.821,15
7113186	SALUMERIA NUOVO PRINCIPE SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI BARONI PAOLO & C.	07042750153	VIA SENATO 0002	MILANO	MI	MI	12.500,00	4.375,00
<b>TOTALI</b>							<b>1.298.467,12</b>	<b>416.196,99</b>

## D.G. Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile

(BUR20080135)

**D.d.u.o. 15 luglio 2008 - n. 7732**

(5.3.5)

**Aggiornamento dell'elenco degli impianti assoggettati al pagamento del tributo in misura ridotta del deposito in discarica di scarti e sovralli di cui alla d.g.r. 19 dicembre 2007 n. 8/6235**

IL DIRIGENTE DELLA U.O.

REGOLAZIONE DEL MERCATO E PROGRAMMAZIONE

Richiamata la d.g.r. n. 8/6235 del 19 dicembre 2007 «Determinazioni in merito al tributo in misura ridotta del deposito in discarica di scarti e sovralli (art. 53 l.r. n. 10/2003)» che ha ridefinito, tra l'altro, nuovi criteri di assoggettamento degli impianti al pagamento del tributo in misura ridotta, considerando quale unico parametro di riferimento la percentuale di rifiuti avviati a recupero;

Richiamato il d.d.u.o. n. 5131 del 20 maggio 2008 «Approvazione di un primo elenco degli impianti assoggettati al pagamento del tributo in misura ridotta del deposito in discarica di scarti e sovralli di cui alla d.g.r. 19 dicembre 2007 n. 8/6235» che prevede, mediante determinazioni successive, l'aggiornamento dell'elenco con l'inserimento delle istanze nel frattempo pervenute;

Ritenuto che l'aggiornamento di tale elenco con l'inserimento delle nuove istanze avvenga con i medesimi requisiti per gli impianti stabiliti dalla d.g.r. n. 8/6235 del 19 dicembre 2007 sopra richiamata e che anche l'approvazione dell'aggiornamento dell'elenco avvenga, con determinazione della competente struttura regionale in materia di rifiuti, sulla base delle autodichiarazioni presentate dai conferitori che intendono usufruire del tributo in misura ridotta;

Viste le nuove dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà pervenute agli Uffici competenti mediante le quali i conferitori atte-

stano il rispetto dei requisiti minimi di recupero previsti, richiedendo nel contempo di essere iscritti nell'elenco regionale;

Ritenuto di approvare, sulla base delle nuove dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà pervenute, l'aggiornamento dell'elenco degli impianti assoggettati al pagamento del tributo in misura ridotta approvato con il d.d.u.o. n. 5131 del 20 maggio 2008, e-elenco aggiornato allegato al presente decreto, in sostituzione del primo elenco allegato al d.d.u.o. medesimo;

Attestato che, ai fini della verifica del raggiungimento delle percentuali di recupero dichiarate, i conferitori inseriti nell'elenco sono tenuti all'invio alla Presidenza D.C. Programmazione Integrata - U.O. Autonomia Finanziaria la documentazione di cui all'Allegato III della d.g.r. 8/6235 che attesta l'avvenuto raggiungimento della percentuale minima di recupero su base trimestrale;

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale» e s.s.mm.ii.;

Vista la d.g.r. n. 3832 del 20 dicembre 2006 «V provvedimento organizzativo - 2006» riguardante l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Decreta

1. di approvare l'aggiornamento dell'elenco regionale degli impianti assoggettati al pagamento del tributo in misura ridotta, contenuto in Allegato al presente decreto, che sostituisce il primo elenco approvato con d.d.u.o. n. 5131 del 20 maggio 2008;

2. di comunicare il presente atto ai soggetti interessati e alla Presidenza D.C. Programmazione Integrata - U.O. Autonomia Finanziaria;

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente dell'Unità Organizzativa:  
Giovanni Mancini

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

ALLEGATO

### ELENCO REGIONALE DEGLI IMPIANTI ASSOGGETTATI AL PAGAMENTO DEL TRIBUTO IN MISURA RIDOTTA DEL DEPOSITO IN DISCARICA DI SCARTI E SOVALLI

Comune	Prov.	Ente titolare	Nr. aut.	Data aut.	Descrizione attività	Codice attività (All. d.lgs. 152/06)	Categoria (All. 1 d.g.r. 8/6235 19/12/97)	% min. recupero
Cologno Monzese	MI	Econord s.p.a.	48 70	17/05/99 06/11/01	recupero/smaltimento	-	Categoria 4	75%
Guanzate	CO	Econord s.p.a.	65/A/ECO	21/11/07	recupero/smaltimento	-	Categoria 4	75%
Bergamo	BG	Aprica s.p.a.	10396	21/09/07	recupero/smaltimento	-	Categoria 3	80%
Cedrasco	SO	S.EC.AM. s.p.a.	128/06	18/12/06	ricondizionamento preliminare	D14	Categoria 1	70%
Cellatica	BS	ORC s.r.l. Servizi Ecologici	2340	09/07/07	recupero/smaltimento	R3, R4, R13/D14, D15	Categoria 1	70%
Pieve di Coriano	MN	S.i.e.m. s.p.a.	28/06	09/01/06	recupero/smaltimento	R13, R3, D15	Categoria 3	80%
Ceresara	MN	S.i.e.m. s.p.a.	26/06	09/01/06	recupero/smaltimento	R13, R3, D15	Categoria 3	80%
Gerenzano	VA	Tecno Recuperi s.r.l.	1392/07	21/03/07	recupero/smaltimento	R13, R4, R5, D15	Categoria 1	81%
Gorle	BG	Ecocentro Soluzioni Ambientali s.r.l.	2450	17/08/07	recupero/smaltimento	R3, R5, R13, D9, D15	Categoria 1	70%

#### LEGENDA

Categoria 1 Impianti di selezione meccanica e/o riciclaggio dedicati a più frazioni destinate al recupero di materia

Categoria 2 Impianti di selezione meccanica e/o riciclaggio dedicati a rifiuti indifferenziati o misti

Categoria 3 Impianti di bioessiccazione da frazione del rifiuto indifferenziato

Categoria 4 Impianti di compostaggio per la produzione di ammendante compostato verde e ammendante compostato misto di qualità, ai sensi delle specifiche contenute nell'allegato 1C del decreto 748/84 e s.m.i.

(BUR20080136)

**D.d.s. 20 settembre 2007 - n. 10358**

(5.3.5)

**Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta Systema Ambiente s.r.l., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.1, con sede legale in Brescia, via dei Santi 58, ed impianto in Sarezzo (BS), via Seradello 225**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI

Omissis

Decreta

1. di rilasciare alla ditta Systema Ambiente s.r.l., con sede legale in Brescia, via dei Santi 58, l'Autorizzazione Integrata Ambien-

tale relativa all'impianto ubicato in Sarezzo (BS), via Seradello 225, per le attività previste dal d.lgs. 59/05 allegato 1, punto 5.1, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico, nonché secondo la planimetria di progetto allegata predisposta in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del presente atto (*omissis*) (1);

2. che l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le Autorizzazioni Ambientali già rilasciate e riportate nell'allegato tecnico;

3. che l'impianto di cui al punto 1 deve essere adeguato alle prescrizioni contenute nell'allegato tecnico entro il 30 ottobre 2007;

4. che il presente provvedimento riporta altresì valori limite e

prescrizioni, stabiliti con provvedimenti emanati dalle autorità competenti, che dovranno essere rispettati fino ad avvenuto adeguamento dell'impianto ai nuovi valori limite e alle nuove prescrizioni stabilite nell'allegato medesimo;

5. di far presente che, ai sensi del 1° comma dell'art. 9 del d.lgs. 59/05, l'autorizzazione ha la durata di 5 anni dalla data di approvazione del presente atto e la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza della stessa;

6. di disporre che in fase di realizzazione e esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e/o gestionali anche migliorative siano comunicate all'ente preposto al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale che definirà la sostanzialità o meno delle stesse. In caso di modifiche impiantistiche, la ditta dovrà comunicare all'ARPA territorialmente competente la data di fine lavori e l'attività potrà essere esercitata solo dopo sopralluogo dell'Agenzia che verifichi la corrispondenza di quanto realizzato con quanto comunicato/autorizzato;

7. che la presente autorizzazione potrà essere oggetto di verifica da parte dell'autorità competente all'atto dell'emanazione delle Linee guida di cui all'art. 4 comma 1 del d.lgs. 59/05;

8. di determinare in € 81.364,81 l'ammontare totale della fidejussione la ditta Systema Ambiente s.r.l. deve prestare a favore della Regione Lombardia relativamente alle operazioni di:

- deposito preliminare (D15) e/o messa in riserva (R13) di 109 m<sup>3</sup> di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 19.251,58;
- deposito preliminare (D15) e/o messa in riserva (R13) di 160 m<sup>3</sup> di rifiuti speciali pericolosi pari a € 56.520,00;
- deposito preliminare (D15) e/o messa in riserva (R13) di 5 m<sup>3</sup> di rifiuti speciali pericolosi con Cl organico > 2%: PCB o equivalenti > 25 p.p.m. pari a € 5.593,23;

la garanzia finanziaria deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04. Successivamente al ricevimento della notifica dell'atto, la Provincia provvederà a svincolare le garanzie finanziarie già prestate dalla ditta e sostituite da quelle prestate a fronte del presente atto;

9. di disporre che il presente atto sia comunicato in copia conforme a mezzo raccomandata a/r all'impresa successivamente alla prestazione della garanzia, disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria;

10. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia di cui al punto 8 entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione alla impresa del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale; la revoca verrà altresì effettuata qualora la ditta Systema Ambiente s.r.l. con sede legale in Brescia, via dei Santi 58, non effettui - nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dalla Regione con raccomandata a/r - il saldo della somma dovuta all'amministrazione ex d.lgs. 59/05, art. 18 commi 1 e 2 e d.g.r. n. 20378/05;

11. di comunicare il presente decreto al richiedente, al comune di Sarezzo, alla Provincia di Brescia e ad ARPA dipartimento di Brescia e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

12. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente Autorizzazione Integrata Ambientale presso la Struttura «Autorizzazioni e Certificazioni» della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Il dirigente delle struttura  
autorizzazioni e certificazioni:  
Elisabetta Confalonieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati al presente decreto e non vengono riprodotti nel presente Bollettino, possono essere consultati presso gli uffici della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile - U.O. Reti e Infrastrutture - Struttura Autorizzazioni e Certificazione.

(BUR20080137)

D.d.s. 29 febbraio 2008 - n. 1968

(6.3.5)

**Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta M.F. Trasformatori s.r.l., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.1, con sede legale ed impianto in via Sant'Anna - Calcinato (BS)**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI

Omissis

Decreta

1. di rilasciare alla ditta M.F. Trasformatori s.r.l., con sede legale in via Sant'Anna - Calcinato (BS), l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impianto ubicato in via Sant'Anna - Calcinato (BS), per le attività previste dal d.lgs. 59/05 allegato 1, punto 5.1, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico, nonché secondo la planimetria di progetto allegata predisposta in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del presente atto (*omissis*) (1);

2. che l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali già rilasciate e riportate nell'allegato tecnico;

3. che l'impianto di cui al punto 1 deve essere adeguato alle prescrizioni ed entro i termini contenuti nell'allegato tecnico;

4. che il presente provvedimento riporta altresì valori limite e prescrizioni, stabiliti con provvedimenti emanati dalle autorità competenti, che dovranno essere rispettati fino ad avvenuto adeguamento dell'impianto ai nuovi valori limite e alle nuove prescrizioni stabilite nell'allegato medesimo;

5. di far presente che, ai sensi del 1° comma dell'art. 9 del d.lgs. 59/05, l'autorizzazione ha la durata di 5 anni dalla data di approvazione del presente atto e la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza della stessa;

6. di disporre che in fase di realizzazione e esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e/o gestionali anche migliorative siano comunicate all'ente preposto al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale che definirà la sostanzialità o meno delle stesse. In caso di modifiche impiantistiche, la ditta dovrà comunicare all'ARPA territorialmente competente la data di fine lavori e l'attività potrà essere esercitata solo dopo sopralluogo dell'Agenzia che verifichi la corrispondenza di quanto realizzato con quanto comunicato/autorizzato;

7. che la presente autorizzazione potrà essere oggetto di verifica da parte dell'autorità competente all'atto dell'emanazione delle Linee guida di cui all'art. 4 comma 1 del d.lgs. 59/05;

8. di determinare in € 91.268,89 l'ammontare totale della fidejussione che la ditta M.F. Trasformatori s.r.l. deve prestare a favore della Regione Lombardia relativamente alle operazioni di:

- messa in riserva (R13) di 57 m<sup>3</sup> di rifiuti speciali pericolosi pari a € 2.013,53;
- messa in riserva (R13) di 255 m<sup>3</sup> di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 4.503,81;
- deposito preliminare (D15) di 5 m<sup>3</sup> di rifiuti speciali pericolosi pari a € 1.766,25;
- deposito preliminare (D15) di 30 m<sup>3</sup> di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 5.298,60;
- deposito preliminare (D15) di 50,50 m<sup>3</sup> di rifiuti speciali pericolosi (PCB > 25 ppm) pari a € 56.491,32;
- operazioni di recupero (R4) e smaltimento (D9 e D14) di 9.000 t/a di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi pari a € 21.195,38;

la garanzia finanziaria deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04;

9. di disporre che il presente atto sia comunicato in copia conforme a mezzo raccomandata a/r all'impresa successivamente alla prestazione della garanzia, disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria;

10. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia di cui al punto 8 entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione alla impresa del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale; la revoca

ca verrà altresì effettuata qualora la ditta M.F. Trasformatori s.r.l., con sede legale in via Sant'Anna - Calcinato (BS), non effettuati nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dalla Regione con raccomandata a/r - il saldo della somma dovuta all'amministrazione ex d.lgs. 59/05, art. 18 commi 1 e 2 e d.g.r. n. 20378/05;

11. di comunicare il presente decreto al richiedente, al comune di Calcinato, alla Provincia di Brescia e ad ARPA dipartimento di Brescia e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

12. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente Autorizzazione Integrata Ambientale presso la Struttura «Autorizzazioni e Certificazioni» della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Il dirigente della struttura  
autorizzazioni e certificazioni:  
Elisabetta Confalonieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati al presente decreto e non vengono riprodotti nel presente Bollettino, possono essere consultati presso gli uffici della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile - U.O. Reti e Infrastrutture - Struttura Autorizzazioni e Certificazione.

(BUR20080138)

(5.3.5)

**D.d.s. 25 marzo 2008 - n. 2938**

**Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata alla ditta M.F. Trasformatori s.r.l., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.1, con sede legale ed impianto in via Sant'Anna - Calcinato (BS), con d.d.s. n. 1968 del 29 febbraio 2007**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI

Visti:

- la l. 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e s.m.i.;

- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e s.m.i.;

- la l.r. 1 febbraio 2005, n. 1 «Interventi di semplificazione - Abrogazione di leggi e regolamenti regionali - Legge semplificazione 2004»;

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e s.m.i.;

- il d.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 «Attuazione integrale della direttiva 96/161/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento»;

- la l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 recante «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente» e s.m.i.;

- il d.m. ambiente 29 gennaio 2007, recante «Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato 1 del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59»;

Visto in particolare l'art. 30, comma 6, lettera b), della l.r. 24/06 dove viene stabilito che le province esercitano le funzioni amministrative relative al rilascio, al rinnovo e al riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali di cui all'art. 8, comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 2008;

Richiamato il d.d.s. Autorizzazioni e Certificazioni del 29 febbraio 2008, n. 1968, avente per oggetto: «Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta M.F. Trasformatori s.r.l., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.1, con sede legale ed impianto in via Sant'Anna - Calcinato (BS);

Atteso che con nota in atti regionali n. Q1.200727800 del 28 dicembre 2007 la Struttura Autorizzazioni e Certificazioni ha

preannunciato la possibilità della rivisitazione dell'AIA già rilasciata;

Considerato che con l'adozione del presente provvedimento è da considerarsi conclusa la rivisitazione dell'AIA soprarichiamata e che gli ulteriori successivi provvedimenti di modifica o integrazione della stessa risultano di competenza della Provincia Brescia e, come tale, la garanzia fidejussoria deve essere prestata a favore dello stesso Ente;

Ritenuto pertanto di rilasciare, ai sensi del d.lgs. 59/05, l'integrazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale con d.d.s. n. 1968/07 alla ditta M.F. Trasformatori s.r.l., con sede legale in Calcinato (BS) modificando il punto 4, dello stesso d.d.s. 1968/08 e di estinguere il procedimento di riesame avvenuto con nota n. 27800 del 28 dicembre 2007;

Visti la legge regionale 23 luglio 1996, n. 16: «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale» e i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di confermare l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con d.d.s. n. 1968/07 alla ditta M.F. Trasformatori s.r.l., con sede legale in Calcinato (BS), via Sant'Anna 12, relativa all'impianto ubicato in Calcinato (BS) via Sant'Anna 12, per le attività previste dal d.lgs. 59/05 allegato 1, punti 5.1;

2. di dichiarare estinto il procedimento di riesame aperto con nota n. 27800 del 28 dicembre 2007;

3. di confermare in € 91.268,89 l'ammontare totale della fidejussione che la ditta M.F. Trasformatori s.r.l. deve prestare a favore della Provincia di Brescia. La garanzia finanziaria deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04. Contestualmente all'accettazione della medesima da parte della Provincia sarà svincolata la garanzia finanziaria già prestata dalla società ed accettata dalla Regione con nota n. 4762 del 5 marzo 2008;

4. di trasmettere le copie conformi del presente atto alla Provincia di Brescia per la successiva comunicazione alla ditta M.F. Trasformatori s.r.l., al comune di Calcinato e ad ARPA Dipartimento di Brescia e di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di disporre che il presente atto sia comunicato in copia conforme a mezzo raccomandata a/r all'impresa successivamente alla prestazione della garanzia, disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria;

6. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia di cui al punto 3. entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione alla impresa del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale; la revoca verrà altresì effettuata qualora la ditta M.F. Trasformatori s.r.l., con sede legale in Calcinato, non effettui - nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata alla Regione con raccomandata a/r - il saldo della somma dovuta all'amministrazione ex d.lgs. 59/05, art. 18 commi 1 e 2 e d.g.r. n. 20378/05;

7. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente Autorizzazione Integrata Ambientale presso la Struttura «Autorizzazioni e Certificazioni» della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali.

Il dirigente della struttura  
autorizzazioni e certificazioni:  
Roberto Cerretti

(BUR20080139)

(5.3.5)

**D.d.s. 2 luglio 2008 - n. 7207**

**Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata alla ditta Ecogroup s.r.l., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.1, con sede legale in via Colombo 25, Piacenza ed impianto in via Sabin 28, Settimo Milanese (MI)**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI

Omissis

Decreta

1. di modificare l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con d.d.s. n. 9810 dell'11 settembre 2007 alla ditta Eco-



group s.r.l., con sede legale in Piacenza, via Colombo 25, relativa all'impianto ubicato in Settimo Milanese (MI), via Sabin, per le attività previste dal d.lgs. 59/05 allegato 1, punto 5.1, nel seguente modo:

- sono eliminate dall'allegato tecnico le prescrizioni:
  - n. III del paragrafo E.5.2;
  - lettere e) ed f) del punto n. V del paragrafo E.1.2;
  - n. XIII del paragrafo E.5.2;
  - n. XXXII di pagina 66 del paragrafo E.5.2;
- nel quadro B l'estensione delle aree indicate è rettificata come segue:
  - Area 1: estensione mq 77
  - Area 2: estensione mq 53
  - Area 3A: estensione mq 62
  - Area 3B: estensione mq 63
  - Area 4: estensione mq 164
  - Area 5: estensione mq 414
  - Area 6: estensione mq 403
  - Area 7: estensione mq 174
- al paragrafo E.6 dell'allegato tecnico è aggiunta la seguente prescrizione:

«VI) Possono essere effettuate operazioni di carico e scarico in orario notturno, limitatamente agli eventi fieristici, previa comunicazione alla Provincia ed all'ARPA con un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi. Nello svolgimento di tali operazioni dovranno essere utilizzate tutte le cautele possibili al fine di limitare le emissioni sonore.»

- nella tabella del paragrafo «E.1.1 Valori di emissione» il valore limite per le SOV è modificato in 20 mg/Nmc
- la tabella «B1 - Rifiuti in ingresso» dell'allegato tecnico è interamente sostituita dalla tabella riportata in allegato al presente provvedimento che costituisce parte integrante del presente provvedimento (*omissis*) (1);
- 2. che, per quanto non modificato con il presente provvedimento, siano confermati integralmente il contenuto e le prescrizioni inserite nel d.d.s. n. 9810 dell'11 settembre 2007;
- 3. che la presente autorizzazione potrà essere oggetto di verifica da parte dell'autorità competente nel caso di modifica delle Linee guida di cui all'art. 4 comma 1 del d.lgs. 59/05;
- 4. di trasmettere copie conformi del presente atto alla Provincia di Milano per la successiva comunicazione al comune di Settimo Milanese (MI), ad ARPA dipartimento di Milano e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
- 5. di disporre che la Provincia di Milano provveda a trasmettere di copia conforme del presente provvedimento a mezzo raccomandata a/r all'impresa, disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato;
- 6. di disporre la messa a disposizione del pubblico del presente decreto presso la Struttura «Autorizzazioni e Certificazioni» della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali.

Il dirigente della struttura  
autorizzazioni e certificazioni:  
Elisabetta Confalonieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati al presente decreto e non vengono riprodotti nel presente Bollettino, possono essere consultati presso gli uffici della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile - U.O. Reti e Infrastrutture - Struttura Autorizzazioni e Certificazione.

(BUR20080140)

**D.d.s. 4 luglio 2008 - n. 7264**

**Determinazioni in merito al d.d.s. n. 12597 del 25 ottobre 2007 avente per oggetto: «Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta M.F. Trasformatori s.r.l., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, Allegato 1 punto 5.1, con sede legale ed impianto in via Sant'Anna - Calcinato (BS)», così come modificato dal d.d.s. n. 1968 del 29 febbraio 2008**

(5.3.5)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI

Omissis

Decreta

1. di confermare al 28 febbraio 2013 la scadenza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla ditta M.F. Trasformatori s.r.l., con sede legale ed impianto in Calcinato (BS), via Sant'Anna, con d.d.s. 1968/08, ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.1;
2. di dichiarare decaduto il d.d.s. n. 12597/07;
3. di procedere allo svincolo della fidejussione già accettata con nota n. 4762 del 5 marzo 2008;
4. di comunicare il presente decreto al richiedente, al comune di Calcinato, alla Provincia di Brescia e ad ARPA, dipartimento di Brescia e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura  
autorizzazioni e certificazioni:  
Roberto Cerretti

(BUR20080141)

**D.d.s. 4 luglio 2008 - n. 7268**

**Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata alla ditta Indecast s.r.l., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.3, con sede legale ed impianto in via Gerra - Castiglione delle Stiviere (MN), con d.d.s. n. 10720 del 26 settembre 2007**

(5.3.5)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI

Visti:

- la l. 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e s.m.i.;
  - la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e s.m.i.;
  - la l.r. 1 febbraio 2005, n. 1 «Interventi di semplificazione - Abrogazione di leggi e regolamenti regionali - Legge semplificazione 2004»;
  - il d.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 «Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento»;
  - il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e s.m.i.;
  - la l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 recante «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente» e s.m.i.;
- Visto in particolare l'art. 30, comma 6., lettera b), della l.r. 24/06 dove viene stabilito che le Province esercitano le funzioni amministrative relative al rilascio, al rinnovo e al riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali di cui all'art. 8, comma 2., a decorrere dal 1° gennaio 2008;

Richiamato il d.d.s. Autorizzazioni e Certificazioni del 18 ottobre 2007, n. 10720, avente per oggetto: «Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta Indecast s.r.l., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.3, con sede legale in Castiglione delle Stiviere (MN), via Gerra, ed impianto in Castiglione delle Stiviere (MN), via Gerra»;

Atteso che con nota in atti regionali n. Q1.2007.0027022 del 17 dicembre 2007 la Struttura Autorizzazioni e Certificazioni ha aperto il procedimento di riesame dell'AIA già rilasciata, allo scopo, nel caso risultasse necessario, di uniformare le prescrizioni per diverse tipologie di impianto, che si sono andate a definire nel corso del primo anno di rilascio delle AIA, in previsione del trasferimento delle competenze autorizzatorie alle Province competenti così come previsto dalla l.r. n. 24 dell'11 dicembre 2006, art. 30;

Preso atto che la Conferenza dei Servizi, convocata per il riesame dell'AIA già rilasciata, tenutasi nella seduta del 30 maggio 2008 si è conclusa con l'espressione dei seguenti pareri:

La Conferenza rileva che la ditta non ha limiti in deroga allo scarico nel CIS.

Per quanto riguarda invece le correzioni da apportare all'allegato tecnico, la Conferenza decide di eliminare le seguenti prescrizioni:

- Pag. 31 punto E.1.2 V) lettera e.: in quanto non pertinente all'attività dell'impianto,

- Pag. 39 XXIX) in quanto l'attività ordinaria potrebbe generare piccole quantità di altri codici;
- di apportare le seguenti modifiche:
- Pag. 40 alla tabella di cui alla prescrizione XXXVIII): l'operazione R14 (abrogata dal d.lgs. 4/8) per i fanghi destinati allo smaltimento diventa D15 mentre per quelli destinati a recupero diventa R13. Questa variazione non comporta un aggiornamento della fideiussione.

Il comune di Castiglione delle Stiviere con nota del 29 maggio 2008, n. 10081 dichiara «... ci si rimette alle decisioni che saranno eventualmente prese dalla Vs. amministrazione e dagli Enti che intervengono».

La Conferenza chiude favorevolmente il riesame dell'AIA.

Considerato che con l'adozione del presente provvedimento è da considerarsi conclusa la rivisitazione dell'AIA soprari-chiamata e che gli ulteriori successivi provvedimenti di modifica o integrazione della stessa risultano di competenza della Provincia di Mantova;

Ritenuto pertanto di rilasciare, ai sensi del d.lgs. 59/05, la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale con d.d.s. n. 10720 del 26 settembre 2007 alla ditta Indecast s.r.l. con sede legale in via Gerra Castiglione delle Stiviere (MN), nel seguente modo:

Siano eliminate le prescrizioni:

- Pag. 31 paragrafo E.1.2 punto V) lettera e. in quanto non pertinente all'attività dell'impianto;
- Pag. 39 paragrafo E.5.4 punto XXIX) in quanto l'attività ordinaria potrebbe generare piccole quantità di altri codici;

Sia modificata a pagina 40 la tabella di cui alla prescrizione XXXVIII) nel seguente modo: l'operazione R14 (abrogata dal d.lgs. 4/8) per i fanghi destinati allo smaltimento diventa D15 mentre per quelli destinati a recupero diventa R13.

Richiamati gli artt. 5 e 11 del d.lgs. 59/05, che dispongono, rispettivamente, la messa a disposizione del pubblico sia dell'autorizzazione e di qualsiasi suo aggiornamento, sia del risultato del controllo delle emissioni, presso la struttura «Autorizzazioni e Certificazioni» della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia;

Visti la legge regionale 23 luglio 1996, n. 16: «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale» e i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

#### Decreta

1. di modificare l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con d.d.s. n. 10720 del 26 settembre 2007 alla ditta Indecast s.r.l., con sede legale ed impianto in via Gerra presso il comune di Castiglione delle Stiviere (MN), per le attività previste dal d.lgs. 59/05 allegato 1, punto 5.3, nel seguente modo:

- è eliminata la prescrizione a pag. 31 paragrafo E.1.2 punto V) lettera e.;
- è eliminata la prescrizione a pag. 39 paragrafo E.5.4 punto XXIX);
- a pagina 40 la tabella di cui alla prescrizione XXXVIII) è modificata nel seguente modo: l'operazione R14 (abrogata dal d.lgs. 4/8) per i fanghi destinati allo smaltimento diventa D15 mentre per quelli destinati a recupero diventa R13;

2. che, per quanto non modificato con il presente provvedimento, siano confermati integralmente il contenuto e le prescrizioni inserite nel d.d.s. n. 10720 del 26 settembre 2007;

3. che la presente autorizzazione potrà essere oggetto di verifica da parte dell'autorità competente nel caso di modifica delle Linee guida di cui all'art. 4 comma 1 del d.lgs. 59/05;

4. di trasmettere le copie conformi del presente atto alla Provincia di Mantova per la successiva comunicazione al comune di Castiglione delle Stiviere (MN), ad ARPA dipartimento di Mantova e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di disporre che la Provincia di Mantova provveda a trasmettere copia conforme del presente provvedimento a mezzo raccomandata a/r all'impresa, disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme stessa;

6. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente Autorizzazione Integrata Ambientale presso la Struttura «Autorizzazioni e Certificazioni» della D.G. Reti e Servizi di Pub-

blica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali.

Il dirigente della struttura autorizzazioni e Certificazioni:  
Roberto Cerretti

(BUR20080142)

**D.d.s. 7 luglio 2008 - n. 7298**

**Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata alla ditta Fer.Ol.Met. s.p.a., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.1, con sede legale ed impianto in via della Pace n. 20, San Giuliano Milanese (MI), con d.d.s. n. 12115 del 18 ottobre 2007**

(5.3.5)

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI

Omissis

Decreta

1. di modificare l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con d.d.s. n. 12115 del 18 ottobre 2007 alla ditta Fer.Ol.-Met. s.p.a., con sede legale in via della Pace n. 20 San Giuliano Milanese (MI), relativa all'impianto ubicato in via della Pace n. 20 San Giuliano Milanese (MI), per le attività previste dal d.lgs. 59/05 allegato 1, punto 5.1, nel seguente modo:

- è eliminata la prescrizione n. III del paragrafo E.5.2 dell'allegato tecnico;
- la tabella «B1 - Rifiuti in ingresso» dell'allegato tecnico è interamente sostituita dalla tabella riportata in allegato al presente provvedimento (*omissis*) (1), avente la medesima didascalia, che comprende anche i codici CER 150101, 150102, 150103, 150104;

2. che la ditta dovrà trasmettere, entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, all'Autorità Competente e all'ARPA dipartimentale, l'elenco dei CER e la composizione chimica degli stessi per i quali la ditta intende effettuare miscele, con deroga al comma 1 dell'art 187 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., con le modalità con cui saranno attuate ed i codici che verranno assegnati alle miscele risultanti;

3. di prendere atto che nulla osta alla realizzazione della variante non sostanziale richiesta, consistente nello spostamento del banco di lavorazione di batterie ed accumulatori, come da tavola allegata a nota registrata al prot. n. Q1.2008.0001792 del 25 gennaio 2008;

4. che, per quanto non modificato con il presente provvedimento, siano confermati integralmente il contenuto e le prescrizioni inserite nel d.d.s. n. 12115 del 18 ottobre 2007;

5. che la presente autorizzazione potrà essere oggetto di verifica da parte dell'autorità competente nel caso di modifica delle Linee guida di cui all'art. 4 comma 1 del d.lgs. 59/05;

6. di trasmettere copie conformi del presente atto alla Provincia di Milano per la successiva comunicazione al comune di San Giuliano Milanese (MI), ad ARPA dipartimento di Milano e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

7. di disporre che la Provincia di Milano provveda a trasmettere di copia conforme del presente provvedimento a mezzo raccomandata a/r all'impresa, disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato;

8. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione integrata ambientale presso la Struttura «Autorizzazioni e Certificazioni» della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali.

Il dirigente della struttura autorizzazioni e certificazioni:  
Elisabetta Confalonieri

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati al presente decreto e non vengono riprodotti nel presente Bollettino, possono essere consultati presso gli uffici della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile - U.O. Reti e Infrastrutture - Struttura Autorizzazioni e Certificazione.

(BUR20080143)

**D.d.s. 10 luglio 2008 - n. 7533**

**Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata alla ditta Risorse Ecologiche s.r.l., ai sensi del**

(5.3.5)

**d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, Allegato 1, punto 5.3, con sede legale in via Foro Bonaparte 68, Milano ed impianto in loc. Osteria dei Passeggeri, Lainate (MI)**

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI**

Omissis

Decreta

1. di modificare l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con d.d.s. n. 12497 del 25 ottobre 2007 alla ditta Risorse Ecologiche s.r.l., con sede legale in 12497 del 25 ottobre 2007, relativa all'impianto ubicato in loc. Osteria dei Passeggeri, Lainate (MI), per le attività previste dal d.lgs. 59/105 allegato 1, punto 5.3, nel seguente modo:

a) nella «Tabella A1 – Tipologia impianto/i», colonna «Rifiuti NP» e nella «Tabella B1 – rifiuti in ingresso» è inserito il codice CER «200303», precedentemente omissis per errore materiale, limitatamente alla parte liquida;

b) alla prescrizione n. IV del paragrafo E.5.2 è eliminata la frase «ad ogni conferimento» dalla parte di prescrizione che riguarda il rifiuto di cui al codice CER 190703;

c) nella «Tab. F9 – Inquinanti monitorati» del paragrafo F.3.6 la frequenza di analisi relativa al parametro «Saggio di tossicità acuta» è modificata in mensile;

d) è eliminata a pag. 38 dell'allegato tecnico la prescrizione E.5.2 punto II);

e) la «Tabella A.2 – Condizione dimensionale dello stabilimento» è corretta nel seguente modo: Superficie scolante 1920 mq – Superficie scoperta impermeabilizzata 1920 mq;

f) al paragrafo «E.7 Monitoraggio e Controllo» la frase «L'Autorità competente al controllo (ARPA) effettuerà tre controlli ordinari» è sostituita dalla seguente: «L'Autorità competente al controllo (ARPA) effettuerà due controlli ordinari»;

g) la prescrizione n. II del paragrafo E.2.1 è sostituita dalla seguente:

h) «II) le concentrazioni di cloruri e solfati, in uscita dal trattamento chimico-fisico (punto A), devono rispettare i valori limite della tabella 3 dell'allegato 5 del d.lgs. 152/2006 per lo scarico in pubblica fognatura»;

2. che, per quanto non modificato con il presente provvedimento, siano confermati integralmente il contenuto e le prescrizioni inserite nel d.d.s. n. 12497 del 25 ottobre 2007;

3. che la presente autorizzazione potrà essere oggetto di verifica da parte dell'autorità competente nel caso di modifica delle Linee guida di cui all'art. 4 comma 1 del d.lgs. 59/05;

4. di trasmettere copie conformi del presente atto alla Provincia di Milano per la successiva comunicazione al comune di Lainate (MI), ad ARPA dipartimento di Milano e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di disporre che la Provincia di Milano provveda a trasmettere copia conforme del presente provvedimento a mezzo raccomandata a/r all'impresa, disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato;

6. di disporre la messa a disposizione del pubblico del presente decreto presso la Struttura «Autorizzazioni e Certificazioni» della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali.

Il dirigente della struttura  
autorizzazioni e certificazioni:  
Roberto Cerretti

## D.G. Industria, PMI e cooperazione

(BUR20080144)

**D.d.g. 6 agosto 2008 - n. 8866**

(4.4.0)

**Riconoscimento a strutture operative estere della qualifica di «LombardiaPoint Estero» per l'erogazione di servizi al sistema economico lombardo (I finestra 2008)**

**IL DIRETTORE GENERALE DELLA D.G.  
INDUSTRIA, PMI E COOPERAZIONE**

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della VIII legislatura, approvato con d.c.r. 26 ottobre 2005, n. VIII/25;

Visto l'asse di intervento 3.3.2 «Internazionalizzazione delle imprese» previsto nel DPEFR 2008/2010, approvato con d.g.r. 26 giugno 2007 n. 8/4953»;

Vista la l.r. 2 febbraio 2007, n. 1 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia» con la quale la Regione persegue la crescita competitiva del sistema produttivo della Lombardia e del contesto territoriale e sociale che lo accoglie e lo alimenta, supportando, tra l'altro, il mercato e l'internazionalizzazione, prevedendo azioni a favore dell'internazionalizzazione del sistema imprenditoriale, del consolidamento nel territorio di attività di ricerca e sviluppo e favorendo la collaborazione non delocalizzata con le imprese straniere;

Visto l'Accordo di Programma con il Sistema Camerale, approvato con d.g.r. 26 marzo 2006 n. 7/2210 e le Linee Strategiche di sviluppo relative all'Asse 2 Internazionalizzazione del Programma d'Azione 2008, approvato con d.g.r. del 2 aprile 2008 n. 8/6997 «Presa d'atto della comunicazione del Presidente Formigoni avente ad oggetto: Attuazione AdP Competitività – Relazione Attività 2007 e Programma 2008»;

Vista la d.g.r. 20 febbraio 2008, n. 8/6628: «Modalità per l'individuazione dei soggetti titolari della qualifica di LombardiaPoint Estero per il sostegno dell'internazionalizzazione alle imprese lombarde» che ha approvato, nel rispetto della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria) gli indirizzi per l'individuazione dei soggetti titolari della qualifica di LombardiaPoint Estero e stabilito di demandare a provvedimenti successivi e specifici le ulteriori fasi per l'approvazione della nuova Carta Servizi dei LombardiaPoint Estero e la definizione puntuale dei criteri per il loro riconoscimento;

Visto il d.d.g. n. 4101 del 23 aprile 2008, che approva il «Bando per il riconoscimento a strutture operative estere della qualifica di «LombardiaPoint Estero» per l'erogazione di servizi al sistema economico lombardo»; nel quale, tra l'altro, al punto 2 viene nominato il Nucleo di Valutazione per l'esame delle domande di riconoscimento pervenute, composto da rappresentanti di Regione Lombardia (D.G. Industria, PMI e Cooperazione e D.G. Presidenza) e da rappresentanti di Cestec s.p.a.;

Visto il d.d.g. n. 6106 dell'11 giugno 2008, che approva gli esiti della valutazione relativa al «Bando per il riconoscimento a strutture operative estere della qualifica di «LombardiaPoint Estero» per l'erogazione di servizi al sistema economico lombardo», riconoscendo la qualifica di LombardiaPoint Estero a tutte le domande ammesse e ammesse con integrazioni;

Preso atto che tutte le integrazioni richieste sono pervenute in formato cartaceo entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta inviata via fax, così come, stabilito dal succitato d.d.g.;

Preso atto delle risultanze del verbale del Nucleo di Valutazione riunitosi nella seduta del 7 luglio 2008, che ha valutato le integrazioni pervenute, comprese quelle relative ai Paesi Polonia e Romania per cui la decisione del riconoscimento di LombardiaPoint Estero era stata sospesa nella seduta precedente causa convergenza di domande sugli stessi Paesi;

Preso atto delle conclusioni assunte dal Nucleo che ha deciso di confermare la qualifica di LombardiaPoint Estero a tutte le domande integrate con le informazioni mancanti, e di riconoscere:

- alla struttura dipendente dalla Camera di Commercio e Industria Italo-Polacca la qualifica di LombardiaPoint Estero per il Paese Polonia;
- alla struttura dipendente da CO. EXPORT SCCARL la qualifica di LombardiaPoint Estero per il Paese Romania, conseguentemente;

e sempre in base alle conclusioni assunte dal Nucleo, di non riconoscere la qualifica di LombardiaPoint Estero:

- alla struttura dipendente da CO. EXPORT SCCARL per il Paese Polonia;
- alla struttura dipendente da Camera di Commercio e Industria Italo-Polacca per il Paese Romania;
- alla struttura da Camera di Commercio Italo-Polacca per il Paese Polonia;

così come si evince dall'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che alla fine di agosto 2008 chiuderà la seconda finestra (così come previsto al punto 3 del bando allegato al d.d.g. n. 4101 del 23 maggio 2008) per la presentazione di domande per il riconoscimento di strutture quali LombardiaPoint Estero;

Dato atto che il presente atto non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale, anche nel rispetto della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 art. 1 comma 594;

Vista la l.r. 20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi della VIII legislatura.

Decreta

Per le motivazioni espresse in premessa:

1) di riconoscere la qualifica di LombardiaPoint Estero dalla data di approvazione del presente decreto:

- alla struttura dipendente dalla Camera di Commercio e Industria Italo-Polacca per il per il Paese Polonia;
- alla struttura dipendente da CO. EXPORT SCCARL per il Paese Romania;

2) di non riconoscere la qualifica di LombardiaPoint Estero:

- alla struttura dipendente da CO. EXPORT SCCARL per il Paese Polonia;
- alla struttura dipendente da Camera di Commercio e Industria Italo-Polacca per il Paese Romania;
- alla struttura da Camera di Commercio Italo-Polacca per il Paese Polonia;

così come si evince dall'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

Per il direttore generale: Roberto Cova

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

Nucleo di Valutazione per il riconoscimento della qualifica di LombardiaPoint Estero, seduta del 7 luglio 2008

ALLEGATO A

**RICONOSCIMENTO LOMBARDIPOINT ESTERO  
(7 luglio 2008 - 1ª Finestra 2008)**

	<b>ENTE PROPONENTE</b>	<b>LOMBARDIPOINT ESTERO</b>	<b>STATO</b>
1	CO.EXPORT SCCARL	Venezuela (sede a Caracas)	RICONOSCIUTO
2	CO.EXPORT SCCARL	Brasile (sede Sao Paolo)	RICONOSCIUTO
3	CO.EXPORT SCCARL	Israele (sede a Gerusalemme)	RICONOSCIUTO
4	CO.EXPORT SCCARL	Kazakhstan (sede ad Almaty)	RICONOSCIUTO
5	CO.EXPORT SCCARL	Bulgaria (sede a Sofia)	RICONOSCIUTO
6	CO.EXPORT SCCARL	Cile (sede a Santiago)	RICONOSCIUTO
7	CO.EXPORT SCCARL	Vietnam (sede a Hanoi)	RICONOSCIUTO
8	CO.EXPORT SCCARL	Lituania (sede a Vilnius)	RICONOSCIUTO
9	CO.EXPORT SCCARL	Distretto Federale Centrale Russo (sede a Mosca)	RICONOSCIUTO
10	CO.EXPORT SCCARL	Polonia (sede a Varsavia)	<b>NON RICONOSCIUTO</b>
11	<b>CO.EXPORT SCCARL</b>	<b>Romania (sede a Bucarest)</b>	<b>RICONOSCIUTO</b>
12	PROMOS	Argentina (sede a Buenos Aires)	RICONOSCIUTO
13	PROMOS	Regione di Sao Paolo (sede a Sao Paolo)	RICONOSCIUTO
14	PROMOS	Canada (sede a Montreal)	RICONOSCIUTO
15	PROMOS	Cina (sede a Shanghai)	RICONOSCIUTO
16	PROMOS	Municipalità di Pechino (sede a Pechino)	RICONOSCIUTO
17	PROMOS	Emirati Arabi Uniti (sede a Abu Dhabi)	RICONOSCIUTO
18	PROMOS	Egitto (sede a Il Cairo)	RICONOSCIUTO
19	PROMOS	Giappone (sede a Tokio)	RICONOSCIUTO
20	PROMOS	India (sede a Mumbai)	RICONOSCIUTO
21	PROMOS	Marocco (sede a Casablanca)	RICONOSCIUTO
22	PROMOS	Messico (sede a Città del Messico)	RICONOSCIUTO
23	PROMOS	Perù (sede a Lima)	RICONOSCIUTO
24	PROMOS	Russia (sede a Mosca)	RICONOSCIUTO
25	PROMOS	Turchia (sede a Istanbul)	RICONOSCIUTO
26	PROMOS	Uruguay (sede a Montevideo)	RICONOSCIUTO
27	EUROIMPRESA LEGNANO S.C.R.L.	Repubblica di Moldova (sede a Chisinau)	RICONOSCIUTO
28	AGENZIA PER LA RUSSIA	Distretto Federale Nord-Occidentale (sede a San Pietroburgo)	RICONOSCIUTO
29	AGENZIA PER LA RUSSIA	Distretto Federale Siberiano (sede a Novosibirsk)	RICONOSCIUTO
30	AGENZIA PER LA CINA	Municipalità di Shanghai (sede a Shanghai)	RICONOSCIUTO
31	<b>CAMERA COMM. E IND. I-PO</b>	<b>Polonia (sede a Varsavia)</b>	<b>RICONOSCIUTO</b>
32	CAMERA COMM. E IND. I-PO	Romania (sede a Bucarest)	<b>NON RICONOSCIUTO</b>
33	CAMERA COMM. E ITALO-POLACCA	Polonia (sede a Varsavia)	<b>NON RICONOSCIUTO</b>

(BUR20080145)

**D.d.u.o. 1 agosto 2008 - n. 8569**

(4.4.0)

**Avviso per la presentazione di proposte finalizzate alla realizzazione di programmi di sviluppo della competitività, di cui al d.d.g. n. 6914/2008 - Modifica del termine relativo all'apertura dello sportello per la presentazione delle proposte progettuali**

LA DIRIGENTE DELL'U.O.  
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2000-2006,  
AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE  
E DI ATTRATTIVITÀ AGLI INVESTIMENTI

Premesso che con decreto n. 6914 del 26 giugno 2008 è stato approvato, in attuazione della d.g.r. n. 6782 del 12 marzo 2008 e successive integrazioni, il bando a sportello «Avviso per la presentazione di proposte finalizzate alla realizzazione di programmi di sviluppo della competitività»;

Rilevato che nel citato bando, ai punti 2 e 10, è stato stabilito il periodo di apertura dello sportello per la presentazione delle proposte progettuali a decorrere dal 1° settembre 2008 fino al 26 settembre 2008;

Considerata la complessità dei contenuti delle proposte progettuali da presentare e le numerose richieste di informazioni sul citato bando pervenute dall'utenza durante l'ultima decade del mese di luglio 2008;

Ritenuto di modificare il termine di apertura dello sportello portandolo dal 1° ottobre 2008 al 30 ottobre 2008, al fine di agevolare l'utenza nella definizione delle proposte progettuali;

Visto in particolare il punto 15 del bando approvato con decreto n. 6914 del 26 giugno 2008, con il quale viene affidata la responsabilità del procedimento alla Dirigente dell'Unità Organizzativa Programmazione Comunitaria 2000-2006, Azioni di marketing territoriale e di attrattività agli investimenti Olivia Postorino;

Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1) di modificare il periodo di apertura dello sportello per la presentazione delle proposte progettuali, di cui al decreto n. 6914 del 26 giugno 2008, stabilito dai punti 2 e 10 dell'allegato A dal 1° al 26 settembre 2008, portandolo dal 1° ottobre 2008 al 30 ottobre 2008;

2) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia.

La dirigente della Unità Organizzativa  
Programmazione Comunitaria 2000-2006,  
Azioni di marketing territoriale  
e di attrattività agli investimenti:  
Olivia Postorino

(BUR20080146)

**D.d.s. 14 luglio 2008 - n. 7645**

(4.7.0)

**Contributi per l'anno 2008 a favore degli Organismi regionali delle Associazioni di rappresentanza e tutela delle cooperative (l.r. n. 21/2003)**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
SERVIZI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE  
E DEL SISTEMA DELLE IMPRESE COOPERATIVE

Visti:

– la legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 «Norme per la cooperazione in Lombardia» ed in particolare l'art. 5 che prevede, tra l'altro, la concessione di contributi alle organizzazioni delle Associazioni di rappresentanza e tutela delle cooperative;

– il regolamento regionale 23 novembre 2004 n. 8 «Regolamento regionale per la concessione dei contributi agli Organismi regionali delle Associazioni di rappresentanza e tutela delle cooperative giuridicamente riconosciute previste dalla l.r. 21/2003 "Norme per la cooperazione in Lombardia"»;

– la d.g.r. 5 marzo 2008, n. 6737 «Contributi per l'anno 2007 a favore delle Associazioni di rappresentanza e tutela delle cooperative (l.r. n. 21/03)»;

Considerato che la d.g.r. n. 6737/2008 demanda alla Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione la predisposizione e la pubblicazione delle modalità per la presentazione delle domande di contributo da parte degli Organismi delle Associazioni delle cooperative;

Considerato, inoltre, che la Direzione Industria, PMI e Cooperazione ha predisposto ed attivato un sistema informativo e informatico per la presentazione *on line* delle domande relative al contributo a favore degli Organismi regionali alle Associazioni delle cooperative che consente una riduzione dei costi sia per degli Organismi regionali delle Associazioni delle cooperative che per la Regione, oltre che una semplificazione nella presentazione della domanda;

Ritenuto di approvare, quale parte integrante del presente provvedimento, l'avviso per l'anno 2008 e gli allegati modelli delle domande di concessione e di erogazione relative al contributo per l'attività di assistenza e di promozione svolte dagli Organismi regionali delle Associazioni delle cooperative a favore delle cooperative;

Vista la l.r. 16/1996 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale» e successive modificazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di approvare in attuazione della d.g.r. 5 marzo 2008, n. 6737, l'avviso per l'anno 2008 e gli allegati modelli per la presentazione delle domande di contributo da parte degli Organismi regionali delle Associazioni di rappresentanza e tutela delle cooperative, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che la modulistica da utilizzare per la presentazione delle domande è esclusivamente quella presente sul sito [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it) i cui contenuti sono riportati negli allegati, parte integranti del presente provvedimento;

3. di stabilire che le domande potranno essere presentate a partire dal 20 ottobre 2008 al 16 novembre 2008;

4. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente provvedimento corredato dall'avviso per l'anno 2008 e dalla modulistica allegata, oltre che sul sito Internet della Regione Lombardia.

Il dirigente: Marina Gori

ALLEGATO A

**CONTRIBUTI PER L'ANNO 2008  
A FAVORE DEGLI ORGANISMI REGIONALI  
DELLE ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA  
E TUTELA DELLE COOPERATIVE**

INDICE

1. Finalità
2. Strumenti di agevolazione
3. Risorse finanziarie
4. Localizzazione degli interventi
5. Soggetti beneficiari
6. Spese ammissibili
7. Arco temporale
8. Caratteristiche degli strumenti di agevolazione
9. Iter procedurale
10. Obblighi del beneficiario
11. Ispezioni e controlli
12. Revoche e sanzioni
13. Avvertenze generali
14. Modulo di adesione
15. Scheda progetto

**CONTRIBUTI PER L'ANNO 2008  
A FAVORE DEGLI ORGANISMI REGIONALI  
DELLE ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA  
E TUTELA DELLE COOPERATIVE  
CRITERI E MODALITÀ ATTUATIVE**

**1 - Finalità**

L'articolo 5, comma 1, lettera b) della l.r. n. 21/2003 (Interventi per la promozione, il sostegno e lo sviluppo della cooperazione) prevede che la Regione attui forme di intervento economico a favore degli Organismi regionali delle Associazioni di rappresentanza e tutela delle Cooperative giuridicamente riconosciute.

## 2 – Strumento di agevolazione

I contributi sono concessi agli Organismi regionali delle Associazioni di rappresentanza e tutela delle Cooperative giuridicamente riconosciute per le seguenti attività svolte direttamente o attraverso loro enti o strutture delegate:

- a. assistenza, organizzazione e tutela della cooperazione;
- b. predisposizione di progetti a carattere sperimentale o che interessino lo sviluppo di particolari aree territoriali o di specifici settori produttivi;
- c. consolidamento e sviluppo delle competenze imprenditoriali e gestionali, nonché della cultura cooperativa;
- d. realizzazioni di ricerche, indagini e analisi di settore;
- e. consolidamento e sviluppo dei servizi creditizi offerti dal sistema della cooperazione;
- f. interventi a salvaguardia dell'occupazione.

## 3 – Risorse finanziarie

Le risorse disponibili nell'anno in corso ammontano ad € 150.000,00 e riguardano gli interventi sostenuti dagli Organismi regionali delle Associazioni di rappresentanza e tutela delle Cooperative giuridicamente riconosciute nel periodo dall'1 gennaio 2008 alla data di presentazione della domanda.

## 4 – Localizzazione degli interventi

Sono ammessi ai benefici del presente provvedimento gli investimenti effettuati in Lombardia dagli Organismi regionali delle Associazioni di rappresentanza e tutela delle Cooperative giuridicamente riconosciute che hanno sede legale ed operativa nell'ambito del territorio della Regione.

## 5 – Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dei contributi gli Organismi regionali delle Associazioni di rappresentanza e tutela delle Cooperative giuridicamente riconosciute di cui all'art. 2 della l.r. n. 21/2003.

## 6 – Spese ammissibili

Per quanto riguarda il contributo agli Organismi delle Associazioni di rappresentanza e tutela delle cooperative sono ammissibili le spese riguardanti:

- interventi sperimentali e innovativi per sviluppo di particolari territori o di specifici settori produttivi;
- promozione e start up di nuove cooperative;
- consolidamento e sviluppo delle competenze imprenditoriali e gestionali;
- consolidamento e sviluppo della cultura cooperativa;
- realizzazioni di ricerche e analisi di settore;
- organizzazione di convegni, seminari, incontri, consulenze e informazioni legislative;
- consolidamento e sviluppo di sistemi creditizi.

Fra le spese ammissibili ai fini della determinazione del contributo non rientrano i costi di gestione dei beneficiari e degli enti e strutture delegati, quali, a titolo esemplificativo, affitti, utenze, costo del personale (con esclusione del personale direttamente impiegato per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 della legge regionale).

## 7 – Arco temporale

Gli interventi devono essere stati sostenuti dalle Associazioni nel periodo dall'1 gennaio 2008 alla data di presentazione della domanda.

## 8 – Caratteristica dell'intervento

Per la concessione di contributi agli Organismi regionali delle Associazioni sono prese in considerazione le domande che documentano attività di promozione ed assistenza alle cooperative.

Ciascuna Associazione non potrà presentare più di una richiesta di contributo.

Le risorse finanziarie disponibili sono ripartite in base ai seguenti criteri:

- il 15% della somma stanziata è riservata prioritariamente a progetti sperimentali o innovativi che interessano lo sviluppo di particolari aree territoriali o di specifici settori produttivi;
- la rimanente somma – alla quale si aggiungono le risorse eventualmente non utilizzate per i progetti indicati al punto precedente – sarà ripartita con i criteri sottoindicati:
  - a. il 25% delle disponibilità è riservato agli interventi di assistenza, organizzazione e tutela delle cooperative e verrà

assegnato alle Associazioni sulla base del numero delle cooperative associate alla data del 31 dicembre 2007;

- b. il 25% è riservato agli interventi di consolidamento della cultura cooperativa e verrà valutato in base al numero dei soci delle cooperative aderenti alla data del 31 dicembre 2007;
- c. il 25% è riservato allo sviluppo e consolidamento delle competenze imprenditoriali e gestionali e verrà valutato in base al numero degli occupati nelle cooperative aderenti alla data del 31 dicembre 2007;
- d. il restante 25% è ripartito in base al fatturato complessivo raggiunto dalle cooperative aderenti all'Associazione nell'anno 2007.

Il limite massimo di contributo per ogni Associazione è pari a € 80.000,00.

## 9 – Iter procedurale

La domanda dovrà essere presentata, nel periodo dal 20 ottobre al 16 novembre 2008, a firma del presidente/legale rappresentante dell'Associazione regionale, esclusivamente in via informatica, compilando l'apposita modulistica on-line accessibile sul sito internet – [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

Per validare la propria domanda i soggetti richiedenti, **entro 5 giorni (solari) dalla data di invio** via internet della stessa, devono:

- stampare il Modulo di Adesione (file formato «pdf» compilato dal sistema in automatico) firmarlo in originale da parte del legale rappresentante della Associazione;
- allegare la fotocopia della carta di identità, sempre del legale rappresentante;
- consegnare a mano o spedire il tutto ad una delle seguenti sedi:

- Regione Lombardia – Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione – U.O. Sviluppo dell'imprenditorialità – via Taramelli, 20 – 20124 Milano, oppure:
- Uffici Protocollo della Regione Lombardia di via F. Filzi 22 o di via Taramelli, 20 – Milano;
- Sedi del Protocollo federato della Regione.

Per il calcolo dei 5 giorni, a partire dalla data di invio della domanda via rete, entro i quali far pervenire il Modulo di adesione, si precisa che:

- nel caso in cui la consegna viene effettuata a mano fa fede la data del timbro apposto dall'Ufficio Protocollo;
- nel caso di spedizione a mezzo posta fa fede la data del timbro apposto dall'ufficio postale di spedizione.

Il mancato rispetto delle modalità di validazione di cui sopra comporta, per i soggetti richiedenti, l'esclusione dai benefici previsti dal presente bando.

La Struttura «Servizi a sostegno delle imprese e del sistema delle imprese cooperative»:

- verificherà le condizioni di ammissibilità dei soggetti richiedenti. In caso di documentazione carente, l'Associazione sarà invitata ad integrare la documentazione medesima nel termine perentorio di 7 giorni. Decorso inutilmente tale termine la domanda verrà considerata irricevibile;
- valuterà le domande in base ai criteri indicati al punto precedente.

A conclusione dell'istruttoria, il dirigente responsabile, con proprio decreto, procederà alla assegnazione ed erogazione del contributo spettante ai soggetti beneficiari e trasmetterà copia del provvedimento alle Associazioni richiedenti.

## 10 – Obblighi del beneficiario

Fatte salve le disposizioni in materia di obblighi fiscali, per tre anni dalla data del provvedimento di erogazione il beneficiario del contributo è tenuto, a pena di revoca del contributo stesso, a mettere a disposizione della Regione su apposita richiesta, la documentazione analitica relativa agli interventi riconosciuti e al contributo ricevuto.

L'Associazione beneficiaria del contributo ha, inoltre, l'obbligo di:

- realizzare e rendicontare la realizzazione degli interventi nei termini previsti con le modalità previste dalla modulistica;
- consentire ispezioni e controlli da parte della Regione e fornire i dati richiesti;

- comunicare alla Direzione Generale competente ogni eventuale variazione intervenuta per le conseguenti valutazioni.

### **11 – Ispezioni e controlli**

L'amministrazione regionale può disporre in qualsiasi momento ispezioni presso la sede dell'Associazione beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal procedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'Associazione, nonché l'attività svolta dagli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.

La Regione può procedere direttamente, anche mediante eventuali sopralluoghi, all'accertamento dell'effettiva realizzazione degli interventi oggetto del contributo concesso e dell'inerenza e veridicità della spesa sostenuta.

### **12 – Revoche e sanzioni**

Il mancato rispetto dei provvedimenti regionali, il mancato raggiungimento degli obiettivi, le violazioni della normativa vigente costituiscono motivo di revoca del contributo con l'obbligo conseguente di restituzione delle somme erogate maggiorate, ai sensi della normativa vigente, dagli interessi legali per il periodo di disponibilità delle somme percepite.

Prima di procedere alla revoca del contributo la Regione provvede ad informare l'Associazione beneficiaria indicando i motivi che giustificano il provvedimento. Con la stessa comunicazione è stabilito il termine che non può essere inferiore a 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, entro il quale l'Associazione può produrre eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine, qualora le controdeduzioni non siano recepite, la Regione procede all'emissione del provvedimento dirigenziale di revoca.

Le somme da restituire a seguito della revoca sono versate all'entrata del bilancio regionale entro 60 giorni dalla data della comunicazione del provvedimento di revoca.

La Regione potrà provvedere al recupero della somma revocata e non versata dal beneficiario a valere su eventuali future erogazioni di qualsiasi natura.

### **13 – Avvertenze generali**

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, si informa che il trattamento è finalizzato alla verifica dei requisiti per il diritto alle agevolazioni previste dalla l.r. 21/2003 a favore delle PMI e sarà effettuato sia manualmente che informaticamente.

I dati potranno essere trattati dal soggetto valutatore, in possesso dei necessari requisiti tecnici, per l'esecuzione del servizio di valutazione tecnica sul progetto presentato.

Il conferimento dei dati è previsto dalla legge ed è obbligatorio.

L'eventuale mancato conferimento comporta la decadenza del diritto al beneficio.

Il titolare del trattamento dati è la Regione Lombardia, con sede in via Pola 12, 20124 Milano.

Il Responsabile del trattamento è il Direttore Generale della Direzione Industria, PMI e Cooperazione, via Pola, 12, 20124 Milano; ad esso ci si potrà rivolgere per il rispetto dei diritti così come previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003.

ID .....

**MODULO DI ADESIONE**

Protocollo regionale n. .... del .....

**CONTRIBUTI PER L'ANNO 2008  
A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DEL SETTORE COOPERATIVO**

Alla Regione Lombardia  
 Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione  
 U.O. Sviluppo dell'Imprenditorialità  
 Struttura Servizi a sostegno delle imprese  
 e del sistema delle imprese cooperative  
 via Pola, 12 — 20124 Milano

Oggetto: *Richiesta di contributo*

Il sottoscritto: Cognome ..... Nome .....  
 nato a: Luogo di nascita ..... Prov. ....  
 data di nascita ..... residente a: Città ..... Prov. ....  
 Indirizzo: via ..... n. .... Codice fiscale n. ....  
 in qualità di legale rappresentante dell'Associazione regionale di rappresentanza e tutela delle cooperative:  
 .....  
 Natura giuridica .....  
 con sede legale a: città ..... cap. .... prov. ....  
 indirizzo: via ..... n. ....  
 tel. .... fax ..... e-mail .....

**Dichiara ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000**

- di aver presentato domanda al fine di ottenere i benefici, per un contributo per gli interventi effettuati dalla Associazione di rappresentanza e tutela delle cooperative come previsto dalla d.g.r. n. 6737 del 5 marzo 2008 in attuazione della legge regionale n. 21/2003, in data ..... prot. n. ....;
- di essere a conoscenza della normativa di riferimento e delle condizioni di concessione delle agevolazioni di cui alla legge regionale n. 21/2003;
- che non sono state ottenute agevolazioni a valere su altre leggi statali, regionali o altri enti e/o istituzioni pubbliche, per i medesimi investimenti oggetto della presente domanda;
- di essere consapevole che l'incompletezza della domanda o la mancanza di tutti o in parte dei documenti, saranno motivo di esclusione;
- di prendere atto delle cause di revoca e cessazione dell'intervento agevolativi impegnandosi alla restituzione, in caso di accertata irregolarità, dei contributi indebitamente percepiti con l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed amministrative previste dalla d.g.r. 6737/2008;
- di accettare, sia durante l'istruttoria e la realizzazione del progetto, sia successivamente, le indagini tecniche ed i controlli che la Regione Lombardia ritenga opportuno effettuare direttamente o mediante soggetti da essa incaricati;
- la veridicità e la conformità di dati, notizie e dichiarazioni riportate nella presente domanda con quanto presente negli allegati inoltrati per via telematica, nonché l'aderenza di quanto realizzato con le norme attuative della legge regionale n. 21/2003;
- di essere a conoscenza di quanto indicato nell'informativa in tema di trattamento dei dati personali di cui alla nota nella pagina successiva;
- di essere a conoscenza delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 nell'ipotesi di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della decadenza dai benefici prevista dall'art. 75 del d.P.R. 445/2000;

**Dichiara inoltre**

- che il numero delle cooperative aderenti all'Associazione al 31 dicembre 2007 era di n. ....
- che il numero dei soci nelle cooperative associate al 31 dicembre 2007 era di n. ....
- che il numero degli occupati nelle cooperative associate al 31 dicembre 2007 era di n. ....
- che il fatturato complessivo delle cooperative aderenti ricavato dall'ultimo bilancio depositato equivale ad € .....
- che gli interventi elencati nella scheda riassuntiva allegata saranno realizzati nel periodo 1 gennaio 2008 alla data odierna hanno comportato spesa di € .....

**Si impegna altresì:**

a conservare per un periodo di tre anni, nel caso di assegnazione del contributo, la copia della documentazione e dei giustificativi di spesa relativi agli interventi effettuati, fermi restando gli obblighi derivanti dalla normativa fiscale vigente.

**Allega:** Fotocopia carta di identità in corso di validità del legale rappresentante

.....  
*Luogo e data*.....  
*Timbro dell'Associazione e firma del legale rappresentante*

*Ai sensi dell'articolo 38 – comma 3 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, l'autentica delle firme in calce alla domanda ovvero ad ogni altro documento che la preveda, potrà, oltre che nelle consuete forme, essere effettuata mediante apposizione della firma alla presenza del dipendente addetto al ricevimento dell'istanza, ovvero, in alternativa, allegando la fotocopia di un valido documento di identità del firmatari.*



## SCHEMA PROGETTO

**LEGGE REGIONALE N. 21/2003 – ART. 5, comma 1 lettera b)  
CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELLE COOPERATIVE**

	ATTIVITÀ	Importo spese sostenute €
<b>I</b>	<b>Interventi sperimentali e innovativi per sviluppo di particolari territori o di specifici settori produttivi</b>	
<b>II</b>	<b>Promozione e start up di nuove cooperative</b>	
<b>III</b>	<b>Consolidamento e sviluppo delle competenze imprenditoriali e gestionali</b>	
<b>IV</b>	<b>Consolidamento e sviluppo della cultura cooperativa</b>	
<b>V</b>	<b>Realizzazioni di ricerche e analisi di settore</b>	
<b>VI</b>	<b>Organizzazione di convegni, seminari, incontri, consulenze e informazioni legislative</b>	
<b>VII</b>	<b>Consolidamento e sviluppo di sistemi creditizi</b>	
<b>VIII</b>	<b>Altri interventi/attività'</b>	
	<b>Totale</b>	

**LEGGE REGIONALE N. 21/2003 – ART. 5, comma 1 lettera b)  
CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELLE COOPERATIVE  
SCHEMA RIASSUNTIVA DEGLI INTERVENTI REALIZZATI - ANNO 2008**

	ATTIVITA'	Azienda fornitrice bene e/o servizio		Fattura		Importo
<b>I</b>	<b>Interventi sperimentali e innovativi per lo sviluppo di particolari territori o di specifici settori produttivi</b>	Denominazione	Causale	Fattura		€
				Data	n.	
1						
2						
3						
4						
...		<b>TOTALE 1</b>				
<b>II</b>	<b>Promozione e start up di nuove cooperative</b>	Denominazione	Causale	Fattura		€
				Data	n.	
1						
2						
3						
4						
...		<b>TOTALE 2</b>				

III	Consolidamento e sviluppo delle competenze imprenditoriali e gestionali	Denominazione	Causale	Fattura		€
				Data	n.	
1						
2						
3						
4						
....		<b>TOTALE 3</b>				
IV	Consolidamento e sviluppo della cultura cooperativa	Denominazione	Causale	Fattura		€
				Data	n.	
1						
2						
3						
4						
...		<b>TOTALE 4</b>				
V	Realizzazioni di ricerche e analisi di settore	Denominazione	Causale	Fattura		€
				Data	n.	
1						
2						
3						
4						
...						
...		<b>TOTALE 5</b>				
VI	Organizzazione di convegni, seminari, incontri, consulenze e informazioni legislative	Denominazione	Causale	Fattura		€
				Data	n.	
1						
2						
3						
4						
...						
...		<b>TOTALE 6</b>				
VII	Consolidamento e sviluppo di sistemi creditizi	Denominazione	Causale	Fattura		€
				Data	n.	
1						
2						
3						
4						
...						
...		<b>TOTALE 7</b>				
VIII	Altri interventi/attività'	Denominazione	Causale	Fattura		€
				Data	n.	
1						
2						
3						
4						
...						
...		<b>TOTALE 8</b>				
		<b>TOTALE GENERALE</b>				

## D.G. Protezione civile, prevenzione e polizia locale

(BUR20080147)

(5.5.0)

D.d.u.o. 1 agosto 2008 - n. 8563

**Approvazione del bando per l'acquisto di mezzi, attrezzature e materiali per le Organizzazioni di Volontariato di protezione civile, ai sensi della l.r. 16/2004, art. 5, comma 5, di cui alla d.g.r. n. 8/7638 dell'11 luglio 2008; impegno e contestuale liquidazione alle Province della Lombardia dei fondi destinati all'iniziativa**

### IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 225/92 «Istituzione del servizio nazionale della protezione civile» e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la l.r. 16/2004, che all'art. 5, comma 1, «riconosce la funzione del volontariato di protezione civile come espressione di solidarietà sociale, *omissis*, assicurandone l'autonoma formazione e lo sviluppo» ed al comma 5 assegna la priorità alle iniziative gestite in collaborazione tra più associazioni o gruppi comunali;

Richiamata la l.r. 16/2004, che all'art. 5, comma 8, istituisce l'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile, articolato su base regionale, provinciale e comunale;

Vista la d.g.r. n. 8/7638 dell'11 luglio 2008 di approvazione del riparto tra le Province della Lombardia dei fondi per le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile per l'acquisto di mezzi, attrezzature e materiali per un importo complessivo di 5.000.000 euro (euro cinquemilioni), Allegato B parte integrante del presente atto;

Richiamato il regolamento regionale n. 3 dell'8 giugno 2001 riguardante il volontariato regionale di protezione civile;

Richiamata la d.g.r. del 25 gennaio 2002 n. 7858 «Trasferimento alle Province della tenuta delle sezioni provinciali dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile delle organizzazioni di volontariato operanti nell'ambito del territorio provinciale per la Protezione Civile», con la quale viene trasferita dal 1° marzo 2002 la tenuta delle undici sezioni provinciali dell'Albo Regionale di Protezione Civile alle Amministrazioni Provinciali;

Preso atto della nota del 19 giugno 2008 con cui l'Unione delle Province Lombarde ha avanzato alcune richieste di modifica ed integrazione al bando proposto dalla Regione Lombardia;

Ritenuto di poter accogliere le richieste avanzate dall'Unione delle Province Lombarde, relativamente alle modalità di assegnazione dei punteggi di competenza provinciale ed alla percentuale massima del contributo regionale, proposta pari all'80%;

Dato atto che è stato definito, di concerto con le Province, il Data Base del Volontariato di Protezione Civile, quale strumento operativo gestionale del sistema di volontariato di P.C., nel quale risulteranno inserite tutte le Organizzazioni regolarmente iscritte all'Albo Regionale del Volontariato di P.C. con le relative dotazioni in termini di risorse sia umane che strumentali;

Ritenuto che il suddetto bando, integrandosi con il sistema informativo della Direzione Generale Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale, nell'ambito del quale è stato recentemente predisposto il data-base delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile, dovrà essere realizzato attraverso procedure informatizzate, descritte in sede di emanazione del bando stesso;

Ritenuto pertanto di liquidare a favore delle Province della Lombardia i fondi di cui all'Allegato B (*omissis*) al presente atto, a valere sull'UPB 4.1.1.3.387 - 5917 del bilancio per l'anno 2008, che presenta adeguata copertura;

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità regionale e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione per l'anno in corso;

Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

#### Decreta

1. di approvare il presente bando per l'acquisto di mezzi attrezzature e materiali per le Organizzazioni di Volontariato di protezione civile ai sensi della l.r. 16/2004, art. 5, comma 5;

2. di approvare l'Allegato A, parte integrante del presente atto, contenente il testo del bando ed i criteri regionali e provinciali per la determinazione della graduatoria delle domande presentate;

3. di impegnare e contestualmente liquidare la somma di € 5.000.000,01 (cinquemilioni/01) a valere sul capitolo di bilancio 4.1.1.3.387.5917 dell'esercizio finanziario in corso, che offre la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa, a favore dei soggetti di cui all'allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, identificati nel ruolo numero 32288;

4. di pubblicare il presente atto, contestualmente alla d.g.r. n. 8/7638 dell'11 luglio 2008, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente: Alberto Biancardi

#### ALLEGATO A

**Bando per l'acquisto di mezzi, attrezzature e materiali per le Organizzazioni di Volontariato di protezione civile ai sensi della l.r. 16/2004, art. 5, comma 5 (d.g.r. n. 8/7638 dell'11 luglio 2008)**

#### 1. Finalità e obiettivi

Regione Lombardia - Direzione Generale Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale intende sostenere le attività delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile della Regione Lombardia mediante l'erogazione di contributi per l'acquisto di mezzi, materiali ed attrezzature, per il miglioramento della capacità di risposta alle emergenze a livello locale e regionale.

#### 2. Tipologia di acquisti ammissibili

I fondi potranno essere utilizzati per l'acquisto delle seguenti voci:

**A) mezzi** - potranno essere acquistati esclusivamente mezzi nuovi tra quelli elencati nell'applicativo predisposto per la presentazione della domanda;

**B) attrezzature** - potranno essere acquistate solo attrezzature nuove tra quelle elencate nell'applicativo predisposto per la presentazione della domanda;

**C) Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)** - potrà essere acquistato qualsiasi dispositivo di protezione individuale, purché rispondente alle normative vigenti e relativamente alla tipologia di attività svolta dall'Organizzazione.

Ogni altra tipologia di bene diversa da quanto sopra descritto deve ritenersi esclusa dal contributo regionale.

I mezzi e i DPI di cui ai punti A) e C) dovranno essere conformi alla decreto del Direttore Generale n. 26523 del 27 ottobre 2000 - «Individuazione dei colori e delle caratteristiche tecniche delle divise e degli automezzi appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile in Regione Lombardia - Modifiche al decreto del Direttore Generale Opere Pubbliche Politiche per la Casa e Protezione Civile n. 16644 del 29 giugno 2000».

#### 3. Termini per la presentazione delle domande di contributo

Tutte le Organizzazioni di Volontariato presenti sul territorio lombardo ed iscritte alla data del 31 luglio 2008 nell'Albo Regionale di Protezione Civile potranno presentare la domanda, con le procedure descritte di seguito, dall'1 settembre al 31 ottobre 2008.

#### 4. Modalità di presentazione delle domande di contributo

La procedura di presentazione delle domande sarà informatizzata ed accessibile, via internet, dal sito della Protezione Civile della Regione Lombardia ([www.protezionecivile.regione.lombardia.it](http://www.protezionecivile.regione.lombardia.it)) e prevederà le seguenti fasi:

1. l'utente dovrà accedere alla pagina di ingresso del bando usando lo stesso account utilizzato per l'accesso al data base dell'Albo del Volontariato, oppure, nel caso ancora non fosse registrato nel database, potrà eseguire una procedura di autoregistrazione, secondo le istruzioni specifiche riportate sul sito. Nella fase di autoregistrazione l'utente dovrà indicare il rappresentante legale, unico autorizzato alla firma digitale della domanda

2. dopo aver effettuato il login, l'utente potrà compilare la domanda di finanziamento; in via sommaria, i dati che sarà necessario conoscere per l'inserimento della domanda sono i seguenti:

- numero volontari iscritti all'organizzazione;
- operatività dell'organizzazione (necessari almeno 80% di volontari operativi);
- tipologia e quantità dei beni da acquistare;
- costo indicativo di ciascun bene;

3. al termine della compilazione, verrà generato un documento in formato pdf; il rappresentante legale dovrà apporre la firma

elettronicamente e lo invierà, tramite la procedura informatizzata. A spedizione avvenuta, la domanda non sarà più modificabile.

Entro 10 giorni dalla presentazione della domanda per via informatica, per cui farà testo la data di registrazione della domanda fornita dal sistema informatico, le OO.V. dovranno trasmettere alle rispettive Province (Settori Protezione Civile) copia cartacea, firmata in originale, del documento in formato pdf generato dal sistema, con allegati tre preventivi per ogni tipologia di acquisto.

Scaduto tale termine, la domanda non verrà presa in considerazione.

#### 5. Importo del contributo regionale e modalità di erogazione

Ciascuna associazione potrà presentare una sola domanda, riferita ad una o più tipologie di acquisti, come definiti al punto 2.

L'importo minimo del contributo erogato (IVA inclusa) sarà pari a € 5.000,00 (euro cinquemila).

L'importo massimo del contributo erogato (IVA inclusa) sarà pari a € 40.000,00 (euro quarantamila).

Il finanziamento regionale sarà pari all'80% dell'importo richiesto, IVA inclusa.

L'ammontare della quota effettivamente erogata sarà rideterminato sulla base della documentazione di spesa inviata, fermo restando il massimale percentuale e gli importi minimi e massimi definiti.

L'importo complessivo messo a disposizione dalla Regione Lombardia per questa iniziativa è pari a € 5.000.000 (euro cinquemilioni).

I fondi, trasferiti dalla Regione alle Province, verranno erogati dalle Province stesse alle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile beneficiarie del contributo, sulla base della graduatoria risultante dall'attribuzione dei punteggi previsti dal presente bando.

#### 6. Criteri di attribuzione dei punteggi

La graduatoria tra le domande presentate ed ammesse al contributo verrà definita come segue:

Il punteggio massimo raggiungibile sarà di 100 punti;

- 80 punti, riservati alla Regione, verranno assegnati automaticamente alla presentazione della domanda, sulla base dei parametri riportati nella tabella 1;

TABELLA 1

TIPOLOGIA DI ACQUISTO		
	CLASSE DI COSTO	Punti
Mezzi	> di 25.000 euro	10
	tra 20.000 e 25.000 euro	8
	tra 15.000 e 20.000 euro	6
	tra 10.000 e 15.000 euro	4
	< di 10.000 euro	2
Attrezzature	> di 8.000 euro	6
	tra 5.000 e 8.000 euro	4
	tra 2.500 e 5.000 euro	2
	< a 2.500 euro	1
DPI	> di 3.000 euro	4
	tra 1.500 e 3.000 euro	2
	< a 1.500 euro	1
NUMERO DI VOLONTARI ISCRITTI		
	Volontari per ass.ne	Punti
4	> di 100 volontari	10
3	tra 50 e 100 volontari	8
2	tra 20 e 50 volontari	5
1	< di 20 volontari	3
RISCHI ANALIZZATI NEL PRIM		
	Valore di rischio integrato per Comune (sede legale ass.ne)	Punti
5	> di 5	50

4	tra 2 e 5	40
3	tra 1 e 2	30
2	tra 0,5 e 1	20
1	< di 0,5	10

- 20 punti, riservati alle Province, fatti salvi eventuali criteri provinciali già stabiliti con specifici provvedimenti delle Province, verranno assegnati sulla base della partecipazione, tra il 1° gennaio 2006 ed il 30 giugno 2008, delle OO.V. a manifestazioni, esercitazioni, attività di sensibilizzazione e prevenzione, interventi operativi riconosciuti o patrocinati dalle Province, con le seguenti modalità (definite in specifica nota dell'Unione delle Province Lombarde del 19 giugno 2008):

- > di 5 interventi: 20 punti;
- tra 2 e 5 interventi: 10 punti;
- < di 2 interventi: 0 punti.

#### 7. Istruttoria delle domande

Le domande, complete della relativa documentazione cartacea, verranno assoggettate all'istruttoria di competenza provinciale per lo svolgimento di controlli amministrativi riguardanti l'iscrizione all'Albo Regionale delle OO.V. e la congruità delle spese per le quali si richiede il contributo e per l'attribuzione della parte dei punteggi di competenza provinciale, come descritto al punto 6.

Nell'ambito dell'istruttoria le Province potranno richiedere per iscritto, anche via e-mail, alle OO.V. documentazione integrativa relativa alle domande presentate; la suddetta documentazione dovrà pervenire alla Provincia entro i 7 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione.

Le Province approveranno le graduatorie definitive delle domande e comunicheranno ai richiedenti l'esito delle istruttorie entro il **31 gennaio 2009**.

A partire dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della Provincia, le OO.V. beneficiarie del contributo avranno sei mesi di tempo per provvedere all'effettuazione degli acquisti e per trasmettere alla Provincia la documentazione contabile in originale, relativa alla spesa effettivamente sostenuta.

Eventuali proroghe, solo se motivate da cause oggettivamente determinabili, potranno essere richieste alla Provincia di competenza entro 1 mese dalla scadenza del termine previsto; sarà discrezione della Provincia, esaminate le motivazioni, concedere o meno la proroga, comunicando l'esito dell'istanza entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.

Le Province, verificata la coerenza della documentazione contabile con i preventivi ricevuti, apporranno sulle fatture un timbro indicante la data e l'importo del contributo e restituiranno l'originale, archiviandone una copia conforme.

La liquidazione del contributo avverrà entro i 60 giorni successivi alla presentazione ed alla validazione della rendicontazione.

In caso di mancato rispetto della tempistica stabilita per la presentazione della rendicontazione, le Province provvederanno alla revoca del contributo previsto.

Le domande idonee, ma non ammesse a contributo causa l'esaurimento dei fondi a disposizione, potranno essere finanziate sempre sulla base della graduatoria approvata, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, anche derivanti dalle rinunce e dalle revocazioni di domande beneficiarie di contributo.

In questo caso, i nuovi beneficiari saranno soggetti alla stessa tempistica sopra descritta, la cui data di inizio sarà quella di comunicazione dell'assegnazione del contributo da parte della Provincia di competenza.

#### 8. Riferimenti normativi

I principali riferimenti normativi e regolamentari alla base delle presenti disposizioni attuative sono i seguenti:

- legge 225/92 «Istituzione del servizio nazionale della protezione civile e successive modifiche ed integrazioni»;
- l.r. 16/2004, che all'art. 5, comma 8, istituisce l'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile, articolato su base regionale, provinciale e comunale;
- regolamento regionale n. 3 dell'8 giugno 2001 riguardante il volontariato regionale di protezione civile;
- d.g.r. del 25 gennaio 2002 n. 7858 «Trasferimento alle Province della tenuta delle sezioni provinciali dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile delle organizzazioni di vo-

lontariato operanti nell'ambito del territorio provinciale per la Protezione Civile».

*Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196*

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati acquisiti in esecuzione del presente Bando verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale tali dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del Presidente con sede in via Fabio Filzi 22, 20124 Milano.

Il responsabile del trattamento è il Direttore Generale alla Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale, con sede in via Rossellini 17, 20124 Milano.

Ciascuna Provincia provvederà ad individuare il proprio responsabile del trattamento dei dati, per lo svolgimento della fase di istruttoria di propria competenza.

## E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

(BUR20080148)

**Ord.m. 4 ottobre 2007 - n. 3615**

**Commissario Delegato – Emergenza Comune di Guidizzolo (MN) – Ordinanza commissariale n. 2 del 21 luglio 2008**

### IL COMMISSARIO DELEGATO

Premesso che:

- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 luglio 2007, pubblicato sulla G.U. del 31 luglio 2007, n. 176, è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nel territorio del Comune di Guidizzolo in provincia di Mantova in relazione all'intenso evento meteorologico del giorno 9 luglio 2007;

- con ordinanza 4 ottobre 2007 n. 3615 «Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni determinatisi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio del Comune di Guidizzolo, in provincia di Mantova, il giorno 9 luglio 2007» (di seguito denominata ordinanza 3615), l'Assessore alla Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale viene nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza;

- l'art. 1, comma 3 dell'o.p.c.m. n. 3615 del 4 ottobre 2007 prevede che il Commissario delegato è tenuto ad adottare un piano di interventi straordinari per il superamento dell'emergenza, indicando i soggetti destinatari degli interventi da sottoporre alla preventiva intesa del Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le segnalazioni pervenute da parte del Comune di Guidizzolo con le schede denominate «B2» e «B3»;

Viste le segnalazioni pervenute dai privati cittadini con le schede «C» e «D»;

Richiamato il decreto n. 1 del 3 giugno 2008 con il quale sono stati approvati il piano di erogazione e tutti gli allegati:

- il piano di erogazione dei contributi per il recupero degli immobili danneggiati dal tornado del 9 luglio 2007;
- elenco delle ditte e degli importi ammessi a contributo per i fabbricati residenziali e ad uso produttivo;
- categorie di opere ammesse a contributo;
- elenco delle ditte aventi diritto a rimborso del premio assicurativo;
- cronoprogramma della attività;

Vista la nota n. DPC/SAPE/46522 in data 11 luglio 2008 con la quale il Dipartimento di Protezione civile, così come disposto dall'art. 1 dell'o.p.c.m. 3615/2007, ha espresso parere favorevole al richiamato piano di erogazione dei contributi per il recupero degli immobili danneggiati dal tornado;

Dato atto che, coerentemente con quanto disposto dalla richiamata Ordinanza del Commissario delegato n. 1 dell'11 febbraio 2008 il Soggetto attuatore provvederà all'attuazione dei compiti, all'espletamento delle funzioni, all'organizzazione delle relative modalità operative e di raccordo per l'adeguata gestione commissariale di cui al presente provvedimento;

### DISPONE

1. che i contributi di cui alla presente ordinanza verranno finanziati a valere sulle disponibilità del conto di contabilità speciale istituito presso la sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato di Mantova, ai sensi dell'art. 4 o.p.c.m. 3615/2007, nel quale confluiscono, tra l'altro, le risorse di cui alla d.g.r. n. 16230 del 21 dicembre 2007);

2. di approvare quali parti integranti e sostanziali del presente atto i seguenti allegati:

- decreto Commissario delegato per l'emergenza n. 1 del 3 giugno 2008 «Attuazione degli interventi previsti dall'o.p.c.m. 3615/2007;
- allegato «1» – «Piano di erogazione dei contributi per il recupero degli immobili danneggiati dal tornado del 9 luglio 2007. Tipologie di intervento e criteri generali di assegnazione dei contributi»;
- allegato «2» – «Elenco delle ditte e degli importi ammessi a contributo per i fabbricati residenziali e ad uso produttivo»;
- allegato «3» – «Categorie di opere ammesse a contributo»;

- allegato «4» – «Elenco delle ditte aventi diritto a rimborso del premio assicurativo»;
  - allegato «5» – «Cronoprogramma dell'attività».
3. di stabilire che il termine per la richiesta di contributo relativo alla spesa sostenuta per il premio assicurativo per gli edifici ad uso produttivo e residenziali, così come disposto al punto 3 del piano di erogazione, è prorogato al 30 agosto 2008.

Il Commissario delegato:  
Massimo Ponzoni